Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 38 del 15 febbraio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 21

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S e 750/U, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1995 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R e 760/S, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta ordinaria e di quella straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1995 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1995 da parte dei sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1995.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1994 e delle relative istruzioni.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S e 750/U, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1995 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 6, terzo comma, dello stesso decreto presidenziale, in base ai quali con il citato decreto ministeriale può essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S e 750/U. concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modello 750/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1995 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'apposita busta da utilizzare per la presentazione degli stessi. I prospetti di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1995 dai soggetti precedentemente indicati sono quelli annessi al decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione da presentare nell'anno 1995 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui all' art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore rosso medio. I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore rosso medio.

2. Per la stampa dei prospetti di cui all'art. 1 del presente decreto relativi alle operazioni di fusione e di scissione deve essere utilizzato il colore marrone (pantone n. 118 U).

Art. 3.

1. È autorizzata la stampa dei modelli e dei prospetti di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli e i prospetti di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli ed i prospetti di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli e dei prospetti predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 3, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti con stampanti laser su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 3;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante laser dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa della busta di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

2. La busta di cui al precedente comma deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2;

conformità di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

3. Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 30,2 - massima cm 32,5;

altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Art. 6.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

2. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A0881

GUIDA ALLA COMPILAZIONE pag.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

1 NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod 750/95, relativa ai redditi prodotti nell'anno 1994 dalle società personali ed equiparate, presenta alcune novità, ed in particolare

- esonero, in assenza di altri redditi, dall'obbligo di presentazione della dichiarazione per i soggetti che hanno intrapreso nuove iniziative produttive di reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni,
- deducibilità dei versamenti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione verificata si nel mese di novembre 1994,
- premio di assunzione per i datori di lavoro che hanno aumentato la base occupazionale,
- detassazione dei redditi di impresa reinvestiti,
- rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario dei terreni

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 750

Sono obbligati alla presentazione del Mod 750 le società ed associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate

- società semplici,
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice,
- società d armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza),
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale),
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori)
- gruppi europei di interesse economico (GEIE) vedere in **appendice** la voce 'GEIE

ATTENZIONE
Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato L'oggetto principale dell'attività è determinato in base all atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza in base all attività effettivamente esercitata

Non devono presentare il Mod 750
- i condomini
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso devono presentare il Mod 740 utilizzando i quadri specifici)
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod 760)

3 DICHIARAZIONE MODELLO 750

Il Mod 750 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 1994 al fine di determinare
- l'Ilor dovuta dalla società,
- la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci)

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da
- un modello fondamentale per indicare i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante e alla persona che sottoscrive la dichiarazione i dati relativi alla determinazione del reddito (o perdita) da imputare ai soci (quadro L) e dell Ilor dovuta dalla società (quadro O), i dati relativi ai soci o associati (quadro M) ed infine i prospetti relativi alle riserve formate prima della trasformazione da società soggette all'Irpeg in società di persone, ai conferimenti agevolati, alle esenzioni territoriali e settoriali e alla determinazione del reddito d'impresa reinvestito,
- i modelli per dichiarare ciascun tipo di reddito prodotto nell'anno 1994 dalla società o associazione Per questi ultimi vedere in **appendice** la voce "Modelli 750"

Le società di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria sono tenute alla presentazione del Modello 750/W
Se sussiste l'obbligo della presentazione del Mod 750 ad esso deve essere allegato il modulo 750/W Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 750/W deve essere autonomamente presentato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento cost tuiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi modelli di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella sezione i del modello 750/I
Si ricorda che se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione quale società incorporante, o risultante dalla fusione stessa o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria deve compilare, rispettivamente, il "**Prospetto relativo alle operazioni di fusione**" o il "**Prospetto relativo alle operazioni di scissione**", in distribuzione presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria
Tale prospetto va allegato alla dichiarazione mod 750/95 e spedito unitamente a quest'ultima

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati gratuitamente presso gli Uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate

4 DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni
Le società di persone che compilano il mod 750/A, poiché tenute, anche per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria, devono altresì allegare la copia del bilancio Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge Il contribuente ha comunque la facoltà di allegare alla dichiarazione i documenti ritenuti opportuni

ATTENZIONE
Tutta la documentazione non allegata al la dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2000, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta spettanti o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione

5 VERSAMENTI

Le imposte dovute a saldo devono essere versate nel periodo dal **1° al 31 maggio 1995** presso una qualsiasi banca autorizzata un qualsiasi ufficio postale o il Concessionario della riscossione competente per territorio (al lo sportello o in conto corrente postale)
I versamenti possono essere effettuati entro il 20 giugno, maggiorando le imposte dovute dello 0,50%
Entro gli stessi termini e con le stesse modalità deve essere versata la prima rata dell'acconto dovuto per il 1995
Per maggiori informazioni in merito vedere in **appendice** la voce 'Acconto

ATTENZIONE
Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare a saldo non superano ciascuno lire 20 000 al netto della eventuale maggiorazione

Le società personali ed i soggetti equiparati titolari di conto fiscale (vedasi apposita voce in **appendice**), hanno la possibilità di versare l Ilor ivi compresa quella dovuta in base a dichiarazione integrativa (c d ravvedimento operoso) le ritenute e l imposta sostitutiva di cui alla legge 25 marzo 1991 n 102 (Mod 750/U) anche presso gli sportelli bancari che operano nell'ambito della circoscrizione territoriale del concessionario della riscossione competente per territorio

Per ulteriori informazioni vedere in **appendice** la voce Conto fiscale"

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata tra **il 1° maggio ed il 30 giugno 1995** mediante consegna all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedizione per raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, al competente Centro di servizio, ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale

In **appendice** alla voce "Centri di Servizio" sono elencati i Centri sinora istituiti

In caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene

Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per i contribuenti che hanno trasferito il domicilio fiscale in altro Comune si rinvia a quanto precisato in **appendice** alla voce "Domicilio fiscale"

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione

ATTENZIONE
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con Decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale

SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in **appendice** la voce "Sanzioni"

8

COME SI COMPILA IL MODELLO

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello)

Si consiglia di conservare una «copia della dichiarazione» necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la determinazione dell'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1995

Per semplificare la compilazione del modello, è prevista la possibilità di indicare alcuni dati solo se variati rispetto a quelli della precedente dichiarazione

Il contribuente può comunque indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole Tale possibilità è riconosciuta anche per i dati da indicare solo in caso di variazione in uno dei modelli aggiuntivi

Si avverte che tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1.501 diventa 2 000, 1 500 diventa 1 000 Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi

Il **frontespizio** del modello di dichiarazione comprende due riquadri il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'associazione, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante

Si precisa che se il periodo di imposta della società o associazione è inferiore all'anno (attività iniziata dopo il 1° gennaio o cessata prima del 31 dicembre ovvero in caso di fusione, scissione, trasformazione, liquidazione o fallimento dell'impresa), è necessario indicare nella apposita casella il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione

■ **RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE**

In questo riquadro vanno indicati i seguenti dati

Codice fiscale

Ragione sociale:
indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo, per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome

Sede legale:
deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), con la sigla della provincia (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale nonché il numero di telefono

Domicilio fiscale:
i dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati esclusivamente dalle società il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale

Codici statistici:
Stato il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**

Natura giuridica il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B.**

Situazione il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C.**

La casella **"Imprese artigiane"** deve essere barrata nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini dell'Ilor di cui all'art 120, comma 2, del Tuir

Nella casella **"Eventi eccezionali"** le società o associazioni che hanno usufruito del differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria a seguito degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, o che hanno beneficiato del differimento dei termini per gli adempimenti fiscali a seguito di richieste di natura estorsiva devono indicare uno dei codici elencati in **appendice** nella voce "eventi eccezionali"

■ **RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE**

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o associazione, devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici, il codice relativo alla carica rivestita all'atto della dichiarazione, da individuare nella **tabella D**, il numero di telefono, la residenza anagrafica, o se diverso, il domicilio fiscale

ATTENZIONE
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1994

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale occorre indicare le esatte generalità (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio) nonché la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, cogestore, ecc)

ATTENZIONE
Si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, tranne le generalità che vanno comunque indicate

Prima dell'indicazione della data e della sottoscrizione vanno indicati i modelli compilati, barrando le relative caselle

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art 5 comma 3, lett b, del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art 5, comma 3, lett b, del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

3

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

TABELLA D

CODICE	CARICA RIVESTITA
1	Rappresentante legale
2	Curatore fallimentare
3	Liquidatore
4	Socio amministratore

9 CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

■ ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A, 750/B E 750/C

1. Generalità

Si fa presente che, per effetto del comma 6 dell'art 62 ter del D L 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla L 29 ottobre 1993, n 427 a decorrere dal periodo d'imposta 1994 il contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'art 11 comma 1 *bis*, del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla L 27 aprile 1989, n 154, non costituisce più un parametro per la determinazione del reddito minimo derivante dall esercizio di una attività d impresa o di un'arte o professione da indicare nella dichiarazione

Tuttavia, ai sensi dei commi 1 e 3 dello stesso art 62 ter, per il 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dalle predette attività sulla base del solo contributo diretto lavorativo e a tal fine possono applicare anche la procedura di accertamento parziale prevista dall'art 41-bis del D P R 29 settembre 1973, n 600 In caso di accertamento parziale basato sul contributo diretto lavorativo l'Amministrazione finanziaria procede alla iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte dovute in misura pari al 50 per cento
Il predetto accertamento induttivo è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo
I motivi non addotti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento
Si fa presente, altresì, che il contributo diretto lavorativo, determinato in base al DPCM 18 dicembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n 297 del 18 dicembre 1992, rileva anche ai fini della determinazione dei ricavi o compensi da effettuare in base ai coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23 dicembre 1992 I dati rilevanti ai fini del contributo diretto lavorativo e dei predetti ricavi o compensi vanno indicati nell'apposito prospetto contenuto nei modelli 750/A, 750/B e 750/C

2. L'accertamento induttivo basato sul contributo diretto lavorativo previsto dall'art. 62-ter, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993

2 1 Soggetti interessati

L'accertamento induttivo, previsto dall'art 62-ter, commi 1 e 3 del DL n 331 del 1993, basato sul contributo diretto lavorativo, si applica, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi

1) delle società di persone esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano i limiti indicati nell'articolo 18, primo comma, del DPR n 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o a 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività,
2) delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni i cui compensi non superano il limite previsto dall'art 19 del D P R n 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativo all attività prevalente In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalla prestazione dei servizi
Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D P R n 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18, secondo le quali nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni
Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori
Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'art 53 del Tuir e ai compensi percepiti di cui all'art 50, comma 1, del Tuir conseguiti nello stesso periodo di imposta per il quale trova applicazione l'accertamento induttivo basato sul contributo diretto lavorativo Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato
In base all'art 2, commi 3 e 4 del DPCM 18 dicembre 1992

- per le società di cui all'art 5 del Tuir il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno dei soci, con esclusione di quelli che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o soci accomandatari di società in accomandita semplice,
- per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno degli associati

2 2 Soggetti esclusi

L'accertamento induttivo di cui all'art 62-ter, commi 1 e 3, del D L n 331 del 1993, non si applica in tutti i casi in cui, per effetto di quanto previsto dal DPCM 18 dicembre 1992, non si applicava la disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art 11-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n 438
Si ricorda che tale disciplina non si applicava

a) nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A, allegata al DPCM 18 dicembre 1992, nei primi due periodi d'imposta di attività, compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello d'inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l attività
b) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore ai 21 anni ovvero superiore a 75 anni,
c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedure concorsuale,
d) in caso di liquidazione ordinaria della società,
e) nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo,
f) nei riguardi delle società esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e di quelle che hanno concesso in affitto o in usufrutto l unica azienda posseduta
g) nei casi in cui il reddito d'impresa è determinato mediante criteri forfetari, come nel caso dell'attività di allevamento di animali eccedente il limite indicato dall art 29, comma 2, lett b), e dell'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n 730, a condizione che i relativi redditi siano determinati sulla base delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art 78 del Tuir e nell art 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n 413,
h) nei riguardi di coloro che svolgono attività consistenti esclusivamente nella detenzione di partecipazioni sociali non destinate alla rivendita, a condizione che nel corso del periodo d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili,
i) nei riguardi dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente

determinato quali quelli derivanti dalle attività di

- distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici,
- distribuzione di carburanti e lubrificanti,
- rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
- affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art 6, commi 9 e 13, della legge n 217 del 1983, e successive modificazioni

Per tali attività l'obiettiva determinabilità si ritiene provata qualora i ricavi di cui all'art 53 del Tuir derivanti dalle attività stesse siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti

A tali fini si ricorda che i ricavi relativi all'attività di vendita di generi di monopolio, valori bollati o postali, marche assicurative e valori similari (da confrontare con l'importo complessivo dei ricavi conseguenti), vanno assunti nel loro importo "lordo" in modo da costituire un termine di raffronto omogeneo rispetto ai ricavi derivanti dall'esercizio di altre attività

Per la determinazione del contributo diretto lavorativo si rinvia all'apposito «schema di calcolo» contenuto nell'**Appendice** alla voce «Contributo diretto lavorativo»

ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A E 750/B

■ LE NOVITA DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito imponenti modifiche conseguenti all'entrata in vigore, nel corso del 1994, di numerosi provvedimenti normativi, i più significativi dei quali sono

- il decreto-legge 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489 (riguardante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente),
- il decreto-legge 29 giugno 1994, n 416, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 503 (riguardante l'adeguamento della disciplina del reddito d'impresa ai nuovi principi di redazione dei bilanci introdotti dai decreti legislativi n 127 del 1991 e n 87 del 1992),
- la legge 23 dicembre 1994, n 724 (riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
- il decreto-legge 27 dicembre 1994, n 719 (riguardante il differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria)

1. Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3)

In considerazione dell'eliminazione delle voci 24 e 25 dello schema di conto economico, previsto dall'art 2425 del cod civ , l'apposita riserva, nella quale va accantonato l'ammortamento anticipato - qualora lo stesso non sia imputato all'ammortamento dei beni - può essere costituito senza la sua indicazione nel conto economico

2. Contributi o liberalità (art. 55)

In dipendenza delle modifiche recate all'art 55, comma 3, lettera b), del TUIR dalla legge 8 agosto 1994, n 503, di conversione del decreto-legge 29 giugno 1994, n 416, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità rilevano, ai fini fiscali, nell'esercizio in cui gli stessi sono incassati anziché in quello in cui sono conseguiti, tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui vengono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono, tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Poiché le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel la Gazzetta Ufficiale, il nuovo criterio di imputazione al reddito riguarda i proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 agosto 1994

Poiché l'incasso è rilevante ai fini fiscali solo se successivo al conseguimento dei proventi in base alla competenza, nel caso in cui le somme siano state incassate a titolo di mera anticipazione, dovrà comunque farsi riferimento all'esercizio di competenza

Altra modifica apportata dalla predetta legge n 503 all'art 55 comma 3, lettera b), riguarda il recupero a tassazione dell'apposita riserva in cui può essere accantonato in sospensione d'imposta, nel limite del 50%, l'ammontare dei predetti proventi, in dipendenza della quale detto recupero è escluso nel caso in cui l'utilizzo della riserva è effettuato per la copertura di perdite dell'esercizio

3. Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489)

3.1 Generalità

L'art 3 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla L 8 agosto 1994, n 489, stabilisce che è escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (12 giugno 1994) ed in quello successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data

L'esclusione si applica per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per il successivo L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta

3.2 Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa indipendentemente **dalla veste giuridica assunta**, dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito

I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es esercenti attività agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art 78 del Tuir) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti

3.3 Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102 del Tuir Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali

L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita, eventualmente da portare in diminuzione dal reddito degli esercizi successivi

L'agevolazione spetta ai fini sia della determinazione del reddito da attribuire ai soci che della determinazione del reddito da assoggettare ad Ilor in capo alla società

3.4 Nozione di investimento

Per investimento si intende

- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti,
- il completamento di opere sospese,
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti,
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi

L'espressione impianti comprende nel loro complesso

- le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie,
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, etc

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di «impianti esistenti» si realizzano

a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva,

b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati,

c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa

Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato

L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione

Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.
Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, etc.
Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nei periodi di imposta agevolati, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detti periodi, pur se siano rimaste in precedenza sospese.
Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quelli agevolati.
Per «acquisto di beni strumentali nuovi» si intende l'acquisto ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
Il bene strumentale acquistato si considera nuovo quando non è stato utilizzato in precedenza da altri soggetti, anche mediante locazione, comodato, ecc..
Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti «strumentali per natura». Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti. L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.
Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanziano, in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità, quelli di ricerca e sviluppo,ecc..
L'agevolazione compete a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzazione anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Non si puo fruire dell'agevolazione di cui trattasi l'investimento in «beni di lusso» il cui costo non è ammortizzabile, dal punto di vista fiscale, tranne che gli stessi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

3.5 Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, anche non residenti.
L'utilizzo, nella realizzazione dell'impianto o nella fabbricazione del bene acquistato, anche di bèni usati fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto realizzato o del bene acquistato soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Il requisito della novità dei beni utilizzati o acquisiti deve risultare dalla documentazione proveniente dal cedente o dal prestatore del servizio (in caso di appalto).
Per gli immobili strumentali per natura, ad esempio, la condizione di novità si realizza, di regola, in presenza di fabbricati costruiti in economia ovvero acquistati dalle imprese costruttrici per le quali gli stessi costituiscono beni-merce. Si può, tuttavia, considerare nuovo anche l'immobile strumentale per natura acquistato da un soggetto diverso dall'impresa costruttrice, a condizione che sia dimostrato, anche mediante il contratto di acquisto, che il bene è effettivamente nuovo in quanto mai utilizzato dal cedente né da altri soggetti, neanche mediante locazione, comodato, ecc.; tali soggetti, peraltro, non possono fruire dell'agevolazione, non avendo mai fatto entrare in funzione il bene, il quale, pertanto, non ha mai assunto la qualità di bene ammortizzabile.
La condizione della novità non si realizza nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di profonda ristrutturazione. Ciò in quanto di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la «nascita» di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente.
Ne consegue che anche nel caso in cui un impresa acquisti un immobile per ristrutturarlo e poi rivenderlo, non può riconoscersi, per il soggetto che acquista l'immobile ristrutturato, il requisito della novità dell'investimento.
Tale requisito non viene meno nel caso in cui siano conservati soltanto alcuni componenti strutturali dell'edificio preesistente (ad esempio, le facciate) in dipendenza di vincoli storico artistici o derivanti da strumenti urbanistici.
Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

3.6 Investimenti in «Leasing»

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costruito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

3.7 Periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione;

I periodi di imposta agevolati sono quello in corso alla data del 12 giugno 1994 e quello successivo, con riferimento agli investimenti effettuati in ciascuno di essi.
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.
L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 12 giugno 1994, pur se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa.
Poiché la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1-bis dell'art. 3 fa riferimento ai soggetti con «un'attività di impresa inferiore ai cinque anni», la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 12 giugno 1989.
Per tali imprese la media degli investimenti va computata con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello agevolato, e non con riferimento ai periodi precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.
Pertanto, per le imprese che abbiano iniziato l'attività prima del 13 giugno 1989, l'eccedenza degli investimenti realizzati sia nel 1994 che nel 1995 va determinata con riferimento alla media degli investimenti realizzati negli anni dal 1989 al 1993, mentre per le imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 12 giugno 1989 l'eccedenza degli investimenti realizzati nel 1994 va determinata con riferimento alla media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti al 1994, mentre per quelli relativi al 1995 il confronto va operato con la media degli investimenti dei periodi di imposta precedenti al 1995 (comprendendo quindi nel calcolo della media anche il 1994).
L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento.

3.8 Determinazione del volume degli investimenti;

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei

beni strumentali effettuate nei periodi medesimi, nonché del valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati
Al riguardo si precisa che
- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 76, comma 1, lettere a) e b), del Tuir e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi, quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n 1329 (cosiddetta legge Sabatini),
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'articolo 75 del Tuir, in caso di acquisto di beni strumentali nuovi, ai fini della individuazione del periodo d'imposta nel corso del quale l'investimento si considera effettuato, occorre far riferimento all'esercizio di entrata in funzione del bene a partire dal quale il bene stesso è ammortizzabile ai fini fiscali,
- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori,
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo,
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione,
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione, o, in mancanza, il loro valore normale,
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio per conto delle imprese consorziate, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio stesso in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati i quali, per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori

3 8 1 Cessioni di beni strumentali

I conferimenti «ordinari» in società di qualsiasi tipo (anche non quotate) vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o nei periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo
In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito, detto valore non dovrà, invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi
In caso di «datio in solutum» (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito

Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso

3 8 2 Investimenti effettuati nel quinquennio precedente

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto
Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero

3.9 Modalità di rilevazione dei costi sostenuti per gli impianti;

Non è necessario che l'investimento risulti completato nel corso dei periodi di imposta agevolati, ma occorre che per ciascun periodo d'imposta siano assunti i costi dei beni e dei servizi specificamente acquisiti per la realizzazione di impianti (che dovranno risultare da apposite schede), avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'articolo 75 del Tuir
In analogia a quanto stabilito per la tenuta della contabilità di magazzino, nelle schede devono, ad esempio, risultare
- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'impianto,
- la mano d'opera diretta,
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto,
- i costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc)

Non è agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto di aree fabbricabili qualora sulle medesime non sia almeno iniziata la realizzazione di impianti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si chiede l'agevolazione
Ad esempio, il costo di un'area fabbricabile acquistata prima del 1994 e sulla quale è iniziata la realizzazione di impianti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 1994 o il 1995 non va considerato nel valore degli investimenti effettuati negli anni per i quali si chiede l'agevolazione (in quanto l'area è stata acquistata prima del '94) ma deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente Di tale costo non si deve, invece, tener conto neanche nella predetta media se la realizzazione degli impianti non è stata effettuata, neppure in parte, entro il predetto termine
Inoltre, in caso di acquisto dell'area nel corso del 1994 e di realizzazione dell'impianto iniziata nel mese di marzo 1995 il costo dell'area può essere considerato nel valore degli investimenti dell'anno 1994 mentre quello relativo alla realizzazione dell'impianto va computato tra gli investimenti dell'anno 1995

3.10 Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione in esame è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione Se, in relazione agli stessi beni, si è fruito di altre agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità (come ad esempio, nella legge 5 ottobre 1991, n 317) queste ultime diverranno inapplicabili qualora venga richiesto di fruire anche dell'agevolazione in argomento
Nel computo degli investimenti relativi al quinquennio precedente si deve tener conto anche degli investimenti che hanno fruito di agevolazioni di qualsiasi tipo
In caso di cumulo di più agevolazioni relative allo stesso bene l'ammontare complessivo del reddito agevolato non può comunque essere superiore al costo dell'investimento
In particolare si chiarisce che l'agevolazione in esame può essere cumulata, ricorrendone le condizioni, con quella prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 11 luglio 1992, n 333, convertito dalla legge n 359 dello stesso anno, concernente investimenti innovativi
Così, nel caso, ad esempio, di un investimento innovativo di ammontare pari a 200, ove la media degli investimenti del quinquennio precedente sia 120, l'agevolazione ex art 3 della norma agevolativa riguarderà la parte dell'investimento «eccedente» (pari a 80 = 200 - 120) e comporterà l'esclusione dall'imposizione di un importo pari a 40 (cioè il 50 per cento di 80)
Ipotizzando che nel periodo di imposta di riferimento il reddito di impresa prodotto sia pari a 1050, che gli ammortamenti deducibili siano pari a 30 e che il reddito del periodo di imposta precedente sia stato pari a 900, risultano realizzate le condizioni previste dal predetto art 12 del decreto-legge n 333 del 1992, in quanto il reddito del periodo di riferimento, da considerare al netto della agevolazione prevista dall'art 3 del decreto-legge n 357 del 1994, eccede per più del 15 per cento quello del periodo precedente e gli investimenti innovativi (200) sono di importo superiore alla somma del maggior reddito (150 = 1050 - 900) e degli ammortamenti del periodo considerato (30)
Conseguentemente, il reddito di impresa agevolato ai sensi dell'art 12 del decreto-legge n 333 del 1992 è 75 (pari al 50 per cento della differenza tra 1050 e 900)
Complessivamente l'ammontare dell'agevolazione sarà pari a 115 (40, ex art 3 del decreto-legge n 357 del 1994, e 75, ex art 12 del decreto-legge n 333 del 1992)

3.11 Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti;

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè , tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive

3.12 Fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti;

Nel caso in cui il soggetto che opera gli investimenti sia una società che nel periodo di imposta in cui gli investimenti stessi sono effettuati o in uno precedente è stata interessata da un'operazione di fusione, ai fini del computo della media degli investi-

menti da confrontare con quelli del periodo di riferimento, si tiene conto della somma dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati (al netto delle cessioni dei beni strumentali) da ogni società partecipante alla fusione
Ai fini della individuazione dei periodi da considerare per il computo della media, si applicano i criteri illustrati al punto 2 7 avendo riguardo alla data di inizio dell'attività della società incorporante ovvero, in caso di fusione propria, a quella della società fusa che ha iniziato l'attività prima delle altre
In caso di scissione la società beneficiaria dovrà considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti riferibili alla quota di patrimonio acquisita dalla società stessa, sostenuti dalla società scissa
Ove la scissione sia parziale, la società scissa dovrà considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di quelli riferibili alle società beneficiarie
In caso di trasformazione si dovrà tener conto anche degli investimenti effettuati dalla società trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa
Nel caso di società di persone che si è trasformata in società di capitali in corso di anno, il periodo che decorre dal 1 gennaio di un determinato anno alla data di trasformazione e quello che decorre dalla data di trasformazione al 31 dicembre dello stesso anno, vanno considerati come autonomi periodi di imposta, ancorchè di durata inferiore all'anno, pertanto, se la trasformazione della società è avvenuta successivamente al 12 giugno 1994 i periodi di imposta da considerare ai fini della agevolazione sono ambedue compresi nell'anno 1994
Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che si sono costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 1991, n 413 mediante il conferimento dell'azienda dell'impresa familiare dovranno computare la media degli investimenti tenendo conto anche di quelli effettuati dall'impresa familiare
Si precisa, infine, che per tali società il periodo che decorre dal 1° gennaio alla data di conferimento va considerato autonomamente rispetto a quello che decorre dalla data di conferimento al 31 dicembre 1992 (o 1993), ciò in quanto tale conferimento è considerato alla stregua di una trasformazione
Medesimo criterio si rende applicabile in caso di società tra eredi che hanno acquisito per successione l'azienda de cuius trattandosi di ipotesi i cui effetti sono sostanzialmente analoghi a quelli della fusione

4. Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4)

La legge n 503 del 1994 ha aggiunto al comma 4 dell'art 54 un periodo con il quale è stato stabilito che per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie il beneficio della rateizzazione delle plusvalenze è consentito qualora detti beni risultino iscritti come tali negli ultimi tre bilanci
Alle cessioni di partecipazioni effettuate nei periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993 e nei due periodi successivi che secondo la previgente normativa davano luogo a ricavi, il regime agevolativo della rateizzazione può essere applicato soltanto a condizione che le partecipazioni stesse, comunque rappresentate (azioni o quote), risultino iscritte in modo inequivoco come immobilizzazioni negli ultimi tre bilanci, anche se taluni di essi sono stati redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D Lgs 9 aprile 1991, n 127

5. Interessi passivi e costi indiretti (art. 76)

La legge 8 agosto 1994, n 503, di conversione del decreto-legge 29 giugno 1994, n 416, ha modificato i criteri di imputazione degli interessi passivi al costo dei beni, nonché dei costi diversi da quelli direttamente imputabili al bene prodotto, di cui all'art 76 comma 1, lett b)
In base alle nuove disposizioni, per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputate nel bilancio ad incremento del costo stesso
Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso

6. Rettifiche operate dall'ufficio (art. 76, comma 6)

La legge n 503 del 1994 ha sostituito il previgente testo del comma 6 dell art 76 con la seguente disposizione 'la rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi"
Con la nuova previsione si è inteso ripristinare il principio di continuità dei valori che risultava dall'assetto normativo previgente al testo unico del 1986
Tale disposizione spiega efficacia dal 20 agosto 1994 (giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale) e quindi per le rettifiche operate dagli uffici tramite accertamenti notificati a decorrere dalla stessa data

7. Scarto di emissione (art. 56, comma 3)

L'art 8, comma 1, del DL 27 dicembre 1994, n 719 ha previsto che tra gli interessi di cui all'art 56, comma 3, del TUIR deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari Pertanto lo scarto di emissione concorre a formare il reddito d impresa per l ammontare maturato nell esercizio, secondo il principio di competenza
Il medesimo art 8, comma 2 del DL n 719 ha introdotto una norma transitoria secondo cui per i soggetti che nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994 hanno adottato criteri di imputazione dello scarto di emissione difformi da quello previsto nell'art 56, comma 3, del TUIR, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri
In tal caso per i titoli posseduti all'inizio dell'anno, la differenza già maturata concorre a formare il reddito per la parte riferibile all'intero periodo di possesso

8. Valore normale dei titoli (art. 9, comma 4, lett. *a)*)

La legge n 503 del 1994 ha stabilito che il valore normale è determinato "per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi relativi all'ultimo mese"
Per "mercati regolamentati" si devono intendere quelli la cui regolamentazione è disciplinata da apposite disposizioni normative

9. Valore normale in caso di conferimento (art. 9, comma 2)

La legge n 503 del 1994 ha stabilito che in caso di conferimenti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, senza nulla precisare per le ipotesi in cui a seguito del conferimento siano ricevuti azioni e titoli non negoziati ovvero quote In tali ultimi casi il valore normale va determinato secondo la disposizione contenuta nel comma 4 lett *b)* dello stesso art 9 e cioè in proporzione al valore del patrimonio netto delle società o enti, ovvero per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti

11

MOD. 750/A - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

■ GENERALITA

Il presente modello deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed i soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelle che pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario
Il modello 750/A deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall attività svolta

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all art 1 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, non rilevano ai fini dell Ilor dovuta dalla società e delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello
La società può fruire del regime agevolativo purche tutti i soci si trovino nelle

condizioni indicate nel comma 1 del DL n 357 del 1994
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni
Per le società personali ed equiparate, in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società

Il **Mod. 750/A** si compone
– del riquadro "Dati relativi all'attività",
– del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci"
– del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi"
– dei seguenti prospetti
- prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive
- prospetto dei crediti
- prospetto dei dati di bilancio
- prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi
- prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo degli associati in partecipazione

Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale e il codice fiscale della società

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nei **righi da A1 ad A3** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione
Se per l'anno 1993 non è stata presentata la dichiarazione tali righi vanno integralmente compilati

Nel **rigo A1** vanno indicati
– **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari, i soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n 413, devono indicare, oltre l'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma,
– **campo 2** il codice di attività in vigore dal 1º gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche,
– **campo 3** il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore per il 1990, rilevabile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni,
– **campo 4** l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nel campo 3 Si precisa al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, la società deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività Tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con D P C M 23 dicembre 1992

In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti
Il codice di attività e l'eventuale subcodice sono desumibili dalle apposite tabelle allegate alle presenti istruzioni

Nel **rigo A2** va indicato
– **campi da 1 a 4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo, se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi,
– **campo 5**, il numero dei luoghi nei quali viene esercitata l'attività

Nel **rigo A3** va indicato il luogo nel quale sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione

Il **rigo A4** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati
A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art 2359 del codice civile Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc
Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare
– la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente,
– la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti,
– la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società
In tal caso, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Il reddito d'impresa è determinato ai sensi dell'art 52 del Tuir, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo A5** o **A6**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo A7**, si fa presente che, ai sensi dell'art 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali")

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art 55, comma 2,del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo A39**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo A7**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo A79** del predetto prospetto

Nello stesso **rigo A7** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta

Con riferimento al **rigo A8**, si fa presente che ai sensi dell'art 55, comma 3, lett *b)* del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono, tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"

L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo A80** del predetto prospetto In tal caso l'importo imputato a conto economico va indicato nel **rigo A40** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo A81** del prospetto stesso, va indicata nel **rigo A8** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nel precedente periodo d'imposta (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B)
Nel caso di partecipazione in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito (o perdita) imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art 5 del Tuir, da indicare nel **rigo A9** (o, in caso di per-

dita, tra le altre variazioni in diminuzione), mentre l'ammontare degli utili (o perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo A41** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento)

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt 34, comma 4 *bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art 84 del Tuir, per quelli situati all'estero Pertanto nei **righi A13** e **A43** vanno indicati rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo A10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o al le norme sopra menzionate

Al riguardo si fa presente che per l'anno 1994 ai sensi dell'art 31 della legge 23 dicembre 1994, n 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 37 e del 32 per cento

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall art 29 comma 2 lett *c)*, devono indicare

- nel **rigo A10** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti,
- nel **rigo A13** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti,
- nel **rigo A43** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici riferibili all'attività compresa nei limiti (venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale)

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art 29 comma 2, lett b) del Tuir, determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria, ai sensi del successivo art 78, ferma restando la facoltà in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art 78 e di determinare il reddito in modo analitico

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti

a) tra le variazioni in aumento
- nel **rigo A10** il reddito agrario,
- nei **rigo A36** il reddito determinato ai sensi dell art 78 (desunto dalla colonna 5 della sezione III del modello 750/D1)
- nel **rigo A13** tutti i costi effettivi connessi all attività di allevamento,

b) tra le variazioni in diminuzione
- nel **rigo A43**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti

a) tra le variazioni in aumento
- nel **rigo A10** il reddito agrario,
- nel **rigo A13** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti,

b) tra le variazioni in diminuzione
- nel **rigo A43**, i soli ricavi riferibili all attiv à compresa nei limiti

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall art 5, comma 1, della legge n 413 del 1991 devono indicare nel **rigo A1**, oltre all'attività esercitata il riferimento a quest ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo devono indicare

- nel **rigo A12** tutti i costi ad essa effettivamente connessi,
- nel **rigo A49** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività,
- nel **rigo A11** il 25 per cento dei predetti ricavi

Nel **rigo A14** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali.**
(Art 1, 4° comma, del D L 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche

Si rileva che ai sensi dell'art 1, 4° comma lett c) D L n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi.**
(Art 55 4° comma del D P R 29 settembre 1973 n 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art 51 del D P R n 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili In tale caso va utilizzato il ***rigo A14*** *mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito* ***rigo A106.***

- **"Adeguamento al contributo diretto lavorativo".**
(Art 62-ter comma 4 del D L 30 agosto 1993 n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427)

Il contribuente che senza applicazione di sanzioni, intende incrementare i ricavi al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo può utilizzare il presente rigo A14, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio del rigo, al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art 62-ter, commi 1 e 3, del D L n 331 del 1993

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai coefficienti presuntivi".**
(Art 12 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n 154)

Il contribuente, utilizzando il ***rigo A14****, può, senza l'applicazione di sanzione incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al D P C M 23 dicembre 1992 al fine di evitare l accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata*

Nei **righi A15**, **A16** e **A17** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt 59, 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza)

Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista de gli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa

Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione, fino al 31 dicembre 2000 termine entro il quale l Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla

In relazione al **rigo A18** si osserva che a norma dell'art 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell esercizio in cui sono corrisposti Pertanto i compensi imputati al conto economico dell esercizio ma non corrisposti devono formare oggetto di variazione in aumento

Nel **rigo A19** deve essere indicata la parte dell ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 63 commi 1, 2 e 3 del Tuir (vedere in **appendice** la voce 'Deducibilità degli interessi passivi')

Nel **rigo A20** vanno indicate le imposte indeducibili (vedere in **appendice** la voce Imposte indeducibili')

Per effetto dell art 64 comma 2 del Tuir l Invim decennale di cui all art 3 del D P R n 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi Pertanto nel **rigo A21** va indicato l intero importo dell Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo A44** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell esercizio relativo all Invim decennale pagata negli esercizi precedenti

Nel **rigo A22** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell art 64, comma 4 del Tuir, i contributi ad associazioni imputati

al conto economico e non corrisposti nel 1994 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.

Nel **rigo A23** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo A24** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 1, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreti dei prefetti delle provincie interessate, al fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994.

Nel **rigo A25** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

I **righi A26** e **A27** vanno utilizzati per indicarvi le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **appendice** le voci Immobili strumentali relativi all'impresa e Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo A28** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo A29** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **appendice** la voce Spese di manutenzione e riparazione).

Nel **rigo A32** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte (vedere in **appendice** la voce "Operazioni in valuta").

Nel **rigo A35** deve essere indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

Nei **righi A36** e **A37** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro, anche:
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare dei socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7-*bis* dell'art. 76 del Tuir (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).

Nel **rigo A46** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo A47** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza (vedere in **appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili").

Nel **rigo A48** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi che nel periodo d'imposta 1993 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n 165 e successive modificazioni.

Nel **rigo A50** se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, va indicato il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo.(vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B).
Ai fini del calcolo della agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello fondamentale.

Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il mod. 750/D1 devono tenere conto pure degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento.

Nei **righi A51** e **A52** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4 del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili).
Nel **rigo A55** va effettuata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (**righi A5 e A6**) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (**rigo A54**).
Qualora detta somma risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, la società può, ai sensi dell'art. 62-*ter*, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, senza applicazione di sanzioni, adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dai commi 1 e 3 dello stesso art. 62-ter del D.L. n. 331 del 1993.
In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello che risulta dalla citata somma aumentata degli utili spettanti ai suddetti associati.
Se il predetto reddito, come sopra determinato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, nel **rigo A55** va indicato, ai fini dell'adeguamento, l'importo del contributo diretto lavorativo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati.
Se, invece, non risulta inferiore, nel **rigo A55** va riportata la somma algebrica sopra indicata.
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel menzionato **rigo A14**.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 9, del D.L. n. 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito (anche mediante integrazione dei ricavi) al contributo diretto lavorativo, non si applica alcuna sanzione ed interesse.

Nel **rigo A56** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-*quater*) dello stesso comma, e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 1, del DL n. 646 del 1994, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22). L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A55**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo A57** va indicata la differenza, tra l'importo di **rigo A55** e quello di **rigo A56**.
Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che ricorrendone le condizioni fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto

1992, n 359, devono compilare il **rigo A58** indicando il reddito di **rigo A 57** al netto del 50 per cento del reddito agevolato

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di **rigo A57** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale per il periodo d'imposta precedente

Nel caso in cui nel **rigo A 57** sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel **rigo A59** deve essere indicata la perdita di **rigo A57**, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett e-bis), *del comma 2, dell'art 115 del Tuir (vedere in* **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor")

Nel **rigo A60** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo A55 Vanno successivamente indicati quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini dell'imputazioni ai soci, aumentandolo ovvero diminuendolo

Tra le variazioni in aumento devono essere riportate

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il relativo reddito non è soggetto ad Ilor (**rigo A61**),
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor (**rigo A62**),
- ogni altro elemento reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor (**rigo A63**) *Occorre tener presente che in caso di ricavi* o altri proventi esenti solo dall'Ilor o solo dall' Irpef o Irpeg, deve essere ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor La differenza (positiva o negativa) tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini Irpef o Irpeg e quello deducibile ai fini Ilor va indicata nel **rigo A63** o nel **rigo A70**

Tra le variazioni in diminuzione devono essere riportati

- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art 17, comma 4, del D Lgs 30 dicembre 1992, n 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (**rigo A65**) Si veda in **appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili"
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (**rigo A66**),
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato (**rigo A67**),
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti *soggetti all'imposta sul reddito* delle persone giuridiche (**rigo A68**),
- l'ammontare di reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello fondamentale (**rigo A69**) Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione,
- *ogni altro componente reddituale che in*fluenzi in diminuzione il reddito ai fini dell'Ilor (**rigo A70**)

Nel **rigo A73** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo Al riguardo si precisa che l'art 62, comma 13, del D L 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge n 427 del 1993, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti di cui all'art 62-ter del D L n 331 del 1993 sono esclusi dall'Ilor fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D P C M 18 dicembre 1992 *Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito* d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo, il reddito stesso è escluso dall'Ilor solo per la parte corrispondente al menzionato contributo

Nel **rigo A75** va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2 del Tuir, (ad esclusione di quelle previste dalla lett *c-quater*) dello stesso comma e dall'art 14 bis del D L 24 novembre 1994, n 646 convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22)

L'ammontare deducibile di tali erogazioni li*berali va determinato applicando le percen*tuali previste da tali norme al reddito di cui al **rigo A72**, assunto però al netto delle erogazioni stesse

Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359, devono compilare il **rigo A77**, indicando il reddito di **rigo A76** al netto del 50% del reddito agevolato

Detto importo agevolato è pari alla differenza *fra il reddito di* **rigo A76** *e il reddito d'impre*sa ai fini Ilor dichiarato per il periodo d'imposta precedente

PROSPETTO DEI CREDITI

Il prospetto dei crediti consente al contribuente di effettuare il necessario per il raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali

Detta necessità è determinata dal fatto che l'art 71, anche dopo la riformulazione operata dal D L 29 giugno 1994, n 416, ripropone un meccanismo di determinazione degli oneri connessi alla valutazione dei crediti analogo a quello dell'art 71 nel testo previgente Infatti il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli ele*menti richiesti, che consentono di esporre le* svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile

Nel **rigo A82**, va indicato in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dell'apposito fondo di copertura per rischi su crediti risultante al termine dell'esercizio precedente (somma dei righi A89 e A90 del prospetto dei crediti del Mod 750/A dei redditi 1993) e, in **colonna 2** la parte di tale ammontare costituito da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente dedotti

Nel **rigo A83**, va indicato in **colonna 1**, l'ammontare delle *perdite su crediti dell'esercizio*, e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art 66, che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art 66

Nel **rigo A84**, va indicata la differenza degli importi indicati nei righi A82 e A83

Nel **rigo A85**, va indicato in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dirette dei crediti e degli accantonamenti all'apposito fondo di copertura dei rischi su crediti, effettuati in sede di bilancio, e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto

A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi

Si fa presente che l'importo di colonna 2 del rigo A85 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A87 della medesima colonna

Nel **rigo A86**, va indicato in **colonna 1**, l'importo complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di esso fiscalmente dedotta

Si fa presente che l'importo di rigo A86 colonna 2 non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo A87 della medesima colonna e che detto importo non può eccedere quello di colonna 1 dello stesso rigo A86

Nel **rigo A87**, va indicato in **colonna 1**, il valore dei crediti che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti

Tale valore è assunto

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi,
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art 66

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora

PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da A88 a A93 richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue

Nella **colonna 1** dei **righi A88** e **A89** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente all'inizio e alla fine dell'esercizio.
Nella **colonna 1** dei **righi A90** e **A91** va indicato il valore iscritto in bilancio al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio e alla fine dell'esercizio.
Nelle **colonne 1** e **2** del **rigo A92** va indicato rispettivamente il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali dei beni di cui al le lettere a), b) e c) dell'art. 53 del Tuir.
Nella **colonna 1** del **rigo A93** va indicato l'ammontare delle spese di beni destinati alla rivendita e alla produzione.
Più specificatamente, vanno indicati gli acquisti di competenza dell'esercizio e non il costo del venduto poiché le esistenze iniziali e le rimanenze finali vanno evidenziate nel rigo A92.
Nella **colonna 2** del **rigo A88** vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere.
Nella **colonna 2** del **righi A89** e **A90** vanno indicati, rispettivamente gli ammortamenti ordinari e quelli anticipati effettuati nell'esercizio, secondo i criteri di cui all'art. 67 del Tuir.
Nella **colonna 2** del **rigo A91** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lettera b), del Tuir.
Nella **colonna 2** del **rigo A93** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1 lettere a) b) e c) del Tuir.

■ PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonche per l'applicazione dei coefficienti approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993.
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire.
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.
Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di:

a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici;
b) distribuzione di carburanti e lubrificanti;
c) rivendita di generi di monopolio valori bollati e postali marche assicurative e valori similari;
d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.
A tali fini si ricorda che i ricavi relativi all'attività di vendita di generi di monopolio, valori bollati o postali, marche assicurative e valori similari (da confrontare con l'importo complessivo dei ricavi conseguenti), vanno assunti nel loro importo "lordo" in modo da costituire un termine di raffronto omogeneo rispetto ai ricavi derivanti dall'esercizio di altre attività.
In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto.
Nel **rigo A94**, **colonne 1, 2** e **3**, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1994;
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili.

Nei **righi A95** e **A96**, **colonne 1, 2** e **3**, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi Inail) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.

Al riguardo si precisa che:

- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1994;
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1994.

Alla **colonna 4** dei **righi A94**, **A95** e **A96** vanno indicati, rispettivamente:

- nel **rigo A94**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;
- nel **rigo A95**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo A94 sostenuta per l'energia elettrica;
- nel **rigo A96**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli di imbarcazioni, ecc.

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile.

Nel **rigo A97** va indicato:

- nelle **colonne 1** e **2**, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta;
- nelle **colonne 3** e **4** va indicato rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

Nel **rigo A98, colonna 1** va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60, a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.
Nella **colonna 2**, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 1 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del numero dei soci e degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nella società nonché del "numero normalizzato delle unità di lavoro", calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite e desumibili dai precedenti **righi A94, A95** e **A96**.
Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli "altri costi": tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonche le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del Tuir.
Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente.
Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce costo del venduto gli altri costi vanno diminuiti del valore delle esistenze iniziali e degli acquisti.
Le quote di ammortamento diverse da quella per ammortamento anticipato e da quella per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo degli ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel successivo rigo A99, colonna 1.
Nella **colonna 4** va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo A99** devono essere indicati
- nella **colonna 1**, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando
  1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt 67 e 68 del Tuir, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge,
  2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria,
  3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato vanno computate nella misura del 50 per cento, il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta

Nella **colonna 2** va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente, nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1994 ricavi di ammontare inferiori al limite indicato nell'art 18 del D P R 29 settembre 1973, n 600

Nella, **colonna 3**, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile alla società Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la "consistenza media di magazzino costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto"

■ DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1994 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art 18, comma 1, del D P R n 600 del 1973

Qualora la società eserciti più attività d'impresa (con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività) per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun associato

Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nel presente prospetto dovranno essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E contenuta in **appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo"

Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1994 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1993 o per l'anno 1992, qualora i dati per l'anno 1993 erano identici a quelli riportati per il 1992

Ai fini della compilazione dei **righi A100** e **A101** del prospetto si precisa quanto segue

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nella **appendice** alla voce «Contributo diretto lavorativo»

Nella **colonna 2** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata

Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione prevista dal DPCM 18 dicembre 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C, contraddistinte dalle lettere di seguito riportate

1 - per i casi di cui alla lettera *a)*,
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*,
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*,
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*,
5 - per i casi di cui alla lettera *f)*,
6 - per i casi di cui alla lettera *g)*,
7 - per i casi di cui alla lettera *h)*
8 - per i casi di cui alla lettera *i)*,
9 - per gli altri casi

Per gli associati per i quali trovano applicazione le predette cause di esclusione può non essere compilata la restante parte del prospetto

Nella **colonna 4** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nella **appendice** alla voce «Contributo diretto lavorativo»

Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo applicati per il 1992 e il 1993

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini

La **colonna 5** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta

Nella **colonna 6** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente

Nella **colonna 7** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Le **colonne 8, 9** e **10** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente

In particolare, nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la **colonna 9** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la **colonna 10** in caso di attività svolta a tempo parziale

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario

Nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e **nella colonna 13** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività

Nella **colonna 14** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 1

Nella **colonna 15** deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1

12

MOD 750/B - REDDITI D'IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Generalità

Il presente modello deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir poiché nell'anno 1993 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore
- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività,

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria

Tale modello deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1993 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata

Si ricorda che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza

Si fa presente che le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1993 del regime ordinario di determinazione del reddito e sono passate nell'anno 1994 al regime previsto dall'art 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1994, i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n 352

ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art 1 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalle società e delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello

La società può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 del DL n 357 del 1994 Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti Tale circostanza deve risultare dalle fatture o da altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni

Per le società personali in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società

Il **Modello 750/B** si compone

- del riquadro «Dati relativi all'attività»,
- del riquadro «Determinazione del reddito da imputare ai soci»,
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»,
- dei seguenti prospetti
  1) prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive,
  2) prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi
  3) prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo degli associati in partecipazione,

Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale ed il codice fiscale della società

Dati relativi all'attività

Nei **righi B1, B2** e **B3** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione Se per l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione tali righi vanno integralmente compilati

Nel **rigo B1** va indicato

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso gli uffici finanziari,
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche,
- nel **campo 3**, il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore per il periodo d'imposta 1990 rilevabile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni,
- nel **campo 4**, l eventuale subcodice, rilevabile dalla tabella i relativo al codice attività indicato nel campo 3 Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività, tale indicazione e necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con il DPCM 23 dicembre 1992

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti

Nel **rigo B2,** va indicato

- nei **campi** da **1** a **4** il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo
  Se l attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi,
- nel **campo 5**, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l attività

Nel **rigo B3,**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono conservate presso terzi vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

Determinazione del reddito da imputare ai soci

Ne **righi** da **B4** a **B11** sono elencati i componenti positivi di reddito

Nel **rigo B4** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalla lett c) del comma 1 dello stesso articolo (dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicati rispettivamente nei righi B5 o B18)

Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo B4, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall art 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n 413 per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività

A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del Codice Civile singoli od associati e dai loro familiari di cui all'art 230-*bis* del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche Tali soggetti devono indicare nel **rigo B1,** oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alle attività di agriturismo devono altresì indicare nel **rigo B23**, esclusivamente, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti

Nel **rigo B5** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a) b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi

Nel **rigo B6** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora la società intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
  (art 1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi, da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi a condizione che le annotazioni siano state effettuate in talune di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, e sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche

Si rileva che ai sensi dell'art 1, 4° comma, lett c), del D L n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all applicazione delle relative imposte

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**
  (art 55, 4° comma, del DPR 29 settembre 1973 n 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art 51 del D P R n 600 del 1973 non siano già state constatate non si fa luogo all applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art 4 comma 4, lettera d), della legge n 413/91, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili In tale caso va utilizzato il rigo B6 mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito ***rigo B52,***

- **Adeguamento al contributo diretto lavorativo**
  (art 62 ter, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427)

Il contribuente che, senza applicazione di sanzioni, intende incrementare i ricavi, al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo può utilizzare il rigo B6, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art 62-ter, commi 1 e 3, del DL n 331 del 1993

- **Adeguamento ai ricavi determinati in base ai coefficienti presuntivi**
  (art 12 del DL 2 marzo 1989 n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n 154)

Utilizzando il rigo B6 il contribuente può anche incrementare i ricavi, senza applicazione di sanzioni, per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23 dicembre 1992 al fine di evitare l accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata

Nel **rigo B7** va indicato l ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi

Ai sensi dell'art 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art 54, concorrono a formare il reddito per l intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e

nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce «Plusvalenze patrimoniali»)
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il «prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive»
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo B41** relativa a quelle, da indicare nel rigo **B40**, che si intendono rateizzare
Va inoltre indicata nello stesso rigo B7 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1994 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta
Nel **rigo B8** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art 55, comma 1, 3 e 5 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo B7)
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il «prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive»
Relativamente ai proventi incassati nel periodo di imposta 1994, da evidenziare nel rigo B42, la scelta va effettuata indicando nel rigo B43 la quota costante
Nello stesso rigo va altresì indicata la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio dei proventi conseguiti nel precedente periodo di imposta

Nel **rigo B9** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art 56 del Tuir Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel **rigo 02**, colonna 4, del **Quadro 750/L** (vedere in **appendice** la voce Crediti d'imposta")

Nel **rigo B10** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci e prodotti finiti (art 59, comma 1, del Tuir),
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5, del Tuir),
3) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60 del Tuir)

Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n 413, e che a norma dell'art 33, comma 10, della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt 62 del D P R n 597 del 1973 e 59 del Tuir, devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della quarta quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività nel presente periodo d'imposta La predetta quota deve essere indicata nell'apposito spazio del presente rigo B10
Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di cui al punto 3), l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 2000, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla

Nel **rigo B11** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1993 a titolo di contributi o di liberalità che sono stati accantonati in apposito fondo del passivo, ai sensi dell'art 55, comma 3, del Tuir,
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o, ai sensi dell'art 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero,
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c d «strumentali per natura»), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento,
- gli ammortari dedotti ai sensi degli artt 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1993, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa

Nel **rigo B12** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B4 a B11

Nei **righi** da **B13** a **B24** sono elencati i componenti negativi di reddito
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art 5 della legge n 413 del 1991, non devono indicare nei successivi righi i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo B24**

Nel **rigo B13** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1994 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, servizi non di durata ultrannuale, nonché quelle relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale .

Nel **rigo B14** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci

Nel **rigo B15** va indicato il costo per l'acquisizione di servizi, comprese le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art 67, comma 7, del Tuir
In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nel citato comma 7 (vedere in **appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione")
Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso")

Nel **rigo B16** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare
- le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili,
- le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc) comprensive dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta

Per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta
Si ricorda che sono ammessi in deduzione i compensi corrisposti nel periodo d'imposta agli amministratori delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ivi compresi quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili

Nel **rigo B17** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che non apportano esclusivamente capitale (vedere in **appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione")

Nel **rigo B18** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di

partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa Tale perdita netta e determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali

Nel **rigo B19** vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art 63 commi 1, 2 e 3 del Tuir

Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi")

Nel **rigo B20** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all art 66 del Tuir

Nel **rigo B21** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt 67 e 68 del Tuir nonche le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa")

Negli appositi spazi va indicata la quota relativa all'ammortamento anticipato ed al valore di avviamento

Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell art 79 del Tuir possono fruire dell ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili (vedere in **appendice** la voce 'Beni di lusso')

Nel **rigo B22** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (vedere in **appendice** la voce 'Beni di lusso')

Nel **rigo B23**, se si intende fruire dell agevolazione prevista dall art 3 del D L 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, va indicato il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti Gli investimenti da ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta (vedere **"le novità della disciplina del reddito d'impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B) Ai fini del calcolo della agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello fondamentale

Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il Mod 750/D1 devono tenere conto pure degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento

Nel **rigo B24** vanno indicate

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria, (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili")
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi

Si ricorda che ai sensi dell'art 74 del Tuir le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, quelle di pubblicita e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi Inoltre le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei due successivi mentre le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio

Pertanto relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato

- l'intero ammontare e/o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche pubblicità e propaganda,
- la quota pari a 1/9 delle spese di rappresentanza,
- la quota imputabile all esercizio delle spese relative a più esercizi

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti,

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art 1 del D M 13 ottobre 1979 Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire, 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire,
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all autotrasporto di merci per conto di terzi,
- gli altri componenti negativi deducibili quali
  - le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità social e se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art 75 del Tuir,
  - le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c ter) e c quater) del comma 2 dell'art 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate, nonché i versamenti effettuati a favore delle fondazioni e delle associazioni e degli enti individuati con decreti dei prefetti delle provincie interessate, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994, ai sensi dell'art 14 bis comma 1 del DL 24 novembre 1994, n 646 convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22

Nel **rigo B25** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B13 a B24

Nel **rigo B26** va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo B12, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo B25

Nel **rigo B27** va riportato l'importo di rigo B26 Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, la società può, ai sensi dell'art 62 *ter*, comma 4, del D L 30 agosto 1993 n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, senza applicazione di sanzioni adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo di cui al D P C M 18 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dai commi 1 e 3 dello stesso art 62 *ter* del D L n 331 del 1993

In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello di rigo B26, aumentato degli utili spettanti a detti associati

Se il reddito di rigo B26, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo,nel rigo B27 va indicato ai fini dell'adeguamento, il contributo diretto lavorativo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati, se, invece risulta non inferiore, nel rigo B27 va riportato l'importo di B26

Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo B6

Nel **rigo B28** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater e quelle relative ai versamenti effettuati a favore delle fondazioni e delle associazioni e degli enti individuati con decreti dei prefetti delle provincie interessate con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall alluvione del mese di novembre 1994, ai sensi dell art 14bis, comma 1, del DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995 n 22)

Nel **rigo B29** va indicata la differenza tra gli importi dei righi B27 e B28

Nel **rigo B30** va indicato l'importo di rigo B29, al netto del 50% del reddito agevolato, nel caso in cui la società ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992 n 359

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo B29 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini delle imposte personali per l anno 1993

Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel quadro L rigo 2, colonna 1

Riquadro per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

L apposita casella collocata accanto al titolo del presente riquadro va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett e-bis) del comma 2 dell'art 115 del Tuir (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall Ilor")

Nel **rigo B31** va riportato l ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo B27

Nel **rigo B32** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo il reddito ai fini Ilor rispetto a quello

determinato ai fini dell'imposta personale, riportato nel rigo B31, tra i quali
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'Ilor,
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor,
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor

Nel **rigo B33** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini delle imposte personali, riportato nel rigo B31, tra i quali
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato,
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali spetta il credito d'imposta e che, in base a quanto dispone l'art 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi,
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art 29 del Tuir in quanto, ai sensi dell'art 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo, come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili relativi all'impresa),
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini Ilor

Nel **rigo B34** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello fondamentale
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione

Nel **rigo B35** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo
Al riguardo, si precisa che l'art 62, comma 13, del D L 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti di cui all'art 62-ter del DL n 331 del 1993 sono esclusi dall'Ilor fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al DPCM 18 dicembre 1992
Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso è escluso dall'Ilor solo per la parte di esso corrispondente al menzionato contributo

Nel **rigo B36** va indicato l'ammontare del reddito di rigo B31, aumentato dell'importo di rigo B32 e diminuito degli importi dei righi B33, B34 e B35 Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali

Nel **rigo B37** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del Tuir, (escluse quelle previste dalla lettera c-quater e quelle di cui all'art 14-bis, comma 1, del D L 24 novembre 1994, n 646)

Nel **rigo B38** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo B36 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo B37
Si ricorda che i soggetti che beneficiano della deduzione dall'Ilor del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste dall'art 120 del Tuir
Possono, invece, continuare a fruire di dette deduzioni i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (vedere il par **"contributo diretto lavorativo"** nelle istruzioni comuni ai Modd 750/A, 750/B e 750/C)
Nel **rigo B39** va indicato l'importo di rigo B38, al netto del 50% del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art 12 del D L 12 luglio 1992, n 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo B38 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini Ilor per l'anno 1993
L'importo di rigo B39 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel quadro O, rigo 15 di colonna 2

■ PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

In questo prospetto, olte che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti, approvati con DPCM 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n 2 del 4 gennaio 1993
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato DPCM 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito
Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei con fronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato, quali quelli derivanti dalle attività di
a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici,
b) distribuzione di carburanti e lubrificanti,
c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art 6, commi 9 e 13, della legge n 217 del 1983, e successive modificazioni

La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art 53 del T U I R derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti
A tali fini si ricorda che i ricavi relativi all'attività di vendita di generi di monopolio, valori bollati o postali, marche assicurative e valori similari (da confrontare con l'importo complessivo dei ricavi conseguenti), vanno assunti nel loro importo "lordo" in modo da costituire un termine di raffronto omogeneo rispetto ai ricavi derivanti dall'esercizio di altre attività
In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto

Nel **rigo B44**, **colonne 1, 2** e **3**, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1994,
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili

Nei **righi B45** e **B46**, **colonne 1, 2** e **3**, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite
Al riguardo si precisa che
- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale puo essere desunto dal modello 01M relativo al 1994,
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1994

Alla **colonna 4** dei **righi B44**, **B45** e **B46** vanno indicati, rispettivamente
- nel **rigo B44**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività,
- nel **rigo B45**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo B44 sostenuta per l'energia elettrica,
- nel **rigo B46**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile

Nel **rigo B47** va indicato
- nelle **colonne 1** e **2**, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti di competenza del periodo d'imposta
- nelle **colonne 3** e **4**, va indicato rispettivamente il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi

Nel **rigo B48 colonna 1** va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del Tuir esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.
Nella **colonna 2** va indicato il costo del venduto per addetto determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 1 del rigo B48 al numero delle unità di lavoro calcolato tenendo conto del numero dei soci e degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nella società e del «numero normalizzato delle unità di lavoro» calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite e desumibili dai precedenti righi B44, B45 e B46.
Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare degli «altri costi», tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992 ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7 del Tuir.
Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente.
Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce «costo del venduto» gli altri costi vanno diminuiti del valore delle esistenze iniziali e degli acquisti.
Le quote di ammortamento, diverse da quella per ammortamento anticipato e da quella per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel successivo rigo B49 colonna 1.
Nella **colonna 4** va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo B49** devono essere indicati
- nella **colonna 1** in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività l'importo complessivo ottenuto sommando
1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato vanno computate nella misura del 50 per cento. Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali e impiegando materiali forniti dai committenti;
- nella **colonna 3**, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1994 ricavi di ammontare inferiore a quelli indicati nell'art. 18 del DPR 29 *settembre 1973 n. 600*;
- nella **colonna 4** l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente. Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la «consistenza media di magazzino» costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del «costo del venduto».

DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1994 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art. 18 comma 1, del DPR n. 600 del 1973.
Qualora la società eserciti più attività d'impresa con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun associato.
Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate nel presente prospetto dovranno essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E contenuta in **appendice** alla voce "Contributo lavorativo".

Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1994 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1993 o per l'anno 1992 qualora i dati per l'anno 1993 erano identici a quelli riportati per il 1992.
Ai fini della compilazione dei **righi B50** e **B51** del prospetto si precisa quanto segue.
Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nella **appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo".
Nella **colonna 2** deve essere indicato per ciascun soggetto l'anno di inizio dell'attività esercitata.
Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione prevista dal DPCM 18 dicembre 1992 riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 2.2 delle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C, contraddistinte dalle lettere di seguito riportate

1 per i casi di cui alla lettera *a)*
2 per i casi di cui alla lettera *b)*
3 per i casi di cui alla lettera *c)*,
4 per i casi di cui alla lettera *d)*
5 per i casi di cui alla lettera *f)*,
6 per i casi di cui alla lettera *g)*,
7 per i casi di cui alla lettera *h)*,
8 per i casi di cui alla lettera *i)*
9 per gli altri casi

Per gli associati per i quali trovano applicazione le predette cause di esclusione di cui alla colonna 3, può non essere compilata la restante parte del prospetto.
Nella **colonna 4** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività rilevabile dalla tabella F contenuta nella **appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo".
Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbano ed extra urbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo applicati per il 1992.
Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.
La **colonna 5** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 6** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta da gli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente.

Nella **colonna 7** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Le **colonne 8, 9** e **10** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la **colonna 9** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno o la **colonna 10** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario

Nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e nella **colonna 13** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività

Nella **colonna 14** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 1

Nella **colonna 15** deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1

13

MOD. 750/C - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

■ GENERALITÀ

Il Modello 750/C deve essere utilizzato dalle società semplici o dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'anno 1994.
Il modello è stato predisposto tenendo conto della disciplina prevista dagli artt 49 e 50 del Tuir
In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali va compilato un unico Mod 750/C, con la indicazione dei dati complessivi

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art 1 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, non rilevano ai fini delle imposte personali dei singoli soci o associati e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello Si può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci o associati si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 del DL n 357 del 1994 Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile
Per le società ad associazioni in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione

Il **Modello 750/C** è suddiviso in tre riquadri, ciascuno riguardante rispettivamente i dati relativi all'attività, la determinazione del reddito da imputare ai singoli soci o associati, il prospetto dei dati rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi e di compensi
Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale e il codice fiscale della società o associazione

Dati relativi all'attività

Questo riquadro va compilato solo se il contribuente non ha presentato per l'anno 1993 il Mod 750/C ovvero se i dati sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente In tale ultima ipotesi vanno indicati i soli dati variati

Nel **rigo C1** va indicato

- nel **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DDMM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in appositi fascicoli reperibili presso gli uffici delle imposte,
- nel **campo 2** il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla citata classificazione delle attività economiche,
- nel **campo 3** il codice di attività secondo la preesistente codifica in vigore per il 1990,
- nel **campo 4** l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nel campo 3 Tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con il DPCM del 23 dicembre 1992

Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, il contribuente deve indicare il subcodice più idoneo ad individuare la propria attività I codici di attività da riportare nel campo 3 e l'eventuale subcodice da riportare nel campo 4 sono desumibili dalle apposite tabelle allegate alle presenti "istruzioni"
In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento alla attività prevalente, cioè a quella da cui deriva la maggiore entità dei compensi
Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggior entità di reddito
Nel **rigo C2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato quello in cui sono stati conseguiti i maggiori compensi e nel campo 5 va indicato il numero complessivo dei luoghi in cui è svolta l'attività
Nel **rigo C3** deve essere indicato il luogo ove sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono presso terzi devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Nel **rigo C4** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo

- dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'iva, derivanti da attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti a carico del soggetto che li corrisponde,
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento,
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni per le quali è prevista la tassazione separata)

Nel **rigo C5** vanno dichiarati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

– *"Ravvedimento operoso" ai fini penali*
(art 1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultano da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultano altresì compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultano da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche
Si rileva che ai sensi dell'art 1, quarto comma, lettera c), del DL n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte

– *"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi*
(Art 55, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificatamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché le violazione previste dall'art 51 del DPR n 600 del 1973 non siano gia state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art 4, comma 1, lettera d), della legge n 413/91 il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili
*In tal caso va utilizzato il rigo C5 e gli estremi del versamento vanno indicati nel **rigo C23**,*

– *Adeguamento al contributo diretto lavorativo*
(Art 62-ter, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427)

Il contribuente che, senza applicazione di sanzioni, intenda incrementare i compensi al fine di

adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo può utilizzare il rigo C5 indicando l'ammontare dei predetti compensi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art 62-ter, commi 1 e 3, del DL n 331 del 1993

– *Adeguamento ai coefficienti presuntivi* *(Art 12 del DL 2 marzo 1989, n 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n 154)*

*Utilizzando il **rigo C5**, il contribuente può anche incrementare senza applicazione di sanzioni i compensi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al DCPM 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui alla citata norma*

Nel **rigo C6** va riportata la somma dei compensi e proventi dei **righi C4** e **C5**

Nel **rigo C7** vanno indicate
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire,ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l uso personale o familiare del socio o dell'associato,
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioe utilizzati esclusivamente per l esercizio dell'arte o della professione determinate secondo i coefficienti stabiliti dal DM 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989 e dal DM 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente,
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni e soggette alla tassa di cui al n 131 della tariffa annessa al D P R 26 ottobre 1972, n 641,
- il 50 per cento della quota di ammortamento del costo di motocicli, con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, e delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2 500 centimetri cubici limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato

ATTENZIONE
Per gli aeromobili da turismo per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc e per le autovetture o autoveicoli di cilindrata superiore a 2 000 cc o a 2 500 cc se con motore diesel acquistati a partire dal 1° gennaio 1985 è stabilita la indeducibilità delle quote di ammortamento

Nel **rigo C8** vanno indicati
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali
- l ammontare delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti nonchè l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni,
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta e quelle relative a collaboratori che prestano la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione,
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno,
- l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi alla società semplice o associazione dichiarante in relazione all'esercizio della attività artistica o professionale

Nel **rigo C9** vanno indicati
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM del 29 ottobre 1974 per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal DM 31 dicembre 1988 per quelli stipulati successivamente a tale data,
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria o il 50 per cento dei canoni di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato,
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione,
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione,
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette al la tassa di cui al n 131 della tariffa annessa al D P R 26 ottobre 1972, n 641,
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, e le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2 500 centimetri cubici limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato

ATTENZIONE
Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto Non sono altresì, deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 degli immobili adibiti esclusivamente all esercizio dell'arte o professione

Nel **rigo C10** va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione Non sono deducibili gli interessi di cui all art 33, comma 3, del D P R 26 ottobre 1972 n 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell Iva)
Nel **rigo C11** va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell ammontare dei compensi indicati nel rigo C6 Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute
Nel **rigo C12** va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo C6 Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione dei beni destinati ad essere ceduti gratuitamente Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute
Nel **rigo C13** va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionali, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione
Nel **rigo C14** vanno indicate
- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di cui al n 131 della tariffa annessa al D P R 26 ottobre 1972 n 641,
- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione di motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, e delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel non superiore a 2 500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato,
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio,
- le spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione,
- il 50 per cento delle spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile adibito promiscuamente all esercizio dell'arte o professione e all uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria
- l'ammontare di ogni altra spesa, ivi inclusi i premi di assicurazioni per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenuta e debitamente documentata tenendo presente che se trattasi di spesa afferente a beni o servizi utilizzati promiscuamente e deducibile nella misura del 50 per cento

Nel **rigo C15** va riportato il totale delle spese sommando gli importi da rigo C7 a rigo C14
Nel **rigo C16** va riportata la differenza tra l'importo di rigo C6 e quello di rigo C15
Nel **rigo C17** va riportato l'importo del rigo C16 Qualora tale importo risulti di ammontare

inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, la società o associazione può evitare l'accertamento induttivo ai sensi dell'art 62-ter, commi 1 e 3, del D L n 331 del 1993 se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo

Resta comunque ferma la facoltà per la società o associazione, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo incrementando i compensi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo C5

L'importo di rigo C17 va riportato nel quadro L, rigo 3, colonna 1

■ PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro dei dati relativi all'attività, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti, approvati con DPCM 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n 2 del 4 gennaio 1993

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 1 a 12 milioni di lire

Al riguardo, si fa presente che, ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato DPCM 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non *dedotti in sede di* determinazione del reddito

Nel **rigo C18** vanno indicati

- nella **colonna 1,** in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione, l'importo complessivo ottenuto sommando
  1 – il costo storico, comprensivo degli oneri *accessori di diretta imputazione dei* beni ammortizzabili ai sensi dell'art 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti,
  2 – l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi a beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria,

  il valore normale, al momento della immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria

  Nella determinazione del valore dei beni strumentali va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare dei soci o associati vanno computate nella misura del 50 per cento, il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta,
- nella **colonna 2,** va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc)

Nel **rigo C19, colonne 1, 2** e **3,** va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno,
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1994,
- la spesa sostenuta nel periodo d'imposta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario

Nel **rigo C19, colonna 4,** deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica

Nel **rigo C20, colonne 1, 2** e **3,** vanno indicati, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base ai contratti di formazione – lavoro), gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite Si precisa che il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1994

Nel **rigo C20, colonna 4,** va indicata la spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc) *utilizzati esclusivamente* per la trazione di autoveicoli

Si ricorda che le spese indicate nel rigo 18, colonna 2, e nei righi 19 e 20 colonna 4 vanno assunte a lordo dell'IVA non detraibile

Nel **rigo C21, colonne 1** e **2,** va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno e l'ammontare dei compensi agli *stessi corrisposti nel periodo di imposta*

Nel **rigo C21, colonne 3** e **4,** va indicato relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta comprensiva dei contributi

Nel **rigo C21, colonna 5,** va indicato l'ammontare di tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci *specificate nelle tabelle allegate al DPCM* 23 dicembre 1992

Nel **rigo C22, colonna 1** va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dalla società od associazione, nella **colonna 2,** va indicato il numero dei giorni di esercizio dell'attività, se iniziata o cessata nell'anno

Mod. 750/D - REDDITI DEI TERRENI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato

a) dalle società che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita,

b) dalle società affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario) Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto

Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in **appendice** la voce "Attività agricole"

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente del 37 e del 32 per cento

Se la coltura effettivamente praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto, tali redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali

Se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in **appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni"

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **appendice** la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura"

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e **non vanno pertanto dichiarati**

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di attività commerciali da parte del possessore,
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione Per fruire della predetta *agevolazione, tale circostanza deve essere* denunciata all'Ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio

I redditi dei terreni situati all'estero e di quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Mod 750/H

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa quanto segue

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno e se nessun terreno è stato concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone nel corso del 1993 e/o 1994, e possibile compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate Gli importi indicati ai fini delle imposte personali nelle colonne 2 e 4 del rigo D44 del Mod 750/D dello scorso anno, vanno rivalutati rispettivamente del 37 e del 32 per cento e direttamente riportati nelle corrispondenti colonne 2 e 4 del rigo D44

ATTENZIONE

I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nell'anno 1994, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio perdite per eventi naturali, mancata coltivazione) Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari

Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, compilare il modello secondo le seguenti modalità Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro

Nelle **colonne 1** e **3** indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati rispettivamente del 37 e del 32 per cento

Nelle **colonne 2** e **4** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso

La **colonna 5** deve essere compilata per indicare taluni casi particolari

- terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone (indicare il **codice 1**),
- mancata coltivazione (indicare il **codice 2**),
- perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto (indicare il **codice 3**)

In presenza dei casi particolari sopra descritti vedere in **appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni in ordine alle modalità di compilazione delle colonne 2 e 4.

Al **rigo D44** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **righi da D1 a D43.**

Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta da indicare al **rigo O4** colonna 5 del quadro 750/L pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo O4,** colonna 2 del quadro 750/L.

15

MOD. 750/D1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. *b)* del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalla società e delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello. Si può fruire del regime agevolato purché tutti i soci della società si trovino nelle condizioni indicate dalla legge. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

In base all'art. 78 del TUIR il reddito di allevamento e di animali relativo alla parte eccedente il limite dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 14 febbraio 1995, nel quale sono stabiliti:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui al l'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle istruzioni relative al presente modello, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione, nel presente modello 750/D1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie, ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale gia si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al DM 14 febbraio 1995.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro 750/A oppure 750/B, senza utilizzare il quadro 750/D1.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.

Nella **sezione I** vanno indicati i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualità e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Nella **sezione II** va indicato il numero di capi allevati per ciascuna specie e attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, (totale B).

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 si deve sviluppare nella **sezione III** il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29, per 100.000 lire di R.A., tale valore, rapportato a 100.000, dà il numero di capi allevabili (colonna 2 del rigo D1 45) entro il predetto limite;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti (colonna 2 del rigo D1 45), si ha il numero dei capi eccedenti, espresso in unità base di allevamento (colonna 3 del rigo D1 45);

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo D1 45) va moltiplicato per 87,99, tale valore è il risultato del prodotto tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), 2 che è il coefficiente moltiplicatore previsto dal DM 14 febbraio 1995, e 1,32 che è il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario per il 1994;

d) qualora la società intenda fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29, da indicare nella colonna 7, si ottiene eseguendo la differenza fra l'importo indicato nella colonna 5, come reddito di allevamento eccedente, e l'importo indicato nella colonna 6, come agevolazione per reddito reinvestito.
Qualora, invece, la società non usufruisca della suddetta agevolazione, riportare l'importo di colonna 5 in colonna 7.
In entrambi i casi, l'importo di colonna 7 va riportato direttamente nel quadro 750/L, rigo O5.

L'agevolazione per reddito reinvestito indicata nella colonna 6 è costituita dal 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B). Ai fini del calcolo del predetto reddito reinvestito si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello fondamentale.

Se la società esercita altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione del Mod. 750/A, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29 che concorre come componente del reddito d'impresa nel Mod. 750/A è quello indicato nel rigo D1 45, colonna 5.

Analogamente qualora la società fruisca del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29 che va riportato direttamente nel quadro 750/L, rigo O5, è quello indicato nel rigo D1 45, colonna 5 e l'importo del reddito reinvestito va indicato interamente nel Mod. 750/B.

In entrambi i casi per il calcolo del reddito reinvestito va compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello fondamentale.

Si fa presente che nel caso in cui ricorrono le condizioni di esclusione dall'Ilor di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), il contribuente dovrà barrare l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini Ilor. Per maggiori informazioni al riguardo consultare in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor".

Al di fuori delle ipotesi di esclusione dall'Ilor, si precisa, ai fini della determinazione dell'imponibile Ilor, che il reddito di allevamento risultante

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia
- Seminativo irriguo
- Seminativo arborato irriguo
- Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
- Prato irriguo
- Prato irriguo arborato
- Prato a marcita
- Prato a marcita arborato
- Marcita

Seconda fascia
- Seminativo
- Seminativo arborato
- Seminativo pezza e fosso
- Seminativo arborato pezza e fosso
- Arativo
- Prato
- Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia.
- Alpe
- Pascolo
- Pascolo arborato
- Pascolo cespugliato
- Pascolo con bosco ceduo
- Pascolo con bosco misto
- Pascolo con bosco d'alto fusto
- Bosco
- Bosco misto
- Bosco d'alto fusto
- Incolto produttivo

Quarta fascia
- Risaia
- Risaia stabile
- Orto
- Orto irriguo
- Orto arborato
- Orto arborato (o orto alberato) irriguo
- Orto irriguo arborato
- Orto frutteto
- Orto pezza e fosso
- Vigneto
- Vigneto irriguo
- Vigneto arborato
- Vigneto per uva da tavola
- Vigneto frutteto
- Vigneto uliveto
- Vigneto mandorleto
- Uliveto
- Uliveto agrumeto
- Uliveto ficheto
- Uliveto ficheto mandorleto
- Uliveto frassineto
- Uliveto frutteto
- Uliveto sommaccheto
- Uliveto vigneto
- Uliveto sughereto
- Uliveto mandorleto
- Uliveto mandorleto pistacchieto
- Frutteto
- Frutteto irriguo
- Agrumeto
- Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
- Agrumeto irriguo
- Agrumeto uliveto
- Aranceto
- Carrubeto
- Castagneto
- Castagneto da frutto
- Castagneto frassineto
- Chiusa
- Eucalipteto
- Ficheto
- Ficodindieto
- Ficodindieto mandorleto
- Frassineto
- Gelseto
- Limoneto
- Mandorleto
- Mandorleto ficheto
- Mandorleto ficodindieto
- Mandarineto
- Noceto
- Palmeto
- Pescheto
- Pioppeto
- Pistacchieto
- Pometo
- Querceto
- Querceto da ghianda
- Saliceto
- Salceto
- Sughereto

Quinta fascia
- Canneto
- Cappereto
- Noccioleto
- Noccioleto vigneto
- Sommaccheto
- Sommaccheto arborato
- Sommaccheto mandorleto
- Sommaccheto uliveto
- Bosco ceduo

Sesta fascia
- Vivaio
- Vivaio di piante ornamentali e floreali
- Giardini
- Orto a coltura floreale
- Orto irriguo a coltura floreale
- Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v tabella 1)	100 000	10 500	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
2ª (v tabella 1)	85 000	5 100	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
3ª (v tabella 1)	15 000	1 050	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
4ª (v tabella 1)	180 000	4 500	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
5ª (v tabella 1)	45.000	1 000	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3
6ª (v tabella 1)	1 450 000	2 700	v tabella 3	v tabella 3	v tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) — Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. — Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX ART 28 PER L. 100.000 DI R.A. — Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R.A. 100 000 1	R.A. 85 000 2	R.A. 15.000 3	R.A. 180.000 4	R.A. 45.000 5	R.A. 1.450.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,49	0,20	58219,18
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34979,42
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23361,66
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	55,56	4,66	1050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10000,00
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,00	1136,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	676,68
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1500,00	857,14	1000,00	357,14	317,47	26,60	6000,00	3428,56	4000,00	1428,56	1269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2210,52	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2210,52	1263,15	1473,67	526,32	467,84	39,20	8842,08	5052,60	5894,68	2105,28	1871,36	156,80	79,17
Galletto	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,00	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,28	4444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	72,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1600,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,66	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,66	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2470,60	1411,76	1646,92	588,24	522,84	43,80	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1066,63
Anatre oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2100,00	1200,00	1400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Starne pernici e coturnici da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne pernici e coturnici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,80	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,11	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,00	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	558,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1555,56	755,55	155,55	666,67	148,15	400,00	1555,56	888,88	1037,00	370,37	329,22	27,59	6222,20	3555,52	4148,00	1481,48	1316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3804,01
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7664,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1216,72
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10665,00
Pesci crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,58	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Daini caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4166,67
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43367,35
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16666,67
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,58	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Lumache consum. q.li		400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,58	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi stagni valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

dal **rigo D1 45** colonna 7, va indicato nel **rigo D1 46**, dal quale si deducono i redditi esenti ai fini dell'Ilor indicati nel **rigo D1 47** per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del mod 750 fondamentale
Nel **rigo D1 48** va indicato il reddito netto risultante dalla suddetta differenza che va riportato nel quadro O, **rigo 16** colonna 2

16

MOD 750/E - REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati posseduti nel periodo d'imposta 1994 e deve essere compilato dalle società che possiedono a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano, pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo modello bensì il **mod. 750/H**

ATTENZIONE
Ciascuna unità immobiliare di proprieta condominiale cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune, deve essere dichiarata dal singolo condomino solo se la quota di reddito di propria spettanza è di importo superiore a lire 50 000 Tale limite è valido per ciascun condominio ed in relazione a ciascun condomino L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva la rendita presunta Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quel le aventi caratteristiche di lusso al riguardo vedere in **appendice** la voce "Costruzioni rurali",
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conser vativo o ristrutturazione edilizia, limitata mente al periodo di validità dei provvedimento, durante il quale l'unita immobiliare non deve essere comunque utilizzata,
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dal la data in cui ha avuto inizio

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello Per maggiori informazioni consultare in **appendice** la voce "Immobili strumentali relativi alle imprese

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno, è possibile riportare direttamente nella **colonna 7 del rigo E44** l'importo indicato ai fini delle imposte personali nel rigo 6 del mod 750/L dello scorso anno

ATTENZIONE
I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 è diverso da quello indicato nella corrispondente colonna 7 del Mod 750/E dello scorso anno ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio immobili in ristrutturazione)

Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei fabbricati da dichiarare oppure se vengono dichiarati per la prima volta redditi dei fabbricati, compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate tenendo presente che per le unità immobiliari che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7 relativa al reddito imponibile
Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale
Per i fabbricati non censiti o con rendita non piu adeguata indicare la rendita catastale presunta
In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **appendice** la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico"
Nella **colonna 2,** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l anno)
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore
Nella **colonna 3,** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% per l'intero) Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso
La **colonna 4,** va utilizzata se il fabbricato e dato in locazione
Si precisa che va indicato l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella citta di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone) L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas portiere ascensore riscaldamento e simili se sono comprese nel canone) L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina ecc) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa, quest ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare
Nella **colonna 5**, vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione",
- **3** unità immobiliare locata,
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone,
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi

Nella **colonna 6** va evidenziato, il seguente caso particolare, riportando il codice 1 fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici, ed esclusi per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato),
Nella **colonna 7,** va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata come segue
Se la società è l'unica proprietaria per tutto l'anno, nella **colonna 7** indicare
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è affittato o non e tenuto a disposizione, codice 9, nel campo Utilizzo" di col 5),
- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo «Utilizzo" di col 5),
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col 5),
- il reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo' di col 5)

Se la società non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso, in particolare
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) diviso 365
- se il reddito del fabbricato e determinato in base al reddito effettivo quest ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso

Nel **rigo E44** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da **E1** a **E43,** colonna 7

17

MOD. 750/F - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito i redditi di capitale indicati nei **righi da F1 a F12**, ad esclusione delle societa esercenti attività commerciali

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva

Nei **righi da F1 a F4** devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti — commerciali e non commerciali — aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e sia le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia e il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Germania, la Francia ed i Paesi Bassi)
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art 44, comma 1, del Tuir
Per quanto concerne il *credito d'imposta* sui dividendi si precisa che

a) il credito compete nella misura dei *nove sedicesimi* (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art 87, lett *b)*, del Tuir, quando la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988,

b) il credito compete nella misura di *un terzo* degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983,

c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n 408,

d) il credito d'imposta *non compete*
- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art 87, lett *b)*, del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988,
- per gli utili distribuiti da società estere non residenti nonché per le altre somme o proventi che il contribuente è tenuto a dichiarare in relazione a detti utili, secondo le precisazioni già fornite,
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile *organizzazione in Italia*,
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav)

Ciò premesso, ai fini della compilazione del presente modello, indicare, secondo i chiarimenti già forniti
nel **rigo F1** gli utili relativamente ai quali compete il *credito di imposta* nella misura di *nove sedicesimi* Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta, a *colonna 3* l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta,
nel **rigo F2** gli utili relativamente ai quali compete il *credito d'imposta* nella misura di *un terzo* Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta, a *colonna 3* l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta,
nel **rigo F3** gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento Pertanto, a *colonna 1* vanno riportati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta, a *colonna 3* l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta,
nel **rigo F4** gli utili relativamente ai quali *non compete il credito d'imposta* Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, a *colonna 3* l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta,
nel **rigo F5**, *colonna 1*, la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche *concorsuale di società ed enti, per i quali non* spetta il credito d'imposta
Si ricorda che, ai sensi dell'art 44, comma 3, del Tuir il credito d'imposta sui dividenti distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art 87, comma 1, del Tuir *spetta limitatamente alla parte dell'utile*, indicato nel rigo F1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovraprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se imputate a capitale Nella *colonna 3* vanno indicate le ritenute d'acconto subite,
nel **rigo F6** gli interessi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) Al riguardo si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta Se la misura degli interessi non è stata determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite,
nel **rigo F7** le rendite perpetue, dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art 1861 c c), nonché le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art 1869 c c) Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite,
nel **rigo F8** i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite,
nel **rigo F9** nella colonna 1, gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad *esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato* sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante
Nello stesso rigo **F9** vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3,
nel **rigo F10**, colonna 1, gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare *ricevuto alla scadenza e quello affidato in* gestione Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite,
nel **rigo F11**, colonna 1, gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepito nel 1994 In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati Tali redditi, pertanto, vanno, indicati nei singoli modelli della presente dichiarazione mod 750 ove sono dichiarati i proventi di cui costituiscono accessorio Per contro, nel caso in cui detti proventi non siano imponibili, per qualsiasi causa, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto imponibili come redditi di capitale
In questo rigo va altresì dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ivi inclusi i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari
Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegua le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto, nonché le *operazioni di pronti contro termine aventi ad* oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari Si ricorda che per le "Operazioni prestito titoli", l'art 8 del DL 7 gennaio 1995, n 1, ha introdotto una nuova disciplina entrata in vigore dall'8 gennaio 1995

Nella colonna 3, vanno indicate le ritenute d'acconto subite,

nel **rigo F12** i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite

Al **rigo F13** vanno indicati i totali delle *colonne 1, 2 e 3* dei **righi da F1 a F12** I totali delle *colonne 1, 2 e 3* devono essere riportati nel **rigo 7** del mod 750/L, rispettivamente nelle *colonne 1, 4 e 2*

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Ilor)

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia, ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad esclusione degli utili di cui al rigo F5 Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al **rigo F14**, gli utili di cui ai **righi da F1 a F4** nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia)

L'importo di **rigo F18** deve essere riportato al **rigo 17**, *colonna 2,* del mod 750/O

18

MOD. 750/G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti

I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti

Ai sensi del comma 2 dell'art 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1994 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile

ATTENZIONE
Il presente modello non va compilato nel caso in cui la partecipazione in società personale è stata assunta nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, ovvero il cui reddito è stato determinato ai sensi dell'art 79 del Tuir, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel mod 750/A ovvero nel mod 750/B, sezione prima, come componente del reddito d'impresa

Nel **primo riquadro** devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante i dati relativi alla società partecipata (codice fiscale, ragione sociale, eventuale iscrizione nell'apposito albo delle imprese artigiane, codice di attività e indirizzo) rilevabile dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa

Nel **secondo riquadro** va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione

– nella **colonna 9** il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita,

– nella **colonna 10**, la percentuale di partecipazione agli utili spettanti alla società o associazione dichiarante,

– nella **colonna 11**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante,

– nella **colonna 12**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante,

– nella **colonna 13**, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa,

– nella **colonna 14**, l'ammontare della quota degli altri crediti d'imposta, tra i quali

- il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa,

Si ricorda che l'art 14 della legge 24 dicembre 1993, n 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti per i quali in base all'art 12, comma 4, legge 30 dicembre 1991, n 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993,

- il credito d'imposta spettante ai soci, ai sensi dell'art 25, comma 8 della legge n 413/91 nel caso in cui i beni rivalutati siano stati ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita,
- il credito d'imposta previsto dagli artt 4, comma 5, della legge n 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci

19

MOD. 750/H - REDDITI DIVERSI

In questo modello le società semplici ed i soggetti equiparati dichiarano i «redditi diversi», previsti nel titolo I, capo VII del Tuir

ATTENZIONE
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi per i rispettivi cessionari o committenti Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile
Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti

Nel **primo riquadro**, nel **rigo H1** del modello vanno indicati i corrispettivi lordi, percepiti nel periodo di imposta al netto dell'INVIM, derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi Nel **rigo H9** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

Per quanto concerne la nozione di "lottizzazione si rinvia alla corrispondente voce dell'**appendice**

Nel **rigo H2** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione Nel **rigo H10** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

Nel **rigo H3** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991 Per quelle poste in essere in data successiva, va utilizzato il modello 750/4

Nel **rigo H11** va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni cedute

Nel **rigo H4** vanno indicati, nell'intera misura percepita e senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli

Nel **rigo H5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando lo stesso ammontare netto per il quale risultano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato estero, nel corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, nel periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano

Se lo stato estero non tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, bensì li assoggetta ad imposta soltanto se producono un reddito effettivo, derivante, ad esempio, dalla locazione, il contribuente dovrà dichiarare il reddito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, solo se lo abbia realmente percepito.
Nel **rigo H6** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Nel **rigo H12** vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui al rigo H6.
Nel **rigo H7** vanno indicati gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti, indicando nel **rigo H13** le spese inerenti a detti proventi.
Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da H9 a H13 non possono in ogni caso superare gli ammontari corrispondenti a ciascuno dei redditi indicati nei righi da H1 a H7.
Nel **rigo H15** si deve indicare il "reddito netto" che è *costituito dalla differenza fra il totale* dei proventi di cui al rigo H8 ed il totale dei costi e degli oneri indicati al **rigo H14**.
L'importo del rigo H15 deve essere riportato al rigo 9, colonna 1, del quadro L.
Il **secondo riquadro** va utilizzato per la determinazione del reddito ai fini dell'Ilor. A questo scopo al **rigo H16** deve essere riportato il "reddito netto" di cui al **rigo H15** e ai **righi H17 ed H18**, rispettivamente, l'ammontare dei redditi dei beni immobili situati all'estero e l'ammontare degli altri redditi prodotti all'estero. Nel rigo **rigo H17** va indicata, ai fini dell'esclusione dall'Ilor, anche la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto nonché dei terreni dati in affitto per uso non agricolo. Nel rigo **rigo H20** deve essere indicata la differenza fra il "reddito netto" di cui al rigo H16 ed il totale dei redditi di fonte estera indicato nel rigo H19.

ATTENZIONE
Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi ed i proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

20

MOD. 750/I - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

In questo modello devono essere indicati i redditi che vanno attribuiti ai soci persone fisiche o associati distintamente dagli altri redditi della società o associazione, in quanto assoggettati a tassazione separata ai fini dell'Irpef.
Il modello è stato predisposto tenendo conto sia delle modifiche introdotte dal DL 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 16, comma 1, lettera n bis) del Tuir ai sensi della quale sono soggette al regime di tassazione separata le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in precedenti periodi d'imposta, sia delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in forza del quale gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento inerenti ai crediti sui quali sono maturati sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi accedono.
Si ricorda che in base all'art. 16, comma 2, del Tuir, i redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dello stesso articolo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate. Pertanto, possono fruire della tassazione separata ai fini dell'IRPEF soltanto i soci di società semplici e gli associati in associazioni ad esse equiparate, i quali, in base all'art. 16, comma 3, del Tuir, possono non avvalersi della detta modalità di tassazione optando per la tassazione nei modi ordinari nel mod. 740/M.
Il quadro si articola in 4 sezioni in funzione della indicazione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati.
Nella **Sezione I** *vanno indicati i redditi, le indennità* e le plusvalenze di seguito elencate:

a) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir. Al riguardo vedere in **appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze";
b) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Ricorrendo questa fattispecie, si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti i quali sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. A tale proposito si rammenta altresì che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1º gennaio 1992 e indipendentemente dalla data del provvedimento. Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in **appendice** la voce "Indennità di esproprio";
c) le indennità spettanti a titolo di risarcimento anche *in forma assicurativa, dei danni* consistenti nella perdita dei redditi relativi a più anni;
d) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche se concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
e) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa sezione dovrà essere indicato, nella **colonna 1** dei righi da I1 a I6 il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata, nella **colonna 2**, ove necessario, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli (limitatamente ai redditi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e)), nella **colonna 3** l'ammontare del reddito dell'indennità o della plusvalenza e nella **colonna 4** l'importo della ritenuta d'acconto subita.

Nella **Sezione II** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo (rigo I 7) o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (rigo I 8).

Nella *Sezione III vanno indicati i redditi compresi* nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni. Nella **colonna 1** va indicato l'anno di insorgenza del diritto, nella **colonna 2** l'ammontare del reddito nella **colonna 3** la ritenuta d'acconto subita e nella **colonna 4** l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella **Sezione IV** vanno indicati i redditi di fonte estera — diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 750/F — percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa sezione vedasi nell'**appendice** la voce "Redditi di fonte estera".

Ciò premesso, nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito, nella **colonna 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto, nella **colonna 3** *l'aliquota applicabile e nella* **colonna 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato della fonte, nella **colonna 5** l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta.
La somma dei redditi indicati nella colonna 3 della sezione I, nella colonna 2 della sezione

III, nella colonna 4 della sezione IV e delle somme indicate nella sezione II va riportata nel quadro **750/L, rigo 12, colonna 1**, la somma delle ritenute indicate nella colonna 4 della sezione I, nella colonna 3 della sezione III e nella colonna 5 della sezione IV va riportata nel quadro **750/L, rigo 12, colonna 2**, l'importo del credito d'imposta indicato nella colonna 4 della sezione III, va riportato nel quadro **750/L, rigo 12, colonna 4.**
Nel **rigo L 13, colonna 1**, va indicata la somma dei redditi delle sezioni precedenti da assoggettare all'Ilor, con esclusione dei redditi di fonte estera

21 QUADRO 750/L - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo quadro, nella **colonna 1** vanno riepilogati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli modelli contrassegnati dalle lettere da A ad I

ATTENZIONE
Si precisa che il reddito dominicale dei terreni ed il reddito agrario, determinati nel MOD 750/D, devono essere cumulativamente indicati nel **rigo 04** «REDDITO DEI TERRENI»

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati

- nella **colonna 2**, le ritenute d'acconto subite dalle società o associazioni,
- nella **colonna 3**, le imposte pagate all'estero
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi Maggiori chiarimenti sono contenuti in **appendice** alla voce "Crediti d'imposta"

Nella **colonna 5** vanno indicati gli altri crediti di imposta, tra i quali
- il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa,
- il credito d'imposta spettante ai soci, ai sensi dell'art 25, comma 8, della legge n 413 del 1991, nel caso in cui i beni rivalutati siano stati ceduti, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello relativamente al quale è stata eseguita la rivalutazione,
- il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi degli artt 26, comma 5, della legge n 413 del 1991 e 4, comma 5, della legge n 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci

Informazioni più dettagliate sono contenute in **appendice** alla voce "Crediti d'imposta"

La **colonna 6**, la cui compilazione riservata alle società semplici ed ai soggetti equiparati, vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla società (nonché quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 27 per cento

In particolare, gli oneri deducibili sostenuti dalle società vanno indicati nelle prime tre caselle
- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art 3 del DPR 26 ottobre 1972, n 643,
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa,
- i seguenti altri oneri di cui all'art 10, comma 3, del Tuir e all'art 14-bis, comma 1, del DL n 646 del 1994, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22
  - le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali,
  - i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo,
  - le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione
  - i versamenti effettuati a favore delle fondazioni e delle associazioni e degli enti individuati con i decreti dei prefetti delle provincie interessate, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nella casella **TOTALE 1**
Gli oneri di cui all'art 13 bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società vanno indicati nelle successive due caselle con il seguente ordine
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati,
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994, nel limite di lire 4 milioni,
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società,
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività relative a beni soggetti a regime vincolistico,
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo,
- la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, va riportato nella casella **TOTALE 2** Per maggiori informazioni sui limiti e le condizioni di spettanza dei suddetti oneri si veda in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta"
Nel **rigo 10**, riservato alle società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggette all'Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, devono essere indicate le riserve costituite prima della trasformazione stessa con esclusione di quelle di cui all'art 44, comma 1, del Tuir, distribuite od utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio
Nel **rigo 11**, colonne 1,2,3,4 e 5 vanno indicate le somme dei righi da 01 a 10
Nel **rigo 12**, riservato alle società semplici e soggetti equiparati, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel mod 750/I
Nel **rigo 13** va indicato a **colonna 4** l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina di cui all'art 96-*bis* comma 4 del Tuir

22 QUADRO 750/M - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro 750/M va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati che rivestono tale qualità alla chiusura dell'esercizio Ciò in quanto la determinazione del reddito prodotto dalla società o associazione può avvenire soltanto al termine del periodo di imposta e, quindi, soltanto nei riguardi dei soci o associati che rivestono tale qualità in quel momento Le eventuali somme liquidate al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione
Il presente quadro va inoltre utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati per i quali va calcolato il contributo diretto lavorativo (anche se non rivestono tale qualifica alla data di chiusura dell'esercizio)
Il quadro è ripartito in due sezioni
Nella **prima sezione**, che va compilata anche dai GEIE, vanno indicati, nell'ordine, il codice fiscale, le generalità dei soci, associati o membri dei GEIE e la qualifica rivestita, tenendo presente che per le persone fisiche si deve riportare il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, mentre per i soggetti diversi è necessario indicare l'esatta denominazione o ragione sociale
Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel modello 750/N

ATTENZIONE
Se i soci sono più di venti la loro indicazione dovrà essere proseguita su un foglio aggiunto indicandovi i dati ed elementi richiesti nello stesso ordine sopra detto In questo caso, nel **rigo 52** va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante ai soci, elencati nel foglio aggiunto, che esercitano la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente, nel **rigo 53** va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante ai soci, elencati nel foglio aggiunto, che non prestano alcuna opera nell'impresa o, se la prestano, essa non costituisce la loro occupazione prevalente Detto foglio aggiunto va datato e sottoscritto ed allegato alla dichiarazione

Nella **colonna 1**, va precisato con una "**X**" se per il socio l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente

Nella **colonna 2** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1994, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1994 Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci, se il valore dei conferimenti non risulta determinato le quote si presumono uguali

Per i soci o associati che non rivestono più la qualifica alla data del 31 dicembre 1994 indicare il valore zero

Nella **colonna 3** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività, se inferiore all'anno

Nella **colonna 4** va indicato il numero degli anni di esercizio dell'attività professionale

La **seconda sezione** deve essere utilizzata dalla società o associazione che nell'anno 1994 abbia conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti indicati rispettivamente negli artt 18, comma 1, e 19, comma 4, del D P R n 600 del 1973, al fine di indicare, per ciascun socio che non apporti esclusivamente capitale o per ciascun associato, i dati relativi all'attività svolta

Per maggiori informazioni si rinvia istruzioni comuni ai Mod 750/A, 750/B e 750/C

La sezione non va compilata se i dati da indicare per l'anno 1994 sono identici a quelli riportati nell'analoga sezione compilata per l'anno 1993 o per l'anno 1992, qualora i dati per l'anno 1993 erano identici a quelli riportati per il 1992

Qualora la società svolga più attività con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ogni attività, per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun socio

Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E, contenuta nelle istruzioni comuni ai Mod 750/A 750/B e 750/C

Nella **colonna** relativa al numero d'ordine va indicato lo stesso numero riferito al socio o associato nella sezione I

Nella **colonna 5** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nella **appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo

Nella **colonna 6** deve essere indicato, per ciascun socio o associato, l'anno di inizio dell'attività esercitata

Nella **colonna 7** deve essere indicata la causa di esclusione prevista dal DPCM 18 dicembre 1992 riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già indicate nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C (contraddistinte dalla lettere di seguito riportate)

1 per i casi di cui alla lettera a)
2 per i casi di cui alla lettera b)
3 per i casi di cui alla lettera c),
4 - per i casi di cui alla lettera d),
5 - per i casi di cui alla lettera e),
6 per i casi di cui alla lettera f),
7 - per i casi di cui alla lettera g),
8 per i casi di cui alla lettera h),
9 - per i casi di cui alla lettera i),
10 per gli altri casi

Per i soci o associati nei confronti dei quali trovano applicazione le predette cause di esclusione, può non essere compilata la restante parte della presente sezione

Nella **colonna 8** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nella **appendice** alla voce 'Contributo diretto lavorativo". Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbane ed extraurbane non sono state individuate essendo *stati confermati per tale anno gli stessi criteri* di calcolo del contributo, applicati per il 1992 e il 1993

Si precisa inoltre che l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o *i magazzini, vanno considerate assimilate a* quella del commercio ambulante

La **colonna 9** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40% rilevante ai fini dell'attività svolta

Nella **colonna 10** deve essere indicato il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero di giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno

Le **colonne 12, 13 e 14** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente In particolare, nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 13**, se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, ovvero la casella di **colonna 14** in caso di attività svolta a tempo parziale

Nella **colonna 15** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario

Nella **colonna 16** va indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette al contributo diretto lavorativo diverse da quelle delle colonne da 12 a 15 e nella **colonna 17** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività

Nella **colonna 18** *deve essere indicato* l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 5

Nella **colonna 19** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 5

23 QUADRO 750/O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

Nella **colonna 2** del quadro O vanno riepilogati, nei righi da 14 a 19, i redditi dichiarati *ai fini dell'Ilor nei singoli modelli staccati*

ATTENZIONE
I redditi fondiari (dominicali dei terreni, agrari e dei fabbricati) non devono essere indicati nel presente quadro poiché esclusi dall'Ilor
Nelle **colonne 3 e 4** vanno indicate le deduzioni spettanti alla società ai sensi dell'art - 120 del Tuir

Si ricorda che, ai sensi dell'art 62, comma 13, del D L 30 agosto 1993 n 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n 427 i redditi di impresa delle società nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'art 11 bis del decreto-legge n 384 del 1992 sono esclusi dall'Ilor fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi del D P C M 18 dicembre 1992
Pertanto le società che beneficiano della menzionata esclusione dall'Ilor non possono fruire delle deduzioni previste dall'art 120 del Tuir

Nella **colonna 3** va indicata la deduzione spettante per ciascun socio così come calcolata ai sensi dell'art 120, comma 1, del Tuir La suddetta deduzione è fissata nella misura del 50% della quota di reddito d'impresa *spettante a ciascun socio ed in ogni caso per* un ammontare non inferiore a L 8 000 000 e non superiore a L 16 000 000, salvo il ragguaglio ad anno

Nella **colonna 4** va indicata l'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa che, ai sensi dell'art 120, comma 2 del Tuir, spetta, in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo, alle seguenti imprese

a) imprese artigiane iscritte nel relativo albo
b) imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, albergheria o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali,
c) imprese che esercitano la pesca marittima *o in acque interne*

L'ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito spettante a ciascun socio, al netto della deduzione di cui all'art 120, comma 1, del Tuir, con un minimo di L 2 000 000 ed un massimo di L 4 000 000, salvo il rag*guaglio ad anno* Le *predette misure sono elevate* a L 3 000 000 e a L 6 000 000 ovvero a L 4 000 000 e a L 8 000 000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera *a)* che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta rispettivamente, uno ovvero due o più apprendisti

Si sottolinea che entrambe le deduzioni spettano a condizione che il socio abbia prestato, in quanto tale, la propria personale opera nella società e che questa sia stata tale da rappresentare la sua occupazione prevalente

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

ATTENZIONE
Le deduzioni previste dall'art 120, commi 1 e 2, del Tuir spettano a condizione che la società dichiarante attesti, mediante la firma apposta sul frontespizio del presente modello, che sussistono i requisiti e le condizioni sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art 3, comma 14, del decreto-legge n 853 del 1984, convertito nella legge n 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n 429 e successive modificazioni

Per maggiori informazioni al riguardo si può consultare la voce "Deduzioni Ilor" in **appendice**

ATTENZIONE
Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono essere negativi e che le deduzioni calcolate non possono superare il relativo reddito

Nel **rigo 20** le società derivanti dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg devono indicare l'ammontare delle riserve che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 122, comma 4, del Tuir,

nel **rigo 21** vanno indicati i totali dei redditi e delle deduzioni indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del presente quadro,

nel **rigo 22**, va indicato il totale delle deduzioni Ilor spettanti, risultanti dalle colonne 3 e 4 di rigo 20,

nel **rigo 23**, va indicato il reddito imponibile ai fini Ilor, risultante dalla differenza tra il totale del reddito indicato nella colonna 2 del rigo 21 e il totale delle deduzioni indicate nel rigo 22,

nel **rigo 24**, va indicato l'Ilor dovuta, pari al 16,2% dell'importo di rigo 23,

nel **rigo 25** vanno indicati i crediti d'imposta per le imprese, risultanti nel **modello 750/S** utilizzati ai fini del pagamento dell'Ilor relativa all'anno 1994 (in acconto e/o saldo),

nel **rigo 26** va indicato l'ammontare dell'eccedenza Ilor risultante dalla precedente dichiarazione, di cui il contribuente ha chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1994 (vedi rigo 30 del quadro O del Mod 750/94),

nei **righi 27** e **28** gli importi della prima e seconda rata di acconto eventualmente versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti e cioè la data e il codice del la banca o dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento

ATTENZIONE
Le società o associazioni che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 20 giugno 1994 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente

La differenza tra l'importo indicato nel rigo 24 e il totale degli importi indicati nei righi 25, 26, 27 e 28 va indicata nel **rigo 29** soltanto se positiva, in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo

Se la suddetta differenza è negativa, la stessa va indicata nel **rigo 30**, se si intende utilizzarla in diminuzione degli acconti o dell'imposta dovuta per il 1995, ovvero nel **rigo 31**, qualora se ne chieda il rimborso

ATTENZIONE
Se la società o associazione intende utilizzare il credito Ilor in parte per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e in parte richiederne il rimborso, indicare al rigo 30 l'importo da utilizzare per gli acconti e l'importo residuo al rigo 31, come imposta di cui si chiede il rimborso

Nel **rigo 29**, oltre all'importo del saldo versato, vanno indicati gli estremi di versamento (la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario) desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento. I documenti probatori relativi ai versamenti effettuati con riferimento alla presente dichiarazione non devono essere allegati alla dichiarazione stessa, ma conservati dalla società o associazione fino al 31 dicembre 2000 I suddetti documenti, su richiesta, dovranno essere esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria

ATTENZIONE
In caso di mancata esibizione o trasmissione all'ufficio delle Imposte dirette di idonea documentazione dei versamenti suddetti è applicabile una pena pecuniaria dal 40% al 120% della maggiore imposta liquidata

Per maggiori informazioni sui versamenti consultare in **appendice** la voce "Conto Fiscale".

■ PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dal quadro 750/L e dalla prima sezione del quadro 750/M, la società o associazione rilascerà a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane

Nel suddetto prospetto devono essere indicati

1) i dati identificativi del socio o associato,
2) il reddito (o la perdita) complessivo dichiarato agli effetti dell'imposta personale nel rigo 11 del quadro L
3) la quota di partecipazione agli utili,
4) le quote di reddito (o perdita), di ritenute d'acconto o d'imposte pagate all'estero (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero), imputabili al singolo socio o associato,
5) le quote di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti d'imposta per i registratori di cassa, degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi dell'art 25, comma 8 e dagli artt 26, comma 5, della legge 413 del 1991 e 4, comma 5, della legge 408 del 1990,
6) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art 96-bis del Tuir,

ATTENZIONE
Il credito d'imposta spettante agli autotrasportatori di cui al D L n 90 del 1990 è fruibile soltanto dalla società e quindi non va indicato nel prospetto da rilasciare ai soci,

7) gli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art 10, comma 3, del Tuir e dell'art 14-bis, comma 1 del DL n 646 del 1994, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22,
8) gli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta, di cui all'art 13-bis, comma 3, del Tuir,
9) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo 12 del quadro L, evidenziando a quale delle tipologie individuate nelle singole sezioni del Mod 750/I essi appartengono,

ATTENZIONE
Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno dichiarati dal socio o associato nel **Mod. 740/H** mentre i redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio o associato nel **Mod. 740/M**

10) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla società e quindi se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art 52 del Tuir ovvero a norma dell'art 79 del Tuir,

ATTENZIONE
Se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir
a) al socio spetta la detrazione di cui all'art 13, comma 4, del Tuir,
b) il socio non può portare in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare della quota di perdita a lui imputabile e l'ammontare dei redditi

11) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente da titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione del reddito della società

ATTENZIONE
Ai sensi dell'art 63, comma 3, del Tuir, *ai fini del calcolo degli interessi passivi* ammessi in deduzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo dei suddetti interessi e proventi, i soci esercenti attività di impresa devono ricomprendere anche la quota di interessi o proventi conseguita per il tramite delle società di cui all'art 5 del Tuir

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone

La differenza tra l'importo indicato nel rigo 24 e il totale degli importi indicati nei righi 25, 26, 27 e 28 va indicata nel **rigo 29** soltanto se positiva, in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo

Se la suddetta differenza è negativa, la stessa va indicata nel **rigo 30**, se si intende utilizzarla in diminuzione degli acconti o dell'imposta dovuta per il 1994, ovvero nel **rigo 31**, qualora se ne chieda il rimborso

ATTENZIONE
Se la società o associazione intende utilizzare il credito Ilor in parte per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e in parte richiederne il rimborso, indicare al rigo 30 l'importo da utilizzare per gli acconti e l'importo residuo al rigo 31, come imposta di cui si chiede il rimborso

Nel **rigo 29**, oltre all'importo del saldo versato, vanno indicati gli estremi di versamento (la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario) desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento I documenti probatori relativi ai versamenti effettuati con riferimento alla presente dichiarazione non devono essere allegati alla dichiarazione stessa, ma conservati dalla società o associazione fino al 31 dicembre 2000 I suddetti documenti, su richiesta, dovranno essere esibiti o trasmessi all Amministrazione finanziaria

ATTENZIONE
In caso di mancata esibizione o trasmissione all ufficio delle Imposte dirette di idonea documentazione dei versamenti suddetti è applicabile una pena pecuniaria dal 40% al 120% della maggiore imposta liquidata

Per maggiori informazioni sui versamenti consultare in **appendice** la voce "Conto Fiscale"

24

MOD. 750/S - CREDITI DI IMPOSTA

Generalità

Il mod 750/S va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo del credito d imposta concesso a

- alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi,
- alle piccole e medie imprese
- ai datori di lavoro per l'incremento delle basi occupazionali,
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente,
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi o cinefotoottici,
- alle imprese distributrici di carburante,
- alle imprese operanti nei bacini minerari

Il modello 750/S contiene infine il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM

In linea generale, si precisano le seguenti regole applicabili alle imprese che fruiscono dei benefici sopra indicati

- non si fa luogo a rimborso del credito d'imposta determinato ai sensi delle singole disposizioni attributive, tale rimborso non è riconosciuto neanche nei casi in cui il credito d'imposta non risulti completamente utilizzato,
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art 36-bis del D P R n 600 del 1973 (*soprattassa* del 40 per cento ovvero pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento),
- il credito d'imposta compete esclusivamente *alle società di persone ed equiparate, ai* sensi dell'art 5 del TUIR e ai Gruppi Europei di interesse Economico (GEIE) e non anche ai loro soci o associati

I soci o associati non potranno avvalersi del credito d'imposta per il pagamento delle loro imposte personali, nè possono avvalersi del credito, collaboratori dell'impresa familiare ed il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria

DETERMINAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974 n 298, per la determinazione e l'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell art 13, comma 1, del DL 27 aprile 1990 n 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n 165, e successive integrazioni

Si ricorda che con il DL 22 novembre 1994, n 642, reiterato, da ultimo, dal DL 21 gennaio 1995, n 21, è stato stanziato il limite di spesa per l'anno 1994 e che con il DM 28 novembre 1994 sono stati determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta per tale anno Il suindicato credito vale ai fini del *pagamento dell ILOR e dell'IVA e non concorre* alla formazione del reddito imponibile, tale credito può essere fatto valere anche ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo

Il prospetto in esame è composto da 3 sezioni

- *la prima da utilizzare per la determinazione* analitica del credito d'imposta per l'anno 1994,
- la seconda da compilare ai fini della determinazione per masse del credito d'imposta per l'anno 1994,
- la terza da compilare ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo del 1993 e di quello spettante per il 1994, fino all'effettuazione dei versamenti

SEZIONE I

I soggetti interessati devono indicare, nella prima sezione, per ciascun autoveicolo posseduto, la targa, la massa complessiva espressa in kg (per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili va indicata la massa rimorchiabile), la categoria di appartenenza, nonche il periodo di possesso espresso in giorni se inferiore all'anno

Per la compilazione della colonna 3 il predetto DM 28 novembre 1994 individua le seguenti quattro categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali è attribuibile, relativamente al 1994, il seguente credito di imposta massimo

- L 295 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico *non superiore a* 6 000 chilogrammi (prima categoria),
- L 625 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 000 chilogrammi ma non superiore a 11 500 chilogrammi (seconda categoria),
- L 1 790 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11 500 *chilogrammi ma* non superiore a 24 000 chilogrammi (terza categoria),
- L 3 045 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24 000 chilogrammi (quarta categoria)

In particolare, in tale colonna vanno indicati i codici 1, 2, 3 e 4 a seconda della categoria individuata

Le colonne 5 e 6 devono essere utilizzate ai fini della determinazione del credito di imposta spettante

A tal fine, nella colonna 5, si dovrà indicare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nel 1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell IVA, nella colonna 6 dovra essere indicato l ammontare del credito spettante, pari al minore importo tra il 10 43 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito spettante per ciascun autoveicolo come sopra indicato

Va precisato che se il periodo di possesso dell autoveicolo è inferiore all anno, la misura massima del credito di imposta va ragguagliata alla durata del possesso medesimo

*Si ricorda infine, che nel caso di imprese abi*litate all autotrasporto di merci sia per conto di terzi sia per conto proprio ai fini della determinazione del credito di imposta spettante, l ammontare della spesa per gasolio e lubrificanti va preliminarmente diminuito della so

glia teorica prevista per ciascun autoveicolo, con riferimento alla categoria di appartenenza, adibito al trasporto per conto proprio

Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n 13 del 10 maggio 1990, n 23 del 14 novembre 1990, n 8 del 3 aprile 1991, n 22 del 20 maggio 1991 e n 1 del 22 maggio 1993

Se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria e superiore a lire 2 850 000, 6 000 000, 17 150 000 e 29 200 000, nella colonna 6 dovrà essere indicato l'importo massimo del credito di imposta come sopra evidenziato

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'elencazione degli autoveicoli, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra I dati della Sezione II e della Sezione III vanno indicati esclusivamente nel primo modulo

SEZIONE II

I soggetti che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, i quali non possono dimostrare le spese di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, dovranno utilizzare la Sezione II, previa compilazione delle colonne da 1 a 4 della precedente sezione, secondo le indicazioni sopra fornite

Al **rigo S 9** dovrà essere indicato l'ammontare del credito massimo spettante per il numero complessivo degli autoveicoli sulla base degli elementi desumibili dalla Sezione I

Al **rigo S 10** deve essere indicata la spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti sostenuta nel 1993

Se il contribuente ha posseduto veicoli di massa non superiore a 3 500 chilogrammi, nel **rigo S 11** dovrà essere indicato il numero dei suddetti veicoli nonché l'importo ottenuto moltiplicando l'ammontare forfetario di lire 2 850 000 per il numero dei predetti autoveicoli

Al **rigo S 12** deve essere effettuata la differenza tra l'importo indicato al rigo S 10 e quello indicato al rigo S 11

Al **rigo S 13** va calcolato il 10,43 per cento dell'importo indicato al rigo S 12

Al **rigo S 14** va indicato il credito d'imposta spettante che è dato dal minore importo tra l'ammontare indicato al rigo S 12 e quello indicato al rigo S 13

SEZIONE III

In questa Sezione va indicato nella colonna 1

- al **rigo S 15**, il credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione,
- al **rigo S 16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante per l'anno 1994 evidenziato nei righi S 8 colonna 6 o S 14 La somma degli importi indicati nei righi S 15 ed S 16 costituisce l'ammontare totale del credito d'imposta spettante,
- al **rigo S 17**, l'ammontare totale del credito d'imposta spettante utilizzato successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione, a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994,
- al **rigo S 18**, l'ammontare totale del credito a imposta spettante utilizzato ai fini dell'acconto dell'ILOR dovuta per il 1994,
- al **rigo S 19**, l'ammontare totale del credito d'imposta utilizzato successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione, per il versamento delle ritenute relative al 1995,

nella colonna 2

- al **rigo S 15**, il credito di imposta residuo del 1994 dato dalla differenza tra il credito totale spettante per il 1994 e la somma degli importi dei righi da S 17 colonna 1 a S 19 colonna 1,
- al **rigo S 16**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 15 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- al **rigo S 17**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 15 utilizzato a compensazione del saldo dell'ILOR dovuta per il 1994,
- al **rigo S 18**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 15 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- al **rigo S 19**, l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra l'ammontare di rigo S 15 e la somma degli ammontare dai righi S 16 a S 18

Si rammenta che a norma dell'art 2 del citato D M 23 settembre 1993, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta così come stabilisce l'art 22 del D P R n 600 del 1973

■ INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DELLA LEGGE n. 317 del 1991

Il presente prospetto deve essere compilato dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge n 317 del 1991

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio

Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso, l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato

Nel prospetto va indicato

- nel **rigo S 20, colonne 1** e **2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo S 6 colonne 1 e 2 del Mod 750/S dei redditi 1993,
- nel **rigo S 21, colonna 3**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo S 22, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo S 20, colonna 1, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo S 22, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo S 20, colonna 2, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo S 22, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo S 21 colonna 3, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo S 23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo S 20, colonna 1, utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA successivamente alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa al 1993 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- nel **rigo S 23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo S 20, colonna 2, utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA successivamente alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa al 1993 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- nel **rigo S 24, colonna 1**, la differenza tra l'importo di rigo S 20 colonna 1 e la somma degli importi dei righi S 22, colonna 1 e S 23 colonna 1
  Tale credito residuo può essere utilizzato a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi ma non oltre il secondo,
- nel **rigo S 24, colonna 2**, la differenza tra l'importo di rigo S 20 colonna 2 e la somma degli importi dei righi S 22 colonna 2 e S 23 colonna 2
  Tale credito residuo può essere utilizzato a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo,
- nel **rigo S 24, colonna 3**, la differenza tra l'importo di rigo S 21 colonna 3 e l'importo del rigo S 22 colonna 3
  Tale credito residuo può essere utilizzato a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto

PROSPETTO DI INDICAZIONE E UTILIZZO ALTRI CREDITI DI IMPOSTA.

■ INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL n. 357 del 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE)

Generalità

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato premio di assunzione,

in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso dei particolari requisiti successivamente indicati.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per gli anni 1994, 1995 e 1996 e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'Iva, dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Ilor e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Il credito formatosi nel corso del 1994 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1995.

1 – CONDIZIONI PER FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA

1.1 – Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori al primo impiego;
b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;
c) disoccupati iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;
d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità prevista dall'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;
e) portatori di handicap che presentano una *minorazione fisica, psichica o sensoriale*, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente *intrattenuto alcun altro rapporto di* lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova) sia quei soggetti che in precedenza hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.
Si precisa, però, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo deteminato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato, la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.
Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

1.2 – Incremento della base occupazionale

Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis del citato articolo 2 e cioè:
a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1);
b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis);
c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);
d) agli apprendisti (comma 1-bis);
e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).
Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiana. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.
Per verificare se esistono gli incrementi di base *occupazionale che generano il diritto al credito* d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.
Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a *contratti di lavoro dipendente a tempo indeter*minato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda a tale titolo, agli apprendisti, e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.
In particolare, si precisa che:
a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale;
b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1.1) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;
c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

1.3 – Decremento di base occupazionale in società controllate.

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica) allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc.). Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.
Si ricorda che, in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono considerate società controllate quelle nelle quali un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e *che i successivi punti 2) e 3) considerano società controllate*, rispettivamente quelle in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e quelle che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Il secondo comma del citato articolo 2359 stabilisce, poi che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.
Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate si fa inoltre presente quanto segue:
– se il premio di assunzione viene calcolato per una società controllante l'incremento di base occupazionale a essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Nessuna compensazione può essere effettuata fra decrementi e incrementi relativi all'insieme delle società controllate.
Se, ad esempio, la società A (controllante) per il mese di ottobre 1994 registra un incremento di base occupazionale pari a tre unità e se si ha nella società controllata B un incremento di quattro unità e nella società controllata C un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A deve considerarsi incrementata di due unità;
– se il premio di assunzione viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tener conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, dal medesimo soggetto che controlla la società controllata per la quale si sta calcolando il premio. Se la so-

cietà controllata a sua volta controlla altre società si deve però anche tener conto dei decrementi di base occupazionale verificatisi in dette società controllate. Se ad esempio la società A controlla le società B, C e D e la società B a sua volta controlla la società K, nel determinare il credito di imposta della società B si deve tener conto dei decrementi avvenuti in C, D e K e non di quelli avvenuti in A.
Anche in questo caso nessuna compensazione può essere effettuata tra decrementi ed incrementi relativi all'insieme delle predette società.
Il decremento di base occupazionale verificatosi nelle società controllate va portato in diminuzione dell'incremento di base occupazionale di una o più delle altre società controllate o della società controllante, fino a concorrenza del decremento stesso. Le società alle quali attribuire il decremento sono liberamente scelte dai contribuenti.
Se, ad esempio, le società A controlla la società B, C, D ed E, in presenza della seguente situazione occupazionale:

A - incremento nullo
B, C e D - incremento +2
E - decremento −3

il decremento della società E può essere liberamente ripartito tra le società B, C e D per le quali si sta calcolando il premio di assunzione (ad esempio si potrebbe avere B, C e D con incremento +1, B con incremento +2, C con incremento +1 e D con incremento nullo, ecc.).

2 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso.
Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale.
Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale.
Al riguardo si precisa che nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1994 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1995) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1994 *e se entro tale data siano state pure corrisposte le relative retribuzioni*.
Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1995 il credito di imposta relativo all'incremento occupazionale verificatosi nell'ultimo mese del 1994 influenzerà, invece, la determinazione del credito relativo al 1995 e sarà, quindi, utilizzabile solo a partire dal 1996.
Il credito d'imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettabile a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994 ed in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta.
Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, su cui calcolare il premio di assunzione. Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time.
Ad esempio in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1994 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni e che per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione, l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a 14 794 520 lire.

Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga. Ad esempio un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni) avrà un limite pari a lire 5 917 808 (30 milioni diviso 365 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale.
Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento) è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione.
Unica deroga a tale principio è costituita dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia.
Si deve tener conto, altresì, dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte nel 1994 e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale. Pertanto in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per il solo mese di ottobre la quota parte di mensilità aggiuntiva, corrisposta ad esempio nel mese di dicembre 1994, da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 365 e moltiplicata per 31.
Non si può tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Il credito di imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio.

3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI ASSUNZIONE

Ai fini della determinazione del premio di assunzione si può utilizzare lo schema di calcolo «A» di seguito riportato per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni.
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione.
Nella **colonna 1** va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga, compresi nel periodo tra il 12 giugno ed il 31 dicembre 1994, presi in considerazione per l'attribuzione del premio di assunzione.
Nella **colonna 2**, relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
Nella **colonna 3**, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 82 191,7 (importo corrispondente a 30 000.000 ragguagliati al giorno).
Nella **colonna 4** va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il limite massimo spettante.
Nel **rigo 11** va indicata la somma delle retribuzioni base.
Nel **rigo 12** va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25 per cento dell'importo di rigo 11. Tale credito va riportato nel modello 750/S al **rigo S26**.

Esempio di calcolo

Si vuole calcolare il premio di assunzione spettante per il 1994 in presenza della seguente situazione occupazionale.
Al 12 giugno la base occupazionale è composta di 3 unità.
Al 31 luglio la base occupazionale risulta composta da 6 unità per l'assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dal 1° luglio, di 3 lavoratori con retribuzione mensile rispettivamente di lire 1 000 000 (lavoratore A), 1.200 000 (lavoratore B), 3.000 000 (lavoratore C). Tali retribuzioni, per semplicità di esposizione, si devono ritenere comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.
Al 31 agosto la base occupazionale è costituita da 5 unità, a seguito del licenziamento di uno dei dipendenti in forza al 12 giugno.
La medesima situazione si presenta al 30 settembre ed al 31 ottobre.
Al 30 novembre la base occupazionale risulta invece costituita da 4 unità, a seguito del licenziamento di un altro dei dipendenti in forza al 12 giugno.
Pertanto alla scadenza dei diversi periodi di paga, l'incremento di base occupazionale risulta pari a
- 3 unità nel mese di luglio;
- 2 unità nei mesi di agosto, settembre ed ottobre,
- 1 unità nel mese di novembre

Unità in incremento	Numero giorni in incremento [1]	Reddito corrisposto [2]	Limite massimo spettante [3]	Retribuzione base [4]
1		000	000	000
2		000	000	000
3		000	000	.000
4		000	000	000
5		000	000	000
6		000	000	000
7		000	000	000
8		000	.000	000
9		000	.000	000
10		000	000	.000
rigo 11	Totale retribuzioni base			.000
rigo 12	Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)			000

Schema «A»

Per ciascun periodo di paga, vengono pertanto presi in considerazione i seguenti lavoratori

luglio
lavoratore A con retribuzione di 1 000 000
lavoratore B con retribuzione di 1 200 000
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

agosto
lavoratore B con retribuzione di 1 200 000
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

settembre ed ottobre
lavoratore B con retribuzione di 1 200 000
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

novembre
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

Hanno, pertanto, generato credito di imposta
- il lavoratore A per il mese di luglio (31 giorni),
- il lavoratore B per i mesi da luglio a ottobre (123 giorni),
- il lavoratore C per i mesi da luglio a novembre (153 giorni)

Per ciascuno di tali lavoratori il limite massimo di reddito su cui determinare il credito di importo è pari a
- 2 548 000 (82 191,7 x 31 giorni) per il lavoratore A che ha percepito 1 000 000 di lire
- 10 110 000 (82 191,7 x 123 giorni) per il lavoratore B che ha percepito complessivamente un reddito di 4 800 000 lire,
- 12 575 000 (82 191,7 x 153 giorni) per il lavoratore C che ha percepito complessivamente un reddito di 15 000 000 di lire

Nella situazione illustrata lo schema di calcolo dovrà essere compilato come nello schema «B», nel quale la situazione del lavoratore A è rappresentata al primo rigo, quella del lavoratore B al secondo rigo e quella del lavoratore C al terzo rigo

Unità in incremento	Numero giorni in incremento [1]	Reddito corrisposto [2]	Limite massimo spettante [3]	Retribuzione base [4]
1	31	1 000 000	2 548 000	1 000 000
2	123	4.800 000	10.110.000	4.800.000
3	153	15.000 000	12 575 000	12.575 000
4		.000	000	000
5		000	000	000
6		.000	000	.000
7		000	.000	000
8		000	000	000
9		000	.000	.000
10		000	000	000
rigo 11	Totale retribuzioni base			18 375 000
rigo 12	Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)			4 594 000

Schema «B»

4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COLONNA 1 RELATIVA ALL'INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

La spettanza e le modalità di utilizzo del premio di assunzione vanno evidenziate nel presente quadro
Nella **colonna 1** vanno indicati
- nel **rigo S 26** l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta 1994 determinato sulla base delle istruzioni fornite nei paragrafi precedenti,
- nel **rigo S 30** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S26, utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- nel **rigo S 31** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S26 utilizzato a compensazione del versamento di saldo dell'ILOR dovuta per il 1994,
- nel **rigo S 32** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S26 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualunque tipo effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- nel **rigo S 33** l'ammontare del credito d'imposta residuo dato dalla differenza tra l'importo di rigo S26 e la somma degli importi dei righi da S30 a S32

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93)

La **colonna 2** deve essere compilata dalle società cooperative titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente le quali, ai sensi dell'art 20 del DL 30 agosto 1993 n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427 e dei punti 13 e 14 della tabella A allegata al predetto decreto legge nonché del DM 29 marzo 1994 devono indicare, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato, nel presente Mod 750/S il credito d imposta concesso per l anno 1994
Tale credito d imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi

Pertanto, vanno indicati
- nel **rigo S 26** l'ammontare del credito d'imposta spettante il cui importo è stato determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione,
- nel **rigo S 27** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 26 utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA effettuati a partire dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione precedente e fino al 31 dicembre 1994,
- nel **rigo S 28** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 26 utilizzato a compensazione dei versamenti di acconto dell'ILOR dovuta per il 1994,

- nel **rigo S 29** l'ammontare del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 1994 dato dalla differenza tra l'importo di rigo S 26 e la somma degli importi di rigo S 27 e S 28,
- nel **rigo S 30** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 29 utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- nel **rigo S 31** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 29 utilizzato a compensazione del versamento di saldo dell'ILOR dovuta per il 1994,
- nel **rigo S 33** l'ammontare del credito d'imposta residuo dato dalla differenza tra l'importo di rigo S 29 e la somma degli importi dei righi S 30 e S 31 Tale credito potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'ILOR e dell'IVA successivi a quelli sopra menzionati

■ CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (art. 35 del DL n. 331/93)

La **colonna 3** deve essere compilata dalle imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici, per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse già concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, e non completamente utilizzato
Si fa presente che con DM 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione di tale credito d'imposta
Il credito doveva essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche in caso di mancato utilizzo, nella dichiarazione mod 750/S dei redditi 1993
Esso spetta ai soggetti che hanno presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, apposita istanza, anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti all'imposta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici effettuati nella 1992
Ai fini della compilazione della colonna 3 si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nonché dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione Tale credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile

Pertanto vanno indicati
- nel **rigo S 25** il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione,
- In caso di dichiarazione infedele, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta
- nel **rigo S 27** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 25 utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA a partire dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione precedente e fino al 31 dicembre 1994,
- nel **rigo S 28** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 25 utilizzato a compensazione dei versamenti di acconto dell'ILOR dovuta per il 1994,
- nel **rigo S 29** l'ammontare del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 1994 dato dalla differenza tra l'importo di rigo S 26 e la somma degli importi di rigo S 27 e S 28,
- nel **rigo S 30** l'ammontare del credito di cui al rigo S 29, utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA effettuati dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- nel **rigo S 31** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 29 utilizzato a compensazione del versamento di saldo dell'ILOR dovuta per il 1994,
- nel **rigo S 33** l'ammontare del credito d'imposta residuo dato dalla differenza tra l'importo di rigo S 29 e la somma degli importi dei righi S 30 e S 31
Tale credito potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'ILOR e dell'IVA successivi a quelli sopra menzionati

■ CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE (art. 8 del DL n. 16/93)

La **colonna 4** deve essere compilata dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante, ai sensi dell'art 8, commi 1, 2 e 3 del D L 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75
Tale credito, da valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA, per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito imponibile
Si ricorda che la determinazione del credito d'imposta spettante per l'anno 1993 è stata effettuata sulla base del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze 31 marzo 1993 pubblicato nella G U n 102 del 4 maggio 1993
La presente colonna potrà essere utilizzata per l'evidenziazione dello scomputo del credito dai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA effettuati fino al 31 dicembre 1994, così come previsto dal comma 3 del DL n 16 del 1993, modificato dalla legge di conversione n 75 del 1993

Pertanto, vanno indicati nella **colonna 4**
- nel **rigo S 25** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione,
- nel **rigo S 27** l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al rigo S 25 utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA effettuati a partire dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione precedente e fino al 31 dicembre 1994,
- nel **rigo S 28** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 25 utilizzato a compensazione dei versamenti di acconto dell'ILOR dovuta per il 1994,
- nel **rigo S 29** l'ammontare del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 1994 dato dalla differenza tra l'importo di rigo S 26 e la somma degli importi di rigo S 27 e S 28

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI BACINI MINERARI (art. 8 del DL n. 16/93)

La **colonna 5** è riservata alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art 8, comma 6-bis, del D L 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75.
Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione degli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto dell'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.
I soggetti in argomento possono optare per la scelta del beneficio del credito d'imposta in alternativa alla esenzione dal pagamento dell'ILOR sugli utili reinvestiti compilando l'apposita colonna 5
Vanno pertanto indicati.
- nel **rigo S 25** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo S 26** il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso 1994,
- nel **rigo S 28** il credito utilizzato a compensazione dei versamenti dell'acconto dell'ILOR dovuta per il 1994;
- nel **rigo S 29** l'ammontare del credito di imposta residuo al 31 dicembre 1994 dato dalla differenza tra la somma degli importi di rigo S 25 e di rigo S 26 e l'importo di rigo S 28,
- nel **rigo S 31** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo S 29 utilizzato a compensazione del versamento del saldo dell'ILOR dovuta per il 1994;
- nel **rigo S 33** l'ammontare del credito di imposta residuo dato dalla differenza fra gli importi di rigo S 29 e di rigo S 31 e che potrà essere utilizzato ai fini del versamento delle imposte sui redditi da effettuare successivamente alla presentazione della presente

■ RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art 1 del D L 23 dicembre 1993, n 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché del le *ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta*, da versarsi o iscritte a ruolo (cfr Circolare n 110/E del 18 luglio 1994)
A seguito del DL 31 gennaio 1995, n 26, il termine di cui all'art 1 e 3 del DL n 532 del 1993 e prorogato al 31 dicembre 1995
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici
Pertanto i soggetti interessati devono indicare
- nel **rigo S 34, colonna 1**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall EFIM al netto degli importi utilizzati per fruire della sospensione dei versa*menti ai fini dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio* netto e dell'IVA nonché delle imposte iscritte a ruolo e indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al 1993,
- nel **rigo S 35, colonna 1**, l'importo del credito eventualmente rimborsato,
- nel **rigo S 36, colonna 1**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi 1993 e dalla data di presentazione della dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione,
- nel **rigo S 37, colonna 1**, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione,
- nel **rigo S 34, colonna 2**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la *presente dichiarazione*, per le quali si fruisce della sospensione,
- nel **rigo S 35, colonna 2**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale fruisce della sospensione,
- nel **rigo S 36, colonna 2**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione

25

MOD. 750/U - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Questo modello deve essere compilato dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato – tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti – *realizzate* dalle società di fatto con oggetto non commerciale, nonché dalle società ed associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società di ogni tipo, nonché *dagli enti commerciali non residenti, privi di stabile* organizzazione in Italia

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfettaria ai sensi dell'art 3 del D L 28 gennaio 1991 n 27 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991 n 102 relative a cessioni per le quali e operante l opzione prevista dalla citata norma

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non puo essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett c) del comma 1 dell'art 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi

Comportando tale ipotesi l assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata, ai sensi del citato art 3, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art 2 del prov*vedimento stesso*

L'imposta sostitutiva in questione non e dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c bis) del comma 1 del citato art 81, e costituita dalla *differenza tra il corrispettivo percepito ed il* prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto e avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza quello dichiarato ai fini della relativa imposta per le *partecipazioni ricevute in donazione* dal cedente si fa riferimento al prezzo che e stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta, (bolli, commissioni imposte, ecc, con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art 44, comma 1, del Tuir

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui e avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con DM 9 febbraio 1995, pubblicato in G U n 37 del 14 febbraio 1995

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del DL 28 gennaio 1991, n 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati, per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta del soggetto interessato il valore alla data di entrata in vigore del D L n 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed e commisurata all ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza puo essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto

Ciò premesso, per la redazione del Mod 750/U si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che la società è tenuta a compilare un apposito prospetto, indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato Questo prospetto deve essere conservato dal contribuente e da questi esibito, ovvero, trasmesso all ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta

Al **rigo U1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1994, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme per cepite precedentemente a titolo di anticipazione In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a parire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo concernente il costo fiscale dell'operazione

Al **rigo U2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato, come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo Qualora la società non abbia percepito nel periodo di imposta tut

to il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato, come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfettario In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett c) del comma 1 dell'art 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti

Nel **rigo U3** va indicato l'imponibile, che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo U1 e quello del rigo U2.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo In tale ipotesi indicare zero nel rigo U3 e riportare, nel prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno, la differenza tra l'importo di rigo U2 e quello di rigo U1

Se il risultato è positivo e nella dichiarazione dell'anno precedente sono state indicate minusvalenze, nel rigo **U4** indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo U3)

Nel **rigo U5** indicare la differenza tra l'importo di rigo U3 e quello di rigo U4

Se il risultato è negativo indicare zero nel rigo U5 e riportare, nel prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno, la parte residua della minusvalenza

Nel **rigo U6** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25% dell'importo di rigo U5

Nel **rigo U7** va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfettario

L'imposta sostitutiva da versare, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito d'imposta di cui al rigo U7, è pari alla differenza tra l'importo di rigo U6 e l'importo di rigo U7

Nel **rigo U8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata

Nel **rigo U9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando l'importo del rigo U7 e inferiore a quello di rigo rigo U6

PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE

In questo prospetto sono evidenziati quattro distinti righi nei quali vanno seperatamente indicate le minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta 1991, 1992, 1993 e 1994, calcolate secondo quanto osservato in precedenza

Al riguardo si fa presente che nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato, in tutto o in parte, le minusvalenze in questione per compensare eventuali plusvalenze, in ciascuno dei righi suddetti dovrà essere riportata soltanto la quota parte residua delle minusvalenze non compensate.

26 MOD. 750/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D L 28 giugno 1990, n 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire. tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse siccome emerge dal comma 2 dell'art 5 del D L n. 167 e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo, vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo

Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente dovra indicarne il controvalore in lire all'uopo utilizzando il cambio indicato nel D M *13 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 38 del 15 febbraio 1995*

Lo stesso D L n 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc) — e sia i flussi, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate nonché dalle associazioni tra artisti e professionisti residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati

Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del modello 750, il presente modulo dev'essere allegato a detto modello

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere autonomamente presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod 750

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D L n 167 concernenti la soggetta materia, che le società semplici e le associazioni fiscalmente residenti in Italia·

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire,

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti* all'estero e per le *attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi* di cui all'art 81, comma 1 lettera *c-ter)* del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti), sempreché tali redditi

1 *siano esenti dalle imposte sui redditi* Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992,

2 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento* ai sensi dell'art 26, terzo comma, del D P R n 600 del 1973 e successive modificazioni Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al

primo comma dell'art 23 del D P R n 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta ovvero conseguiti attraverso la cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art 31 del D P R n 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art 26 del citato D P R n 600 del 1973,

3 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art 27, ultimo comma, del D P R n 600 del 1973 Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Modello 750/F,

4 *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art* 8 del D L 30 settembre 1983, n 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649 Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc dd «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismo collettivo in valori mobiliari di diritto estero

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D L 28 giugno 1990, n 167, convertito, con modificazioni dalla L 4 agosto 1990, n 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art 11 *bis* del D L n 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art 10-*ter* della legge n 77 del 1983 e successive modificazioni,
- situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art 10-*bis* della citata L n 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente alinea i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata ai sensi dell'art 10-ter comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr art 10-ter, comma 4, L n 77/1983),
- diversi da quelli di cui ai precedenti punti, *sempreché i relativi proventi siano stati percepiti* in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art 10-ter della predetta legge n 77/1983

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze, soggette alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento, derivano dalla cessione a termine delle predette valute ovvero sono conseguite attraverso altri contratti a termine che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione V del modello 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite

Per espressa previsione normativa si intendono *compresi fra gli investimenti esteri* — comprese le valute estere e le attività estere di natura finanziaria — i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art 1 del D L n 167

Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art 31 del citato D P R n 601 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art 6 del D L appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta

Il presente modulo si compone di 3 sezioni nella **sezione I** vanno indicati i trasferimenti *dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero* di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria, nella **sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta nella **sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria

La **Sezione I** si compone di undici campi in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati

- nei **campi 1** e **2** le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione,
- nel **campo 3** il paese estero di residenza del soggetto non residente
- nel **campo 4** la tipologia dell'operazione indicando il **codice 1** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero,
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione « in codice», dello stesso A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni,
- nei **campi 7** e **8** il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es denaro, assegno bancario, ecc) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 **il codice 1, 2 o 3** a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi,
- nel **campo 9** il codice della causale dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo,
- nel **campo 10** la data dell'operazione,
- nel **campo 11** l'*importo dell'operazione* Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 e determinato, per il 1994, come dall'apposito decreto ministeriale

La **Sezione II** si compone di cinque campi In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta In particolare si dovrà indicare

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e il corrispondente codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia,
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione 1

La **Sezione III** si compone di sei campi In esse gli interessati devono indicare per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni
- nel **campo 3** la tipologia dell'operazione indicando
- il **codice 1** per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia,
- il **codice 2** per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero,
- il **codice 3** per i trasferimenti dall'estero sull'estero,
- nel **campo 4** il codice dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto per il tramite di intermediari residenti di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia,

- nel **campo 5** la data in cui è intervenuta l'operazione,
- nel **campo 6** l'importo dell'operazione In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di denaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 6 e la tipologia nel campo 4, nel campo 1 dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D L n. 167, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo e intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare le modalità di presentazione dello stesso

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1 501 diventa 2 000, 1 500 diventa 1 000, 1 499 diventa 1 000 I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati I risultati devono essere a loro volta arrotondati

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi

PROSPETTO DELLE RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art 14 del Tuir in relazione **alle riserve** (diverse da quelli di cui al comma 1 dell'art 44 del Tuir) **costituite prima della trasformazione**, le quali sono imputate ai soci stessi a norma dell'art 5 del Tuir

Maggiori informazioni in merito sono contenuti in **appendice** alla voce "crediti d'imposta"

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, che deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitali, qualora la riserva dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicate le somme utilizzate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, le quali non devono essere imputate ai soci

Nella **colonna 3** va, invece, indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci qualora le riserve dopo la trasformazione, non siano state iscritte in bilancio, ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo 55** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota normale

Nel **rigo 56** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci

Nel **rigo 57** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci

Nel **rigo 58** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo 59** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art 34 della legge 2 dicembre 1975, n 576 (prorogato dall'art 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904)

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nel **rigo 60** i dati riepilogativi

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che

- il valore da indicare in **colonna 1** è quello riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi,
- il valore da indicare in **colonna 2**, è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data,
- l'importo da indicare in **colonna 3**, è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento,
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa,
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati

Nella **colonna 1** o **7** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede apponendo il codice individuato nella **tabella L**, di seguito riportata

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratta delle medesime disposizioni

Nella **colonna 2** o **8** deve essere indicato lo stato della esenzione utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella I**, (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione)

Nella **colonna 3** o **9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione

Nella **colonna 4** o **10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1995 relativa all'anno 1994 indicherà l'anno 1995

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

Nella **colonna 5** o **11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o *reinvestito il reddito esente*

Nella **colonna 6** o **12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito

Le **colonne 3, 4, 9** e **10** non devono essere utilizzate *per le agevolazioni degli utili reinvestiti*

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A R , la *documentazione di rito*

Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalita di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui *all'art 3, comma 1, del D P C M medesimo* Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n 88/E del 14 giugno 1994

TABELLA I) STATO DELL'ESENZIONE

- A Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta
- B Esenzione (totale o parziale) gia richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
- C Esenzione (totale o parziale) gia richiesta con apposita istanza
- D *Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio*
- E Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione

TABELLA L) TIPO DI ESENZIONE

Mezzogiorno (T U 6 marzo 1978 n 218 e legge 1° marzo 1986, n 64, D L 11 luglio 1988, n 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988 n 337 D L 8 febbraio 1995 n 32),

- 01 *Esenzione totale* ILOR (art 101, 1° comma, T U 6 marzo 1978, n 218),
- 02 Esenzione parziale ILOR (art 101, 2° comma, T U 6 marzo 1978, n 218)

Zone depresse Centro Nord e Polesine (art 30, 1° e 2° comma, D P R 29 settembre 1973, n 601, legge 1 *dicembre 1986, n 879)*

- 20 Esenzione totale ILOR
- 21 Esenzione parziale ILOR

Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art 29 D P R 29 settembre 1973, n 601 art 4, legge 27 dicembre 1975 n 700, art 30, 2° comma, D P R 29 settembre 1973, n 601, art 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n 156, legge 29 gennaio 1986, n 26)

- 30 Esenzione totale ILOR
- 31 Esenzione parziale ILOR

Altri territori (art 1, comma 9°, D L 22 dicembre 1981 n 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n 47, art 3 terdecies D L 1° ottobre 1982, n 696 conv in legge 29 novembre 1982, n 883, art 73 del D Lgs 30 marzo 1990, n 76, legge 10 maggio 1983, n 190, art 11, commi 1 2 e 3 legge 2 maggio 1990, n 102, DPCM 29 luglio 1993)

- 50 Esenzione totale ILOR
- 51 Esenzione parziale ILOR
- 62 Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti

Utili reinvestiti in settori agevolati:

- 72 Esenzioni utili reinvestiti (art 8 comma 6, D L 23 gennaio 1993 n 16 conv legge 24 marzo 1993, n 75)

30 PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art 3 del D L 10 giugno 1994 n 357 convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, che hanno realizzato, nel periodo d'imposta in corso alla data del 12 giugno 1994, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione illustrata nelle «Istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B», paragrafo 3

Ai fini della compilazione dei righi da 65 a *71 si precisa quanto segue*

Nel **rigo 65** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nell'anno 1994 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio)

Nei **righi** da **66** a **70** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi) In proposito si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti *o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali* supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare nel relativo rigo, e pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo

Nel **rigo 71** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo 65 e la media degli importi indicati nei righi da 66 a 70, che rappresenta l ammontare del reddito reinvestito agevolato Nello stesso rigo 71 deve essere indicato anche il numero dei periodi d imposta in base al quale e stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti

31 RIQUADRO PER IL VISTO DI CONFORMITA

Questo riquadro e riservato al visto di conformita del Centro autorizzato di assistenza fiscale o del professionista che presta l assistenza fiscale o professionale richiesta dal contribuente

Il visto di conformità è apposto ai sensi dell'articolo 78, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n 413, nel testo vigente anteriormente all entrata in vigore del DL 27 dicembre 1994, n 719 (Vedi articolo 3 comma 2 primo periodo del DL n 719 del 1994)

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 750

Acconto

Se l importo del rigo 24 del quadro 750/O
- non supera lire 40 000 non e dovuto acconto
- supera lire 40 000 e dovuto l acconto, nella misura del 98 per cento del suddetto importo

Se l importo del rigo 24 del quadro 750/O
- e inferiore a lire 512 000 l acconto dovuto sempre nella misura del 98 per cento va versato in unica soluzione nel mese di novembre 1994,
- e pari o superiore a lire 512 000 l acconto va versato in due rate di cui
  la prima pari al 39 2 per cento dell'importo di rigo 24 nel mese di maggio 1994
  la seconda pari al restante 58 8 per cento, nel mese di novembre 1994

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione potra determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attivita agricole
a) le attivita dirette alla coltivazione del terreno alla silvicoltura e alla funghicoltura
b) l allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno,
c) le attivita dirette alla manipolazione trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici ancorche non svolte sul terreno che rientrino nell esercizio normale dell agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti la parte di reddito imputabile all attivita eccedente e considerata reddito d impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir

Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell art 67 del Tuir non sono deducibili sempreche non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attivita propria dell impresa le quote di ammortamento canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego custodia manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni
a) aeromobili da turismo navi e imbarcazioni da diporto
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell art 26 del D P R 15 giugno 1959, n 393 con motore di cilindrata superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2 500 centimetri cubici
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici

Per le imprese che esercitano attivita di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori soci collaboratori o dipendenti
Si precisa che per beni strumentali all attivita propria dell impresa devono intendersi quelli senza i quali l attivita stessa non puo essere esercitata (es le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie ecc gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l addestramento al volo o alla navigazione)

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennita di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti poi rivalutato sulla base della variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati Al costo cosi determinato e rivalutato va poi sommata l eventuale INVIM pagata

Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato aumentato di ogni altro costo inerente nonche dell INVIM e dell imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell indice dei prezzi al consumo

Centri di servizio

Sono stati finora istituiti undici Centri di Servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA (solo Comuni della prov Milano)	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

Conto fiscale

Il conto fiscale e uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita Iva per facilitare i rapporti debitori e creditori con l Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente Il numero di codice per accedere al proprio conto e dato dall unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario
Mentre la gestione del conto e affidata al concessionario tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell Iva ai quali il contribuente dovra rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario pur avendone diritto sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario
Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all Irpef, all'Irpeg all Ilor all Iva, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso) e alle ritenute alla fonte
L intestatario del conto fiscale ha facolta di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito purche ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente
Altra importante agevolazione riconosciuta agli intestatori e la possibilita di chiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello
Il rimborso viene effettuato senza particolari formalita se l importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto a partire dal 1° gennaio 1994 mentre se supera tale limite e dovuta — per la parte eccedente — una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni
La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda e richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso e stata presentata

Per il 1995 la richiesta di rimborso non puo essere superiore a L 60 000 000 se il credito e di ammontare superiore la differenza sara restituita dall Ufficio competente con le ordinarie procedure o puo essere richiesta al concessionario nel 1996 (fino ad un importo di L 80 000 000) Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi richiesti ed ottenuti nell anno precedente

Contributo diretto lavorativo

Istruzioni per la compilazione dello schema di calcolo

Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo si puo utilizzare l allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni, nelle quali e fatto riferimento agli articoli del DPCM 18 dicembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 297 del 18 dicembre 1992
Per ciascun socio che non apporta esclusivamente capitale o per ciascun associato dell'associazione tra artisti o professionisti ovvero per ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale va compilata una distinta colonna Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi

Al **rigo 1** deve essere riportato l importo base del contributo diretto lavorativo, rilevabile dalla tabella E riferito all attivita svolta Per gli associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale indicare la meta di tale importo Nel caso in cui la societa svolga piu attivita con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attivita per ognuna delle quali e previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato uno schema per ciascuna attivita indicando al rigo 27 la percentuale dei ricavi della attivita cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi relativi a tutte le attivita soggette al contributo diretto lavorativo Il contributo diretto lavorativo della societa e pari alla somma degli importi indicati nel rigo 28
Nel caso in cui la societa non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi delle diverse attivita esercitate il contributo diretto lavorativo va calcolato con esclusivo riferimento all attivita per la quale nella Tabella E e previsto l importo piu elevato
In presenza di associazioni costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati con diverso contributo diretto lavorativo va compilato un unico schema di calcolo determinando per ciascun associato il contributo diretto a lui riferibile
Si ricorda che le professioni e le attivita per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura sono state individuate con D M 18 febbraio 1993 pubblicato nella G U del 24 febbraio 1993, n 45

Al **rigo 2** deve essere indicato il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attivita (art 3 comma 1) rilevabile dalla tabella F Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate
Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbane ed extraurbane non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992 e il 1993
Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante le attivita di pesca nonche le altre attivita svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate tranne i depositi o i magazzini
Al **rigo 3** va indicato l eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del socio o associato (art 3 comma 2) rilevabile dalla tabella H

Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi anni d'esercizio dell'attività si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali è esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo e a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all 'art 3, comma 2

a) Attività relative alla categoria I
- esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di inizio,
- riduzione pari allo 0,70 per il 3° e 4° periodo d'imposta,
- riduzione pari allo 0,80 per il 5° e 6° periodo d'imposta

b) Attività relative alla categoria II
- esclusione nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività,
- nessuna riduzione

c) Attività relative alle categorie III e IV
- esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio,
- riduzione pari allo 0,70 per il 4° e 5° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente,
- riduzione pari allo 0,80 per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente

d) Attività relative alla categoria V
- esclusione nel periodo d'imposta di inizio dell'attività,
- riduzione pari allo 0,70 per il 2° e 3° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente,
- riduzione pari allo 0,80 per il 4°, 5°, 6° e 7° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente

Al **rigo 4** va indicato il contributo diretto lavorativo «corretto» ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 1 per i coefficienti riportati al rigo 2 ed al rigo 3

Al **rigo 5** va indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno

Al **rigo 6** va indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione Al riguardo si precisa che
- il numero delle giornate di lavoro riferibili ai lavoratori dipendenti è quello risultante dai modelli DM10 relativi al 1994,
- il numero di giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1994,
- il numero di giornate di lavoro riferibile agli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dai modelli DM10 relativi al 1994

Si ricorda, inoltre, che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione-lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la metà

Al **rigo 7** deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo, calcolata sulla base delle giornate di lavoro indicate al precedente rigo 6 (art 3 comma 3) Si precisa che la maggiorazione va calcolata per ogni socio o associato applicando il 5 per cento all'importo di rigo 1 adeguato in base al coefficiente di localizzazione geografica e rapportato al numero dei soci o associati In pratica occorre effettuare il seguente calcolo

rigo 7 = [rigo 1 x rigo 2 x (rigo 6 – rigo 5) rigo 5] x 0,05 numero dei soci o associati

Si precisa che, qualora la differenza fra rigo 6 e rigo 5 sia inferiore a zero, la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero

Al **rigo 8** va indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell'attività in quanto nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività, il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività stessa (art 1, comma 3) Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attività per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attivita deve essere provato in modo obiettivo

La relativa documentazione nonché eventuali attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente dovranno essere conservate ed esibite in caso di richiesta dell'Amministrazione Finanziaria

Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai righi da 10 a 19

Al **rigo 9** deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei righi 4 e 7, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività indicata al rigo 8 In pratica si deve effettuare il seguente calcolo [(rigo 4 + rigo 7) rigo 5] x rigo 8

Ai **righi 10,12 e 14** va indicato, rispettivamente, il numero di giorni nei quali è stata svolta, contemporaneamente all'attività soggetta a contributo diretto lavorativo, una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno (rigo 10), ovvero a tempo parziale (rigo 12), oppure una attività produttiva di reddito agrario (rigo 14)

Ai **righi 11, 13 e 15** va indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e di

a) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno (rigo 11),

b) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente o assimilati svolta a tempo parziale (rigo 13),

c) attività produttiva di reddito agrario (rigo 15)

TABELLA E CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

ATTIVITÀ		IMPORTO
CATEGORIA I IMPRESE SENZA DIPENDENTI		
11	agricoltura (1)	21 000 000
12	produzione di beni	24 500 000
13	produzione di servizi (2)	21 000 000
14	commercio	24 000 000
15	trasporti	27 500 000
16	altre attività	23 500 000
CATEGORIA II IMPRESE CON DIPENDENTI		
21	agricoltura (1)	25 500 000
22	produzione di beni	30 000 000
23	produzione di servizi (2)	26 000 000
24	commercio	29 000 000
25	trasporti	31 000 000
26	altre attività	28 500 000
CATEGORIA III		
31	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma anche se è previsto l'esame di abilitazione, ed altre che non richiedono titolo di studio	32 000 000
CATEGORIA IV		
41	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l'esame di abilitazione	40 000 000
CATEGORIA V		
51	Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura (3)	50 000 000

NOTE

(1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attività agricole a quelle produttive di reddito di impresa di cui all'art 51 del Testo unico delle imposte sui redditi

(2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 17 gennaio 1992

(3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature sono state individuate con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1993

TABELLA F COEFFICIENTI CORRETTIVI IN RELAZIONE AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (*)

CODICE		COEFFICIENTE
F1	Per attività svolte in comuni con popolazione inferiore a 5 000 abitanti (situate in qualunque regione)	0 60
F2	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G ed attività di commercio ambulante svolta nelle predette regioni	0,70
F3	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20 001 e 100 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G	0,80
F4	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5 000 e 20 000 abitanti e situati in regioni diverse da quelle indicate in Tabella G e attività di commercio ambulante nelle predette regioni	0,80
F5	Per attività svolte in comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G	0,90
F6	Per attività svolte in comuni con popolazione comprese tra 20 001 e 100 000 abitanti situati in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella G	0,90

(*) In presenza di attività svolte in più comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili 2 o più coefficienti va applicato il coefficiente più elevato

TABELLA G - TABELLA DELLE REGIONI
– ABRUZZO
– BASILICATA
– CALABRIA
– CAMPANIA
– MOLISE
– PUGLIA
– SARDEGNA
– SICILIA
– UMBRIA

TABELLA H - Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive dei contribuenti per le attività relative alla I categoria e per le attività relative alla III, IV e V categoria della tabella E se esercitate con non più di un dipendente (*)

CODICE		COEFFICIENTE
H1	Contribuente con più di 65 anni o meno di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui svolga una attività professionale per la quale è prevista la laurea) (**)	0,80
H2	Contribuente con più di 70 anni (**)	0,50
H3	Contribuente affetto da invalidità rilevante ai fini della attività svolta, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40%	0,50
H4	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno due anni e da meno di cinque	0,70
H5	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette	0,80
H6	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno tre anni e da meno di sei	0,70
H7	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci	0,80
H8	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno un anno e da meno di quattro	0,70
H9	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto	0,80

(*) Nel caso in cui siano applicati due o più coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato, cioè quello più favorevole al contribuente

(**) Il requisito della età si intende posseduto anche nel caso in cui la stessa sia compiuta nel corso del periodo di imposta

Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attività di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9 rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attività. In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli:
Al **rigo 11**
(rigo 9 - rigo 8) x rigo 10 x 0,50
Al **rigo 13**
(rigo 9 - rigo 8) x rigo 12 x 0,30
Al **rigo 15**
(rigo 9 - rigo 8) x rigo 14 x 0,50

Al **rigo 16** va indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle già considerate nei precedenti righi.

Al **rigo 17** va indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al rigo precedente.

Al **rigo 18** va indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attività di cui al rigo 16; tale importo è pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attività. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo:
(rigo 9 - rigo 8) x rigo 16 x 0,50

Al **rigo 19** va riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attività all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attività stesse secondo il seguente calcolo:
(rigo 17 : rigo 5) x rigo 16

Al **rigo 20** deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate ai precedenti righi 11, 13, 15 e 19.

Al **rigo 21** va indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9.

Al **rigo 22** va riportata la riduzione effettivamente spettante pari al minore fra gli importi indicati al rigo 20 e al rigo 21.

Al **rigo 23** va indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni, pari alla differenza tra l'importo di rigo 9 e quello di rigo 22 ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attività limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività.

Al **rigo 24** qualora il socio o associato partecipi ad altre società o associazioni e/o eserciti individualmente altra attività va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attività per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo. Tale percentuale può essere determinata, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità:
a) proporzionalmente al numero delle attività esercitate;
b) in relazione allo diverso quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente. Nel la determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative deve essere integralmente ripartito.

Al **rigo 25** va indicato il contributo diretto lavorativo riferibile a ciascun socio o associato.

Al **rigo 26** va indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma dei contributi diretti lavorativi indicati al rigo 25.

Al **rigo 27** nel caso in cui la società di persone svolga contemporaneamente più attività soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va indicata la percentuale di ricavi riferibile all'attività rispetto all'ammontare totale di ricavi imputabili a tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo svolte dalla società. Tale rigo non va compilato in caso di associazioni tra artisti e professionisti.

Al **rigo 28** va indicato il contributo diretto lavorativo della società di persone ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 26 per la percentuale indicata al rigo 27.

■ **Costruzioni rurali**

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre:
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del reddito complessivo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

ATTENZIONE
non si considerano produttive di reddito dei fabbricati le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti.
L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica dell'acqua e del gas.

■ **Crediti d'imposta**

Per effetto della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e delle modifiche recate dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649 il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di capitali spetta:
- nella misura dei 9/16 di detti utili se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983;
- nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85 per cento, se la delibera di distribuzione è stata adottata entro la predetta data.

Detto credito spetta nella misura dei 9/16 degli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87 se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14 del Tuir il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

In base all'art. 122 comma 4, del TUIR il credito di imposta di cui all'art. 14 dello stesso TUIR spetta ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 in relazione alle riserve (escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR) costituite prima della trasformazione le quali sono imputate ai soci stessi a norma dell'art. 5 del TUIR:
- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del TUIR a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso TUIR (che vanno fornite nell'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello fondamentale).
Il credito di imposta non spetta per le riserve:
- formate con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
- che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito d'imposta è invece ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 della legge 14 agosto 1993 n. 344 sui proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

Ai soci delle società di persone obbligate all'utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali ai sensi dell'art. 12 della legge 413 del 1991 compete, ai fini dell'imposta personale un credito di imposta nella misura del 40 per cento del prezzo unitario degli apparecchi medesimi che non ecceda lire 2.000.000.

Si ricorda che l'art. 14 comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori e sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1994, i detti soggetti non possono altresì avvalersi per tali apparecchi delle disposizioni di cui all'art. 3 ultimo comma della stessa legge n. 18 concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano, invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

■ **Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)**

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 750

2. SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N. ORD		DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO				
		SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.
1	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (vedere tabella E)	.000	000	.000	.000	.000
2	Coefficiente correttivo relativo alla localizzazione geografica dell'attività (vedere tabella F)					
3	Coefficiente relativo alle caratteristiche soggettive del socio o associato (vedere tabella H)					
4	Contributo Diretto Lavorativo "corretto"	000	000	000	000	.000
5	Periodo di normale svolgimento dell'attività					
6	Giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori dipendenti					
7	Maggiorazione relativa all'apporto recato dai dipendenti	000	000	.000	.000	.000
8	Periodo di effettivo svolgimento dell'attività soggetta a Contributo Diretto Lavorativo					
9	Contributo Diretto Lavorativo al lordo delle riduzioni spettanti	.000	000	000	000	.000
10	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo pieno					
11	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 10	000	.000	000	000	.000
12	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo parziale					
13	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 12	.000	000	.000	.000	000
14	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi agrari					
15	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 14	000	000	000	.000	.000
16	Periodo di contemporaneo svolgimento di altre attività produttive non soggette a Contributo Diretto Lavorativo					
17	Redditi percepiti nel periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	000	.000
18	Riduzione massima spettante per le altre attività	000	000	.000	000	000
19	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 16	.000	000	000	.000	.000
20	Totale riduzione da applicare al Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	000	000	.000
21	Riduzione massima del Contributo Diretto Lavorativo	.000	000	.000	.000	.000
22	Riduzione spettante del Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	.000	.000
23	Contributo Diretto Lavorativo netto	000	000	.000	.000	.000
24	Percentuale impiego energia lavorativa relativa all'attività	%	%	%	%	%
25	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL SOCIO O ASSOCIATO	000	000	.000	000	.000
26	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO COMPLESSIVO	.000				
27	Percentuale dei ricavi dell'attività rispetto ai ricavi di tutte le attività soggette a Contributo Diretto Lavorativo	%				
28	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DELL'ATTIVITÀ	.000				

46

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 750

1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stesso data, ovvero proventi comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art 63 comma 3 del Tuir fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma de commi 1 e 2 dello stesso art 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione
Nel caso in cui l imprenditore sia socio di società di persone occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati gia portati a riduzione degli interessi passivi dal la società partecipata

■ **Deduzioni Ilor**

Le deduzioni previste dall art 120, commi 1 e 2 del TUIR competono alla società a condizione che il socio presti la propria opera nella società stessa come occupazione prevalente Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in piu di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all attività della società, per cui non e possibile, in concreto più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona
Le suddette deduzioni devono essere determinate con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presta la propria opera nella società in modo prevalente
Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscono un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire in relazione ai detti soci delle deduzioni ai fini dell ILOR
A maggiore chiarimento si formulano i seguenti esempi relativi a società nei cu confronti non trova applicazione la disciplina di cui all'art 11-bis della legge n 438 del 1992

1° esempio società esercente attività di commercio al minuto, composta da quattro soci con quote uguali di cui 2 soci prestano la loro opera nella società in modo prevalente
Reddito d'impresa **L 60.000.000**

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del TUIR. (La deduzione e pari al 50 % della quota di reddito spettante a ciascun socio con un minimo di L 8 000 000)
1) quota di reddito individuale
L 60 000 000 4 = L 15 000 000
2) deduzione spettante per ciascun socio 50% di L 15 000 000 = L 7 500 000 Essendo l'importo di L 7 500 000 minore di L 8 000 000 si assume quale deduzione spettante per ogni singolo socio l im porto di L 8 000 000
3) deduzione spettante alla società **L 16.000.000**

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del TUIR. (30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore al netto della deduzione di cui all'art 120 comma 2, del TUIR con un minimo di L 2 000 000)

quota reddito socio
L 15 000 000 8 000 000 = L 7 000 000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore 30% di L 7 000 000 = L 2 100 000
deduzione spettante alla società
L 2 100 000 x 2 = **L 4.200.000**

Riepilogo:

Reddito d'impresa	**L 60.000.000**
Deduzioni ex art 120 commi 1 e 2,	**L 20.200.000**
REDDITO IMPONIBILE ILOR	**L 39.800.000**

2° esempio società esercente attività diversa da quella di cui all art 120, comma 2 del TUIR composta da quattro soci con quote uguali, di cui due prestano la propria opera nella società in modo prevalente
Reddito d impresa **L 16.000.000**
quota di reddito individuale
L 16 000 000 4 = L 4 000 000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L 8 000 000 ed un massimo di L 16 000 000)
Siccome la quota di reddito per il socio lavoratore e inferiore alla deduzione minima prevista, ai sensi dell art 120, comma 1 del TUIR si assume quale deduzione, l'importo di L 4 000 000
totale deduzione spettante ex art 120, comma 1 del TUIR (L 4 000 000 x 2) = **L 8.000.000**

Riepilogo:

Reddito d impresa	**L 16.000.000**
Deduzioni ex art 120, comma 1	**L 8.000.000**
REDDITO IMPONIBILE ILOR	**L 8.000.000**

■ **Domicilio fiscale**

Ai sensi dell'art 58 del D P R 600/73 il domicilio fiscale è stabilito nel Comune di cui la società l'associazione o il GEIE ha la propria sede legale o in mancanza la sede amministrativa, se anche quest'ultima manca, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune dove viene esercitata prevalentemente l attività
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate Se il domicilio fiscale e fissato dall Amministrazione Finanziaria d autorità o su richiesta di parte in un Comune diverso da quello stabilito ai sensi dell'art 58 citato, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e stato variato In questo caso la dichiarazione deve essere presentata al Centro di Servizio o all Ufficio postale competente secondo il suddetto provvedimento

■ **Esclusione dall'ILOR dei redditi degli immobili relativi all'impresa**

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, istitutivo dell imposta comunale sugli immobili, all'art 17, comma 4 stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonche i redditi agrari di cui all art 29 del Tuir
Per effetto del comma 5 dello stesso articolo, le disposizioni che prevedono l esclusione dall'ILOR hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo d imposta in corso al 1° gennaio 1993
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà enfiteusi usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, benimerce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell immobile
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing nonche per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all anno in cui detti cost sono stati sostenuti (cioe all'imponibile determinato ai fini dell ICI)
Da tale valore patrimoniale' dell immobile occorre desumere sia pure convenzionalmente il reddito applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che pur censiti sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata deve essere considerata la rendita attribuita a fabbricati simılari
Qualora il fabbricato risulti già accatastato le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art 129, comma 1 del Tuir
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo e escluso dall ILOR un importo pari alla rendita catastale
Per i fabbricati relativi all impresa dati in locazione va escluso dall ILOR un importo pari
a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano)
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone

Si fa presente altresi che per i terreni, la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall' art 31 della legge 23 dicembre 1994, n 724

■ **Eventi eccezionali**

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice
- 1 dai contribuenti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo per il perseguimento di un ingiusto profitto Per le vittime delle suddette richieste estorsive l art 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo
- 2 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per i quali e stato disposto con D L 24 novembre 1994, n 646 convertito dalla Legge 21 gennaio 1995, n 22, il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria

■ **GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)**

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione e stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 23 luglio 1991 n 240 pur non essendo soggetto passivo d imposta e tuttavia tenuto alla presentazione del modello 750, quale soggetto di accertamento per l imputazione del reddito ai fini dell IRPEF, dell IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e

arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità)
Pertanto il Mod 750, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti
Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro A, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro 750/O
Si precisa che, qualora l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'ILOR diverga da quello imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro, conseguentemente nel prospetto da rilasciare ai membri dovrà essere indicata oltre alla quota di reddito imponibile agli effetti dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro
Il GEIE non è tenuto al pagamento dell'ILOR
L'imponibile ILOR determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali

Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art 40, comma 2, del Tuir:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc dd strumentali per destinazione),
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc dd strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria

Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D P R 23 dicembre 1974 n 689 Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art 3 della legge 1° giugno 1939, n 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato
Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione

Imposte indeducibili (reddito d'impresa)

Sulla base dell'art 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D L 30 settembre 1992, n 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonche a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n 167 e successive modificazioni
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir Vedere in questa appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze"
Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n 413 del 1991

Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a) del Tuir, al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione e desumibile dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n 765, che ha sostituito i primi due commi dell'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150, e dalla circolare n 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento
Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr Consiglio di Stato, Sez V, 29 ottobre 1971, n 951, Cassazione, 2 luglio 1977, n 2880 e 5 novembre 1975, n 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n 7/2704
Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzate al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici

Modelli 750

Le società di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi il modello fondamentale ed i seguenti modelli
— **Mod. 750/A** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario,
— **Mod. 750/B** relativo a redditi d'impresa in contabilità semplificata,
— **Mod. 750/C** relativo a redditi di lavoro autonomo,
— **Mod. 750/D** relativo ai redditi dei terreni,
— **Mod. 750/D1** relativo a redditi di allevamento di animali,
— **Mod. 750/E** relativo a redditi di fabbricati,
— **Mod. 750/F** relativo a redditi di capitale,
— **Mod. 750/G** relativo a redditi di partecipazione in società di persone,
— **Mod. 750/H** relativo a redditi diversi,
— **Mod. 750/I** relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF,

Devono inoltre utilizzare
— **Mod. 750/K** ai fini della determinazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
— **Mod. 750/S** ai fini dell'utilizzo dei crediti d'imposta,
— **Mod. 750/U** ai fini della tassazione dei capital gains, (legge 25 marzo 1991, n 102),
— **Mod. 750/W** ai fini dell'indicazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Oneri deducibili

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art 10, comma 3 del Tuir, e dell'art 14 bis, comma 1 del DL n 646 del 1994 convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici
a) l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti,
b) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza dell'art 119 del D P R 361 del 1957 e all'art 1 della legge 178/1981,
c) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art 28 della legge 26 febbraio 1987, n 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato,
d) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione,
e) versamenti a favore di fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreto dei prefetti delle province interessate, effettuati a favore delle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mesi di novembre 1994

Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Ai sensi dell'art 13-bis del Tuir, dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 27 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche le quote di rivalutazione dipendenti da clausole

di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato ai soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati

b) gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n 1089 e del D P R 30 settembre 1963 n 1409 nella misura effettivamente rimasta a carico La necessita delle spese quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza previo accertamento della loro congruita effettuato d intesa con l Ufficio tecnico erariale competente per territorio La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell Amministrazione per i beni culturali e ambientali di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato su beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi L Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi,

d) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico effettuato per l acquisto, la manutenzione la protezione o il restauro delle cose indicate nell art 1 delle legge 1° giugno 1939 n 1089 e nel D P R 30 settembre 1963 n 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l organizzazione di mostre e di esposizioni che siano di rilevante interesse scientifico o culturale delle cose anzidette e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali dal Ministero per i beni culturali ed ambientali che dovra approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l impiego delle erogazioni stesse Detti termini possono per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita alla destinazione affluiscono nella loro totalita all entrata dello Stato,

e) le erogazioni liberali in denaro per importo superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato a favore di enti o istituzioni pubbliche fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche per la produzione nei vari settori dello spettacolo Le erogazioni non utilizzate per tali finalita dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono nella loro totalita, all entrata dello Stato

■ Operazioni in valuta (art. 76)

In alternativa all accantonamento per rischi di cambio e consentita la valutazione della totalita dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio anche se rappresentati da obbligazioni o titoli simili, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio

In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio e insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio i contratti swap

Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalita di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto si precisa che avra rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura

Per le societa che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti

■ Plusvalenze patrimoniali (art. 54)

L operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, e subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni computando detto termine secondo le disposizioni dell'art 2963 del codice civile

Si precisa che i beni gia detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa e stata acquisita o l impresa si e costituita

Si precisa inoltre che nel caso di conferimento dei beni dell impresa familiare in nome collettivo o in accomandita semplice in societa, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 della legge n 413 del 1991, ai fini del computo del periodo di possesso di cui all art 54, comma 4 si tiene conto anche del periodo in cui i beni medesimi sono stati posseduti dall'impresa familiare poiche il conferimento non costituisce cessione ai fini delle imposte sui redditi

Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggior valore nella nota integrativa

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente

Per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facolta di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e riconosciuta ai soggetti che in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993 avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni

I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate — valutate in base al "metodo del patrimonio netto — non concorrono a formare il reddito nell esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi)

■ Quote di partecipazione agli utili

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico e da scrittura privata registrata
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e qualora questo sia costituito da denaro e altri valori elementi certi e precisi comprovanti l avvenuto apporto
- se con riguardo all ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non puo fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art 62 del Tuir,
- se il contratto di associazione non consiste nel apporto rappresentato dall emissione da parte dell associante di titoli o certificati in serie o di massa i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta ai sensi dell art 5 del D L 30 settembre 1983 n 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983 n 649

Si rileva infine che l attribuzione delle quote di utili spettanti all associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito d impresa dell associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell entita dell apporto di beni

■ Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto in via di massima l esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF perche trattasi di redditi che se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta - sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella sezione IV del modello 750/I

Poiche la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioe l articolo 8 comma 1 del D L 28 giugno 1990 n 167 convertito dalla legge 4 agosto 1990, n 227) e stata dichiarata applicabile in virtu di successive norme di legge a fattispecie diverse da quelle originariamente previste si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata salva l opzione del contribuente per il regime ordinario

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere

a) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono anche in modo implicito valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo derivanti da operazioni con soggetti non residenti

b) i proventi compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto - derivati dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della UE conformi alle direttive comunitarie percepiti dai soggetti di cui all art 5 del Tuir direttamente all'estero senza applicazione della ritenuta a titolo d imposta nella misura del 12 50 per cento

■ Redditi di impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett e-bis del comma 2 dell art 115 del Tuir sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell art 87 del Tuir organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci a condizione che il numero complessivo delle persone addette esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compresi i soci, non sia superiore a tre

Si ricorda al riguardo che per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti occorre adottare il criterio della presenza media nel corso dell anno La predetta media andra determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti nel periodo di imposta di riferimento e dividendo il risultato per 312 Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli O1M

Per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio dell'attività se questa e iniziata o cessata nel corso dell anno Qualora il socio partecipi a piu societa e/o eserciti direttamente l'attività il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne

■ **Riduzione del reddito dei terreni**

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale In tal caso nella colonna 5 indicare il **codice 1** e nella colonna 2 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso Se non ricorre invece tale condizione nella colonna 2 indicare la quota spettante del reddito dominicale
La mancata coltivazione, seppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF
In tal caso indicare nella colonna 5 il **codice 2** e nella colonna 2 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso Nessun importo deve essere indicato nella colonna 4
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 2 e 4 e nella colonna 5 va indicato il **codice 3**

■ **Sanzioni**

L'omessa, l'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza e da una a due volte per infedeltà) con un minimo di L 300 000 se non sono dovute imposte Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod 750 approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o se non è sottoscritta dal legale rappresentante Se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L 300 000 a L 3 000 000
L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento, entro il termine del 31 maggio, delle imposte dovute comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata Inoltre si applica la soprattassa pari al 40% delle somme non versate
Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50% se il versamento è eseguito entro il 20 giugno In tal caso l'importo della soprattassa va sommato a quello dell'imposta
Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno la soprattassa è ridotta al 3%
L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L 200 000 a L 4 000 000 La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni
Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art 4 della legge 24 aprile 1980, n 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia) devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni al competente ufficio delle entrate
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120% della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art 36-bis del D P R n 600 del 1973
Se l'omissione o l'incompletezza riguarda l'allegazione dei documenti prescritti (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e perdite per le imprese), si applica la pena pecuniaria da L 600 000 a L 6 000 000
Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che l'omessa dichiarazione costituisce reato quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati é superiore a 100 milioni di lire
Costituisce altresì reato l'infedele dichiarazione allor che sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni
I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda
Inoltre é sanzionata penalmente la falsa attestazione del contribuente in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art 120, commi 1 e 2, del Tuir

■ **Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)**

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7, dell'art 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che la società ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma
Qualora la società intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi d'imposta compresi nella durata del contratto
In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione, ecc , diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione e affidata a terzi

■ **Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura**

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture in serra o alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove e sito il terreno

■ **Unità immobiliari a disposizione**

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si e verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare

■ **Variazioni di coltura dei terreni**

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo medio attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito,
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle In caso di omessa denuncia nel termine previsto dall'art 27 del T U I R delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE ISOLE	176
CONGO	145
COOK ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYNA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

	Operazione	Codice
A	**ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA**	A001
B	**VENDITE**	
	• vendita di merce "allo stato estero"	B001
	• vendita di merce che non viene esportata	B002
	• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C	**IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO**	C001
D	**IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE DEFINITIVA**	
	• "a fermo"	D001
	• "in conto commissione"	D002
	• "in conto deposito"	D003
	• annullamento di contratto	D004
	• counter trade (forniture di merci servizi compensate per contratto)	D005
	• donazione eredita legati	D006
	• investimento con apporto di merce	D007
	• permuta (scambio di merci con merci e o servizi)	D008
	• prestiti d uso	D009
	• restituzione o sostituzione	D010
E	**LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI**	E001
F	**LEASING**	F001
G	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
	• esecuzione lavori in Italia o all estero	G001
	• manifestazione pubblicitaria, propaganda.	G002
	• partecipazione a mostre gare fiere	G003
H	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
	• "traffico internazionale" in genere	H001
	• noleggio	H002
	• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

	Operazione	Codice
I	**ASSICURAZIONI**	
	• premi lordi su assicurazioni vita	6671
	• premi lordi su altre assicurazioni, riassicurazioni	6672
	• risarcimenti su altre assicurazioni, riassicurazioni	6674
	• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
	• indennizzi SACE	6675
J	**COMUNICAZIONI**	
	• servizi di telecomunicazioni	6676
	• servizi postali.	6677
	• servizi vari di comunicazione	6678
K	**INTERESSI ED UTILI**	
	• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
	• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
	• redditi su valori mobiliari	0515
	• redditi su partecipazioni	0516
	• altri redditi	0517
	• interessi su prestiti	0512
L	**LAVORI**	
	• grandi lavori ed impianti	0108
	• lavori di costruzione e riparazione	0107
	• altri lavori	0109
M	**REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**	
	• margini su futures di merci	6800
	• margini su futures di titoli	6801
	• margini su futures di indici azionari	6802
	• margini su altri futures	6803
	• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
	• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
	• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
	• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
	• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
	• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
	• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
	• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
	• premi su altre operazioni finanziarie	6808
	• liquidazione differenza su opzioni	6809
	• liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

	Operazione	Codice
	• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
	• altre liquidazioni per differenza	6812
	• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N	**SERVIZI AZIENDALI**	
	• ricerche di mercato	6679
	• servizi di consulenza fiscale e contabili	6680
	• servizi legali	6681
	• servizi pubblicitari	6682
	• servizi ricerca e sviluppo	6683
	• spese per rappresentanza	6684
	• altri servizi aziendali	6685
O	**SERVIZI CULTURALI**	
	• opere letterarie (diritti d autore)	1202
	• opere musicali (diritti d autore)	1201
	• altri diritti d autore	1203
	• sfruttamento cinematografico	1300
	• sfruttamento televisivo	1301
	• spese di produzione cinematografica.	1303
	• spese di produzione televisiva	1304
	• diritti d immagine	1305
	• altri servizi culturali	1306
P	**SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**	
	• compensi di mediazione	6632
	• compensi per contratti agenzia	6633
	• compensi per contratti di commissione	6634
	• compensi vari	6631
Q	**SERVIZI INFORMATICI**	
	• manutenzione e riparazione computers	1113
	• servizi di data processing e data base	1114
	• servizi vari informatici	1115
R	**SERVIZI VARI**	
	• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
	• canoni o fitti	6630
	• contributi previdenziali	6605
	• depositi cauzionali	6660
	• escussione fidejussioni operazioni correnti mercantili	6666
	• escussione fidejussioni operazioni correnti non mercantili	6667
	• escussione fidejussioni operazioni finanziarie	6668
	• espatrio o rimpatrio definitivo	6624
	• imposte o tasse	6636
	• indennizzi penali risarcimento danni	6638
	• ingaggio e premi a sportivi	6661
	• operazioni di transito	6612
	• parcelle professionali	6697
	• pensioni	6601
	• perdite di esercizio	6690
	• recupero crediti	6688
	• ricerche petrolifere	6629
	• rimborso spese	6606
	• rimesse emigrati immigrati	6689
	• salari e stipendi	6602
	• saldi operazioni di compensazione	6647
	• scioglimento di contratto pagamenti indebiti	6691
	• storni operazioni correnti mercantili	0801
	• storni operazioni correnti non mercantili	0802
	• storni operazioni finanziarie	0803
	• successioni e donazioni	6693
	• sussidi e regalie	6635
	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
	• servizi non classificati	6650
S	**TECNOLOGIA**	
	• brevetti	1100
	• disegni	1105
	• invenzioni	1106
	• know how	1102
	• licenze su brevetti	1101
	• licenze su know-how	1103
	• marchi di fabbrica	1104
	• software	1107
	• assistenza tecnica connessa	1103
	• formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

	Operazione	Codice
	• invio di tecnici ed esperti	1109
	• studi tecnici ed engineering	1111
	• altri regolamenti tecnologia	1112
T	**TRANSAZIONI GOVERNATIVE**	
	• contributi ad organismi internazionali	6620
	• spese effettuate in relazione all intervento di aiuto a P V S	6617
	• spese per consolati ambasciate etc	6618
	• altre transazioni governative	6619
U	**TRASPORTI**	
	• biglietti aerei	0204
	• biglietti marittimi	0202
	• biglietti terrestri	0212
	• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
	• noli e noleggi aerei	0203
	• noli e noleggi marittimi	0201
	• noli e noleggi terrestri	0205
	• noli e noleggi vari	0207
	• servizi di assistenza e spese varie	0219
	• trasporti aerei	0213
	• trasporti altri	0214
	• trasporti ferroviari	0215
	• trasporti marittimi	0216
	• trasporti stradali	0217
V	**VIAGGI ALL ESTERO**	
	• buoni benzina turistici	0318
	• trasferimenti di banconote italiane	0302
	• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
	• viaggi per affari	0304
	• viaggi per cura	0305
	• viaggi per studio	0306
	• viaggi per turismo	0303
	• storno viaggi affari	0314
	• storno viaggi per cura	0315
	• storno viaggi per studio	0316
	• storno viaggi per turismo	0313
	• altri servizi turistici	0312
	• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

	Operazione	Codice
W	**INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**	
	• investimenti in azioni	0721
	• investimenti in altri valori mobiliari	0722
	• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
	• beni e diritti immobiliari	0724
	• altri investimenti	0725
	• disinvestimenti di azioni	0727
	• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
	• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
	• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
	• altri disinvestimenti	0731
	• redditi su valori mobiliari	0515
	• redditi su partecipazioni	0516
	• altri redditi	0517
X	**PRESTITI**	
	• erogazione di prestiti	0726
	• ammortamento di prestiti	0732
	• interessi su prestiti	0512
Y	**CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI**	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

	Operazione	Codice
Z	**ALTRE OPERAZIONI**	
	• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
	• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
	• Altre operazioni finanziarie	Z003

51

Ministero delle Finanze — **ALLEGATI** — Modello 750

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione raccolta di prodotti agricoli svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri *prodotti*
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, *forni, caldaie ed apparecchi termici*
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle stoviglie e vasellame armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- *2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo* non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201 3202, 3203)
- 3201 Confezione e riparazione pellicce
- 3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
- 3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi: pollame conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- *4015 Farine lieviti, pane paste alimentari ed altri prodotti da* cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- *4028 Prodotti chimici per l'agricoltura*
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
- *4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi*
- 4044 Vetrerie cristallerie ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletterie e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- *4058 Apparecchi ottici e fotografici*
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti macchinari ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e *9100 9300)*
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri istituti di bellezza, ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
- 6610 Spettacoli giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, *sindacale politico e simili*
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni province regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
- *7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici*
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
- *8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati*
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

52

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate Trasformazione [1] - Conservazione [2] Raccolta [3]
0210	Acque dolci Pesca [1] - Allevamento [2]
0220	Acque marine e lagunari Pesca [1] - Allevamento [2]
0500	Carni fresche [1] - Carni conservate [2] - Altri prodotti della macellazione [3]
0800	Prodotti della molitura [1] - Prodotti della pastificazione [2]
0850	Produzione di pane e pasticceria [1] - Altri prodotti alimentari [2]
1100	Estrazione trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [1] - Gas naturali [2]
1400	Prodotti di prima trasformazione Minerali ferrosi [1] - Minerali non ferrosi [2]
1520	Prodotti della lavorazione Minerali non metalliferi [1] - Materiali di cava [2]
2100	Macchine per ufficio [1] - Strumenti di precisione [2] - Strumenti ottici [3]
2310	Carpenteria metallica [1] - Mobili e arredi metallici [2] - Forni caldaie ed apparecchi termici [3]
2320	Macchine motrici [1] - Variatori di velocità [2] - Apparecchi di sollevamento e di trasporto [3]
2330	Macchine utensili [1] - Utensileria per macchine [2]
2340	Minuteria metallica fustame bulloni a molle [1] - Stoviglie e vasellame [2] - Armi da fuoco [3]
2400	Materiali e forniture elettriche [1] - Elettrodomestici [2]
2960	Prodotti per l abbigliamento di vestiario [1] - Arredamento tessile e affine [2]
3100	Stampa poligrafia e simili [1] - Editoria [2]
3610	Officine Meccanici [1] - Carrozzieri [2] Idraulici [3] Elettricisti [4] - Calzolai [5] - Altri [6]
4004	Fibre tessili animali e vegetali [1] - Fibre chimiche [2]
4009	Carni fresche Bovine [1] - Suine [2] - Equine [3] - Ovine e caprine [4]
4013	Prodotti della pesca congelati surgelati [1] - Secchi e conservati [2]
4014	Salumi [1] - Conserve alimentari e prodotti affini [2] - Alimenti surgelati vegetali [3]
4016	Latte [1] - Burro e formaggi [2]
4018	Bevande alcoliche [1] - Bevande analcoliche [2]
4020	Zucchero [1] - Caffè [2] Droghe e spezie in genere [3]
4025	Minerali metalliferi [1] Minerali non metalliferi [2]
4026	Metalli ferrosi semilavorati [1] - Metalli non ferrosi semilavorati [2]
4027	Prodotti chimici per l industria [1] - Olii e grassi industriali [2]
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4039	Veicoli [1] Accessori e ricambi [2]
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [1] - Attrezzature per l ufficio [2]
4042	Articoli in ferro ed altri metalli [1] - Coltelleria e posateria [2]
4043	Elettrodomestici [1] - Apparecchi radio e televisivi [2]
4044	Vetrerie e cristallerie [1] - Ceramiche [2] - Cornici e affini [3]
4054	Articoli da viaggio [1] - Pelletteria e marocchinerie [2]
4056	Strumenti articoli sanitari ferri chirurgici materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) [1] - Forniture dentali [2]
4061	Dischi nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4063	Libri [1] - Giornali e riviste [2]
4201	Carni fresche [1] - Carni congelate [2]
4203	Salumerie pizzicherie ed affini [1] - Rosticcerie e friggitorie [2]
4208	Pasticceria e dolciumi (compresa l eventuale annessa produzione) [1] - Negozi di confetteria [2]

Codice attività	SUBCODICI
4210	Drogheria [1] - Torrefazione senza mescita e somministrazione al pubblico [2]
4215	Generi alimentari vari [1] - Pasta fresca con annesso laboratorio [2]
4228	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [1] - Materassi [2]
4230	Oggetti d arte [1] - Artigianato artistico [2] - Case di vendita all asta [3]
4235	Elettrodom e radio-TV [1] - Macchine per cucire e maglieria [2] - Elettricità [3] - Termoidraulica [4]
4236	Dischi nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4241	Motoveicoli e biciclette [1] - Natanti e accessori [2] - Ricambi e accessori per veicoli [3]
4244	Strumenti e apparecchi sanitari articoli medicali ortopedici e chirurgici [1] - Erboristerie [2]
4246	Vernici smalti colori terre coloranti, pennelli [1] - Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura [2]
4248	Cartolerie [1] - Negozi di francobolli per collezione [2]
4251	Apparecchi ottici fotografici [1] - Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) [2]
4253	Argenteria [1] - Gioielleria oreficeria [2] - Orologeria [3]
4258	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4264	Forniture di bordo [1] - Forniture di casermaggio di case di prevenzione e pena [2]
4265	Mobili usati [1] - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) [2]
4500	Intermediari [1] - Rappresentanti di commercio [2]
4600	Alberghi con ristorante [1] Alberghi senza ristorante [2]
4607	Campeggi [1] - Rifugi alpini [2] - Centri di vacanza [3] - Agriturismo [4] - Stabilimenti balneari [5]
4610	Ristorazione con servizio ai tavoli [1] - Ristorazione rapida self service, fast food [2]
4615	Bar e torrefazioni con mescita con produzione di gelati e/o dolci [1] - Bar torrefazioni con mescita senza produzione di gelati e/o dolci [2] - Gelateria [3] - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione [4]
6421	Igiene ed estetica della persona Barbieri [1] - Parrucchieri [2] - Istituti di bellezza [3]
6600	Servizi ricreativi [1] - Servizi culturali [2] - Servizi dello spettacolo [3]
6610	Locali notturni e discoteche [1] - Sale da gioco [2]
8000	Autori Scrittori [1] - Giornalisti [2] - Pubblicisti e assimilati [3]
8100	Artisti Registi [1] - Attori [2] Musicisti [3] Pittor. [4] Scultori [5]
8300	Ostetriche [1] - Infermieri [2]
8400	Avvocati [1] Procuratori [2] - Patrocinatori legali [3]
8500	Dottori commercialisti [1] - Ragionieri liberi professionisti [2] - Altri professionisti [3] - Non iscritti ad albi professionali [4]
8510	Consulenti del lavoro [1] - Amministratori [2]
8600	Ingegneri [1] - Architetti [2]
8700	Matematici [1] - Statistici [2] - Economisti [3] - Fisici [4] - Chimici [5] - Biologi [6]
8900	Geometri [1] Periti industriali [2] Disegnatori [3]
9000	Atleti [1] - Allenatori ed assimilati [2]
9100	Agenti di borsa [1] - Assimilati [2]
9300	Veterinari [1] - Agronomi [2] - Periti agrari [3] - Assimilati [4]

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

Mod. 750/N

ELENCO NOMINATIVO
DEGLI AMMINISTRATORI NON SOCI (*)

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

N ord		CODICE FISCALE 1	COGNOME 2	NOME 3	SESSO M/F 4	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5	PROV 6	DATA DI NASCITA 7
N	1							
N	2							
N	3							
N	4							
N	5							
N	6							
N	7							
N	8							
N	9							
N	10							
N	11							
N	12							
N	13							
N	14							
N	15							
N	16							
N	17							
N	18							
N	19							
N	20							
N	21							
N	22							
N	23							

(*) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

Data ____________________ IL DICHIARANTE ______________________________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/95

dichiarazione delle società di persone ed equiparate

RISERVATO ALL UFFICIO

Centro di servizio ____ oppure Ufficio delle imposte ____ N ____

Presentata al Comune di ____ il ____ n ____

REDDITI 1994

SE IL PERIODO DI IMPOSTA È INFERIORE ALL ANNO INDICARNE LE DATE

dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE

CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE (1)

TELEFONO (prefisso) (numero)

SEDE LEGALE (2) mese anno | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | CAP

DOMICILIO FISCALE (2) (se diverso dalla sede legale) mese anno | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | CAP

STATO VEDERE TAB A | NATURA GIURIDICA VEDERE TAB B | IMPRESE ARTIGIANE di cui all art. 120 comma 2 BARRARE LA CASELLA | SITUAZIONE VEDERE TAB C | INDICARE IN CASO DI FUSIONE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE E IN CASO DI SCISSIONE QUELLO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA DESIGNATA | EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE | COGNOME (per le donne quello da nubile) | NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) | CODICE CARICA ① ② ③ ④ | DATA CARICA (3) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE da compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1994 | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | TELEFONO (prefisso) (numero) | FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | CAP

Il sottoscritto Cognome (per le donne quello da nubile) ____ Nome ____

Codice Fiscale (4) ____ nato in (4) Comune (o Stato estero) ____ Prov ____ il (4) Data di nascita ____ 1

domiciliato in (4) Comune ____ Prov ____ Frazione, via e numero civico ____

dichiara con questo atto in qualità di ____ i redditi della suindicata società

o associazione quali risultano dai modelli (5) [A] [B] [C] [D] [D1] [E] [F] [G] [H] [I] [L] [M] [O] e dai prospetti riepilogativi

Dichiara altresì di aver compilato i modelli (5) [N] [R] [S] [U] [W] e il prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione ☐ dichiara altresì di aver inserito nella dichiarazione il Mod 750/K ☐

Data ____

Il dichiarante

1) La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es S n c per Società in nome collettivo)
2) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, indicare solo l'anno '95 se nel 1994 non è stata presentata dichiarazione
3) Data di decorrenza della carica da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno
4) Compilare se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE
5) Barrare le caselle che interessano

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

QUADRO L REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N ord	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 REDDITO O PERDITA (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA 4 SUI DIVIDENDI	CREDITI D'IMPOSTA 5 ALTRI CREDITI	RISERVATO ALLE SOCIETÀ SEMPLICI 6 ONERI DEDUCIBILI
01	Impresa in contabilità ordinaria	(A)	.000	000	.000	.000	.000	INVIM
02	Impresa in contabilità semplificata	(B)	.000	000	.000	.000	.000	.000
03	Lavoro autonomo	(C)	000	.000	.000			INVIM da partecipazione
04	Terreni	(D)	000	.000			000	000
05	Allevamento	(D1)	000	.000				altri oneri .000
06	Fabbricati	(E)	.000					TOTALE 1
07	Capitale	(F)	.000	000	.000	.000		000
08	Partecipazione	(G)	.000	000	.000	000	.000	ONERI
09	Diversi	(H)	.000	.000	.000			per cui spettano le detrazioni
10	Riserve costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)		000			.000		000
11	Totale		000	000	.000	.000	000	da partecip. per cui spettano le detrazioni 000
12	Soggetti a tassazione separata	(I)	000	.000		000		TOTALE 2 000
13	Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del TUIR					000		

QUADRO O DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

N ord	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 120, comma 1	4 DEDUZIONI art. 120, comma 2
14	Impresa in contabilità ordinaria	(A)	000	000	000
15	Impresa in contabilità semplificata	(B)	000	000	000
16	Allevamento	(D1)	000	000	
17	Capitale	(F)	000		
18	Diversi	(H)	000		
19	Soggetti a tassazione separata	(I)	000		
20	Riserve non tassate costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)		000		
21	TOTALI		000	000	000

N ord					
22	Totale deduzioni (somma delle colonne 3 e 4 di rigo 21)				000
23	Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo 22 dal rigo 21, col 2)				000
24	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 23)				000
25	Crediti d'imposta				000
26	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				000
27	Prima rata di acconto	data	| | 1994	codice	000
28	Seconda rata di acconto	data	| | 1994	codice	000
29	IMPOSTA versata a saldo (l'imposta non è dovuta se non supera L. 20 000)	data	| | 1995	codice	000
30	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALL'IMPOSTA RELATIVI AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO				000
31	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20 000)				000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta, con la firma apposta sul frontespizio di questo modello, che sussistono i requisiti per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nel quadro O

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno

PROSPETTO DELLE RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

N ord	1 SALDO INIZIALE	2 DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	3 ALTRI DECREMENTI	4 SALDO FINALE
55	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad irpeg ad aliquota ordinaria			
	.000	.000	.000	.000
56	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 58 e 59			
	.000	.000	.000	.000
57	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai righi 58 e 59			
	.000	.000	.000	.000
58	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione			
	.000	.000	.000	.000
59	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione			
	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N ord	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	2 Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	3 Realizzo dalla partecipazione nell'esercizio
60	DENOMINAZIONE			
	CODICE FISCALE	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N ord	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 Tipo di esenzione	8 Stato della esenzione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO ESENTE
61			19	19		.000			19	19		.000
62			19	19		.000			19	19		.000
63			19	19		.000			19	19		.000
64			19	19		.000			19	19		.000

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (Art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357)

65	Investimenti effettuati nel periodo di imposta 1994 (al netto di L. 000 per cessioni di beni strumentali)	.000
66	Investimenti effettuati nel 1° periodo di imposta (al netto di L. 000 per cessioni di beni strumentali)	.000
67	Investimenti effettuati nel 2° periodo di imposta (al netto di L. 000 per cessioni di beni strumentali)	.000
68	Investimenti effettuati nel 3° periodo di imposta (al netto di L. 000 per cessioni di beni strumentali)	.000
69	Investimenti effettuati nel 4° periodo di imposta (al netto di L. 000 per cessioni di beni strumentali)	.000
70	Investimenti effettuati nel 5° periodo di imposta (al netto di L. 000 per cessioni di beni strumentali)	.000
71	REDDITO REINVESTITO (numero periodi di imposta preso a base per il calcolo del reddito reinvestito [ ])	.000

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

C.A.A.F.	Codice fiscale	Denominazione del C.A.A.F.		N. iscrizione all'albo
	Domicilio fiscale — Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C.A.P.
Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome (per le donne quello da nubile)		Nome
	Data di nascita (giorno, mese, anno)	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni antecedenti al D.L. 27 dicembre 1994, n. 719

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

REDDITI 1994

IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N ord		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			
A	1	Codice attività 2	Codice attività secondo la preesistente codifica 3	Subcodice 4	
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3 / C A P 4
			Numero luoghi di attività 5		
A	3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili			
A	4	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)	A	B	C

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI (*)

A	5	A) Utile risultante dal conto economico	.000
A	6	B) Perdita risultante dal conto economico	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
A	8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera *b*))	.000
A	9	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	10	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società	.000
A	11	Redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di Agriturismo (art. 5, L. n. 413 del 30-12-1991) (25% dei relativi ricavi)	.000
A	12	Costi relativi all'attività di Agriturismo	.000
A	13	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A10	.000
A	14	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili **(di cui per adeguamento al C.D.L.: . 000)**	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del TUIR	
A	15	*a)* relative a merci, prodotti finiti, materie prime, sussidiarie, semilavorati ed ai servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
A	16	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	17	*c)* relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	18	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	19	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	20	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	21	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
A	22	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	23	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	24	Erogazioni liberali	.000
A	25	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	26	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	27	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	28	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	29	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000

(*) Se dal conto economico non risultano tutti i ricavi, costi, rimanenze ed altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR, gli elementi mancanti devono essere indicati in apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante

		Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	30	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c), d)* ed *f)* del comma 1 dell'art 16 (art 70)	.000
A	31	*b)* per rischi su crediti (art 71)	.000
A	32	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	33	*d)* per altre finalità (art 73)	.000
A	34	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	35	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	36		.000
A	37		.000
A	38	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	39	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art 54, comma 4, e art 55, comma 2)	.000
A	40	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive, da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono conseguite e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera *b)*)	.000
A	41	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A9, se imputati al conto economico	.000
A	42	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo A9	.000
A	43	Proventi degli immobili di cui al rigo A10	.000
A	44	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
A	45	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	46	Proventi esenti soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito di impresa (art 58)	.000
A	47	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti ed agli associati in partecipazione (art 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art 62, comma 3)	.000
A	48	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	.000
A	49	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
A	50	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D L 10 giugno 1994, n. 357	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	51		.000
A	52		.000
A	53	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A	54	C) Differenza tra variazioni in aumento ed in diminuzione	.000
A	55	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) (somma algebrica tra A) o B) e C)) (eventualmente incrementato per adeguamento ai C D L)	.000
A	56	*a dedurre* erogazioni liberali	.000
A	57	**REDDITO O PERDITA**	.000
A	58	**REDDITO** al netto del reddito agevolato ai sensi dell art 12 del D L. 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	.000
A	59	**PERDITA** al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-*bis* (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	.000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	Barrare la casella in caso di esclusione dall ILOR ai sensi della lett. e-bis comma 2 dell art. 115 del TUIR ☐
A	60	Reddito (o perdita) di cui al rigo A 55	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO DELL'IMPORTO DI RIGO A 60	
A	61	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art 117, comma 2)	.000
A	62	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate al rigo A42 (art 115, comma 2, lettera *b)*)	.000
A	63	Altre variazioni in aumento	.000
A	64	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	000

		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELL'IMPORTO DI RIGO A 60	
A	65	Redditi dei terreni e dei fabbricati	000
A	66	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art 117, comma 2)	.000
A	67	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A9 (art 115, comma 2, lettera *b*))	.000
A	68	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art 115, comma 2, lettera *a*))	000
A	69	Reddito esente ai fini ILOR	.000
A	70	Altre variazioni in diminuzione	.000
A	71	**E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A	72	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI E DEL C D L (somma algebrica tra l'importo di rigo A 60 e (D-E))	.000
A	73	*meno* Contributo diretto lavorativo	.000
A	74	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	75	*a dedurre* erogazioni liberali	.000
A	76	**REDDITO**	.000
A	77	**REDDITO IMPONIBILE** al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel quadro O, rigo 14, colonna 2)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

A	78	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt 54, comma 4 e 55, comma 2	000
A	79	Quota costante dell'importo di rigo A 78	.000
A	80	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art 55, comma 3, lettera *b)*	.000
A	81	Quota costante dell'importo di rigo A 80	.000

PROSPETTO DEI CREDITI

N ORD			CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
			VALORE DI BILANCIO 1	VALORE FISCALE 2	VALORE DI BILANCIO 3	VALORE FISCALE 4
A	82	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e fondi rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	.000	.000	.000
A	83	Perdite dell'esercizio	.000	000	.000	.000
A	84	Differenza	.000	.000	.000	.000
A	85	Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	.000	.000	.000	000
A	86	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
A	87	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

			1		2
A	88	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	.000	Altri oneri di produzione e vendita	.000
A	89	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	.000	Ammortamenti ordinari	.000
A	90	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)	.000	Ammortamenti anticipati	.000
A	91	Immobilizzazioni immateriali (saldo finale)	.000	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
A	92	Esistenze iniziali	.000	Rimanenze finali	.000
A	93	Spese di beni destinati alla rivendita e alla produzione	.000	Ricavi di esercizio	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI											
A	94	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000	CONSUMI	energia	4 000
A	95		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		di cui per energia elettrica	4 .000
A	96		apprendisti	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all autotrazione	4 000
A	97		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	2 000	lavoro straordinario	numero ore	3	spese	4 .000
A	98	Costo del venduto ovvero costo delle materie impiegate		1 .000	Costo del venduto per addetto	2 .000	Altri costi	3 .000		se l'attività è iniziata o cessata nell anno indicare il numero dei giorni	4
A	99	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing			1 000	Contributo diretto lavorativo	2 .000		Indice di rotazione di magazzino	3

DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

N	ord	Attività svolta 1	Anno inizio 2	Esclusione 3	Correttivi		Periodo attività		Lavoro dipendente			Giorni di attività agraria 11	Altri redditi		Ricavi 14	Attività di partecip % 15
					territ 4	invalid 5	normale 6	effettivo 7	giorni 8	tempo pieno 9	tempo parziale 10		giorni 12	Importo 13		
A	100													000	.000	
A	101													.000	.000	

A	102	Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili (art 4, comma 1, lettera d), L n 413 del 1991)	DATA VERSAMENTO	CODICE	.000

Annotazioni ____________________

____

____

____

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART 1 DEL D.L 30 SETTEMBRE 1992, N 394, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N 461

Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D L 30 settembre 1992, n 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n 461 (barrare la casella) ☐

Allegati n ________

DATA ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 750/B

REDDITI 1994

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N ord							
B	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1					
		Codice attività 2		Codice attività secondo la preesistente codifica 3		Subcodice 4	
B	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C A P 4	
			Numero luoghi di attività 5				
B	3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili					

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

COMPONENTI POSITIVI

B	4	Ricavi derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi e altri proventi considerati ricavi (di cui per per attività di agriturismo 000)	.000
B	5	Utile netto derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli	.000
B	6	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al C D L 000)	.000
B	7	Plusvalenze patrimoniali	.000
B	8	Sopravvenienze attive	.000
B	9	Dividendi ed interessi attivi	.000
B	10	Rimanenze finali (di cui per quarta quota relativa ai valori determinati ai sensi dell'art 33, comma 10, L n 413/91 000)	.000
B	11	Altri componenti positivi	.000
B	12	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000

COMPONENTI NEGATIVI

B	13	Esistenze iniziali	.000
B	14	Costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
B	15	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
B	16	Spese per prestazioni di lavoro	.000
B	17	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che non apportano esclusivamente capitale 000)	.000
B	18	Perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti e altri titoli	.000
B	19	Interessi passivi	.000
B	20	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite	000
B	21	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L 1 000 000 (di cui per ammortamento anticipato 000) (di cui per ammortamento del valore di avviamento 000)	000
B	22	Canoni di locazione, anche finanziaria e/o di noleggio	.000
B	23	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art 3 del D L 10 giugno 1994, n 357	.000
B	24	Altri componenti negativi [di cui per attività di agriturismo (75% dei relativi ricavi 000)]	.000
B	25	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
B	26	Differenza tra componenti positivi e negativi	.000
B	27	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (Riportare l'importo di rigo B 26 eventualmente aumentato per adeguamento al C D L)	000
B	28	*a dedurre* erogazioni liberali	.000
B	29	REDDITO	000
B	30	REDDITO al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel quadro L, rigo 2, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall ILOR ai sensi della lett. e-bis comma 2 dell art. 115 del TUIR ☐

B	31	Riportare l'importo di rigo B 27	.000
B	32	Variazioni in aumento dell'importo di rigo B 31	000
B	33	Variazioni in diminuzione dell importo di rigo B 31	.000
B	34	*meno* Reddito esente ai fini ILOR	.000
B	35	*meno* Contributo diretto lavorativo	000
B	36	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
B	37	*a dedurre* erogazioni liberali	000
B	38	REDDITO	000
B	39	REDDITO IMPONIBILE al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 2)	000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

B	40	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt 54, comma 4 e 55, comma 2	.000
B	41	Quota costante dell'importo di rigo B 40	.000
B	42	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art 55, comma 3, lettera *b)*	.000
B	43	Quota costante dell'importo di rigo B 42	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

B	44	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000	CONSUMI	energia		4 000
B	45		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000		di cui per energia elettrica		4 .000
B	46		apprendisti	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000		carburanti lubrificanti e simili destinati all autotrazione		4 .000
B	47		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	2 000	lavoro straordinario	numero ore	3	spese		4 000
B	48	Costo del venduto ovvero costo delle materie impiegate		1 000	Costo del venduto per addetto	2 000	Altri costi		3 000	se l attività è iniziata o cessata nell anno indicare il numero dei giorni		4
B	49	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing	1 000	Lavorazioni per conto terzi in % sui ricavi	2	Contributo diretto lavorativo		3 000	indice di rotazione di magazzino		4

DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPA[illegible]ONE

N ord		Attività svolta 1	Anno inizio 2	Esclusione 3	Correttivi		Periodo attività		Lavoro dipendente			Giorni di attività agraria 11	Altri redditi		Ricavi 14	Attività di partecip % 15
					territ 4	invalid 5	normale 6	effettivo 7	giorni 8	tempo pieno 9	tempo parziale 10		giorni 12	Importo 13		
B	50													000	000	
B	51													.000	.000	

B	52	**Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art 4, comma 1, lettera d), L n 413 del 1991)	DATA VERSAMENTO	CODICE	.000

Annotazioni ______________________________

Allegati n ________

DATA ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 750/C

REDDITI 1994
LAVORO AUTONOMO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N	ord						
C	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1					
		Codice attività 2		Codice attività secondo la preesistente codifica 3		Subcodice 4	
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C A P 4	
			Numero luoghi di attività 5				
C	3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili					

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

C	4	Compensi lordi ed altri proventi	.000
C	5	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento al C D L 000)	.000
C	6	TOTALE COMPENSI	.000
C	7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L 1 000 000	.000
C	8	Spese per prestazione di lavoro	.000
C	9	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	000
C	10	Interessi passivi	000
C	11	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto L) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo C6)	000
C	12	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo C6)	.000
C	13	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	000
C	14	Altre spese documentate	.000
C	15	TOTALE SPESE	.000
C	16	Differenza tra compensi e spese	.000
C	17	REDDITO (O PERDITA) (riportare l'importo di rigo C16 eventualmente aumentato per adeguamento al C D L) (da riportare nel quadro L, rigo 3, col 1)	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI COMPENSI

C	18	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing				1 .000	CONSUMI	spese telefoniche	2 .000	
C	19	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000		energia elettrica	4 .000
C	20		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero giornate	2	spese	3 000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
C	21		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	2 .000	lavoro straordinario	numero ore 3	spese 4 000	altri costi	5 .000
C	22	Contributo diretto lavorativo				1 .000	Se l'attività è iniziata o cessata nell anno indicare il numero dei giorni				2

C	23	**Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art 4, comma 1, lettera *d)*, legge n 413 del 1991)	DATA VERSAMENTO	CODICE	.000

Annotazioni ____________________

Allegati n. ______

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________

Mod. 750/D

REDDITI 1994

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

TERRENI

QUADRO N ☐

Se i redditi non sono variati rispetto a quelli relativi alla dichiarazione presentata nel 1994, e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare direttamente nelle rispettive colonne del rigo D44 gli importi del reddito dominicale e agrario indicati nelle corrispondenti colonne del rigo D44 del quadro D della precedente dichiarazione, maggiorati rispettivamente del 37% e del 32%. In caso contrario vedere le istruzioni.

N ord		REDDITO DOMINICALE		REDDITO AGRARIO		5
		1 TOTALE	2 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF O IRPEG	3 TOTALE	4 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF O IRPEG	CASI PARTIC
D	1	.000	.000	.000	.000	
D	2	.000	.000	.000	.000	
D	3	.000	.000	.000	.000	
D	4	.000	.000	.000	.000	
D	5	.000	.000	.000	.000	
D	6	.000	.000	.000	.000	
D	7	.000	.000	.000	.000	
D	8	.000	.000	.000	.000	
D	9	.000	.000	.000	.000	
D	10	.000	.000	.000	.000	
D	11	.000	.000	.000	.000	
D	12	.000	.000	.000	.000	
D	13	.000	.000	.000	.000	
D	14	.000	.000	.000	.000	
D	15	.000	.000	.000	.000	
D	16	.000	.000	.000	.000	
D	17	.000	.000	.000	.000	
D	18	.000	.000	.000	.000	
D	19	.000	.000	.000	.000	
D	20	.000	.000	.000	.000	
D	21	.000	.000	.000	.000	
D	22	.000	.000	.000	.000	
D	23	.000	.000	.000	.000	
D	24	.000	.000	.000	.000	
D	25	.000	.000	.000	.000	
D	26	.000	.000	.000	.000	
D	27	.000	.000	.000	.000	
D	28	.000	.000	.000	.000	
D	29	.000	.000	.000	.000	
D	30	.000	.000	.000	.000	
D	31	.000	.000	.000	.000	
D	32	.000	.000	.000	.000	
D	33	.000	.000	.000	.000	
D	34	.000	.000	.000	.000	
D	35	.000	.000	.000	.000	
D	36	.000	.000	.000	.000	
D	37	.000	.000	.000	.000	
D	38	.000	.000	.000	.000	
D	39	.000	.000	.000	.000	
D	40	.000	.000	.000	.000	
D	41	.000	.000	.000	.000	
D	42	.000	.000	.000	.000	
D	43	.000	.000	.000	.000	
D	44	TOTALE	.000	TOTALE	.000	

Allegati n. ________

DATA ________________ IL DICHIARANTE ________________________________

Mod. 750/D1

REDDITI 1994

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N ord		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3	N ord		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
D1	1	I		56,389		D1	4	IV		13,426	
D1	2	II		32,222		D1	5	V		11,934	
D1	3	III		37,593		D1	6	VI		1,000	
										TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo **D1 1** a rigo **D1 6**)	

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N Ord		SPECIE ANIMALE	NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3
D1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000	
D1	8	Vitelloni		1.050,000	
D1	9	Manze		600,000	
D1	10	Vitelli		250,000	
D1	11	Suini da riproduzione		700,000	
D1	12	Suinetti		20,000	
D1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
D1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
D1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
D1	16	Galline ovaiole		18,500	
D1	17	Polli da allevamento e fagiani		3,500	
D1	18	Polli da carne		2,375	
D1	19	Galletto		1,000	
D1	20	Tacchini da riproduzione		48,000	
D1	21	Tacchini da carne leggeri		8,500	
D1	22	Tacchini da carne pesanti		15,000	
D1	23	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
D1	24	Anatre, oche, capponi		10,000	
D1	25	Faraone da riproduzione		14,500	
D1	26	Faraone		3,000	
D1	27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione		9,500	
D1	28	Starne, pernici e coturnici		3,000	
D1	29	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
D1	30	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
D1	31	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
D1	32	Conigli e porcellini d'India		3,375	
D1	33	Lepri, visoni, cincillà e nutrie		25,000	
D1	34	Volpi		115,000	
D1	35	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
D1	36	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
D1	37	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione (quintali)		320,000	
D1	38	Pesci, crostacei e molluschi da consumo (quintali)		200,000	
D1	39	Cinghiali e cervi		250,000	
D1	40	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
D1	41	Equini da riproduzione		1.300,000	
D1	42	Puledri		500,000	
D1	43	Alveari (famiglie)		200,000	
D1	44	Lumache consum (quintali)		200,000	
				TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo **D1 45**, col 1)	

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART. 78 DEL TUIR

		TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL ART 29 TOTALE A × 327,2/100 000 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col 2 — col 1) 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (33 33 × 2) × 1,32 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5	AGEVOLAZIONE PER REDDITO REINVESTITO ai sensi dell art. 3 del D L 10 giugno 1994 n 357 6	REDDITO DELL IMPRESA DI ALLEVAMENTO (col 5 — col 6) 7
D1	45				87,99	.000	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell art. 115 del TUIR ☐

D1	46	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo D1 45, col 7)	.000
D1	47	Redditi esenti ai fini ILOR	.000
D1	48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo D1 47 da quello di rigo D1 46) (da riportare nel quadro O, rigo 16, col 2)	.000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati
(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento posseduti o condotti in affitto

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________

FABBRICATI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

QUADRO N ☐

Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli relativi alla dichiarazione presentata nel 1994, riportare direttamente nel rigo E44 l'importo del reddito dei fabbricati indicato nel Quadro L della predecente dichiarazione. In caso di variazioni vedere le istruzioni.

N ord		RENDITA [1]	PERIODO DI POSSESSO (GIORNI) [2]	QUOTA DI POSSESSO % [3]	REDDITO EFFETTIVO [4]	UTILIZZO [5]	CASI PARTIC [6]	IMPONIBILE [7]
E	1	000			.000			.000
E	2	.000			.000			000
E	3	.000			000			.000
E	4	.000			.000			000
E	5	.000			000			.000
E	6	.000			.000			.000
E	7	.000			.000			.000
E	8	.000			.000			.000
E	9	.000			.000			.000
E	10	.000			.000			.000
E	11	.000			.000			000
E	12	.000			.000			.000
E	13	.000			.000			000
E	14	.000			.000			000
E	15	.000			.000			.000
E	16	.000			000			.000
E	17	.000			000			.000
E	18	.000			.000			.000
E	19	.000			.000			.000
E	20	.000			.000			.000
E	21	.000			.000			.000
E	22	.000			.000			.000
E	23	.000			.000			.000
E	24	.000			.000			.000
E	25	.000			.000			000
E	26	.000			.000			.000
E	27	.000			.000			.000
E	28	.000			.000			.000
E	29	.000			.000			.000
E	30	.000			.000			.000
E	31	.000			.000			.000
E	32	.000			.000			.000
E	33	.000			.000			.000
E	34	.000			.000			.000
E	35	.000			.000			.000
E	36	.000			.000			.000
E	37	.000			.000			000
E	38	.000			.000			000
E	39	.000			.000			.000
E	40	.000			.000			.000
E	41	.000			.000			.000
E	42	.000			.000			.000
E	43	.000			.000			.000
E	44						TOTALE	.000

Allegati n. ________

DATA ________________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 750/F

REDDITI 1994

CAPITALE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (1)

N ord			1 Redditi	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
F	1	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 9/16	.000	.000	.000
F	2	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 1/3	.000	.000	.000
F	3	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
F	4	Utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta	.000		.000
F	5	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società ed enti	000		.000
F	6	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	.000		.000
F	7	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	000		.000
F	8	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	.000		.000
F	9	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	000		.000
F	10	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
F	11	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	.000		.000
F	12	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
F	13	TOTALE	.000	.000	.000

I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel quadro L, rigo 7 rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
F	14	Ammontare dei redditi percepiti di cui al rigo F13, colonna 1	.000
		a dedurre.	
F	15	Utili di cui ai righi da F 1 a F 4	.000
F	16	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
F	17	TOTALE DA DEDURRE	.000
F	18	**REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo F 14 l'importo di rigo F 17) (riportare nel quadro O, rigo 17, colonna 2)	.000

(1) Indicare i redditi percepiti nel 1994, esclusi quelli soggetti a tassazione separata o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta

Allegati n. ______

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/G

REDDITI 1994
DI PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante

G 1	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c a p
G 2	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c a p
G 3	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c a p
G 4	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c a p
G 5	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c a p
G 6	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c a p
G 7	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c a p
G 8	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c a p

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N ord	9 REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ	10 QUOTA DI PARTECIPAZIONE % (1)	QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE 11 REDDITO (O PERDITA)	12 RITENUTA D ACCONTO	13 CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	14 ALTRI CREDITI DI IMPOSTA
G 1	.000		.000	.000	.000	.000
G 2	.000		.000	.000	.000	.000
G 3	000		.000	.000	.000	.000
G 4	000		.000	.000	000	.000
G 5	.000		.000	.000	.000	000
G 6	.000		.000	.000	.000	.000
G 7	.000		.000	.000	000	000
G 8	000		.000	.000	.000	.000
G 9	TOTALI (sommare gli importi da rigo G1 a rigo G8)		.000	.000	.000	.000

Riportare i totali delle colonne 11, 12, 13 e 14 nel quadro L, rigo 8, rispettivamente nelle colonne 1, 2, 4 e 5

(1) Indicare la quota percentuale di partecipazione agli utili della società

Allegati n. ______

DATA ________________ IL DICHIARANTE ________________________

Mod. 750/H

REDDITI 1994

DIVERSI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N ord			
		PROVENTI	
H	1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera *a)* (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
H	2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera *b)* (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
H	3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera *c)* (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
H	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
H	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	6	Proventi di cui all'art. 81, lettera *h)* derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
H	7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
H	8	A) TOTALE PROVENTI	.000
		COSTI E ONERI	
H	9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 1	.000
H	10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 2	.000
H	11	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo H 3	.000
H	12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 6	.000
H	13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 7	.000
H	14	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
H	15	**C) REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (Da riportare nel quadro L, rigo 9, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

H	16	Reddito netto di cui alla lettera C)	.000
		a dedurre	
H	17	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	18	Altri redditi prodotti all'estero	.000
H	19	TOTALE DEDUZIONI	.000
H	20	**D) REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo H 16 l'importo di rigo H 19) (riportare nel quadro O, rigo 18, colonna 2)	.000

Allegati n. ______

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 750/I
REDDITI 1994
A TASSAZIONE SEPARATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

SEZIONE I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere da d) ad l) ed alla lettera n), comma 1, dell'art 16 del TUIR

N Ord		Tipo di reddito 1	Anno di insorgenza del diritto 2	Reddito o indennità 3	Ritenuta d acconto 4	N Ord		Tipo di reddito 1	Anno di insorgenza del diritto 2	Reddito o indennità 3	Ritenuta d acconto 4
I	1			.000	.000	I	4			.000	.000
I	2			.000	.000	I	5			.000	.000
I	3			.000	.000	I	6			.000	.000

SEZIONE II - Imposte ed oneri rimborsati da cui alla lettera n-bis, comma 1, dell'art 16 del TUIR

N Ord		DESCRIZIONE	Somme percepite
I	7	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo	.000
I	8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione	000

SEZIONE III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale.

N Ord		Anno di insorgenza del diritto 1	Reddito 2	Ritenute d acconto 3	Credito di imposta sui dividendi 4
I	9		.000	.000	.000
I	10		000	.000	.000
I	11		.000	000	000

SEZIONE IV - Redditi di fonte estera

N Ord		Tipo di reddito 1	Stato estero 2	Aliquota 3	Reddito 4	Ritenute d acconto 5
I	12				000	000

Sommare i redditi delle sezioni precedenti e riportare il risultato nel quadro L, rigo 12, colonna 1
Sommare le ritenute d'acconto delle sezioni precedenti e riportare il risultato nel quadro L, rigo 12, colonna 2
Sommare gli importi della colonna 4 della sezione III e riportare il risultato nel quadro L, rigo 12, colonna 4

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N Ord			Redditi
I	13	Sommare i redditi delle sezioni precedenti da assoggettare ad ILOR e riportare l'importo nel quadro O, rigo 19, colonna 2	.000

Allegati n ____________

DATA ______________________ IL DICHIARANTE ______________________

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

MODULO N ☐

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1994)

		1 Targa	2 Massa complessiva (*)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (**)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993	6 Credito spettante
S	1					.000	.000
S	2					.000	.000
S	3					.000	.000
S	4					.000	000
S	5					000	000
S	6					.000	000
S	7					000	000
S	8				Totali	.000	000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1994)

S	9	Ammontare del credito massimo spettante	000
S	10	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993	.000
S	11	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993 relativo a numero ☐ autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg	.000
S	12	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993 al netto dell'abbattimento forfetario	.000
S	13	10,43% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993 al netto dell'abbattimento forfetario	.000
S	14	Credito di imposta spettante	.000

SEZIONE III - UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

		1994		1995	
S	15	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	1 000	Credito di imposta residuo del 1994	2 000
S	16	Credito di imposta spettante	000	Credito utilizzato ai fini dell'IVA	000
S	17	Credito utilizzato ai fini dell'IVA	.000	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	.000
S	18	Credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR	.000	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
S	19	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	000	Credito di imposta residuo	.000

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA CONCESSO ai sensi della L. n. 317/1991

				Investimenti innovativi (artt 5 e 6)	
S	20	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3
S	21	Credito di imposta concesso nel periodo			000
S	22	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	000	.000
S	23	Credito utilizzato ai fini IVA	.000	000	
S	24	Credito di imposta residuo	000	.000	000

INDICAZIONE E UTILIZZO ALTRI CREDITI DI IMPOSTA

			1 D L n 357/94 Premio di assunzione	D L n 331/1993 — 2 Art 20 Esercizio di servizio di taxi	D L n 331/1993 — 3 Art 35 Rivendita di prodotti audiovisivi e cinefotoottici	D L n 16/1993 — 4 Art 8 commi 1 2 e 3 Imprese distributrici di carburanti	D L n 16/1993 — 5 Art 8 comma 6-bis Imprese operanti nei bacini minerari
S	25	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione			000	.000	.000
S	26	Credito di imposta relativo al 1994	000	000			.000
S	27	Credito utilizzato ai fini IVA nel 1994		.000	.000	000	
S	28	Credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR		000	.000	000	.000
S	29	Credito di imposta residuo del 1994		.000	.000	000	.000
S	30	Credito utilizzato ai fini IVA nel 1995	000	.000	.000		
S	31	Credito utilizzato ai fini del saldo ILOR	000	000	.000		.000
S	32	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000				
S	33	Credito di imposta residuo	000	.000	000		.000

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO EFIM

S	34	Credito vantato	1 000	Sospensione ai fini delle ritenute	2 .000
S	35	Credito rimborsato	.000	Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio	000
S	36	Sospensione ai fini dell'IVA	000	Sospensione per iscrizioni a ruolo	000
S	37	Sospensione ai fini dell'ILOR	000		

(*) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili indicare la massa rimorchiabile
(**) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore a dodici mesi

Allegati n ______

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/U

REDDITI 1995

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

N ORD			1 Importo	2 Imposta Sostitutiva
U	1	Totale dei corrispettivi delle operazioni	.000	
U	2	Totale dei prezzi o dei valori di acquisto	.000	
U	3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo U1 e U2 indicando zero se negativo)	.000	
U	4	Eccedenza di minusvalenze relativa agli anni precedenti	.000	
U	5	Differenza fra rigo U3 e U4	.000	
U	6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo U5)		000
U	7	Credito di imposta sulle plusvalenze		.000
U	8	Imposta versata — data — codice		.000
U	9	Imposta a rimborso		.000
		PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO		
U	10	Eccedenza relativa all'anno 1991		000
U	11	Eccedenza relativa all'anno 1992		000
U	12	Eccedenza relativa all'anno 1993		.000
U	13	Eccedenza relativa all'anno 1994		000

Allegati n. ________

DATA ________________ IL DICHIARANTE ________________

Mod. 750/K

ANNO 1994

PATRIMONIO NETTO

(D L 30 settembre 1992, n 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n 461)

(da inserire nel Mod 750)

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

SEZIONE I - SOCIETA A CONTABILITA ORDINARIA			
N ord			
K	1	Capitale sociale	.000
K	2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	.000
K	3	Fondi di rivalutazione	.000
K	4	Altre riserve o fondi	.000
K	5	Perdite derivanti da esercizi precedenti	.000
K	6	Perdita dell'esercizio	.000
K	7	TOTALE PATRIMONIO NETTO	.000
K	8	*a dedurre* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
K	9	TOTALE IMPONIBILE	.000
K	10	IMPOSTA DOVUTA	.000
SEZIONE II - SOCIETÀ A CONTABILITA SEMPLIFICATA			
K	11	Rimanenze finali di cui agli artt 59 e 60 del TUIR	.000
K	12	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
K	13	TOTALE IMPONIBILE	.000
K	14	IMPOSTA DOVUTA	.000
SEZIONE III - ESTREMI DEL VERSAMENTO			
K	15	Importo versato — Data — Codice	.000

DATA ____________ IL DICHIARANTE ____________

Ministero delle Finanze

MOD. 750/K PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

Modello 750

■ GENERALITÀ

Il modello **750/K** va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, dal D L 30 settembre 1992, n 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n 461

Si ricorda che l'art 1 del D L 30 settembre 1994, n 564, convertito dalla legge 30 settembre 1994, n 656 ha prorogato l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese fino alla riforma del sistema fiscale e, comunque, non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995

Detto modello deve essere presentato unitamente al Mod 750 fondamentale e va presentato anche se l'imposta non è dovuta, in quanto di ammontare inferiore a lire 100 000

Per effetto di quanto previsto dall'art 8, comma 2, del D M 7 gennaio 1993 decreto di attuazione, l'imposta sul patrimonio non si applica nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività agricola nei limiti di cui all'art 29, comma 2, del Tuir

Il modello si compone di tre Sezioni

■ SEZIONE I

La **Sezione I** va compilata dalle società sopra menzionate tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art 1, comma 2, del citato D L n 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio

Nei righi da **K1** a **K4** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste

Relativamente al rigo **K3**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo

Il **rigo K8** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso

Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art 1 del citato D L n 394 del 1992, stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato, direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K7** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso diretto e indiretto, applicata al patrimonio netto, della società o ente partecipato — direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente — risultante dall'ultimo bilancio

Nel **rigo K10** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille dell'importo di cui al **rigo K7** ovvero di cui al **rigo K9**, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel **rigo K7** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute

Qualora l'impresa non abbia redatto il bilancio, non avendone l'obbligo, come ad esempio nel caso di fusione o di trasformazione, ovvero non abbia approvato il bilancio, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, per la determinazione del patrimonio netto da assumere ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale, occorre far riferimento agli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta

■ SEZIONE II

La **sezione II** va compilata dai soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito all'art 2 del DL n 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sulla somma

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt 59 e 60 del Tuir, – da indicare nel **rigo K11** – determinato ai sensi delle norme medesime,

b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali) determinato con i criteri di cui all'art 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuato ai sensi degli artt 67 e 68 del Tuir, riportato nel **rigo K12**

I suddetti soggetti, se tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile, il patrimonio netto, a condizione che ne sia stata data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del modello 750/A In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art 2, comma 4, del decreto-legge n 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria

■ SEZIONE III

Nella **Sezione III** vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K10 o di rigo K14 non supera l'importo di lire centomila

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art 3, comma 6, del D L 394, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale

Pertanto, i suddetti soggetti devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o all'Amministrazione postale o mediante versamento diretto al concessionario della riscossione

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega come approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1991, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti, utilizzando il seguente codice di pagamento

codice 33 - imposta sul patrimonio netto delle imprese Società di persone

Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P T per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n 5041

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta mod 8, fermo restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale mod 11

In entrambi i casi occorre fare riferimento al seguente codice - tributo gruppo

codice 3430 Gruppo 65 - imposta sul patrimonio netto delle imprese Società di persone

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (mod 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (mod 11) nella forma AA AA o nel modello di delega è l'anno per il quale si versa l'imposta

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta entro il termine del 31 maggio, comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6 per cento annuo sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate

Per effetto dell'art 6, comma 3, del D L 4 febbraio 1994, n 90, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento

Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 46 e seguenti del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.M. di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi, sono inferiori a quelli accertati.

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio di ______________ oppure N
Ufficio delle imposte di ______________

Presentata al Comune di ______________
il ______________ n ______________

CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		CAP
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		CAP

Mod. 750/W

REDDITI 1994

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare al Mod 750 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

MODULO N. ___

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N ORD	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO – 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza	4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO – 5 descrizione	6 codice	MEZZO DI PAGAMENTO – 7 descrizione	8 codice	9 CAUSALE	10 DATA	11 IMPORTO
01											.000
02											.000
03											.000
04											.000
05											.000
06											.000
07											.000
08											.000
09											.000
10											.000
11											.000
12											.000
13											.000
14											.000
15											.000
16											.000
17											.000
18											.000
19											.000

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31 dicembre 1994

N ORD	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE		5 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice	3 descrizione	4 codice	
20				☐	.000
21				☐	.000
22				☐	000
23				☐	.000
24				☐	.000
25				☐	.000
26				☐	.000
27				☐	.000
28				☐	.000
29				☐	.000

SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1994

N ORD	PAESE ESTERO DELL INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO	4 CAUSALE	5 DATA	6 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice				
30				☐		.000
31				☐		.000
32				☐		.000
33				☐		.000
34				☐		.000
35				☐		.000
36				☐		.000
37				☐		.000
38				☐		.000
39				☐		.000

Annotazioni ______________________________

____

Il dichiarante attesta:
di aver allegato il presente modulo al MOD. 750 ☐ ovvero di essere tenuto alla presentazione del solo MOD 750/W ☐

DATA ______________ IL DICHIARANTE ______________

RACCOMANDATA

DICHIARANTE | | | | | | | | | | | |
CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI MODELLI COMPILATI**

A B C D D1 E F G H

I K L M N O R S U W prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione

● **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA**

750 **MINISTERO DELLE FINANZE**
Dichiarazione delle Società di persone ed equiparate
MODELLO 750

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ____________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. ________ CITTÀ ________

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un Comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R e 760/S concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta ordinaria e di quella straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1995 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visto l'art. 5, ultimo comma, dello stesso decreto presidenziale, in base al quale con il citato decreto ministeriale puo essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, istitutivo dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R e 760/S, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta ordinaria e di quella straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, il modello 760/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e i prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1995 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte, e l'apposita busta da utilizzare per la presentazione degli stessi.

2. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore blu (pantone n. 281 U). I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu (pantone n. 281 U).

2. Per la stampa dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve essere utilizzato il colore marrone (pantone n. 118 U).

Art. 3.

1. È autorizzata la stampa dei modelli e dei prospetti di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli e i prospetti di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli ed i prospetti di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli e dei prospetti predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 3, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti con stampanti laser su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 3;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante laser dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa della busta di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

2. La busta di cui al precedente comma deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2;

conformità di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

3. Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 30,2 - massima cm 32,5;

altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Art. 6.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

2. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A0882

INDICE

ISTRUZIONI GENERALI pag.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI GENERALI

Modello 760

PREMESSA

La dichiarazione dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze

Il modello è costituito da una parte comune e dai modelli aggiuntivi Nella parte comune sono compresi, tra gli altri il frontespizio (Mod 760) e i Modd 760/B, 760/M e 760/M-B

- il Mod 760/B va compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti nonché dagli enti commerciali non residenti non aventi nel territorio dello Stato stabile organizzazione,
- il Mod 760/M va compilato dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione,
- il Mod 760/M-B va compilato dai contribuenti soggetti all'IRPEG

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, a norma dell'art 3, nn 3 e 6 e dell'art 8, n 3, del D P R 29 settembre 1973, n 602, devono essere versate allo sportello del concessionario del servizio della riscossione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione

Le imposte possono essere versate tramite conto corrente postale, intestato al concessionario del servizio della riscossione, ai sensi dell'art 7 dello stesso decreto e dell'art 2, comma 1, del DL 23 dicembre 1977, n 936, convertito dalla legge 23 febbraio 1978, n 38 (vedere in **appendice** la voce "Versamenti delle imposte")

Il soggetto intestatario di conto fiscale può effettuare il versamento delle predette imposte anche mediante delega ad un'azienda di credito, purché sia ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario del servizio della riscossione, competente secondo il domicilio fiscale del soggetto stesso (vedere in **appendice** la voce "Conto fiscale")

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 760

Il Modello 760 deve essere presentato dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicati nell'art 87, comma 1

a) società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione), residenti nel territorio dello Stato,

b) enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato,

c) enti non commerciali (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato,

d) società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato

Devono compilare il presente modello anche i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG, e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione In tal caso, il reddito dei cespiti ereditari va determinato secondo le disposizioni del capo III del titolo II del TUIR relativo agli enti non commerciali

I predetti curatori devono pertanto compilare il Mod 760/B, il Mod 760/M B e i modelli relativi alle varie categorie di reddito da dichiarare

Per gli specifici modelli da compilare e i documenti da allegare alla dichiarazione, vengono di seguito fornite separate istruzioni per ciascuna delle quattro categorie di contribuenti sopra elencate

■ SOCIETA DI CAPITALI

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art 95, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77 e con quelli stabiliti dagli articoli da 96 a 107, e cioè prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile e apportandovi le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei suddetti criteri

Le società devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio approvato dalla assemblea dei soci, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e devono compilare il mod 760/A in modo da farne risultare, attraverso l'esposizione delle variazioni in aumento e in diminuzione, l'ammontare del reddito imponibile ai fini IRPEG, o quello della perdita che può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto e quello del reddito imponibile ai fini ILOR Se dal conto economico o dalla nota integrativa non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del TUIR, deve essere allegato un apposito prospetto, concordante con le risultanze del bilancio approvato dall'assemblea

Si ricorda che ai sensi dell'art 5 comma 1, n 1 bis), del D P R 29 settembre 1973, n 600, le società a responsabilità limitata devono indicare nominativamente i soci nell'elenco posto nella terza e quarta pagina del Mod 760/R ovvero in apposito allegato specificando il periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio e la quota percentuale posseduta

Si precisa che possono essere indicate solo le variazioni delle partecipazioni dei soci nel corso dell'esercizio rispetto a quelle indicate nella precedente dichiarazione

■ ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni

Gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono equiparati alle società di capitali, per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, il reddito complessivo è costituito dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, restandone esclusi gli eventuali avanzi della gestione relativi alle loro attività istituzionali non commerciali (per es politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive, ricreative, ecc)

In proposito si avverte che l'attività commerciale costituisce "oggetto principale" ogni qualvolta rientri fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali, non è quindi rilevante, nel caso che le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre

Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art 51) costituisce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art 87, comma 4)

Resta fermo che l'Amministrazione finanziaria ha sempre la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto

Enti commerciali

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali, valgono quindi i chiarimenti forniti per dette società relativamente all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito imponibile, della compilazione dei modelli e della documentazione da allegare Alla dichiarazione deve essere allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati

Enti non commerciali

Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali determinano il reddito complessivo con le modalità previste per le seguenti categorie di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito, compilando in ogni caso, oltre al Mod 760, il Mod 760/B, nel quale sono riassunti e sommati i redditi delle varie categorie in modo da determinare il reddito imponibile ai fini dell'ILOR (Sez 1) e dell IRPEG (Sez 2) nonché il Mod 760/M-B

Si ricorda che, per effetto dell'art 3, comma 2, del DL 27 dicembre 1994, n 719, le prestazioni di assistenza fiscale svolte dai Centri autorizzati di assistenza (CAA) sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1995 Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborso di imposte

L'ente che ha esercitato attività commerciale, con contabilità separata, deve compilare il Mod 760/A se l'ammontare dei ricavi dell'esercizio precedente è stato superiore a 360 milioni di lire, se esercente attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercente altre attività Il Mod 760/A deve essere compilato anche nel caso in cui, pur non essendo stati superati i predetti limiti, sia stata esercitata l'opzione per la contabilità ordinaria Si ricorda che i soggetti tenuti alla presentazione del Mod 760/A devono allegare il bilancio a tale modello

Gli enti che nel periodo d'imposta non hanno superato i suddetti limiti, e non hanno esercitato l'opzione per la contabilità ordinaria devono compilare il Mod 760/D

In mancanza di contabilità separata, il reddito va determinato nel Mod 760/C

Gli enti in questione devono altresì compilare, oltre ai Modd 760/E e 760/F per i redditi fondiari, i modelli relativi agli altri redditi eventualmente posseduti, (qualora non siano già compresi nel reddito d'impresa di cui ai Modd 760/A, 760/C e 760/D) nonché il Mod 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata e il Mod 760/O per le plusvalenze non conseguite nell'ambito dell'attività di impresa, soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art 2 del DL 28 gennaio 1991 n 27

Gli enti che non hanno esercitato affatto (o hanno esercitato solo occasionalmente) attività commerciali sono obbligati a presentare la dichiarazione qualora abbiano conseguito redditi diversi da quelli esenti e/o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali

In tal caso devono presentare la dichiarazione compilando i Modd 760/B e 760/M-B e indicando nei Modd 760/E, 760/F, 760/G, 760/H e 760/L i singoli redditi che concorrono a formare l'imponibile, posseduti nel periodo d'imposta A fronte di tali redditi non sono ammesse ulteriori deduzioni in aggiunta a quelle specificate nei singoli modelli

Devono inoltre compilare il Mod 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata e il Mod 760/O per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art 2 del DL n 27 del 1991

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione occorre farne menzione nella distinta degli allegati

■ SOCIETA ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Le società e gli enti, di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nello stesso territorio la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati all'IRPEG soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva

Sono comprese tra le societa a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr art 2507 codice civile)

Anche per le società ed enti non residenti il reddito complessivo è costituito dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, tenendo conto soltanto di quelli prodotti in Italia

Ai fini della determinazione del reddito complessivo i soggetti si distinguono in

- società di ogni tipo (tranne le società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) ed enti commerciali, cioè aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,
- enti non commerciali e società semplici ed equiparate (società di fatto senza oggetto commerciale, associazioni tra professionisti e artisti, senza personalità giuridica)

Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi criteri relativi alle società di capitali e agli enti commerciali residenti qualora gli stessi esercitino l'attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione In questo caso il reddito complessivo va determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito di impresa sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, ivi comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi, alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da societa ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art 87

In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono quelli prodotti in Italia (fondiari di capitale, diversi) determinati secondo le disposizioni del titolo I del TUIR relative alle categorie nelle quali rientrano

Per il secondo gruppo di soggetti, valgono criteri analoghi a quelli degli enti non commerciali residenti, di conseguenza per determinare il reddito complessivo è necessario distinguere i redditi prodotti in Italia nelle varie categorie (redditi di impresa, di capitale ecc) e determinare previamente i rispettivi importi, l'ammontare complessivo dei quali costituisce la base imponibile

In analogia con i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti ai fini degli obblighi e degli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione, si deve distinguere secondo che le società e gli enti non residenti esercitino o non esercitino la loro attività in Italia mediante stabili organizzazioni (considerando tali, per le associazioni tra artisti e professionisti le «basi fisse» come ad esempio studi, laboratori e simili)

A) *Le società e gli enti che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, indicando nel Mod 760 le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia

Le società e gli enti commerciali devono allegare alla dichiarazione l'apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni) e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia corredato di una situazione patrimoniale di dette stabili organizzazioni.

Gli enti non commerciali devono allegare detto bilancio soltanto se l'ammontare dei ricavi derivanti da attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a 360 milioni di lire, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività o se hanno optato per il regime ordinario Non sono tenute alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art 5

Oltre al Mod 760 ed ai modelli 760/E e 760/F, devono essere compilati

a) il Mod 760/M, il Mod 760/M-B e il Mod 760/A se si tratta di societa (escluse quelle semplici ed equiparate) o di enti commerciali

b) il Mod 760/B, il Mod 760/M-B e il Mod 760/A se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a 360 milioni, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, se esercenti altre attività, o che hanno optato per il regime ordinario (il Mod 760/A deve essere compilato con riferimento al conto economico relativo alle attività commerciali esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni),

c) il Mod 760/B, il Mod 760/M-B e il Mod 760/C, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali nel territorio dello Stato senza tenere la contabilità separata,

d) il Mod 760/B, il Mod 760/M-B e il Mod 760/D, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi non superiori a lire 360 milioni, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività,

e) il Mod 760/B, il Mod 760/M B e il Mod 760/I, se si tratta di associazioni tra artisti e professionisti che hanno svolto attività in Italia mediante base fissa

I soggetti indicati alle lettere b), c), d) ed e) devono inoltre compilare, per i redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione o la base fissa ma non compresi nei Modd 760, A, 760/C, 760/D o 760/I, e per quelli conseguiti al di fuori della stabile organizzazione o della base fissa, i Modd 760/G, 760/H e 760/L

Alla dichiarazione deve essere allegata (se non e stata allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana, il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta del competente ufficio finanziario

B) *Le società o enti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* non sono tenuti a presentare la dichiarazione qualora nel periodo di imposta non abbiano conseguito redditi prodotti in Italia ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva

Quando sono tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare, oltre al Mod 760 (nel quale devono essere indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia), il Mod 760/B (anche se si tratta di società), il Mod 760/M-B, e i Modd 760/E, 760/F, 760/G, 760/H, 760/L e 760/O, relativi ai singoli redditi prodotti in Italia che concorrono a formare il reddito complessivo

3

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nell'ultima pagina del Mod 760, a pena di nullità, da un rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero da un rappresentante negoziale, per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività può essere invece sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia Tale sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli aggiuntivi compilati

Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti) Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da lire 300 mila a 3 milioni

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del DL 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art 4

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel Mod 760 quali modelli sono stati compilati

L'ultimo riquadro, che interessa le società cooperative e loro consorzi, è riservato al visto di conformità del centro autorizzato di assistenza fiscale o di un professionista

4

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, DEL MODULO 760/W E DEL MODELLO 760/K

Le società di capitali, comprese quelle non residenti, devono presentare la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio Se il bilancio non è stato approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso

Per le società di altro tipo e per gli enti diversi dalle società valgono gli stessi termini sopra indicati qualora siano tenuti ad approvare il bilancio o rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo

In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta

I curatori di eredità giacenti devono presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela

I curatori stessi sono inoltre tenuti a presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relativi al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni di curatore, e agli altri periodi di imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese e valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art 46 del D P R 29 settembre 1973, n 600, ridotte a un quarto

La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio non competente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art 1, comma 1, del DL 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516

Qualora per effetto dello scomputo delle ritenute d'acconto sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi e conti correnti bancari e postali, si pervenga ad un'eccedenza di imposta (credito), i contribuenti interessati possono, al fine di agevolare la procedura di rimborso, allegare gli estratti conto bancari e/o postali, in originale (o fotocopie autenticate) o, in alternativa, la corrispondente certificazione rilasciata dal sostituto di imposta

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale della società o ente L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta Può anche essere spedita per raccomandata al competente ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio e si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale

Si ricorda che la dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti

Si ricorda che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate

Se nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società (o ente) dichiarante è stata interessata da un'operazione di fusione, quale incorporante o risultante dalla fusione stessa o da un'operazione di scissione, quale società beneficiaria, deve compilare il «Prospetto relativo alle operazioni di fusione» o il «Prospetto relativo alle operazioni di scissione», in distribuzione presso gli uffici delle imposte In tali casi, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella

Se il dichiarante, direttamente o indirettamente controlla società non residenti o ne è controllato, deve barrare l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione

Unitamente alla dichiarazione dei redditi va presentato il modulo 760/W dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria

Nei casi in cui non sussista l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo 760/W deve essere presentato autonomamente entro il termine in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzando una busta bianca con sopra riportata la dicitura «Modulo 760/W»

Per la compilazione del predetto modulo 760/W si rinvia alle apposite istruzioni

Il modello 760/K deve essere presentato, unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, dalle società e dagli enti di cui all'art 87, comma 1, lettere a) e b), nonche dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti per dichiarare il patrimonio netto ai fini dell'applicazione dell'imposta ordinaria In tale modello le società cooperative e loro consorzi devono anche indicare le riserve indivisibili di cui all'art 12 della legge n 904 del 1977 ai fini dell'applicazione della imposta patrimoniale ordinaria e di quella straordinaria

Detto modello, inoltre, deve essere presentato dagli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive

Il modello di cui trattasi va altresì presentato anche quando l'imposta non è dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila, per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni

5
COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende tre riquadri il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante ed il terzo destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente

■ DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Codice fiscale: si ricorda che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti agli effetti dell'IVA, agli uffici delle imposte, in caso contrario

Denominazione va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo, per le società semplici, irregolari o di fatto non residenti la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome

Sede legale: vanno precisati il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma RM), la frazione, la via il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico La stabile organizzazione in Italia se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale, in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale e determinato il domicilio fiscale

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale e diverso dalla sede legale

Codici statistici:

Stato il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A

Natura giuridica il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B

Situazione il relativo codice deve essere desunto dalla tabella D

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA D

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d imposta in cui si e verificata l estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui e avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d imposta in cui si e verificata l estinzione del soggetto per scissione totale

Eventi eccezionali: nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice

1 dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art 4 bis del DL 27 settembre 1993, n 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo,

2 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per i quali e stato disposto con DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22, il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nonche la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione

6
ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 760/A, 760/C E 760/D.

■ LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'entrata in vigore, nel corso del 1994 di numerosi provvedimenti, i più significativi dei quali sono

- il decreto-legge 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489 (riguardante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'econo-

mia e dell'occupazione nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente),

- il decreto-legge 29 giugno 1994, n 416, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 503 (riguardante l'adeguamento della disciplina del reddito d'impresa ai nuovi principi di redazione dei bilanci introdotti dai decreti legislativi n 127/91 e n 87/92),
- la legge 23 dicembre 1994, n 724 (riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
- il decreto-legge 27 dicembre 1994, n 719 (riguardante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria)

1. Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3)

In considerazione dell'eliminazione delle voci 24 e 25 dello schema di conto economico, previsto dall'art 2425 del cod civ, l'apposita riserva, nella quale va accantonato l'ammortamento anticipato qualora lo stesso non sia imputato all'ammortamento dei beni può essere costituita senza la sua indicazione nel conto economico

2. Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. *b)*)

In dipendenza delle modifiche recate all'art 55, comma 3, lettera b), del TUIR dalla legge 8 agosto 1994, n 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n 416, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono, tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio nel corso del quale i proventi sono stati percepiti o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Tenuto conto che le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il nuovo criterio di imputazione al reddito riguarda i proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 agosto 1994

La nuova disposizione prevede la possibilità, relativamente alla parte del contributo della liberalità non accantonata, di scegliere tra la tassazione per intero nell'esercizio in cui tali proventi sono incassati e la ripartizione in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono

Nel caso in cui il diritto al conseguimento dei proventi già incassati sia sottoposto a condizione sospensiva, i proventi stessi rilevano fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per il percipiente, fino al momento di perfezionamento del diritto dei meri debiti

Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dal la legge 5 ottobre 1991, n 317) lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte

Con l'introduzione del criterio di cassa i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento e, pertanto, l'accantonamento, necessario per beneficiare della sospensione, può essere attuato nell'esercizio in cui avviene l'incasso del contributo o della liberalità che determina la insorgenza del presupposto impositivo Ne consegue che l'apposita riserva può essere costituita sia a carico dell'utile relativo all'esercizio di incasso dei proventi di cui trattasi sia di utili realizzati in precedenti esercizi

3. Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489)

3.1 Generalità

L'art 3 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla L 8 agosto 1994, n 489, stabilisce che è escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (12 giugno 1994) ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data

L'esclusione si applica per il periodo di imposta in corso 12 giugno 1994 e per il successivo L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta

3.2 Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, ad esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito

I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es esercenti attività agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art 78) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti

3.3 Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102 Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali

L'agevolazione rileva, invece, ai fini dell'applicazione della maggiorazione di conguaglio, nel senso che, per la determinazione dell'utile da distribuire senza detta maggiorazione, il reddito si assume al netto dell'importo agevolato

L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita, eventualmente da portare in diminuzione del reddito degli esercizi successivi

L'agevolazione spetta ai fini sia dell'imposta personale che dell'ILOR

3.4 Nozione di investimento

Per investimento si intende

- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti,
- il completamento di opere sospese,
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti,
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi

L'espressione "impianti" comprende nel suo complesso

- le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie,
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, etc

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di «impianti esistenti» si realizzano

a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva,
b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati,
c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa

Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato

L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione

Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato

Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc

Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nei periodi di imposta agevolati, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detti periodi, pur se siano rimaste in precedenza sospese

Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quelli agevolati

Per «acquisto di beni strumentali nuovi» si intende l'acquisto ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa

Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale , indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere

Il bene strumentale acquistato si considera nuovo quando non è stato utilizzato in precedenza da altri soggetti, anche mediante locazione, comodato, ecc

Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti «strumentali per natura» Si ricorda che, ai sensi dell'art 40, comma 2, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato

Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti

L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto

Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc , mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità, quelli di ricerca e sviluppo,ecc)

L agevolazione compete a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzazione anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione Finanziaria

Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l investimento in «beni di lusso» il cui costo non è ammortizzabile,dal punto di vista fiscale, tranne che gli stessi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa

Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto

3.5 Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, anche non residenti

L'utilizzo nella realizzazione dell'impianto o nella fabbricazione del bene acquistato, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto realizzato o del bene acquistato soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto

Il requisito della novità dei beni utilizzati o acquisiti deve risultare dalla documentazione proveniente dal cedente o dal prestatore del servizio (in caso di appalto)

Per gli immobili strumentali per natura, ad esempio, la condizione di novità si realizza, di regola, in presenza di fabbricati costruiti in economia ovvero acquistati dalle imprese costruttrici per le quali gli stessi costituiscono beni merce Si può, tuttavia, considerare nuovo anche l'immobile strumentale per natura acquistato da un soggetto diverso dall'impresa costruttrice, a condizione che sia dimostrato, anche mediante il contratto di acquisto, che il bene è effettivamente nuovo in quanto mai utilizzato dal cedente né da altri soggetti, neanche mediante locazione, comodato, ecc , tali soggetti, peraltro, non possono fruire dell'agevolazione, non avendo mai fatto entrare in funzione il bene, il quale, pertanto, non ha mai assunto la qualità di bene ammortizzabile

La condizione della novità non si realizza nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di profonda ristrutturazione Ciò in quanto di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorche profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la «nascita» di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente

Ne consegue che, anche nel caso in cui un impresa acquisti un immobile per ristrutturarlo e poi rivenderlo non può riconoscersi, per il soggetto che acquista l'immobile ristrutturato, il requisito della novità dell'investimento Tale requisito non viene meno nel caso in cui siano conservati soltanto alcuni componenti strutturali dell'edificio preesistente (ad esempio, le facciate) in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici

Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione, il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza

3.6 Investimenti in «leasing»

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso

Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto

3.7 Periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

I periodi di imposta agevolati sono quello in corso alla data del 12 giugno 1994 e quel lo successivo, con riferimento agli investimenti effettuati in ciascuno di essi

Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994

L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 12 giugno 1994, pur se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa

Poiché la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1 bis dell'art 3 fa riferimento ai soggetti con «un'attività di impresa inferiore ai cinque anni», la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 12 giugno 1989

Per tali imprese la media degli investimenti va computata con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello agevolato, e non con riferimento ai periodi precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994

Pertanto, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, che abbiano iniziato l'attività prima del 13 giugno 1989, l'eccedenza degli investimenti realizzati sia nel 1994 che nel 1995 va determinata con riferimento alla media degli investimenti realizzati negli anni dal 1989 al 1993, mentre per le imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 12 giugno 1989 l'eccedenza degli investimenti realizzati nel 1994 va determinata con riferimento alla media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti al 1994, mentre per quelli relativi al 1995 il confronto va operato con la media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti al 1995, (comprendendo quindi nel calcolo della media anche il 1994) L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento

3.8 Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei periodi medesimi, nonché del valore normale dei predetti

beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati
Al riguardo si precisa che
- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'art 76, comma 1 lettere a) e b), e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi, quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965 n 1329 (cosiddetta legge Sabatini)
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'art 75, in caso di acquisto di beni strumentali nuovi, ai fini della individuazione del periodo d'imposta nel corso del quale l'investimento si considera effettuato, occorre far riferimento all'esercizio di entrata in funzione del bene a partire dal quale il bene stesso è ammortizzabile ai fini fiscali,
- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori,
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo,
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione,
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza il loro valore normale,
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio per conto delle imprese consorziate, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio stesso in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati i quali per ciascun periodo d imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori

- *Cessioni di beni strumentali*

I conferimenti «ordinari» in società di qualsiasi tipo (anche non quotate) vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo
In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito, detto valore non dovrà, invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi

In caso di «datio in solutum» (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito
Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso

- *Investimenti effettuati nel quinquennio precedente*

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto
Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero

3.9 Modalità di rilevazione dei costi sostenuti per gli impianti

Non è necessario che l'investimento risulti completato nel corso dei periodi di imposta agevolati, ma occorre che per ciascun periodo d'imposta siano assunti i costi dei beni e dei servizi specificamente acquisiti per la realizzazione di impianti (che dovranno risultare da apposite schede), avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'art 75
In analogia a quanto stabilito per la tenuta della contabilità di magazzino, nelle schede devono, ad esempio, risultare
- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'impianto,
- la mano d opera diretta,
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto,
- i costi industriali imputabili all impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione forza motrice lavorazioni esterne, etc)

Non è agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto di aree fabbricabili, qualora sulle medesime non sia almeno iniziata la realizzazione di impianti, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si chiede l'agevolazione
Ad esempio, il costo di un'area fabbricabile acquistata prima del 1994 e sulla quale è iniziata la realizzazione di impianti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 1994 o il 1995 non va quindi considerato nel valore degli investimenti effettuati negli anni per i quali si chiede l agevolazione (in quanto l'area è stata acquistata prima del 1994) ma deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente Di tale costo non si deve invece, tener conto neanche nella predetta media se la realizzazione degli impianti non è stata effettuata, neppure in parte entro il predetto termine
Inoltre, in caso di acquisto dell'area nel corso del 1994 e di realizzazione dell'impianto iniziato nel mese di marzo 1995, il costo dell area può essere considerato nel valore degli investimenti dell anno 1994 mentre quello relativo alla realizzazione dell'impianto va computato tra gli investimenti dell'anno 1995

3.10 Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione in esame è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione Se, in relazione agli stessi beni, si è fruito di altre agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità (come, ad esempio, nella legge 5 ottobre 1991, n 317) queste ultime diverranno inapplicabili qualora venga richiesto di fruire anche dell'agevolazione in argomento
Nel computo degli investimenti relativi al quinquennio precedente si deve tener conto anche degli investimenti che hanno fruito di agevolazioni di qualsiasi tipo
In caso di cumulo di più agevolazioni relative allo stesso bene l'ammontare complessivo del reddito agevolato non può comunque essere superiore al costo dell'investimento
In particolare si chiarisce che l agevolazione in esame può essere cumulata, ricorrendone le condizioni con quella prevista dall'art 12 del DL 11 luglio 1992, n 333, convertito dalla legge n 359 dello stesso anno, concernente investimenti innovativi
Così, nel caso, ad esempio, di un investimento innovativo di ammontare pari a 200, ove la media degli investimenti del quinquennio precedente sia 120, l'agevolazione ex art 3 del DL n 357 riguarderà la parte dell'investimento «eccedente» (pari a 80 = 200 — 120) e comporterà l'esclusione dall imposizione di un importo pari a 40 (cioè il 50 per cento di 80)
Ipotizzando che nel periodo di imposta di riferimento il reddito di impresa prodotto sia pari a 1050, che gli ammortamenti deducibili siano pari a 30 e che il reddito del periodo di imposta precedente sia stato pari a 900, risultano realizzate le condizioni previste dal predetto art 12 del DL n 333 del 1992, in quanto il reddito del periodo di riferimento, da considerare al netto della agevolazione prevista dall art 3 del DL n 357 del 1994 eccede per più del 15 per cento quello del periodo precedente e gli investimenti innovativi (200) sono di importo superiore alla somma del maggior reddito (150 = 1050 — 900) e degli ammortamenti del periodo considerato (30)
Conseguentemente, il reddito di impresa agevolato ai sensi dell'art 12 del DL n 333 del 1992 è 75 (pari al 50 per cento della differenza tra 1050 e 900)
Complessivamente l ammontare dell'agevolazione sarà pari a 115 (40, ex art 3 del DL n 357 del 1994, e 75, ex art 12 del DL n 333 del 1992)

3.11 Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società

anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive

• *Fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti*

Nel caso in cui il soggetto che opera gli investimenti sia una società che nel periodo di imposta in cui gli investimenti stessi sono effettuati o in uno precedente è stata interessata da un'operazione di fusione, ai fini del computo della media degli investimenti da confrontare con quelli del periodo di riferimento, si tiene conto della somma dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati (al netto delle cessioni dei beni strumentali) da ogni società partecipante alla fusione
Ai fini della individuazione dei periodi da considerare per il computo della media, si applicano i criteri illustrati al punto 3 7 avendo riguardo alla data di inizio dell'attività della società incorporante ovvero, in caso di fusione propria, a quella della società fusa che ha iniziato l'attività prima delle altre
In caso di scissione la società beneficiaria dovrà considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti riferibili alla quota di patrimonio acquisita dalla società stessa, sostenuti dalla società scissa
Ove la scissione sia parziale, la società scissa dovrà considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di quelli riferibili alle società beneficiarie
In caso di trasformazione si dovrà tener conto anche degli investimenti effettuati dalla società trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa
Nel caso di società di persone che si è trasformata in società di capitali in corso di anno, il periodo che decorre dal 1 gennaio di un determinato anno alla data di trasformazione e quello che decorre dalla data di trasformazione al 31 dicembre dello stesso anno, vanno considerati come autonomi periodi di imposta, ancorchè di durata inferiore all'anno, pertanto, se la trasformazione della società è avvenuta successivamente al 12 giugno 1994 i periodi di imposta da considerare ai fini della agevolazione sono ambedue compresi nell'anno 1994

4. Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4)

La legge n 503 del 1994 ha aggiunto al comma 4 dell'art 54 un periodo con il quale e stato stabilito che per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie il beneficio della rateizzazione delle plusvalenze è consentito qualora detti beni risultino iscritti come tali negli ultimi tre bilanci
Alle cessioni di partecipazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993 e nei due periodi successivi che, secondo la previgente normativa, davano luogo a ricavi, il regime agevolativo della rateizzazione puo essere applicato soltanto a condizione che le partecipazioni stesse, comunque rappresentate (azioni o quote), risultino iscritte in modo inequivoco come immobilizzazioni negli ultimi tre bilanci, anche se taluni di essi sono stati redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D Lgs 9 aprile 1991, n 127

5. Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b)

La legge n 503 del 1994 ha modificato i criteri di imputazione degli interessi passivi al costo dei beni, nonché dei costi diversi da quelli direttamente imputabili al bene prodotto, di cui all'art 76, comma 1, lett *b)*
In base alle nuove disposizioni, per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso

6. Opzione per l'estromissione degli immobili strumentali per destinazione degli enti non commerciali

Ai sensi dell'art 58, comma 3-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n 413, per gli immobili strumentali per destinazione, utilizzati alla data del 31 dicembre 1991, dai soggetti di cui all'art 87, comma 1, lett *c)*, del TUIR e relativi alle attività aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale, è stata riconosciuta la possibilità dell'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa esercitando l'opzione entro il 18 dicembre 1993
Al riguardo, per gli immobili strumentali per destinazione per i quali non sia stata esercitata l'opzione entro detta data continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all impresa, a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell inventario
Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva (cfr DM 29 settembre 1993)

7. Rettifiche operate dall'ufficio (art. 76, comma 6)

La legge n 503 del 1994 ha sostituito il previgente testo del comma 6 dell'art 76 con la seguente disposizione "la rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi L ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi"
Con la nuova previsione si è inteso ripristinare il principio di continuità dei valori che risultava dall'assetto normativo previgente al testo unico del 1986
Tale disposizione spiega efficacia dal 20 agosto 1994 (giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale) e, quindi, per le rettifiche operate dagli uffici tramite accertamenti notificati a decorrere dalla stessa data

8. Scarto di emissione (art. 56, comma 3)

L'art 8, comma 1, del DL 27 dicembre 1994, n 719 ha previsto che tra gli interessi di cui all'art 56, comma 3, del TUIR deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari Pertanto, lo scarto di emissione concorre a formare il reddito d'impresa per l'ammontare maturato nell'esercizio, secondo il principio di competenza
Il medesimo art 8, comma 2, del DL n 719 ha introdotto una norma transitoria secondo cui per i soggetti che nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994 hanno adottato criteri di imputazione dello scarto di emissione difformi da quello previsto nell'art 56, comma 3, del TUIR, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri In tal caso per i titoli posseduti all'inizio del periodo d'imposta in corso alla suddetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso

9. Valore normale dei titoli (art. 9, comma 4, lett. a))

La legge n 503 del 1994 ha stabilito che il valore normale è determinato "per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri in base alla media aritmetica dei prezzi relativi all'ultimo mese"
Per "mercati regolamentati" si devono intendere quelli la cui regolamentazione è disciplinata da apposite disposizioni normative

10. Valore normale in caso di conferimento (art. 9, comma 2)

La legge n 503 del 1994 ha stabilito che in caso di conferimenti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, senza nulla precisare per le ipotesi in cui a seguito del conferimento siano ricevuti azioni e titoli non negoziati ovvero quote In tali ultimi casi il valore normale va determinato secondo la disposizione contenuta nel comma 4 lett. *b)* dello stesso art 9 e cioè in proporzione al valore del patrimonio netto delle società o enti, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti

7

MOD. 760/A - REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI REDDITO D'IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Il presente modello deve essere compilato

- dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato,
- dagli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,
- dagli enti non commerciali residenti, e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato,che hanno esercitato attività commerciale con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata
- dalle società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto che non esercitano attività commerciali e le associazioni senza personalità giuridica tra artisti e professionisti) e dagli enti commerciali non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

tenendo conto di quanto di seguito specificato

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nei **righi** da **A1** ad **A3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione
Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati
Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole

Nel **rigo A1** vanno indicati
- la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui al DM 12 dicembre 1992, contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari,
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche,
- il codice di attività desumibile dalla tabella C)

Nel **rigo A2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e, in apposito allegato, devono essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo

Nel **rigo A3** va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo

Il **rigo A4** interessa i soggetti
1) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti,
2) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti,
3) che direttamente o indirettamente sono controllati da società che controllano società non residenti

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art 2359 del codice civile Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare
- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente,
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla societa non residente,
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società

In tal caso, sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella

■ PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

Il prospetto dei dati di bilancio deve essere compilato dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n 127, sono pertanto esclusi dall'obbligo della compilazione di tale prospetto gli enti creditizi e finanziari e gli altri soggetti (come, ad esempio, gli enti non commerciali) non tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal suddetto provvedimento
Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del codice civile, con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste
Delle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente In caso di non comparabilità le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate
Si precisa che nella sezione "ALTRI DATI" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art 67, comma 3 del TUIR sia l ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art 55, comma 3, lettera b) del TUIR (vedere **"Le novità della disciplina del reddito di impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D)

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il reddito d'impresa e determinato, ai sensi dell'art 52 del TUIR, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo A45** o **A46,** le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico stesso

Si ricorda che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo di cui all'art 1 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo A47** si fa presente che, ai sensi dell'art 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali")
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo A75**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel rigo A113 del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo A47**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo A114 del predetto prospetto

Nello stesso **rigo A47** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta

Con riferimento al **rigo A48**, si fa presente che ai sensi dell'art 55, comma 3, lettera *b)*, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono, tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento, e se accantonato in apposita riserva concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva che si intende rateizzare, va evidenziato nel rigo A115 del predetto prospetto In tal caso l'importo imputato a conto economico, va indicato nel rigo **A76** e quello della quota costante, evidenziato nel rigo A116 del prospetto stesso, va indicato nel rigo **A48**, unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nel precedente periodo d'imposta (vedere **"Le novità della disciplina del reddito d'impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D)

Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art 5, che va indicata nel **rigo A49** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata tra le variazioni in diminuzione, mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputate al conto economico va indicato nel **rigo A77** (o, tra le altre variazioni in aumento) (Vedere in **appendice** la voce "Partecipazione di società di capitali in società di persone")

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt 34, comma 4 *bis*, e 129) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art 84, per quelli situati all'estero
Pertanto nei **righi A51** e **A78** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo A50** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate
Al riguardo, si fa presente che, per l'anno 1994, per effetto dell'art 31 della legge 23 dicembre 1994, n 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 37 e 32 per cento
Si ricorda che [illegible]e alla lettera *c)* del comma 2 dell'art [illegible], i redditi dei terreni derivanti dalle attività agricole di cui all'art 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art 87 Conseguentemente, nei confronti di tali soggetti, nonché delle società e degli enti commerciali non residenti, il reddito derivante da tali attività va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del TUIR, fermo restando che i terreni su cui le attività stesse vengono svolte non sono produttive di reddito dominicale, ai sensi dell'art 24, comma 2

◆ ***Riservato agli enti non commerciali***

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art 29, comma 2, lettera c), devono indicare
- *nel* ***rigo A50*** *il reddito agrario per l'attività compresa nei limiti,*
- *nel* ***rigo A51*** *la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti,*
- *nel* ***rigo A78*** *il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale*

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art 29, comma 2, lettera b), determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi dell'art 78 e di determinare il reddito in modo analitico
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti
a) tra le variazioni in aumento
- *nel* ***rigo A50*** *il reddito agrario,*
- *nel* ***rigo A72*** *il reddito determinato ai sensi dell'art 78 (desunto dal modello 760/E1, rigo E1 45, col 5),*
- *nel* ***rigo A51*** *tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento,*

b) tra le variazioni in diminuzione
- *nel* ***rigo A78*** *tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta*

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti
a) tra le variazioni in aumento
- *nel* ***rigo A50*** *il reddito agrario*
- *nel* ***rigo A51*** *i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti,*

b) tra le variazioni in diminuzione
- *nel* ***rigo A78*** *i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti*

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art 5, comma 1, della legge n 413 del 1991, devono indicare nel ***rigo A1****, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare,*
- *nel* ***rigo A51*** *tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo,*
- *nel* ***rigo A88*** *i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività,*
- *nel* ***rigo A72*** *il 25 per cento dei predetti ricavi*

Nei **righi A52, A53** e **A54** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico, o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza) (vedere in **appendice** la voce "Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale")

In relazione al **rigo A55** si osserva che a norma dell'art 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto di variazione in aumento

Nel **rigo A56** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito) compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 63, commi 1, 2 e 3 (vedere in **appendice** a voce "Deducibilità degli interessi passivi")

Nel **rigo A57** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili")

Per effetto dell'art 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art 3 del D P R. n 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi Pertanto nel **rigo A58** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo A80** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti

Nel **rigo A59** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi forniti direttamente o indirettamente utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi

Nel **rigo A60** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lettera c-quater) del comma 2 dell'art 65 e di quelle previste dall'art 14 *bis*, comma 1, del DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22, a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreti dei prefetti delle province interessate, effettuate con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994

Nel **rigo A61** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti

Nel **rigo A68** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte (vedere in **appendice** la voce "Operazioni in valuta")

Nel **rigo A71** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art 75, commi 5 e 5-bis

Nei **righi A72** e **A73** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro, anche

- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti (art 53, comma 2),
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza,
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art 76, comma 5,
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'art 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art 76 (al riguardo si veda il D M 24 aprile 1992),
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n 124)

In detti righi vanno altresì indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi dei cc dd "ravvedimenti operosi

◆ ***"Ravvedimento operoso" ai fini penali***
(Art 1, 4° comma DL 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982 n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nel la dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche
Si rileva che ai sensi dell'art 1, 4° comma, lettera c), del DL n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte

◆ ***"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi***
(Art 55, 4° comma, D P R 29 settembre 1973, n 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stato eseguito ai sensi dell'art 4, comma 1 lettera d), della legge n 413 del 1991 il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili
*Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito **rigo A117***

Nel **rigo A79** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori delle società e degli enti commerciali, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell esercizio di competenza

Nel **rigo A83** va indicato l'importo corrispondente al 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell art 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili in base all'art 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti (ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli artt 105, 106 e 107) Ai fini del computo del credito per le imposte pagate all'estero, di cui all'art 15, l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento

Nel **rigo A84** va indicato il 95 per cento degli utili distribuiti da società cc dd "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art 96-bis, comma 1 (vedere in **appendice** la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti (art 96-bis)")

Nel **rigo A85** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta

- credito d'imposta sui dividendi,
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e al le società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale,
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

(Vedere in **appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta")

Nel **rigo A86** va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni al la compilazione di detto prospetto

I soggetti che hanno realizzato investimenti e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art 3 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, devono indicare nel **rigo A87** il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (vedere "**Le novità della disciplina del reddito di impresa**" contenute nelle istruzioni comuni ai Modd 760/A, 760/C e 760/D)
Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il Mod 760/E1 devono tener conto pure degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento

Nei **righi A88** e **A89** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate
Si fa presente che per effetto dell'art 75, comma 4 tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili)

Nel **rigo A91** va indicato il reddito o la perdita risultante dalla somma algebrica tra l utile (o la perdita) di **rigo A45** (o **A46**) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione

Nel **rigo A92** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all art 65, comma 2 ad esclusione di quelle previste dalla lettera *c-quater)* dello stesso comma e di quelle pre

viste dall'art 14-bis, comma 1, del DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22
L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo A91, assunto però al netto delle erogazioni stesse

Nell'ipotesi in cui l'importo di rigo A91 è di segno positivo, la differenza tra il reddito di rigo A91 e le erogazioni liberali indicate nel rigo A92 va indicata nel **rigo A93.**

Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art 12 del DL 11 luglio 1992, n 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359, devono indicare nel **rigo A94** il reddito di rigo A93 al netto del 50 per cento del reddito agevolato Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo A93 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale nel periodo d'imposta precedente
Nell'ipotesi in cui nel rigo A91 sia stata indicata una perdita, la stessa va riportata nel **rigo A95** Relativamente agli enti non commerciali, tale perdita va diminuita dell'importo dei proventi esenti dall'imposta, eccedenti i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt 63 e 75, commi 5 e 5 bis

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del TUIR relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di rigo A91, da indicare nel **rigo A96**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo o diminuendolo, il reddito ai fini ILOR, rispetto a quello determinato ai fini IRPEG
Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo A96 vanno indicati, nel **rigo A101** i *redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi* compresi quelli strumentali o oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari, in quanto tali redditi sono esclusi dall'ILOR, per effetto dell'art 17, comma 4, del decreto legislativo n 504 del 1992 (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR")

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va ricalcolato Per i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, si assume, quale provento che non concorre a formare il reddito ai fini ILOR, lo stesso importo escluso da tale importo
La differenza (positiva o negativa) tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel **rigo A99** o nel **rigo A107**

Nel **rigo A105** va indicato il residuo 40% non dedotto nel rigo A83 nonché il residuo 5% non dedotto nel rigo A84

Nel **rigo A106** va l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR per il quale deve essere compilato il "prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali" posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni alla compilazione del prospetto stesso

Nel **rigo A110** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla lettera *c-quater)* dello stesso comma e di quelle previste dall'art 14-bis del DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22
L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al **rigo A109**, *assunto però al netto delle erogazioni stesse*

Nel **rigo A111** va indicata la differenza, tra il reddito di rigo A109 e l'importo di rigo A110, da riportare nel rigo 01 del Mod 760/M, ovvero per gli enti non commerciali, nel rigo 01 del Mod 760/B

I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art 12 del DL 11 luglio 1992, n 333, devono indicare nel **rigo A112** il reddito di rigo A111 al netto del 50 per cento del reddito agevolato Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo A111 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini ILOR nel periodo d'imposta precedente

■ PROSPETTO DEI CREDITI

La compilazione del prospetto dei crediti consente al contribuente di effettuare il necessario *raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti* agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali
La necessità di tale compilazione è determinata dal fatto che l'art. 71, anche dopo la riformulazione operata dal DL 29 giugno 1994, n 416, ripropone un meccanismo di determinazione degli oneri deducibili connessi alla valutazione dei crediti analogo a quello dell'art 71 nel testo previgente Infatti il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dai decreti legislativi n 127 del 1991 e n 87 del 1992 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile
Nel **rigo 01**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente (somma dei righi 09, 10 e 11 del prospetto dei crediti del Mod 760/A/94) e, in **colonna 2** la parte di tale ammontare costituito da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente dedotti

Nel **rigo 02**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio, e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art 66, che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art 66

Nel **rigo 03**, va indicata, la differenza degli importi dei righi 01 e 02

Nel **rigo 04**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli ac*cantonamenti agli appositi fondi di copertura* per rischi su crediti, effettuati in sede di bilancio, e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto A tal fine, l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo 04 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel **rigo 06** della medesima colonna

Nel **rigo 05** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta In tale rigo va compreso altresì l'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art 42, comma 2, del decreto legislativo n 87 del 1992
Si fa presente che l'importo di rigo 05, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel **rigo 06** della medesima colonna e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo 05

Nel **rigo 06**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti
Tale valore è assunto
- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi,
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art 66

Nello stesso rigo 06 in colonna 2 va altresì compresa, ai sensi dell'art 71, comma 2, la contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti nell'art 103-*bis*

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3** e **4** i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora

■ **PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO**

Il presente prospetto, che va compilato dalle società ed enti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art 87, è formato da due sezioni

Nella prima sezione (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno indicate
- **rigo 01**, le somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore,
- **rigo 02**, le somme distribuite sull'utile dell esercizio non soggette a maggiorazione di conguaglio in quanto non eccedono il 64 per cento del reddito dichiarato dell'esercizio (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) o per la parte eccedente, in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata negli esercizi precedenti, indicata nel rigo 12 ovvero in quanto corrispondente agli utili fruenti dell'agevolazione di cui all art 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n 64 o agli utili esenti ex art 96-bis, comma 1
- **rigo 03**, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio soggette a maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa,
- **rigo 04**, le riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore,
- **rigo 05**, le riserve o altri fondi di rigo 04 per la parte non soggetta a maggiorazione di conguaglio,
- **rigo 06**, riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte soggetta a maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa

Nella seconda sezione (entità delle riserve) nei **righi** da **07** a **11** vanno indicate, per gruppi, le riserve esistenti alla data di chiusura dell esercizio a seconda della categoria di appartenenza

Con riguardo agli incrementi, va tenuto presente che le riserve formate con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituite nel periodo d'imposta in cui e intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziate nell'anzidetta sezione seconda, nella dichiarazione relativa allo stesso periodo d imposta

Si ricorda che in conformità a quanto stabilito con circolare n 10 del 10 aprile 1991, in caso di distribuzione de e riserve e fondi di rigo 07 si intendono distribuiti per primi quelli af francati ai sensi dell art 8, comma 1 della legge 29 dicembre 1990, n 408 che attribuiscono al socio percettore il credito di imposta sui dividendi in misura pari al 25 per cento

Nel **rigo 07-*bis*** vanno indicate le riserve o altri fondi che si considerano formati con gli utili generati da dividendi cc dd "comunitari" distribuiti, da societa cc dd "figlie" residenti nella UE di cui *all'art 96-bis*
Con riguardo a tali utili, si fa presente che

- il loro importo va determinato tenendo conto che essi concorrono alla formazione dell'utile civilistico per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi fruenti del regime di cui all'art 96-*bis*,
- essi si devono considerare distribuiti, qualora la società non disponga di utili assoggettati all'IRPEG e in ogni caso, prima della distribuzione degli utili assoggettabili alla maggiorazione di conguaglio

Ai fini dell'applicazione del comma 8 dell art 105 si precisa che le riserve formate con i dividendi "comunitari" di cui al rigo 07-bis si presumono distribuite dopo le riserve formate con gli utili già assoggettati ad IRPEG (di cui al rigo 07) Poiché l'ultimo periodo del comma 4 dell'art 96-*bis* dispone che le regole innanzi illustrate trovano applicazione nei confronti di ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi fruenti del regime di cui all'art 96-*bis*, le regole medesime devono essere osservate anche dalle società che hanno percepito utili dalle società cc dd madri' o da società a loro volta socie di queste Si precisa inoltre che gli utili che si considerano formati con i dividendi comunitari devono essere indicati in apposita distinta da allegare alla dichiarazione

Con riferimento al **rigo 12**, relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio, si precisa che

- in base all'art 105, comma 3, ed in aderenza a quanto già affermato con la circolare n 8 del 16 marzo 1984 detta franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi,
- ove la societa già detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la predetta franchigia dovrà essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 08 al rigo 07 del prospetto,
- solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l intero ammontare della suindicata franchigia, quest'ultima troverà collocazione nel rigo 12 in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del predetto reddito Tale collocazione dovrà essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta ne corso del quale e stato approvato il bilancio

8
MOD. 760/C - REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

Il presente modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, aventi nel territorio dello Stato stabile organizzazione, che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata, tenendo conto di quanto di seguito specificato

Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI del TUIR, in quanto compatibili, tenendo presente che per effetto del art 109, comma 2, del TUIR, come modificato dall art 14 della legge 24 dicembre 1993 n 537, le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili, se si riferiscono ad operazioni effettuate nel l'esercizio di attività commerciali, le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi

Si ricorda che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art 1 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l effettuazione delle operazioni

Nei **righi C1, C2** e **C3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione
Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione tali righi vanno integralmente compilati
Ovviamente il contribuente puo indicare anche i dati non variati se queste modalita di compilazione risulta per lui piu agevole

Nel **rigo C1** vanno indicati
- la descrizione dell'attività esercitata individuata in conformita alla classificazione delle attività economiche di cui al DM 12 dicembre 1992, contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari,
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche,
- il codice di attività in vigore fino al periodo d imposta 1990, desumibile dalla tabella C)

Nel **rigo C2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo Se l'attività e svolta in piu luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e, in apposito allegato, devono essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo

Nel **rigo C3** va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se sono conservate presso terzi occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo

Nel **rigo C4** va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti e quelli relativi all'attività istituzionale) senza tener conto di quelli relativi ad imprese gestite con contabilità separata e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva

Nel **rigo C5** va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio (compresi gli ammortamenti e

gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR), relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili adibiti promiscuamente

I **righi** da **C6** a **C9** vanno utilizzati per determinare il reddito di impresa agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Nel **rigo C6** vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e le rimanenze finali

Si fa presente che ai sensi dell'art 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali")
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art 55, comma 3, lettera *b*), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono, tuttavia il loro ammontare nel limite del 50 per cento, e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio, o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" Pertanto tra i componenti del rigo C6 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei **righi C19** e **C21** del "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive", nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta

Nel **rigo C7** va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio - compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR e le esistenze iniziali - che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali

Nel **rigo C8** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui al precedente rigo C5 per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare di rigo C6 e l'ammontare di rigo C4

I soggetti che hanno realizzato investimenti e che ricorrendone le condizioni fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art 3 del DL 10 giugno 1994 n 357 convertito dalla legge 8 agosto 1994 n 489 devono indicare nel **rigo C9** e nel **rigo C15** il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (vedere **"Le novità della disciplina del reddito di impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai Modd 760/A, 760/C e 760/D)

Il reddito netto (o la perdita) di **rigo C11** è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo C6 e il totale di rigo C10

Il reddito ai fini dell'ILOR va computato tenendo presente quanto precisato con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa agli effetti dell'IRPEG assumendo al riguardo gli elementi reddituali che hanno rilevanza ai fini ILOR

Nel **rigo C17** va indicata la differenza tra l'ammontare di **rigo C12** e il totale di **rigo C16**, qualora detta differenza sia negativa nel rigo stesso va indicato zero

Si ricorda che, ai sensi dell'art 109, comma 3, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli effetti della determinazione sia dell'IRPEG che dell'ILOR, nella misura proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art 109, è subordinata alla condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art 22 del D P R n 600 del 1973

Per effetto del comma 4-*bis* dell'art 109, per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti Ne discende che limitatamente a tali enti le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica

MOD. 760/D - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata

Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art 18 del D P R 29 settembre 1973, n 600 e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art 79 del TUIR, i soggetti che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore

- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività,

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell art 10, comma 1, del DL 2 marzo 1989, n 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n 154

Tale modello deve essere altresì compilato dai predetti soggetti, che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente esercizio e per detto esercizio hanno tenuto la contabilità semplificata

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente, in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza

Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art 79 del TUIR, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n 352

Nel riquadro in alto a destra vanno indicati la denominazione ed il codice fiscale dell'ente

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nei **righi D1**, **D2** e **D3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione Se nel precedente periodo d'imposta non è stato presentato il presente modello, tali righi vanno integralmente compilati

Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se queste modalità di compilazione risulta per lui più agevole

Nel **rigo D1** va indicato

- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui al DM 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari
  I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma,
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche,

– **campo 3**, il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore fino al periodo d'imposta 1990 rilevabile dalla tabella C)

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti

Nel **rigo D2** da **campo 1** a **campo 4**, va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo

Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi

Nel **rigo D3** va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Nei **righi** da **D4** a **D11** sono elencati i componenti positivi di reddito

Nel **rigo D4** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art 53, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo (dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicati rispettivamente nei righi D5 o D18)

Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo D4, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla citata legge n 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività

A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del codice civile, singoli od associati, è dai loro familiari di cui all'art 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo D24**, esclusivamente il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n 398, devono indicare nel **rigo D1**, oltre all'attività esercitata, il riferimento alla predetta legge, e ai fini della determinazione del reddito devono indicare nel **rigo D4**, l'ammontare dei corrispettivi, nel **rigo D24** il 94 per cento dei predetti corrispettivi, quali costi forfetariamente riconosciuti, e nel **rigo D7** le plusvalenze realizzate

Si ricorda che per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito le dette associazioni devono aver conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 24 novembre 1994 proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a L 114 510 000 (vedi DPCM 24 novembre 1994 in G U n 295 del 19 dicembre 1994)

Nel **rigo D5** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi

Nel **rigo D6** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni

◆ ***"Ravvedimento operoso" ai fini penali***
(Art 1, 4° comma, DL 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, e sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche

Si rileva che ai sensi dell'art 1, 4° comma, lettera c) DL n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte

◆ ***"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi***
(Art 55, 4° comma, D P R 29 settembre 1973, n 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art 51 dello stesso decreto non siano gia state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stato eseguito ai sensi dell'art 4, comma 1 lettera d), della legge n 413 del 1991 il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili

*Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito **rigo D41***

Nel **rigo D7** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art 54, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi

Ai sensi dell'art 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere **appendice** la voce plusvalenze patrimoniali")

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il 'prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive"

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo d'imposta e/o la quota costante evidenziata nel **rigo D38** relativa a quelle, da indicare nel **rigo D37**, che si intendono rateizzare

Va inoltre indicata nello stesso **rigo D7** la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta

Nel **rigo D8** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art 55, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo D7)

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta, da evidenziare nel **rigo D39**, la scelta va effettuata indicando nel **rigo D40** la quota costante (vedere **"Le novità del reddito d'impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai Mod 760/A, 760/C e 760/D)

Nello stesso rigo D8 va altresì indicata la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio dei proventi conseguiti nel precedente periodo d'imposta

Nel **rigo D9** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art 56 Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel Mod 760/B (vedere in **appendice** la voce Crediti d'imposta")

Nel **rigo D10** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art 59, comma 1),
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5),
3) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art 60)

Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n 413, e che a norma dell'art 33, comma 10, della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991 variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt 62 del D.P R n 597 del 1973 e 59 del TUIR, devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della quarta quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività nel presente periodo d'imposta

Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di cui al punto 3), l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dall'ente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 2000, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla

Nel **rigo D11** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali

- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo d'imposta, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art 55, comma 3, lett, b),
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art 84, comma 2, per quelli situati all'estero,
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (cc dd "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili In tale ipotesi i canoni vanno assunti nello determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento,
- agli ammontare dedotti ai sensi degli artt 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nei registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa

Nel **rigo D12** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da D4 a D11

Nei **righi** da **D13** a **D24** sono elencati i componenti negativi di reddito

Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art 5 della legge n 413 del 1991, non devono indicare nei successivi righi i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo D24**

Si ricorda che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati dai contribuenti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art 1 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni

Nel **rigo D13** vanno indicate le esistenze iniziali all'inizio del periodo d'imposta relative a materie prime e sussidiarie semilavorati, merci, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, servizi non di durata ultrannuale, nonché quelle relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale

Nel **rigo D14** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci

Nel **rigo D15** va indicato il costo per l'acquisizione di servizi, comprese le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art 67, comma 7

In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **appendice** la voce Spese di manutenzione e riparazione")

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art 67, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **appendice** la voce Beni di lusso relativi all impresa")

Nel **rigo D16** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare

- le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili,
- le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc) comprensive dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta

Per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quel le spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta

Nel **rigo D17** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione

Nel **rigo D18** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87 comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali

Nel **rigo D19** vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell art 63, commi 1, 2 e 3

Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **appendice** la voce Deducibilità degli interessi passivi")

Nel **rigo D20** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art 66

Nel **rigo D21** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt 67 e 68, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa")

Negli appositi spazi va indicata la quota relativa all'ammortamento anticipato ed al valore di avviamento

Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei

beni ammortizzabili (vedere in **appendice** la voce Beni di lusso relativi all'impresa")

Nel **rigo D22** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio

Nel **rigo D23** va indicato, se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art 3 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti nei cinque periodo precedenti Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo (vedere **"Le novità della disciplina del reddito di impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai Mod 760/A, 760/C e 760/D)

Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il Mod 760/E1 devono tener conto pure degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento

Nel **rigo D24** vanno indicate

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili"),
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi

Si ricorda che ai sensi dell'art 74 le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi Inoltre le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei due successivi, mentre le altre spese relative a piu esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda,
- la quota pari a 1/9 delle spese di rappresentanza,
- la quota imputabile all'esercizio delle spese relative a più esercizi

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti,

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art 1 del D M 13 ottobre 1979 Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire, 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire,
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art 79, comma 8, a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi,
- gli altri componenti negativi deducibili quali le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5 bis dell'art 75,
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c ter) e c-quater) del comma 2 dell'art 65, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate,
- le erogazioni di cui all'articolo 14-bis del DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22

Nel **rigo D25** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da D13 a D24

Nel **rigo D26** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, di rigo D12 ed il totale dei componenti negativi di rigo D25

Nel **rigo D27** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, escluse quelle previste dalla lettera c-quater e quelle previste dall'art 14-bis del DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22

Nel **rigo D28** va indicata la differenza tra il reddito di rigo D26 e l'importo di rigo D27 Nel caso in cui nel rigo D26 sia indicata una perdita la stessa va riportata nel **rigo D29** Qualora l'impresa abbia conseguito proventi esenti nel rigo D29 deve essere riportata la perdita di rigo D26, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt 63 e 75, commi 5 e 5-bis

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Nel **rigo D30** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o della perdita) evidenziato nel rigo D26

Nel **rigo D31** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D30, tra i quali

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR,
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR,
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR

Nel **rigo D32** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D30, tra i quali

- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata,
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato,
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle lett a) e b) del comma 1 dell'art 87 per i quali spetta il credito d'imposta, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo che, in base a quanto dispone l'art 115, comma 2, lett a), sono esclusi dall'ILOR,
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art 29 del TUIR in quanto ai sensi dell'art 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR"),
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR

Nel **rigo D33** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione

L'ammontare del reddito esente ai fini ILOR deve risultare dal prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base

Nel **rigo D34** va indicato l'ammontare del reddito di rigo D30, aumentato dell'importo di rigo D31 e diminuito degli importi dei righi D32 e D33 Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali

Nel **rigo D35** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, escluse quelle previste dalla lettera c-quater e quelle previste dall'art 14-bis del DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22

Nel **rigo D36** va indicato il totale del reddito d'impresa imponibile ai fini ILOR, risultante dalla differenza tra l'importo di rigo D34 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo D35

10 MOD. 760/E - REDDITI DEI TERRENI

Questo modello va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni e deve essere compilato dalle società e dagli enti per i quali il reddito complessivo si determina secondo le disposizioni del titolo I del TUIR relative alle singole categorie di reddito previste dall'art 6 che

a) possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita,

b) conducono in affitto fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario) L'affittuario deve dichiarare il reddito a partire dalla data in cui ha effetto il contratto

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati, rispettivamente, del 37 e del 32 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994 ai sensi dell'art 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n 724

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali qualora, invece, non corrisponda, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare

La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire

- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito,
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge ovvero, se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata

Si ricorda che ai sensi degli artt 27, comma 1, e 31, comma 3, i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicali e agrari al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario

In base agli artt 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno

I redditi dei terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel Mod 760/L

Non concorrono alla formazione del reddito di fini IRPEG e non vanno pertanto dichiarati i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione

Tale circostanza deve essere denunciata all'Ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa quanto segue

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta e se nessun terreno è stato concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone nel corso del 1993 e/o 1994, è possibile compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate Gli importi indicati nelle colonne 2 e 4 del rigo E44 del mod 760/E relativo al precedente periodo d'imposta vanno rivalutati rispettivamente del 37 e del 32 per cento e direttamente riportati nelle corrispondenti colonne 2 e 4 del rigo E44

In alternativa, pur in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole

I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio perdite per eventi naturali, mancata coltivazione) Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali o agrari

Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, oppure vengono dichiarati per la prima volta redditi di altri terreni il modello va compilato indicando

- nelle **colonne 1** e **3**, rispettivamente i redditi dominicali e agrari di ciascun terreno, rivalutati rispettivamente del 37 e del 32 per cento,
- nelle **colonne 2** e **4**, le quote spettanti dei suddetti redditi sulla base del periodo e della percentuale di possesso

La **colonna 5** deve essere utilizzata per segnalare (indicando i relativi codici) i seguenti casi particolari

- la mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione del 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dalla stessa imposta Rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione

  In tal caso va indicato nella colonna 5 il codice 4 e nella colonna 2 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso, mentre nessun importo deve essere indicato invece, nella colonna 4,
- in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi a terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEG In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 2 e 4 e nella colonna 5 va indicato il codice 2
- terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone (codice 4), in tal caso il possessore può dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale e indicando nella colonna 5 il codice 1 e nella colonna 2 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso Se non ricorre tale condizione nella colonna 2 va indicata la quota spettante del reddito dominicale rivalutato

11

MOD. 760/E1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti nel territorio dello Stato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del l'art 78

In base a tale norma il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 14 febbraio 1995, nel quale sono stabiliti

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza,
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite

Per esigenze di semplificazione, nel presente modello 760/E1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle, al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie, ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art 87, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purchè in possesso dei seguenti requisiti

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto,
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D M 14 febbraio 1995

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro 760/A oppure 760/D, senza utilizzare il quadro 760/E1

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al più volte citato D M , il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità

Si ricorda che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati dai contribuenti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art 1 del DL del 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni

Nella **sezione I** vanno indicati i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualità e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A)

Nella **sezione II** va indicato il numero di capi allevati per ciascuna specie e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni e altri volatili (totale B)

Per determinare il reddito ai sensi dell'art 78 si deve sviluppare nella **sezione III** il seguente calcolo

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art 29, per 100 000 lire di R A , tale valore, rapportato a 100 000, dà il numero di capi allevabili (**colonna 2** del **rigo E1 45**) entro il predetto limite,

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti (colonna 2 del rigo E1 45), si ha il numero dei capi eccedenti, espresso in unità base di allevamento (**colonna 3** del **rigo E1 45**),

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo E1 45) va moltiplicato per 66,66, che è la risultante del prodotto tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), e 2, che è il coefficiente moltiplicatore previsto dal D M 14 febbraio 1995

Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dal reddito di allevamento di animali di cui all'art 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità separata ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il Mod 760/E1, il cui risultato deve confluire nel Mod 760/A apportando le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione Altrimenti il reddito di allevamento eccedente il limite di cui all'art 29 va riportato direttamente nel Mod 760/B, rigo 20

Ai fini della determinazione del reddito agevolato ai sensi dell'art 3 del DL n 357 del 1994 si precisa che

- se l'ente, oltre al reddito derivante dalla attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di imprese (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) l'importo del reddito reinvestito non va indicato nel rigo E1 45, colonna 6 bensì nel Mod 760/A, rigo A87 o nel Mod 760/C, righi C9 e C15 o nel Mod 760/D, rigo D23 Di conseguenza nel rigo E1 46 va riportato, ai fini dell'ILOR, il reddito indicato nella colonna 5, del rigo E1 45,
- se l'ente non esercita altra attività d'impresa il reddito reinvestito va indicato nel rigo E1 45, colonna 6 Di conseguenza nel rigo E1 46 va riportato, ai fini dell'ILOR, il reddito indicato nella colonna 7 del rigo E1 45 (ottenuto eseguendo la differenza tra l'importo indicato nella colonna 5 e quello indicato nella colonna 6)

In ogni caso va compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del Mod 760

Gli enti non commerciali, che non compilano il Mod 760/A, devono provvedere a determinare il reddito di allevamento ai fini ILOR Pertanto nel **rigo E1 46** va riportato il reddito quale risulta dalla Sezione III, rigo E1 45, colonna 5 o colonna 7 (secondo quanto sopra precisato), dal quale si deduce il reddito esente ai fini ILOR, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali, posto nella quarta pagina del modello base Il reddito di **rigo E1 48** va riportato al rigo 04 del Mod 760/B

Si ricorda che per, effetto dell'art 51, comma 2, lettera c), i redditi dei terreni, derivanti dalle attività agricole di cui all'art 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art 87, nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti che esercitano nel territorio dello Stato attività di allevamento

Conseguentemente nei confronti di tali soggetti, il reddito derivante da allevamento di animali, anche se con mangimi ottenibili per più di un quarto dal terreno, va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del TUIR e quindi non va utilizzato il presente modello 760/E1

12 MOD. 760/F - REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati non relativi ad imprese commerciali, e deve essere compilato dalle società e dagli enti per i quali il reddito complessivo si determina secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR relative alle singole categorie di reddito previste dall'art 6 che possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero deve essere compilato il Mod 760/L

Ciascuna unità immobiliare di proprietà con dominiale cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune deve essere dichiarata sola se la quota di reddito di propria spettanza e di importo superiore a lire 50 000 Tale limite è valido per ciascun condominio in relazione a ciascun condomino L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari ascrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso (vedere in **appendice** la voce Costruzioni rurali"),
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata,
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno
  Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio finanziario entro tre mesi dal la data in cui ha avuto inizio

In ordine alla compilazione del presente modello, si precisa che, se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, è possibile riportare direttamente nella colonna 7 del rigo F44 l'importo indicato nel rigo 22 del mod 760/ B/94
In alternativa, pur in assenza di variazioni si possono indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole
I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 è diverso da quello indicato nel rigo 22 del 760/B/94, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso conseguenti ad acquisti e vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (ad esempio immobili in ristrutturazione)
Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei fabbricati da dichiarare oppure se vengono dichiarati per la prima volta redditi da fabbricati, compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate, tenendo presente che per le unità immobiliari che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7 relativa al reddito imponibile

Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta
Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art 3 della legge 1° giugno 1939, n 1089, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato
Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione

Nella **colonna 2** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno)
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore

Nella **colonna 3** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% per l'intero) Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno va indicata la percentuale media di possesso

La **colonna 4** va compilata se il fabbricato è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone
L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) e va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso
Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso
Se il contratto di affitto si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa, determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi

1 – unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per le cooperative a proprietà indivisa),
2 – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"),
3 – unità immobiliare locata,
4 – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone,
9 – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari

1 – fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici, ed esclusi per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato),
2 – fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo (vedere in **appendice** la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale")

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata sulla base delle seguenti precisazioni
Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta nel la colonna 7 va indicato
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non e affittato o non è tenuto a disposizione (codici 1 e 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 5),
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 5),
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 5),
- il reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo Utilizzo " di colonna 5)

Se la società o l'ente non è proprietario al 100% o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso, in particolare
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, va rapportata al periodo e alla percentuale di possesso,
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al reddito effettivo quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso

Nel **rigo F44** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da F1 a F43
Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 270 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione, la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo
Tale importo va indicato nel rigo 23 del Mod 760/M

MOD. 760/G - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e profes

sionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti

Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa

I redditi prodotti all'estero, distinti secondo le specifiche del modello devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al modello stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nel periodo di imposta e il credito d'imposta di cui all'art 15, che va indicato nel rigo 40 del Mod 760/B

Nei **righi** da **G1** a **G4** devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitale e dagli enti - commerciali e non commerciali aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo, ivi inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto dalle convenzioni stipulate con la Francia ed il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle convenzioni stipulate con la Germania, la Francia ed i Paesi Bassi)

Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui al comma 1 dell'art 44 del TUIR

Ai fini della compilazione dei righi da G1 a G4 occorre consultare in **appendice** la voce "Crediti di imposta"

Nel **rigo G1** devono essere indicati, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta sui dividendi nella misura di 9/16 Pertanto nella **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, nella **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta, nella **colonna 3** l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta

Nel **rigo G2** devono essere indicati, gli utili relativamente ai quali compete il credito d imposta sui dividendi nella misura di un terzo Pertanto, nella **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, nella **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta, nella **colonna 3** l importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta

Nel **rigo G3** devono essere indicati, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento Pertanto, nella **colonna 1** vanno indicati gli utili al lordo delle ritenute d'acconto subite, nella **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta e nella **colonna 3** l'importo delle ritenute d'acconto effettuate dal sostituto d imposta

Nel **rigo G4** devono essere indicati gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta sui dividendi

Pertanto, in **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute subite, in **colonna 3** l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta

Nel **rigo G5**, **colonna 1**, va indicato la parte degli utili conseguiti in caso di recesso di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta, in **colonna 3** vanno indicate le ritenute d'acconto subite

Si ricorda che, ai sensi dell'art 44, comma 3, il credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art 87 spetta limitatamente alla parte degli utili, da indicare nel **rigo G1**, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se imputate a capitale

Nel **rigo G6**, **colonna 1**, vanno indicati gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva, in **colonna 3** va indicato l'importo delle ritenute subite

Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale

Nel **rigo G7** vanno indicati gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, percepiti nel periodo d'imposta, per la parte relativa al periodo di possesso, compresi quelli riconosciuti all'ente nel corrispettivo di vendita sia in modo esplicito che implicito L'importo delle ritenute, da indicare nella **colonna 3**, afferente gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, diversi da quelli emessi da soggetti non residenti è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito

Nel **rigo G8** vanno indicati i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari di cui alla lett b *bis* inserita nel comma 1 dell'art 41 del TUIR dall'art 2 del DL 17 settembre 1992 n 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n 437

Essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto, se l'acquisto e contestuale al la stipula del contratto a termine, e, negli altri casi dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore In mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione Da detto corrispettivo si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art 26 del D P R n 600 del 1973, ivi inclusa la parte di differenza tra il valore di rimborso dei titoli e il loro prezzo di emissione, relativa a tale periodo Questi ultimi redditi e le ritenute ad essi corrispondenti vanno indicati nel precedente rigo G7

Nel **rigo G9** vanno indicate le rendite perpetue, cioe le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art 1861 codice civile), sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art 1869 codice civile)

Nel **rigo G10** vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi

Nel **rigo G11** vanno indicati gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante Nello stesso **rigo G11** vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai contratti con i quali un con

traente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito del partecipante Le ritenute subite vanno indicate a **colonna 3**

Nel **rigo G12** vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle societa o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione

Nel **rigo G13** vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, esclusi quelli aventi natura compensativa
In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se e in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati Tali redditi, pertanto, devono essere dichiarati nei singoli quadri nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio Per contro, nel caso in cui tali proventi per qualunque causa non sono imponibili, gli stessi vanno dichiarati in questo modello quali redditi di capitali
In questo rigo va altresì dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall impiego di capitali, ivi inclusi i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche compreso quello di riporto, nonche le operazioni pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari
Si ricorda che per le operazioni 'prestito titoli" l'art 8 del DL 7 gennaio 1995, n 1 ha introdotto una nuova disciplina entrata in vigore a partire dall 8 gennaio 1995

Nel **rigo G14** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi

Nel **rigo G15** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, di cui ai righi P1 e P2 del Mod 760/P, al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righi stessi

Nel **rigo G16** vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da G1 a G15 L'importo di **colonna 1** va riportato nel rigo 23 del Mod 760/B quello di **colonna 2** nel rigo 29 e quello di **colonna 3** nel rigo 42 dello stesso Mod 760/B

Il successivo riquadro e destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'ILOR Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia Sono tuttavia esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche anche se residenti in Italia
La determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo G17 gli utili di cui ai righi da G1 a G4 nonche i redditi prodotti all'estero indicati nel rigo G19 (e cioe i redditi di capitali corrisposti da soggetti residenti all estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia)

L'importo di **rigo G20** deve essere riportato nel rigo 05 del Mod 760/B

14
MOD. 760/H - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato da gli enti non commerciali residenti e dalle società ed enti di ogni tipo, con o senza personalita giuridica, non residenti nel territorio dello Stato e senza stabile organizzazione in Italia per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice (od equiparate) residenti in Italia
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimento dei soci, se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta, se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali
Questo modello deve essere compilato dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione
I redditi (o le perdite) delle anzidette societa personali e dei GEIE sono accertati unitariamente nei confronti di tali soggetti, i quali devono dichiararli nell apposito Mod 750 ma sono assoggettati a l'imposta personale sul reddito nei confronti dei singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti
Ciascuno dei soci, se soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel Mod 760/H la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel Mod 760/A o Mod 760/C o Mod 760/D, come componente del reddito d impresa

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla societa o al GEIE cui l ente o società dichiarante partecipa, indicando il codice fiscale, la ragione sociale, il codice attività, il comune la provincia, l indirizzo e il codice di avviamento postale
In questo riquadro e inserita una apposita casella che va barrata quando la partecipazione si riferisce ad una società di persone in contabilita ordinaria
Nel secondo riquadro va indicato per ciascuna società
- nella **colonna 9**, il reddito totale della società partecipata, preceduto dal segno – in caso di perdita,
- nella **colonna 10**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante,
- nella **colonna 11**, la quota del credito d imposta calcolata sull ammontare dei dividendi, percepiti dalla societa partecipata, che deve essere compreso in quello complessivo del credito di imposta sui dividendi da indicare nel rigo 29 e nel rigo 39 del Mod 760/B,
- nella **colonna 12**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo delle ritenute d acconto da indicare nel rigo 42 del Mod 760/B

Si precisa che nel **rigo H10** deve essere indicato l ammontare complessivo delle perdite disocietà di persone in contabilità ordinaria eventualmente indicata nei righi da H1 a H8 Tale ammontare assume rilevanza per il socio ai fini dell'eventuale riporto nei periodi di imposta successivi della differenza (non compensata nell anno 1994) tra le perdite di impresa in regime ordinario e i redditi di detto anno

La **colonna 13** è riservata ai membri partecipanti a GEIE per dichiarare la quota di reddito ad essi imputabili ai fini ILOR

15
MOD. 760/I - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Questo modello va utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc) se l'attività e esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel Mod 760/L

Nei **righi I1, I2** e **I3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione tali righi vanno integralmente compilati

Nei **righi I1** e **I2** vanno indicati l'attività esercitata (descrizione e relativo codice), il luogo di esercizio dell'attività stessa con

l'indirizzo completo della "base fissa" (studio artistico o professionale, laboratorio, ecc) in Italia Se l'attività è svolta in più comuni va indicato il principale

In merito al **rigo I3** si rileva che se le scritture contabili sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo
La determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche va effettuata secondo le disposizioni dell'art 50, come modificato dall'art 14 della legge 23 dicembre 1993, n 537

16

MOD. 760/L - REDDITI DIVERSI

Questo modello oltre che dagli enti non commerciali residenti e non residenti, deve essere compilato dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale, dalle associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabili organizzazioni in Italia
Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti

Nel **rigo L1** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonchè degli edifici costruiti sui terreni stessi

Nel **rigo L13** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo Per quanto concerne la nozione tecnica di «lottizzazione» si rinvia alla corrispondente voce nell'**appendice**

Nel **rigo L2** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione nonchè quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione

Nel **rigo L14** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, va indicato il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione

Nel **rigo L3** vanno indicate le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonchè quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria In tal caso la ritenuta a titolo di imposta operata dall'ente erogante all'atto della corresponsione delle predette somme, pari al 20 per cento, si considera effettuata a titolo d'acconto e va scomputata indicandola al rigo 42 del mod 760/B
A tale proposito si rammenta che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1° gennaio 1992
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D M 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n 167 e successive modificazioni
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n 413

Nel **rigo L15** va indicato il costo dei terreni di cui al rigo L3, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione

Nel **rigo L4** vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorchè consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta

Nel **rigo L5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero per l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, nel caso di difformità di periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese

Nel **rigo L6** vanno indicati i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc , per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso

Nel **rigo L7** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili

Nel **rigo L16** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L7

Nel **rigo L8** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende

Nel **rigo L17** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L8

Nel **rigo L9** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta al netto degli oneri accessori di diretta imputazione derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda che era stata in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto

Nel **rigo L18** va indicato il costo non ammortizzato relativo all'azienda

Nel **rigo L10** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Nel **rigo L19** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L10

Nel **rigo L11** vanno indicati i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere

Nel **rigo L20** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L11

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **L13** a **L 20** non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei righi da L1 a L11.

Va precisato, peraltro che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo, di cui all'art. 1, del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Tale circostanza deve risulltare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni.

Il reddito ai fini IRPEG si determina sottraendo l'ammontare di rigo L21 da quello di rigo L12. Detto reddito va riportato nel rigo 26 del Mod. 760/B.

Il reddito ai fini ILOR si determina sottraendo dall'importo di rigo L24 gli importi dei righi L25 e L26.

Nel **rigo L26** va indicata, ai fini dell'esclusione dall'ILOR, anche la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto nonché dei terreni dati in affitto per uso non agricolo.

Detto reddito va riportato nel rigo 07 del Mod. 760/B.

17

MOD. 760/O - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato - tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti - realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale nonché dalle società ed associazioni fra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia), dalle società di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione.

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del DL n. 27 del 1991, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società, a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.

Comportando tale ipotesi l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata, ai sensi del citato art. 3 del provvedimento, anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

Per la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito dei medesimi valori rivelati nell'anno.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base ad un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rivelati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del DL n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto a richiesta dell'interessato il valore alla data di entrata in vigore del DL n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalen-ze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Ciò premesso, per la compilazione del Modello 760/O, si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che il contribuente è tenuto a compilare un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato.Questo prospetto deve essere conservato dal contribuente e da questo esibito o trasmesso all'ufficio tributario nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

Nel **rigo O1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel periodo di imposta, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione e gli interessi per dilazionare il pagamento. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Nel **rigo O2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, o decrementato, come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coeff[illegible]te di rilvalutazione del costo. Qualc[illegible] [illegible]ibuente non abbia percepito nel peri[illegible] di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo deve essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi devono essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fi-

scalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art 81, comporta l'attrazione di tali operazioni al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti

Nel **rigo O3** va indicata la differenza tra l'importo del rigo O1 e quello del rigo O2 Nel caso in cui l'importo di rigo O2 è superiore a quello di rigo O1, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo Ricorrendo questa ipotesi il contribuente deve indicare «zero» nel rigo O3 e nel «Prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno» deve riportare la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi

Nel **rigo O4** va indicata, fino a concorrenza dell'importo di rigo O3, l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti dalle cessioni effettuate nel precedente periodo di imposta

Nel **rigo O6** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di rigo O5, se il risultato ivi indicato è di segno positivo

Nel **rigo O7** va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario relativamente alle cessioni indicate nel presente modello, per le quali è stato superato il limite percentuale sopraindicato

Nel **rigo O8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare e gli estremi del versamento

Nel **rigo O9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, quando l'importo di rigo O7 è superiore a quello di rigo O6

18

MOD. 760/P - REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel presente modello vanno indicati alcuni redditi di fonte estera diversi dai redditi relativamente ai quali si rende applicabile in Italia la ritenuta a titolo d'acconto (dividendi, interessi derivanti da mutui, obbligazioni ecc) percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte Su tali redditi si rende applicabile l'imposta nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia

Nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito, nella **colonna 2** lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto, nella **colonna 3** il soggetto che ha erogato il reddito, nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al netto di eventuali ritenute subite nello Stato estero, nella **colonna 5** l'aliquota applicabile

Il **rigo P1** va utilizzato per dichiarare i redditi di fonte estera, compresi gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art 31 del D P R n 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero dal 10 settembre 1992 e quelli delle obbligazioni medesime, che vengono riconosciuti sia in modo esplicito che implicito nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti nonché le plusvalenze di cui all'art 81, comma 1, lettera c-ter), realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo derivanti da operazioni con soggetti non residenti Per detti redditi può essere esercitata, barrando l'apposita casella nella **colonna 6**, l'opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art 8, comma 1, del DL n 167 del 1990 In tal caso, i redditi del presente rigo, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel mod 760/A o 760/C o 760/D, ovvero nel rigo G15 del Mod 760/G e per essi spetta il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero

Il **rigo P2** va utilizzato per dichiarare i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote sono collocate all'estero o comunque i relativi proventi sono conseguiti senza applicazione della ritenuta del 12,50 per cen'
Anche per detti proventi può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria In tal caso va barrata l'apposita casella, secondo i chiarimenti forniti in relazione ai redditi da indicare nel rigo P1

19

MOD. 760/R - CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

Generalità

Il Mod 760/R è composto di vari prospetti da utilizzare per l'indicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta concessi

- alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi,
- alle piccole e medie imprese,
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente,
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici,
- alle imprese distributrici di carburante,
- alle imprese operanti nei bacini minerari,
- ai datori di lavoro per l'incremento delle basi occupazionali

Le imprese che fruiscono dei crediti sopra indicati devono tenere presenti le seguenti regole di carattere generale

- il credito d'imposta non dà mai diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato),
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante, o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art 36-*bis* del D P R n 600 del 1973 (la soprattassa del 40 per cento ovvero la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento)

Il presente Mod 760/R contiene anche il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

Il prospetto contenuto nella prima pagina del Mod 760/R deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n 298, per la determinazione e l'indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art 13, comma 1, del DL 27 aprile 1990, n 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n 165, e successive integrazioni
Si ricorda che con il DL 22 novembre 1994, n 642, reiterato, da ultimo, dal DL 21 gennaio 1995, n 21, è stato stanziato il limite di spesa per l'anno 1994 e che con il DM 28 novembre 1994, sono stati determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta per tale anno
Il suindicato credito vale ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA e non concorre alla formazione del reddito imponibile, tale credito può essere fatto valere anche ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo

Il prospetto in esame è composto da 3 sezioni

- la prima da utilizzare per la determinazione analitica del credito d'imposta per l'anno 1994,

- la seconda da compilare ai fini della determinazione per masse del credito d'imposta per l'anno 1994,

- la terza da compilare ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo del 1993 e di quello spettante per il 1994 fino alla scadenza della presentazione della presente dichiarazione

SEZIONE I

I soggetti interessati devono indicare, nella prima sezione, per ciascun autoveicolo posseduto, la targa, la massa complessiva espressa in kg (per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili va indicata la massa rimorchiabile), la categoria di appartenenza, nonché il periodo di possesso espresso in giorni se inferiore all'anno
Per la compilazione della **colonna 3** il predetto DM 28 novembre 1994 individua le seguenti quattro categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali è attribuibile, relativamente al 1994, il seguente credito di imposta massimo

- L 295 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 000 chilogrammi (prima categoria),

- L 625 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 000 chilogrammi ma non superiore a 11 500 chilogrammi (seconda categoria),

- L 1 790 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11 500 chilogrammi ma non superiore a 24 000 chilogrammi (terza categoria),

- L 3 045 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24 000 chilogrammi (quarta categoria)

In particolare, in tale colonna vanno indicati i codici 1, 2 3 e 4 a seconda della categoria individuata
Le colonne 5 e 6 devono essere utilizzate ai fini della determinazione del credito di imposta spettante

A tal fine, nella **colonna 5**, si dovrà indicare l'ammontare della spesa attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria effettivamente sostenuta nel 1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA, nella **colonna 6** dovrà essere indicato l'ammontare del credito spettante, pari al minore importo tra il 10,43 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito spettante per ciascun autoveicolo come sopra indicato
Se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria e superiore a lire 2 850 000, 6 000 000, 17 150 000 e 29 200 000, nella colonna 6 dovrà essere indicato l'importo massimo del credito di imposta come sopra evidenziato

Va precisato che se il periodo di possesso dell'autoveicolo è inferiore all'anno, la misura massima del credito di imposta va ragguagliata alla durata del possesso medesimo

Si ricorda, infine che nel caso di imprese abilitate all'autotrasporto di merci sia per conto di terzi sia per conto proprio, ai fini della determinazione del credito di imposta spettante, l'ammontare della spesa per gasolio e lubrificanti va preliminarmente diminuito della soglia teorica prevista per ciascun autoveicolo con riferimento alla categoria di appartenenza adibito al trasporto per conto proprio

Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n 13 del 10 maggio 1990, n 23 del 14 novembre 1990, n 8 del 3 aprile 1991, n 22 del 20 maggio 1991, n 1 del 22 maggio 1993
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'elencazione degli autoveicoli, si dovranno utilizzare altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra I dati della sezione II e della sezione III vanno indicati esclusivamente sul primo modulo

SEZIONE II

I soggetti in possesso di più veicoli, anche se di massa diversa, che non possono dimostrare le spese di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, dovranno utilizzare questa sezione, previa compilazione delle colonne da 1 a 4 della precedente sezione secondo le indicazioni sopra fornite

Al **rigo R 26** dovrà essere indicato l'ammontare del credito massimo spettante per il numero complessivo degli autoveicoli sulla base degli elementi desumibili dalla Sezione I

Al **rigo R 27** deve essere indicata la spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti sostenuta nel 1993

Se il contribuente ha posseduto veicoli di massa non superiore a 3 500 chilogrammi nel **rigo R 28** dovrà essere indicato il numero dei suddetti veicoli nonché l'importo ottenuto moltiplicando l'ammontare forfetario di lire 2 850 000 per il numero dei predetti autoveicoli

Al **rigo R 29** deve essere effettuata la differenza tra l'importo indicato al rigo R 27 e quello indicato al rigo R 28

Al **rigo R 30** va calcolato il 10 43 per cento dell'importo indicato al rigo R 29

Al **rigo R 31** va indicato il credito d'imposta spettante che è dato dal minore importo tra l'ammontare indicato al rigo R 26 e quello indicato al rigo R 30

SEZIONE III

In questa sezione va indicato

- al **rigo R 32** il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione,
- al **rigo R 33** il credito d'imposta spettante per l'anno 1994 evidenziato nel rigo R25 colonna 6 o nel rigo R31
- al **rigo R 34** l'ammontare totale del credito spettante ottenuto dalla sommatoria di rigo R 32 e rigo R 33,
- al **rigo R 35** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R 34, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1994 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- al **rigo R 36** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R 34, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1994 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- al **rigo R 37** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione,
- al **rigo R 38** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1994 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione,
- al **rigo R 39** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato ottenuto dalla sommatoria dei righi da R 35 a R 38,
- al **rigo R 40** l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1994 ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo R 34 e l'importo di rigo R 39,
- al **rigo R 41** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R 40 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1995 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- al **rigo R 42** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R 40 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1995 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- al **rigo R 43** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R 40 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- al **rigo R 44** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R40 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- al **rigo R 45** l'ammontare del credito d'imposta totale utilizzato ottenuto dalla sommatoria dei righi da R 41 a R 44,
- al **rigo R 46** l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra il rigo R 40 e il rigo R 45

Si rammenta che a norma dell'art 2 del DM 28 novembre 1994, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo autorizzato

1) fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo autorizzato,
2) fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta così come stabilisce l'art 22 del D P R n 600 del 1973

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DELLA LEGGE n. 317 del 1991

Il presente prospetto deve essere compilato dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge n 317 del 1991
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso, l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato

• Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6)

Nel prospetto va indicato

- nel **rigo R 47, colonne 1 2 e 3** gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo R7, colonne 1, 2 e 3 del Mod 760/R/94,
- nel **rigo R 48, colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 49**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R47, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 49, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo R 48, colonna 4, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 50**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R47, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 50, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo R 48, colonna 4, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 51**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R47, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 52**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, la somma degli importi di cui alle corrispondenti colonne dei righi da R49 a R51,
- nel **rigo R 53, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare di rigo R 47, colonna 1 e quello di rigo R 52, colonna 1, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 53, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare di rigo R 47, colonna 2 e quello di rigo R 52, colonna 2, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo,
- nel **rigo R 53, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di rigo R 47, colonna 3 e quello di rigo R 52, colonna 3, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo,
- nel **rigo R 53, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare di rigo R 48, colonna 4 e quello di rigo R 52, colonna 4, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto

• Credito d'imposta concesso per spese di ricerca (art. 8)

Vanno indicati nella colonna 5
- nel **rigo R 48** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 49** l'ammontare del credito di cui al rigo R 48 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 50** l'ammontare del credito di cui al rigo R 48 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 52** la somma degli importi di rigo R 49 e di rigo R 50,
- nel **rigo R 53** la differenza tra l'ammontare di rigo R 48 e quello di rigo R 52, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DEL DL n. 331 del 1993.

• Credito d'imposta concesso a favore dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi (art. 20)

Le società titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare, a pena di decadenza, - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato nel presente Mod 760/R il credito d'imposta concesso per l'anno 1994

Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi

Pertanto, nella colonna 1 vanno indicati

- nel rigo **R 55** l'ammontare del credito d'imposta spettante il cui importo è stato determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione,
- nel rigo **R 56** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione del versamento ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel rigo **R 57** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione del versamento IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel rigo **R 58** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti nel periodo d'imposta 1994 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,

- nel rigo **R 59** la sommatoria degli importi da rigo R 56 a rigo R 58
- nel rigo **R 60** la differenza tra l importo di rigo R 55 e quello di rigo R 59, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA successivi a quelli sopra menzionati

• Credito d'imposta concesso a favore delle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici (art. 35)

Le imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici devono compilare la colonna 2, per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse gia concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, residuante dalla precedente dichiarazione

Si fa presente che con DM 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalita di applicazione di tale credito d'imposta

Il credito doveva essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche in caso di mancato utilizzo nella dichiarazione Mod 760/R/94

Ai fini della compilazione della colonna 2 si fa presente che il credito d'imposta puo essere fatto valere ai fini dei versamenti dell IRPEG e dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione nonché dell IVA dovuta fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione Tale credito di imposta concorre alla formazione del reddito imponibile

Pertanto vanno indicati nella **colonna 2**

- nel **rigo R 54** l'ammontare del credito di imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione,
- nel **rigo R 56** l'ammontare del credito che e stato utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 57** l'ammontare del credito che e stato utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 58** l'ammontare del credito utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione,
- nel **rigo R 59** la sommatoria degli importi da rigo R 56 a rigo R 58,
- nel **rigo R 60** la differenza tra l'importo di rigo R 54 e quello di rigo R 59 che potrà essere utilizzata nel corso dei mesi successivi per gli eventuali versamenti delle imposte

Si ricorda che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell imposta

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI SENSI DEL DL n. 16 del 1993.

•Credito d'imposta concesso a favore delle imprese distributrici di carburante (art. 8, commi 1, 2 e 3)

La colonna 1 deve essere compilata dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini dell utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art 8, commi 1, 2 e 3 del DL 23 gennaio 1993, n 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n 75

Tale credito, da valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell ILOR e dell IVA, non concorre alla formazione del reddito imponibile

Il presente prospetto potrà essere utilizzato per l'evidenziazione dello scomputo del credito dai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA effettuati fino al 31 dicembre 1994 così come previsto dal comma 3 dell'art 8 del DL n 16 del 1993

Pertanto, vanno indicati nella **colonna 1**

- nel **rigo R 61** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell IRPEG e dell'ILOR relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relative a detto periodo,
- nel **rigo R 63** il credito d'imposta di cui al rigo R 61 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1994 e relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 64** il credito d'imposta di cui al rigo R61 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1994 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 65** il credito d'imposta di cui al rigo R61 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994,
- nel **rigo R 66** la sommatoria degli importi da rigo R63 a rigo R 65,
- nel **rigo R 67** la differenza tra l'ammontare di rigo R61 e di rigo R 66

• Credito d'imposta concesso a favore delle imprese operanti nei bacini minerari (art. 8, comma 6-bis)

La colonna 2 è riservata alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art 8, comma 6 bis del DL 23 gennaio 1993 n 16 convertito dalla legge 24 marzo 1993 n 75

Tale norma prevede in alternativa all esenzione dal pagamento dell IRPEG e dell'ILOR sugli utili reinvestiti il riconoscimento per i periodi d imposta 1992 1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991 del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992 secondo i criteri e le modalita che verranno stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze

Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del versamento, anche in sede di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti

I soggetti in argomento possono optare per la scelta del beneficio del credito d imposta in alternativa alla esenzione dal pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR sugli utili reinvestiti

In tal caso vanno indicati

- nel **rigo 61** l'ammontare del credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEG e dell ILOR dovute relativamente al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R 62** il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d imposta,
- nei **righi R 63** e **R 64** rispettivamente, il credito utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR e dell'IRPEG, relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente di chiarazione,
- nel **rigo R 66** la somma degli importi dei righi R 63 e R 64
- nel **rigo R 67** la differenza tra la somma degli ammontari dei righi R 61 e R62 e l'importo di cui al rigo R 66

■ CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL n. 357 DEL 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE)

Generalità

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994 n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato premio di assunzione, in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso dei particolari requisiti successivamente indicati

Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi (anni 1994, 1995 e 1996 per i contribuenti con periodi di imposta coincidenti con l'anno solare) e può essere utilizzato a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso in sede di versamento dell'Iva, dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Ilor e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il credito formatosi nel corso del 1994 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1995.

1 Condizioni per fruire del credito di imposta

1.1 Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori al primo impiego;

b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;

c) disoccupati iscritti da più di due anni nel la prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità prevista dall'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;

e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale, sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova), sia quei soggetti che, in precedenza, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.

Si precisa, però, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo determinato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.

Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

1.2 Incremento della base occupazionale

Per la determinazione delle consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis del citato articolo 2 e cioè:

a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1);

b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis);

c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);

d) agli apprendisti (comma 1-bis);

e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).

Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiana. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.

Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.

Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda, a tale titolo, agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

In particolare, si precisa che:

a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale;

b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1.1) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;

c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

1.3 Decremento di base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica) allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc.). Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Si ricorda che, in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono considerate società controllate quelle nelle quali un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e che i successivi punti 2) e 3) considerano società controllate, rispettivamente quelle in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell'assemblea ordinaria e quelle che sono sotto l'influenza dominante di un altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il secondo comma del citato articolo 2359 stabilisce poi che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano invece, i voti spettanti per conto di terzi.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate si fa, inoltre presente quanto segue

- se il premio di assunzione viene calcolato per una società controllante l incremento di base occupazionale a essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati nel medesimo periodo nelle società da essa controllate Nessuna compensazione può essere effettuata fra decrementi e incrementi relativi all insieme delle società controllate Se ad esempio la società A (controllante) per il mese di ottobre 1994 registra un incremento di base occupazionale pari a tre unità, e se si ha nella società controllata B un incremento di quattro unità e nella società controllata C un decremento di una unità la base occupazionale della controllante A deve considerarsi incrementata di due unità
- se il premio di assunzione viene calcolato invece per la società controllata, questa deve tener conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, dal medesimo soggetto che controlla la società controllata per la quale si sta calcolando il premio Se la società controllata a sua volta controlla altre società si deve però anche tener conto dei decrementi di base occupazionale verificatisi in quelle società controllate se, ad esempio la società A controlla le società B, C e D e la società B a sua volta controlla la società K, nel determinare il credito d'imposta della società B si deve tener conto di quanto avvenuto in C, D e K e non di quanto avvenuto in A

Anche in questo caso nessuna compensazione può essere effettuata tra decrementi ed incrementi relativi all'insieme delle predette società

Il decremento di base occupazionale verificatosi nelle società controllate va portato in diminuzione dell'incremento di base occupazionale di una o più delle altre società controllate, o della società controllante, fino a concorrenza del decremento stesso Le società alle quali attribuire il decremento sono liberamente scelte dai contribuenti

Se, ad esempio, la società A controlla le società B, C, D ed E, in presenza della seguente situazione occupazionale

A incremento nullo

B, C, e D incremento + 2

E decremento — 3,

il decremento della società E può essere liberamente distribuito tra le società B, C e D per le quali si sta calcolando il premio di assunzione, (ad esempio si potrebbe avere B, C e D con incremento + 1 oppure B con incremento + 2, C con incremento + 1 e D con incremento nullo, ecc)

2 Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza Si potrà, peraltro generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale

Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale

Al riguardo si precisa che in presenza di periodi di imposta coincidenti con l anno solare nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1994 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1995) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1994 e se entro tale data siano state corrisposte le relative retribuzioni Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1995 il credito di imposta relativo al l incremento occupazionale verificatosi nel l ultimo mese del 1994 influenzerà invece la determinazione del credito relativo al 1995 e sarà quindi, utilizzabile solo a partire dal 1996

Il credito d imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettabile a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma

Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994, in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta

Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma su cui calcolare il premio di assunzione Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time

Ad esempio, in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1994 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni e per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a 14 794 520 lire

Tale limite va considerato con riferimento all intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga Ad esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni) e novembre (30 giorni) avrà un limite pari a lire 5 917 808 (30 milioni diviso 365 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale

Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento), è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione

Unica deroga a tale principio è costituita dal la previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia

Si deve tener conto, altresì dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte entro il termine del periodo di imposta e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale Pertanto in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per un solo mese di 30 giorni la quota parte di mensilità aggiuntive corrisposte da tenere in considerazione, è pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 365 e moltiplicata per 30

Non si può tener conto invece delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro

Il credito di imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio

3 Istruzioni per la compilazione dello schema per il calcolo del premio di assunzione

Ai fini della determinazione del premio di assunzione si può utilizzare lo schema di calcolo "A" di seguito riportato, per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni

Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi

Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione

Nella colonna 1, va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga, compresi nel periodo tra il 12 giugno e la fine del periodo di imposta, presi in considerazione per l'attribuzione del premio di assunzione

Nella colonna 2 relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del pre-

mio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive

Nella colonna 3, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 82 191,7 (importo corrispondente a 30 000 000 ragguagliati al giorno)

Nella colonna 4 va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il reddito massimo spettante

Nel rigo 11 va indicata la somma delle retribuzioni base

Nel rigo 12 va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25% dell'importo di rigo 11 Tale credito va riportato nel mod 760/R al rigo R68

Esempio di calcolo

Si vuole calcolare il premio di assunzione spettante per il 1994, ad un contribuente con periodo di imposta coincidente con l'anno solare; in presenza della seguente situazione occupazionale

Al 12 giugno la base occupazionale è composta di 3 unità

Al 31 luglio la base occupazionale risulta composta da sei unità per l'assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dal I° luglio, di 3 lavoratori con retribuzione mensile rispettivamente di lire 1 000 000 (lavoratore A), 1 200 000 (lavoratore B), 3 000 000 (lavoratore C) Tali retribuzioni, per semplicità di esposizione, si devono ritenere comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive

Al 31 agosto la base occupazionale è costituita da cinque unità, a seguito del licenziamento di uno dei dipendenti in forza al 12 giugno

La medesima situazione si presenta al 30 settembre ed al 31 ottobre

Al 30 novembre la base occupazionale risulta invece costituita da quattro unità, a seguito del licenziamento di un altro dei dipendenti in forza al 12 giugno

Pertanto alla scadenza dei diversi periodi di paga, l'incremento di base occupazionale risulta pari a

- 3 unità nel mese di luglio,
- 2 unità nei mesi di agosto, settembre ed ottobre,
- 1 unità nel mese di novembre

Per ciascun periodo di paga, vengono, pertanto, presi in considerazione i seguenti lavoratori

luglio
lavoratore A con retribuzione di 1 000 000
lavoratore B con retribuzione di 1 200 000
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

agosto
lavoratore B con retribuzione di 1 200 000
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

settembre ed ottobre
lavoratore B con retribuzione di 1 200 000
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

novembre
lavoratore C con retribuzione di 3 000 000

Hanno, pertanto, generato credito di imposta

- il lavoratore A per il mese di luglio (31 giorni),
- il lavoratore B per i mesi da luglio a ottobre (123 giorni),
- il lavoratore C per i mesi da luglio a novembre (153 giorni)

Per ciascuno di tali lavoratori il limite massimo di reddito su cui determinare il credito di imposta è pari a

- 2 548 000 (82 191,7 x 31 giorni) per il lavoratore A che ha percepito 1 000 000 di lire,
- 10 110 000 (82 191, 7 x 123 giorni) per il lavoratore B che ha percepito complessivamente un reddito di 4 800 000 di lire,
- 12 575 000 (82 191,7 x 153 giorni) per il lavoratore C che ha percepito complessivamente un reddito di 15 000 000 di lire

Nella situazione illustrata lo schema di calcolo dovrà essere compilato come nello schema "B" nel quale la situazione del lavoratore A è rappresentata al primo rigo, quella del lavoratore B al secondo rigo e quella del lavoratore C al terzo rigo

4 Istruzioni per la compilazione del prospetto relativo all'indicazione e utilizzo del credito d'imposta

Nel prospetto va indicato

- nel **rigo R68** l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta cui

Unità in incremento	Numero giorni in incremento (1)	Reddito corrisposto (2)	Limite massimo spettante (3)	Retribuzione base (4)
1		.000	.000	.000
2		.000	.000	.000
3		.000	.000	.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
11	Totale retribuzione base			.000
12	Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)			.000

Schema "A"

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI GENERALI** Modello 760

Unità in incremento	Numero giorni in incremento (1)	Reddito corrisposto (2)	Limite massimo spettante (3)	Retribuzione base (4)
1	31	1.000.000	2.548.000	1.000.000
2	123	4.800.000	10.110.000	4.800.000
3	153	15.000.000	12.575.000	12.575.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
11	Totale retribuzione base			18.375.000
12	Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)			4.594.000

Schema "B"

si riferisce la presente dichiarazione determinato sulla base delle istruzioni fornite nei paragrafi precedenti,
- nel **rigo R69** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R68 utilizzato ai fini del versamento del saldo ILOR relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R70** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R68 utilizzato ai fini del versamento del saldo IRPEG relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo R71** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R68 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta alle scadenze successive alla fine del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione stessa
- nel **rigo R72** l'ammontare del credito d imposta di cui al rigo R68 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla fine del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di scadenza della dichiarazione stessa,
- nel **rigo R73** l'ammontare del credito d'imposta totale utilizzato ottenuto dalla somma dei righi da R69 a R72,
- nel **rigo R74** l'ammontare del credito d imposta residuo ottenuto dalla differenza tra il rigo R68 e il rigo R73

■ RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese individuate nella decisione della Commissione della Comunità Europea adottata in data 20 maggio 1992, nonché dalle associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati

Per effetto dell'art 1 del DL 23 dicembre 1993, n 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo (cfr Circolare n 110/E del 18 luglio 1994) A seguito del DL 31 gennaio 1995, n 26 il termine di cui all'art 1 e 3 del DL n 532 del 1993 è prorogato al 31 dicembre 1995

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici

Pertanto i soggetti interessati devono indicare
- nel **rigo R 75** l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM al netto degli importi indicati per fruire della sospensione dei versamenti ai fini dell'ILOR, dell'IRPEG, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d'imposta,
- nel **rigo R 76** l'importo del credito eventualmente rimborsato,
- nel **rigo R 77** l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione,
- nel **rigo R 78** l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione,
- nel **rigo R 79** l'importo dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione
- nel **rigo R 80** l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione,
- nel **rigo R 81** l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione,
- nel **rigo R 82** l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione

■ PROSPETTO RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI E AGLI ENTI NON RESIDENTI

Il prospetto in calce al Mod 760/R è riservato agli enti non commerciali e agli enti non residenti per l'indicazione della tipologia degli oneri deducibili dal reddito complessivo (Sez I) e degli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di importo del 27 per cento (vedere in **appendice** le voci "Oneri deducibili" e "Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta")

20

MOD. 760/S - DISTINTE

Il Mod. 760/S contiene:

- la distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, comprese le accettazioni bancarie soggetti a ritenuta d'acconto;
- la distinta degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto;
- la distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 760/95.

21

MOD. 760/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.
Tale disciplina prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.
Il citato meccanismo di rilevazione concerne non solo le operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori - sia in lire che in valuta - indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2 dell'art. 5 del DL n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo: vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo. Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato nel DM 13 febbraio 1995, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1995.
Lo stesso DL n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze* degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno – prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) – sia i *flussi*, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.
L'obbligo della dichiarazione in esame sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi sono state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.
Pertanto il presente modulo deve essere presentato dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti testé precisati.
Nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del mod. 760, il modulo 760/W deve essere allegato a detto modello.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 760/W deve essere autonomamente presentato, con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 760.
Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari – sia istituzionali che professionali - residenti, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i predetti investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 5, comma 2).
b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, per espressa previsione legislativa, - per gli *investimenti all'estero* e per le *attività estere di natura finanziaria, produttive di redditi di capitale* o di redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter) del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti) sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992;
2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, ai sensi della disposizione di cui all'art.26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art.23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973;
3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973. Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Mod. 760/G;
4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del DL 30 settembre 1983, n. 512, convertito, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;
5. *siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del DL 17 settembre 1992, n. 378, convertito, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono — anche se non in qualità di acquirenti — nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;

Ministero delle Finanze **GUIDA ALLA COMPILAZIONE** Modello 760

6 *siano assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta* da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art 23 del D P R n 600 del 1973 che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di non residenti Trattasi dei proventi di cui all'art 41, comma 1, lettera b-bis) del TUIR

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero che siano

i) già autorizzati al collocamento in Italia, prima dell'entrata in vigore del DL 28 giugno 1990, n 167, convertito, dalla legge 4 agosto 1990, n 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art 11 bis del DL n 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art 10-ter della legge n 77 del 1983 e successive modificazioni,

ii) situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art 10-bis della citata legge n 77 del 1983, diversi da quelli di cui alla precedente lettera i), i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr art 10-ter, comma 4, legge n 77 del 1983),

iii) diversi da quelli di cui alle precedenti lettere i) e ii), sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art 10-ter della predetta legge n 77 del 1983

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine delle valute scontino la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta di cui all'art 3 del citato DL n 378 del 1992

Per espressa previsione normativa si intendono compresi tra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art 1 del DL n 167

Vanno altresì comprese fra i predetti investimenti esteri le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art 31 del D P R n 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art 6 del DL n 167, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta

Il presente modulo si compone di 3 sezioni nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria, nel la sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all estero al termine del periodo di imposta, nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria

La **Sezione I** si compone di 11 campi in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati

- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche, denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione,
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente,
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1 oppure 2 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa,
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni,
- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es denaro, assegno bancario, ecc) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi,
- nel **campo 9** la causale in codice dell operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni,
- nel **campo 10** la data dell'operazione,
- nel **campo 11** l'importo dell'operazione Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1994, come da apposito decreto ministeriale

La **Sezione II** si compone di 5 campi In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta In particolare si dovrà indicare

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni,
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente la causale, in chiaro ed in codice, dell'operazione Per l'indicazione in codice della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia,
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I

La **Sezione III** si compone di 6 campi In essi, gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in codice dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni,
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice 1 oppure 2 oppure 3 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero,
- nel **campo 4**, la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia,
- nel **campo 5**, la data in cui è intervenuta l'operazione,
- nel **campo 6**, l'importo dell'operazione In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di danaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 6 e la tipologia nel campo 4 Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del DL n 167, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell operazione di trasferimento verso l'Italia

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso

22

MOD. 760/B - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello deve essere utilizzato

- dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato,
- dalle società semplici, dalle società di fatto che non esercitano attività commerciali e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato,
- dalle società commerciali e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato

tenendo conto di quanto di seguito specificato

■ SEZIONE 1 - ILOR

Nei **righi** da **01** a **07** vanno riportati i redditi soggetti ad ILOR, desunti dai modelli aggiuntivi

Nel **rigo 09** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel **rigo 10** quello soggetto ad aliquota ridotta

Nel **rigo 12** va indicato l'ammontare dei crediti ILOR e/o IRPEG, dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR

Nel **rigo 15** o nel **rigo 16** va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di **rigo 11** e la somma dei **righi** da **12** a **14**

Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod 760/M-B

■ SEZIONE 2 - IRPEG

Nei **righi** da **17** a **26** vanno riportati i redditi soggetti ad IRPEG (o le perdite), desunti dai modelli aggiuntivi
Nel **rigo 27** va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei Modd 760/A, 760/C e 760/D Deve essere ad esempio indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione anche per effetto dell'utilizzo dell'eccedenza per il versamento degli acconti o dei saldi
Nel **rigo 29** va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalla società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art 87 (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta")
In tale rigo va indicato anche il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta")

Nel **rigo 30** va indicata l'eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria di precedenti periodi di imposta, fino a concorrenza del reddito di rigo 28 aumentato dei crediti di imposta di rigo 29

Nel **rigo 31** vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei righi da 28 a 30 e compilando la Sez I dell'apposita distinta posta nel mod 760/R, gli oneri deducibili dal reddito complessivo che sono stati sostenuti nel periodo di imposta nonché la quota pari ad 1/5 dell'INVIM pagata nei tre precedenti periodi di imposta Si ricorda che i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati con decreti dei prefetti del le province interessate, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994, ai sensi dell'art 14 bis, del DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalle legge 21 gennaio 1995, n 22, devono essere indicati in detto rigo se non dedotti nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo (vedere in **appendice** la voce "Oneri deducibili")

Nel **rigo 33** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 36 per cento, e nel **rigo 34** quello soggetto ad aliquota agevolata

Nel **rigo 36** va indicato l'importo pari al 27 per cento dell onere rimborsato, qualora, per lo stesso si sia fruito di una detrazione d'imposta

Nel **rigo 38** va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo 37 e compilando la Sez II dell'apposita distinta posta nel Mod 760/R il 27 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta (vedere in **appendice** la voce Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta")

Nel **rigo 39** va indicato l'importo di rigo 29 I soggetti che hanno percepito utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art 96-bis, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili

Nel **rigo 40** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni, detto credito va determinato ai sensi dell'art 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta")

Nel **rigo 41** vanno indicati

- il credito di imposta previsto dagli artt 4, comma 5 della legge n 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai partecipanti,
- il credito di imposta per i registratori di cassa nei casi previsti dall'art 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n 537 (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta")

Nel **rigo 45** va indicato l'ammontare dei crediti ILOR e/o IRPEG, dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG
Si precisa che la somma degli importi indicati nei **righi 12** e **45** deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute

Nel **rigo 48** o nei **rigo 49** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito corrispondente alla differenza fra l'importo di **rigo 44** e la somma dei **righi** da **45** a **47**
Con riguardo al **rigo 49**, si fa presente che le società e gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cc dd "comunitari", devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui dividendi cc dd "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo 39, con l'imposta di rigo 37 diminuita delle detrazioni di rigo 38

Se l'imposta, come sopra diminuita, è uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cc dd "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo 49, se, invece, e inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell' eccedenza e ridurre l'importo di rigo 49 dell'eccedenza medesima

Per la determinazione dell IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod 760/M-B

23

MOD. 760/M - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI

Questo modello deve essere compilato
- dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle so-

cietà di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato,
- dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- dalle società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto che non esercitano attività commerciali e le associazioni tra artisti e professionisti) e dagli enti commerciali non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

tenendo conto di quanto di seguito specificato

■ SEZIONE 1 - ILOR

Nel **rigo 01** va indicato il reddito di rigo A112 del Mod 760/A

Nel **rigo 02** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel **rigo 03** quello soggetto ad aliquota agevolata

Nel **rigo 05** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di **rigo 04**, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta ove spettanti (vedere Mod 760/R)
- credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi,
- credito d'imposta per le imprese distributrici di carburanti,
- credito d'imposta per le piccole e medie imprese,
- credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici,
- credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari,
- credito d'imposta a favore di titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio di noleggio,
- credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art 2 del DL n 357 del 1994

Nel **rigo 06** va indicato l'ammontare dei crediti ILOR e/o IRPEG, dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR

Nel **rigo 09** o nel **rigo 10** va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l importo di rigo 04 e la somma dei righi da 05 a 08
Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il mod 760/MB

■ SEZIONE 2 - IRPEG

Nel **rigo 11** o **12** va indicato il reddito o la perdita di rigo A94 o A95

Nel **rigo 13** va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalle società o dagli enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art 87 (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta")

Nel **rigo 14** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare (vedere in **appendice** la voce Crediti di imposta")

Nel **rigo 15** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (ma non oltre il quinto), per l'intero importo che trova capienza in quello risultante dalla somma algebrica dei righi da 11 a 14 Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo

Nel **rigo 16** va indicato il reddito imponibile o la perdita risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo 11 o di rigo 12 e gli importi dei righi da 13 a 15
Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare da indicare nell'apposito spazio che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt 63 e 75, commi 5 e 5 bis, del TUIR

Nel **rigo 17** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 36 per cento e nel **rigo 18** quello soggetto ad aliquota agevolata Si ricorda che l'aliquota è ridotta al 27 per cento per i soggetti di cui all'art 12 del D P R 29 settembre 1973, n 601

Nel **rigo 20** va indicato l'importo di rigo 13
I soggetti che hanno percepito utili derivanti da dividendi di società "figlie' residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art 96-bis, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili

Nel **rigo 21** va indicato l'importo di rigo 14

Nel **rigo 22** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni, detto credito va determinato, ai sensi dell'art 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **appendice** la voce 'Crediti di imposta")

Nel **rigo 23** vanno indicati
- il credito d'imposta previsto dagli artt 4, comma 5, della legge n 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti,
- il credito d'imposta per i registratori di cassa, nei casi previsti dall'art 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n 537(vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta")

Nel **rigo 27** va indicata la maggiorazione di conguaglio di cui all'art 105 Detta maggiorazione è dovuta dalla società o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati
- nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l utile di esercizio distribuito ai soci o partecipanti ed il 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi ed aumentato del 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato (reddito di rigo 16 aumentato delle perdite di rigo 15 e degli utili indicati nel rigo A83 del mod 760/A),
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 per le società di capitali, e dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art 87, comma 1, lettera b), con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
- nella misura pari al 15 per cento delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art 87, comma 1 lettera b), o formate con utili o proventi dell'esercizio stesso,
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve

Se gli utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dalle quali sono prelevate le somme distribuite dalle società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n 64 o dalle società operanti nelle province di Trieste e Gorizia sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art 105 del D P R 6 marzo 1978 n 218 o all'art 2 della legge 29 gennaio 1986, n 26, la maggiorazione di conguaglio è ridotta alla metà

Si fa presente che se la società c d 'madre" ha percepito utili di cui all'art 96-bis, comma 1 che non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, la stessa a norma del successivo comma 3, può distribuire detti utili, nel medesimo ammontare del 95 per cento senza applicazione della maggiorazione di conguaglio nell ipotesi che la maggiorazione venga applicata, non si rendono applicabili le disposizioni previste dal comma 4 dell'art 96-*bis*
In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art 107, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque

non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art 44 del D P R n 602 del 1973 L'importo di tale riduzione va indicato nel **rigo 28**.
In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania, Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi
Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché abbia correttamente indicato detta imposta afferente i dividendi erogati nella presente dichiarazione o in una precedente

Nel **rigo 30** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 29 l'ammontare dei seguenti crediti di imposta ove spettanti (vedere Mod 760/R)
- credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi,
- credito d'imposta per le piccole e medie imprese,
- credito d'imposta a favore di titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio di noleggio,
- credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici,
- credito d'imposta per le imprese distributrici di carburanti,
- credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari,
  credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art 2 del DL n 357 del 1994

Nel **rigo 31** va indicato l'ammontare dei crediti ILOR e/o IRPEG, dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG

Si precisa che la somma degli importi indicati nei **righi 06** e **31** deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG, dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute

Nel **rigo 34** o nel **rigo 35** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 29 e la somma dei righi da 30 a 33
Con riguardo al **rigo 35**, si fa presente che le società e gli enti che espongono un eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano in tutto o in parte formati con dividendi cc dd "comunitari", devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art 96-*bis*, comma 4, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cc dd "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo 20, con l'ammontare dell'imposta di rigo 19
Se l'imposta è superiore o uguale al credito d imposta sui dividendi "comunitari", spetta l eccedenza di rigo 35 se l imposta di rigo 19 è inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo 35 dell'eccedenza medesima
Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il mod 760/M-B

24
MOD. 760/M-B - CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO, O DOVUTE A SALDO, ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello va utilizzato per determinare l'ILOR e l'IRPEG da versare ovvero da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione delle imposte relative all'esercizio successivo sia dai soggetti che hanno compilato il Mod 760/M sia da quelli che hanno compilato il Mod 760/B
Si ricorda che per effetto dell'art 2 del DL n 417 del 1991, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n 66, il contribuente può operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR
I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione, o che non intendono avvalersene, devono compilare
- per l'ILOR dovuta, il **rigo 02**, per indicare il versamento effettuato in relazione all'imposta dovuta (rigo 09 del Mod 760/M ovvero rigo 15 del Mod 760/B),
  per l'ILOR a credito, il **rigo 03** per la parte del credito, indicato nel rigo 10 del Mod 760/M o nel rigo 16 del Mod 760/B, da computare in diminuzione delle imposte ILOR e/o IRPEG, relative al periodo successivo e il **rigo 04**, per la parte di cui si chiede il rimborso,
- per l'IRPEG dovuta, il **rigo 05**, per indicare il versamento effettuato in relazione all'imposta dovuta (rigo 34 del Mod 760/M ovvero rigo 48 del Mod 760/B),
- per l'IRPEG a credito, il **rigo 06** per la parte del credito, indicato nel rigo 35 del Mod 760/M o nel rigo 49 del Mod 760/B, da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo e il **rigo 07**, per la parte di cui si chiede il rimborso

I soggetti che, ricorrendone le condizioni si avvalgono della compensazione tra l'ILOR a credito e l'IRPEG dovuta o tra l ILOR dovuta e l'IRPEG a credito devono indicare, nel **rigo 01**, l'importo della imposta compensata, costituito dal minor importo (in valore assoluto) tra l ILOR a credito (dovuta) e l IRPEG dovuta (a credito)
La compensazione una volta effettuata può determinare l ILOR dovuta o a credito ovvero l IRPEG dovuta o a credito e a seconda dell'ipotesi che si verifica va compilato il prospetto tenendo conto dei chiarimenti sopra forniti
Si ricorda che, ai sensi dell art 2 della legge 18 aprile 1986, n 121, l imposta sul reddito delle persone giuridiche e l imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo e negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20 000

25
PROSPETTI DELLE PERDITE

Il prospetto delle perdite collocato in terza pagina del modello base, in calce al modello 760/M, è riservato alle società e agli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art 87 Vanno indicate, nelle **colonne** da **1** a **5**, secondo il periodo di imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo 15 del Mod 760/M con l'intero importo della somma algebrica, se positiva, dei righi da 11 a 14
Detta compensazione può essere tuttavia effettuata *in misura tale che l'imposta corrispondente* al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo
Il prospetto collocato in calce alla seconda pagina del modello base è riservato agli enti non commerciali residenti e a quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e/o in quelli precedenti hanno subito perdite, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel modello 760/A) o derivanti dalla partecipazione in società commerciali di persone in contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società equiparate), eccedenti l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni
Nell'ipotesi in cui sia la somma algebrica dei righi 28 e 29 del Mod 760/B che la somma della perdita indicata nel rigo 17 del Mod 760/B e di quella indicata nel rigo H10 del Mod 760/H sono negative, va indicato, in **colonna 1** l importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, eccedenti l'ammontare complessivo dei redditi, riportando il minor importo in valore assoluto (es fra —500 000 e —30 000 bisogna considerare —30 000) tra le due somme
Nelle **colonne** da **2** a **6** va indicata la differenza negativa tra le perdite di impresa in contabilità ordinaria relative a ciascuno dei cinque esercizi precedenti e l'ammontare degli altri redditi prodotti nel corrispondente esercizio che non è stata compensata con il reddito dei periodi successivi a quello cui si riferisce la perdita

26
TRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ (art. 11 del DL 19 dicembre 1994, n. 691)

L'art 11, comma 3, del DL 19 dicembre 1994, n 691 ha istituito soltanto per il periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell IRPEG per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni agevolative previste per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994

Sono esclusi dal pagamento di detto tributo i soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994 (rispettivamente pubblicati in G U n 277 del 26 novembre 1994 e n 280 del 30 novembre 1994)
Il tributo straordinario è pari all'1 per cento del reddito complessivo al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento (rigo 11 del Mod 760/M e rigo 28 del Mod 760/B)
Ai fini della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso si applicano le disposizioni previste per l'IRPEG
Il tributo straordinario non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi
Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'IRPEG
Va pertanto versato al concessionario della riscossione competente per territorio mediante il versamento diretto, utilizzando la distinta mod 8, modulario F, riscossione n 8, o il bollettino di conto corrente postale Mod 11, modulario F riscossione n 11
Per il versamento del tributo straordinario è istituito il seguente codice tributo

2691 tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario è il periodo di imposta in corso alla data del 20 dicembre 1994 e, in caso di esercizio non coincidente con l'anno solare occorre riportare le ultime due cifre dell'anno di inizio e di fine dell'esercizio, nella forma AA AA

27
PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art 34 della legge 2 dicembre 1975, n 576 (prorogato dall'art 10 della legge 16 dicembre 1977, n 904) e i soggetti che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n 218
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nel **rigo 01**, **colonne 1, 2** e **3**, i dati riepilogativi

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che

- il valore da indicare in **colonna 1** è quello riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi,
- il valore da indicare in **colonna 2**, è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data,
- l'importo da indicare in **colonna 3** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento,
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa,
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento

28
PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati
Nella **colonna 1** o **7** le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella tabella E
Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni
Nella **colonna 2** o **8** deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla tabella F) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio che sia stata negata con provvedimento in contestazione
Nella **colonna 3** o **9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione
Nella **colonna 4** o **10** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1995
Nella **colonna 5** o **11** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato
Nella **colonna 6** o **12** va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito
Le **colonne 3, 4, 9** e **10** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A R, la documentazione di rito
Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente «Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina», in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art 3, comma 1, del DPCM medesimo
Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n 88/E del 14 giugno 1994

TABELLA E) - Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T U 6 marzo 1978, n 218 e legge 1° marzo 1986, n 64, DL 11 luglio 1988, n 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n 337, DL 8 febbraio 1995, n 32)
01	Esenzione totale ILOR (art 101, 1° comma, T U 6 marzo 1978, n 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art 101, 2° comma, T U 6 marzo 1978, n 218)
10	Esenzione totale IRPEG (art 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n 64)
11	Riduzione IRPEG (art 105, 1° comma, T U 6 marzo 1978, n 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art 30, 1° e 2° comma, D P R 29 settembre 1973, n 601, legge 1° dicembre 1986, n 879)
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art 29 D P R 29 settembre 1973, n 601, art 4 legge 27 dicembre 1975, n 700, art 30, 2° comma, D P R 29 settembre 1973, n 601, art 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n 156, legge 29 gennaio 1986, n 26)
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n 26)
	Altri territori (art 1, 9° comma, DL 22 dicembre 1981, n 790, conv legge 23 febbraio 1982, n 47, art 3 terdecies, DL 1° ottobre 1982, n 696, conv legge 29 novembre 1982, n 883, art 73 del D lgs 30 marzo 1990, n 76, legge 10 maggio 1983, n 190, art 11, 1° e 2° comma, legge 2 maggio 1990, n 102, D P C M 29 luglio 1993)

50 Esenzione totale ILOR
51 Esenzione parziale ILOR
60 Esenzione IRPEG
61 Riduzione IRPEG
62 Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63 Esenzione IRPEG 50% utili reinvestiti

Utili reinvestiti in settori agevolati
71 Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti (art 40, ultimo comma, D P R 29 settembre 1973, n 601)
72 Esenzione utili reinvestiti (art 8, comma 6, DL 23 gennaio 1993, n 16 conv legge 24 marzo 1993, n 75)

TABELLA F) - Stato dell'agevolazione

Codice

A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
B Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C Agevolazione già richiesta con apposita istanza
D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell Ufficio
E Agevolazione negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione

29
PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL DL 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art 3 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489, che hanno realizzato, nel periodo d'imposta in corso alla data del 12 giugno 1994, investimenti agevolabili ai sensi del predetto art 3

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue

Nel rigo **01** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 12 giugno 1994 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta

Nei righi da **02** a **06** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al la indicata data del 12 giugno 1994, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso Per i soggetti esistenti alla data del 12 giugno 1989, il cui esercizio non coincide con l'anno solare, i cinque periodi d'imposta di riferimento sono quelli che precedono l esercizio in corso alla data del 12 giugno 1994 Si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali righi, è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi

Nel rigo **07** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo **07** e la media degli importi indicati nei righi **02** a rigo **06** che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato Nello stesso rigo **07** deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti

30
MOD. 760/K - PATRIMONIO NETTO

Il Modello 760/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, dal DL 30 settembre 1992, n 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n 461
Si ricorda che l'art 1 del DL 30 settembre 1994, n 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n 656 ha prorogato l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese fino alla riforma del sistema fiscale e comunque, non oltre l'esercizio in corso al la data del 30 settembre 1995 Sono escluse da tale proroga le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n 381, e loro consorzi

Detto modello, secondo quando previsto dall'art 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato DL n 394 del 1992, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale va pertanto inserito

Il Modello si compone di due prospetti il primo, composto di tre sezioni, riguardanti, le prime due, la determinazione dell'imposta patrimoniale ordinaria e il versamento dell'imposta stessa, il secondo, composto di due sezioni, riguardanti la determinazione dell'imposta patrimoniale straordinaria e il versamento dell'imposta stessa

■ **Imposta patrimoniale ordinaria**

La **sezione I** va compilata dalle società e dagli enti di cui all'art 87, comma 1, lettere a) e b), nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti, per i quali l'imposta, ai sensi dell'art 1, comma 2, del citato DL n 394 deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio

Nei **righi** da **K1** a **K11** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste

Relativamente al **rigo K7**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo

Si ricorda che l'art 2, comma 1, del citato DL 30 settembre 1994, n 564, ha previsto che, a decorrere dell'esercizio in corso al 30 novembre 1994, le società cooperative e loro consorzi sono assoggettati all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all art 12 della legge 16 dicembre 1977, n 904 Ne deriva che anche tali riserve dovranno essere indicate nelle predette voci
Sono escluse da tale previsione le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n 381, e loro consorzi

Il **rigo K13** va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli simila ri o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta

Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art 1 del citato DL n 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto del la società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso

Pertanto, l'importo di **rigo K12** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente, risultante dall'ultimo bilancio approvato

Nel **rigo K15** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo K12 ovvero di rigo K14, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art 1 comma 4, ultimo periodo, del DL n 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo K12 senza tener conto quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute

Qualora l'impresa non abbia redatto il bilancio, non avendone l'obbligo, come ad esempio nel caso di fusione o di trasformazione, ovvero non abbia approvato il bilancio, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, per la determinazione del patrimonio netto da assumere ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale occorre far riferimento agli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta

La **sezione II** va compilata dagli enti non commerciali, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art 2 del DL n 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sul valore delle rimanenze finali di cui agli artt 59 e 60, da indicare nel **rigo K16**, determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art 76, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato nel **rigo K17**
I suddetti enti possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che sia tenuta la contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate, diverse da quelle innanzi specificate, e che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi barrando l'apposita casella nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del mod 760/A In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall art 2, comma 4, del DL n 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria

Nella **sezione III** vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l imposta e ragguagliata al la durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K15 o di rigo K19 non supera l'importo di lire centomila

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art 3 comma 6, del DL n 394, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale

Pertanto le societa e gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta Mod 8, ferma restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod 11

In entrambi i casi occorre far riferimento al seguente codice-tributo gruppo

codice 2415 - Gruppo 65 Imposta sul patrimonio netto delle imprese Società di capitali ed enti

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (Mod 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta nella forma AA AA Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte, nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre dei due anni

Si ricorda che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella missura rispettivamente del 40 per cento e del 6 per cento annuo
La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza
Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art 3, comma 5, del citato DL n 394 fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600 per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione
Ai sensi dell'art 11, comma 2, del citato DM di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non e stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata

■ Imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per le società cooperative e loro consorzi

Il secondo prospetto del modello 760/K va utilizzato dalle società cooperative e loro consorzi per dichiarare le riserve indivisibili di cui all'art 12 della legge 16 dicembre 1977, n 904 iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992

In particolare l'art 2, comma 2, del DL n 564 del 1994 ha istituito una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese nei confronti dei suddetti soggetti esistenti alla data del 30 settembre 1994 per l'esercizio in corso a tale data Sono escluse dall'applicazione dell'imposta straordinaria le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n 381, e loro consorzi Sono altresì escluse le cooperative che negli esercizi precedenti da considerare ai fini del calcolo dell imposta straordinaria erano sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (o fallimento) L'imposta patrimoniale straordinaria è dovuta nella misura dell'1,15 per cento dell'ammontare della media delle riserve indivisibili di cui all'art 12 della legge n 904 del 1977 iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992 (ad eccezione di quello chiuso successivamente al 30 settembre 1994 per il quale trova applicazione l'imposta patrimoniale ordinaria)
Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria vale la stessa disciplina prevista per l'imposta ordinaria, ad eccezione delle modalità di versamento che sono più avanti illustrate
In particolare, si precisa che l'imposta straordinaria non è dovuta se il relativo ammontare non supera l'importo di lire centomila e che la stessa non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi

Nella **sezione I,** vanno indicati gli ammontari delle riserve indivisibili di cui all'art 12 della legge n 904 del 1977 iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992

Nel **rigo K23** va indicato l'ammontare medio delle riserve indivisibili di cui ai **righi K21** e **K22.**

Nel **rigo K24** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota dell'1,15 per cento all'importo di **rigo K23.**
Si ricorda che le società cooperative e loro consorzi che abbiano già versato l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte relativa alle riserve indivisibili - finora esclusa dalla base imponibile possono scomputare la parte di imposta relativa a tali riserve (semprechè non ne sia stato chiesto il rimborso) dall'imposta patrimoniale straordinaria
L'imposta da scomputare, comunque, è pari alla differenza tra l'imposta sul patrimonio netto già versata e quella che si sarebbe dovuto versare escludendo dalla base imponibile le riserve indivisibili Tale importo va indicato nel **rigo K25,** in diminuzione dell'imposta dovuta di cui al **rigo K24.**

Nella **sezione II** vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta di **rigo K26** ovvero, barrando l'apposito riquadro posto all'interno del **rigo K27,** il 50 per cento dell'imposta stessa, come consentito dal comma 4 dell'art 2 del DL n 564 del 1994 In tale caso il versamento dell'ulteriore 50 per cento dell'imposta dovrà essere versato entro il 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali nella misura del 10 per cento

L'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese a carico delle società cooperative e dei loro consorzi, prevista dall'art 2 del DL n 564, nonché gli interessi legali dovuti per il versamento posticipato, vanno versati al concessionario della riscossione competente per territorio mediante versamento diretto

In entrambi i casi occorre far riferimento ai seguenti codici tributo

codice 2564 Imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese,
codice 2565 interessi legali (versamento posticipato dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese)

L'imposta straordinaria di cui al codice 2564 va versata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per intero o al 50 per cento, il versamento della restante quota del 50 per cento può essere differito fino al 15 dicembre 1995, utilizzando il codice tributo 2565 per il pagamento degli interessi legali Se l'imposta e gli interessi legali sono versati contemporaneamente con un unico Mod 8, il codice tributo 2565 va indicato nello spazio riservato alla soprattassa

Per il versamento al concessionario deve essere utilizzata la distinta Mod 8, modulario F, riscossione n 8, o il bollettino di conto corrente postale Mod 11, modulario F, riscossione n 11

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta straordinaria patrimoniale si rinvia a quanto già precisato a proposito dell'imposta patrimoniale ordinaria

Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria

Per i beni concessi in locazione finanziaria, le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni

Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art 67, non sono deducibili,sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto,
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art 26 del D P R 15 giugno 1959, n 393, con motore di cilindrata superiore a 2 000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2 500 centimetri cubici,
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti

Si precisa che per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc , gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione)

Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento messo a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita IVA per regolare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria

Tale conto fiscale, è attivato d'ufficio, presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente

Si fa presente che il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione e del codice fiscale del soggetto intestatario

Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, l'operazione di apertura e chiusura del conto stesso è affidata all'ufficio dell'IVA al quale il contribuente deve rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario

Sul conto fiscale vengono annotati tutti i versamenti relativi all'IRPEG, all'ILOR, all'IVA, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (c d ravvedimento operoso) nonché quelli relativi alle ritenute alla fonte

L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente

Agli intestatari di conto fiscale è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello

Per il 1995 la richiesta di rimborso non può essere superiore a lire 60 milioni, se il credito è di ammontare superiore la differenza sara restituita dall'ufficio competente con le ordinarie procedure o può essere richiesta al concessionario nel 1996 fino ad un importo di lire 80 milioni, il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio

Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto a partire dal 1° gennaio 1994, mentre se supera tale limite è dovuta — per la parte eccedente — una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni

La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda e richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso e stata presentata

Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente

Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate, in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento

Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre

1) il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10 000 metri quadrati Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3 000 metri quadrati,
2) il volume di affari derivante da attivita agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del reddito complessivo

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più soggetti i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno di tali soggetti Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare

Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza elencati per essere considerate rurali La mancata utilizzazione deve essere comprovata, con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas

Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto della legge 16 dicembre 1977, n 904 e delle modifiche recate dall'art 2 della legge 25 novembre 1983, n 649, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di capitali spetta

- nella misura dei 9/16 di detti utili, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983,
- nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85 per cento, se la delibera di distribuzione è stata addottata entro la predetta data

Detto credito spetta nella misura dei 9/16 degli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett b) del comma 1 dell'art 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988

Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n 408

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta

- *limitatamente agli utili la cui distribuzione è* stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al de-

creto legislativo 25 gennaio 1992, n 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art 87 del TUIR,
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV

Per effetto dell'art 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n 77 come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 83, alle società ed enti di cui all art 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale
Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto
Per gli enti non commerciali il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art 11 comma 4 della legge 14 agosto 1993, n 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi

4) Credito per le imposte pagate all estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all estero, vanno considerate esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale
L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da allegare alla dichiarazione nelle quali vanno riportati separatamente per ogni stato estero i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione
- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero,
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata

$$\text{Credito d imposta} = \frac{\text{Reddito estero}}{\text{Reddito complessivo}} \times \text{Imposta italiana}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art 5 del D P R 4 febbraio 1988 n 42)
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non puo eccedere l'imposta dovuta in Italia

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nel la presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa
Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce
Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr ad esempio art 24 paragrafo 3 Convenzione con l'Argentina o art 23 paragrafo 3 con il Brasile)

5) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art 3 della legge 26 gennaio 1983, n 18)

Si ricorda che l art 14 comma 15 della legge 24 dicembre 1993, n 537 limita il riconoscimento del credito d imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art 12 della legge 30 dicembre 1991, n 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1994, i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art 3, ultimo comma, della stessa legge n 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti Tali disposizioni restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti

■ Deducibilità degli interessi passivi

Se nell esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione — ai sensi dell'art 63, comma 3 — fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art 63, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione
Nel caso in cui la società o l'ente siano soci di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con D.M 28 gennaio 1985

■ Deduzione per il piano energetico nazionale

Agli enti non commerciali compete la deduzione delle spese sostenute per gli interventi (non finanziati direttamente o indirettamente

dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici Tale deduzione che nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile ed è proporzionata alla sua quota di possesso compete per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo Per ciascun periodo di imposta la deduzione non puo essere superiore al reddito della unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, senza tener conto della maggiorazione di un terzo di cui al comma 1 dell'articolo 38 e della deduzione fino ad un milione di lire di cui all'art 34, comma 4 *quater* La deduzione, che riguarda sia il prezzo di acquisto, sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla istallazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994

Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel D M 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze pubblicato nella G U n 107 del 9 maggio 1992

Tra questi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coimbentazione, la sostituzione di scalda-acqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari, etc Le modalita e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, sono specificate nel predetto decreto ministeriale

L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari produttive di reddito fondiario e non e concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini

Esclusione dall'ILOR

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'ILOR i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art 29 del TUIR

Per effetto del comma 5 dello stesso articolo, le disposizioni che prevedono l'esclusione dall ILOR hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio non coincide con l'anno solare, per quelli del primo periodo d'imposta successivo alla predetta data

Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, benimerce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile

Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing e per quelli facenti parte dell'azienda concessa in affito o in usufrutto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI)

Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione appli cabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere considerata la rendita attribuita a fabbricati similari

Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto, e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa

Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art 129, comma 1, del TUIR

Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo e escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale

Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari

a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano),
b) al canone di locazione ridotto del 15% per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella citta di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone

Si fa presente, altresì che per i terreni la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art 31 della legge 23 dicembre 1994, n 724

Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art 40, comma 2

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc dd strumentali per destinazione),
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc dd strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria

Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D P R 23 dicembre 1974, n 689) Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art 64, comma 1, del TUIR, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione

Sono altresì indeducibili, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D L 30 settembre 1992, n 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504

Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art 81, comma 1, lettera a) del TUIR, al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art 8 della legge 6 agosto 1967, n 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150, nonche dalla circolare n 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposi-

zione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento
Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr Consiglio di Stato, Sez V, 29 ottobre 1971 n 951, Cassazione, 2 luglio 1977, n 2880 e 5 novembre 1975, n 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n 7/2704
La norma del TUIR è di portata più ampia rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art 76 del D P R n 597 del 1973, dal momento chê è stato soppresso il riferimento, contenuto nella precedente norma, a "terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione" Ai sensi delle nuove norme, quindi, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni (anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici) dà luogo a plusvalenze ai fini tributari, beninteso ricorrendone le condizioni

■ Oneri deducibili

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri
- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione ed esclusi i contributi agricoli unificati,
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art 28 della legge 26 febbraio 1987, n 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a tal fine il reddito da assumere è quello di rigo 28 del Mod 760/B,
- l'INVIM decennale di cui all'art 3 del D P R 26 ottobre 1972, n 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge,
- le erogazioni a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati con decreto dei prefetti delle province interessate, effettuate con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 (DL 24 novembre 1994, n 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n 22)

■ Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati,
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati fino al 1990 o, nei casi e alle condizioni di cui all'art 7 della legge 22 aprile 1982, n 168, stipulati fino al 31 dicembre 1992 nel limite di lire 4 milioni,
- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n 1089, e del D P R 30 settembre 1963, n 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi, l'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi,
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuato per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art 1 della legge 1° giugno 1939, n 1089, e nel D P R 30 settembre 1963, n 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato,
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato

■ Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio

In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come, ad esempio, i contratti swap

Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avra rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura

Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria, in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti

■ Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ul-

trannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art 60 del TUIR e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione ai sensi del comma 6 dell'art 60 del TUR stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G U del 18 ottobre 1982 n 287

Per effetto del combinato disposto dell'art 60 comma 5, del TUIR e dell'art 9 del D P R n 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui e rilasciata (o si intende rilasciata) La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza Si presica che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione e stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente al le rimanenze formatesi a decorrere dal pre detto esercizio

Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art 60, comma 5 si è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalita e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa

■ Partecipazione di società di capitali in società di persone

Si rammenta che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n 5636 del 17 ottobre 1988, ha statuito che l'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni in una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo per violazione di norme imperative

Si osserva che l'affermato principio il quale ha valenza per la partecipazione di società di capitali in qualsiasi tipo di società di persone - non fa venir meno l'obbligo di includere nella dichiarazione, nel modo sopraindicato, il reddito riveniente dalla partecipazione

■ Plusvalenze patrimoniali

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art 2963 del codice civile

Si precisa che i beni gia detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si e costituita

Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente

Per il periodo di imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli è riconosciuta ai soggetti che in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993 avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni

I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate – valutate in base al metodo del patrimonio netto" – non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi)

■Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc , diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi

■ Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unita immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unita immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili)

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto associazioni di categoria ecc) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc) Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente

■ Versamento delle imposte

Le società e gli enti devono effettuare il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione direttamente al concessionario della riscossione competente per territorio secondo il domicilio fiscale del soggetto che versa, il versamento può essere effettuato direttamente allo sportello, ovvero mediante bollettino di c/c postale, utilizzando il conto corrente vincolato del concessionario Se si sceglie quest'ultima modalità, si rammenta che non è più in vigore l'obbligo di anticipazione di sei giorni, rispetto al termine ultimo per eseguire il pagamento allo sportello

Le società e gli enti titolari di conto fiscale (vedasi apposita nota in appendice) hanno la possibilità di versare l'IRPEG e l'ILOR ivi comprese quelle dovute in base a dichiarazioni integrative (c d ravvedimento operoso) e l'imposta sostitutiva (mod 760/O) e il 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili anche presso gli sportelli bancari che operano nell'ambito della circoscrizione territoriale del concessionario della riscossione competente per territorio, viceversa, l'imposta patrimoniale (mod 760/K) e il tributo straordinario di solidarietà, vanno versati esclusivamente presso il competente concessionario, dal momento che questi versamenti non vengono annotati sul conto fiscale

Sia in caso di versamento al concessionario che in banca quando il versante è titolare di conto fiscale sul modello di dichiarazione va sempre riportato oltre alla data dell'eseguito versamento e all'importo versato, il numero di codice del concessionario, rilevabile dalla distinta di versamento o dalla delega bancaria (sono i primi tre numeri del numero di conto fiscale)

Ministero delle Finanze

ALLEGATI

Modello 760

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione conservazione raccolta di prodotti agricoli svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone lignite agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento ceramica, marmi gres vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio strumenti di precisione di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica fustame, bulloneria e molle stoviglie e vasellame armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa poligrafia editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici cinematografic e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201 3202 3203)
- 3201 Confezione e riparazione pellicce
- 3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
- 3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
- 3210 Calzature
- 3300 Legno sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici elettricisti odontotecnici ortopedici calzolai ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi pollame conigli selvaggina ed altri volatili)

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine suine equine ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine suine equine ecc
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
- 4014 Salumi conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce) alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine lieviti pane paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero caffè surrogati del caffè, droghe spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo legno plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetrerie cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno sughero vimini e simili
- 4046 Saponi detersivi prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi cordami sacchi tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico carta da macero ossa e grassi di animali ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame conigli selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie pizzicherie salsamenterie e affini rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno) paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticcerie e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca ortaggi legumi freschi funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini liquori bevande acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria articoli di abbigliamento cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie cristalleria e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi macchine per cucire e per maglieria materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4238 Articoli da regalo bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici, erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti macchinari ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri parrucchieri istituti di bellezza ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura tintura e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610 8000 8100 9000)
- 6610 Spettacoli giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale sindacale politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni province regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
- 8900 Geometri, periti industriali disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGÓVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

	Operazione	Codice
	OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI	
A	**ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA**	A001
B	**VENDITE**	
	• vendita di merce "allo stato estero"	B001
	• vendita di merce che non viene esportata	B002
	• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C	**IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO**	C001
D	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**	
	• "a fermo"	D001
	• "in conto commissione"	D002
	• "in conto deposito"	D003
	• annullamento di contratto	D004
	• counter trade (forniture di merci, servizi compensate per contratto)	D005
	• donazione eredità, legati	D006
	• investimento con apporto di merce	D007
	• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
	• prestiti d'uso	D009
	• restituzione o sostituzione	D010
E	**LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI**	E001
F	**LEASING**	F001
G	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
	• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
	• manifestazione pubblicitaria/propaganda.	G002
	• partecipazione a mostre gare fiere	G003
H	**IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**	
	• "traffico internazionale" in genere	H001
	• noleggio	H002
	• per tentare la vendita	H003
	OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI	
I	**ASSICURAZIONI**	
	• premi lordi su assicurazioni vita	6671
	• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
	• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
	• risarcimenti su assicurazioni vita.	6673
	• indennizzi SACE	6675
J	**COMUNICAZIONI**	
	• servizi di telecomunicazioni.	6676
	• servizi postali.	6677
	• servizi vari di comunicazioni	6678
K	**INTERESSI ED UTILI**	
	• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
	• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
	• redditi su valori mobiliari	0515
	• redditi su partecipazioni	0516
	• altri redditi	0517
	• interessi su prestiti	0512
L	**LAVORI**	
	• grandi lavori ed impianti	0108
	• lavori di costruzione e riparazione	0107
	• altri lavori	0109
M	**REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**	
	• margini su futures di merci	6800
	• margini su futures di titoli	6801
	• margini su futures di indici azionari	6802
	• margini su altri futures	6803
	• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
	• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
	• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
	• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
	• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
	• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
	• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
	• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
	• premi su altre operazioni finanziarie	6808
	• liquidazione differenza su opzioni	6809
	• liquidazione differenza su futures.	6810
	segue **OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI**	
	• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
	• altre liquidazioni per differenza	6812
	• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N	**SERVIZI AZIENDALI**	
	• ricerche di mercato	6679
	• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
	• servizi legali	6681
	• servizi pubblicitari	6682
	• servizi ricerca e sviluppo	6683
	• spese per rappresentanza	6684
	• altri servizi aziendali	6685
O	**SERVIZI CULTURALI**	
	• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
	• opere musicali (diritti d'autore)	1201
	• altri diritti d'autore	1203
	• sfruttamento cinematografico	1300
	• sfruttamento televisivo	1301
	• spese di produzione cinematografica.	1303
	• spese di produzione televisiva	1304
	• diritti d immagine	1305
	• altri servizi culturali	1306
P	**SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**	
	• compensi di mediazione	6632
	• compensi per contratti agenzia	6633
	• compensi per contratti di commissione	6634
	• compensi vari	6631
Q	**SERVIZI INFORMATICI**	
	• manutenzione e riparazione computers	1113
	• servizi di data processing e data base	1114
	• servizi vari informatici	1115
R	**SERVIZI VARI**	
	• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
	• canoni o fitti	6630
	• contributi previdenziali	6605
	• depositi cauzionali	6660
	• escussione fidejussioni operazioni correnti mercantili	6666
	• escussione fidejussioni operazioni correnti non mercantili	6667
	• escussione fidejussioni operazioni finanziarie	6668
	• espatrio o reimpatrio definitivo	6624
	• imposte o tasse	6636
	• indennizzi penali risarcimento danni	6638
	• ingaggio e premi a sportivi	6681
	• operazioni di transito	6612
	• parcelle professionali	6687
	• pensioni	6601
	• perdite di esercizio	6690
	• recupero crediti	6688
	• ricerche petrolifere	6629
	• rimborso spese	6606
	• rimesse emigrati/immigrati	6689
	• salari e stipendi	6602
	• saldi operazioni di compensazione	6647
	• scioglimento di contratto pagamenti indebiti	6691
	• storni operazioni correnti mercantili	0801
	• storni operazioni correnti non mercantili	0802
	• storni operazioni finanziarie	0803
	• successioni e donazioni	6693
	• sussidi e regalie	6635
	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
	• servizi non classificati	6650
S	**TECNOLOGIA**	
	• brevetti	1100
	• disegni	1105
	• invenzioni	1106
	• know-how	1102
	• licenze su brevetti	1101
	• licenze su know-how	1103
	• marchi di fabbrica	1104
	• software.	1107
	• assistenza tecnica connessa	1108
	• formazione del personale	1110
	segue **OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI**	
	• invio di tecnici ed esperti	1109
	• studi tecnici ed engineering	1111
	• altri regolamenti tecnologia	1112
T	**TRANSAZIONI GOVERNATIVE**	
	• contributi ad organismi internazionali	6620
	• spese effettuate in relazione all intervento di aiuto a P V S	6617
	• spese per consolati ambasciate etc	6618
	• altre transazioni governative	6619
U	**TRASPORTI**	
	• biglietti aerei	0204
	• biglietti marittimi	0202
	• biglietti terrestri	0212
	• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
	• noli e noleggi aerei	0203
	• noli e noleggi marittimi	0201
	• noli e noleggi terrestri	0205
	• noli e noleggi vari	0207
	• servizi di assistenza e spese varie	0219
	• trasporti aerei	0213
	• trasporti altri	0214
	• trasporti ferroviari	0215
	• trasporti marittimi	0216
	• trasporti stradali	0217
V	**VIAGGI ALL ESTERO**	
	• buoni benzina turistici	0318
	• trasferimenti di banconote italiane	0302
	• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
	• viaggi per affari	0304
	• viaggi per cura.	0305
	• viaggi per studio	0306
	• viaggi per turismo	0303
	• storno viaggi affari	0314
	• storno viaggi per cura.	0315
	• storno viaggi per studio	0316
	• storno viaggi per turismo	0313
	• altri servizi turistici	0312
	• storno di altri servizi turistici	0317
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
W	**INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**	
	• investimenti in azioni	0721
	• investimenti in altri valori mobiliari.	0722
	• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
	• beni e diritti immobiliari	0724
	• altri investimenti	0725
	• disinvestimenti di azioni	0727
	• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
	• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
	• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
	• altri disinvestimenti	0731
	• redditi su valori mobiliari	0515
	• redditi su partecipazioni	0516
	• altri redditi	0517
X	**PRESTITI**	
	• erogazione di prestiti	0726
	• ammortamento di prestiti	0732
	• interessi su prestiti	0512
Y -	**CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI**	0733
	OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI	
Z	**ALTRE OPERAZIONI**	
	• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
	• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
	• Altre operazioni finanziarie	Z003

48

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/95

dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio
oppure N
Ufficio delle imposte

Presentata al Comune di
il n

REDDITI 1994

PERIODO DI IMPOSTA (1) dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE (3)

TELEFONO (prefisso e numero)

STATO ESTERO DI RESIDENZA (4) | CODICE PAESE ESTERO | CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO

DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO giorno mese anno | TERMINE LEGALE O STATUTARIO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO giorno mese anno

SEDE LEGALE (5) mese anno | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (5) (se diverso dalla sede legale) mese anno | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

STATO VEDERE TAB A | NATURA GIURIDICA VEDERE TAB B | SITUAZIONE VEDERE TAB D | INDICARE IN CASO DI FUSIONE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE E, IN CASO DI SCISSIONE, QUELLO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA DESIGNATA | EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE | COGNOME (per le donne quello da nubile) | NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) | CODICE CARICA ① ② ③ ④ ⑤ | DATA CARICA (6) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE da compilare se la residenza è variata rispetto alla precedente dichiarazione | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | TELEFONO (prefisso e numero) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	QUALIFICA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare
(2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata
(3) La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es. S p A. per Società per Azioni)
(4) Riservato alle società o enti non residenti. Il «Codice Paese Estero» va desunto dall'elenco riportato nelle istruzioni, il «Codice di identificazione Fiscale Estero» è quello rilasciato dagli uffici fiscali del Paese Estero
(5) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione, indicare solo l'anno "95" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente
(6) Data di decorrenza della carica da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta
(7) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Mod. 760/B ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N ord	SEZIONE 1 - ILOR					Dal Mod	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA					A	000	
02	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA					C	.000	
03	IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA					D	000	
04	ALLEVAMENTO					E1	000	
05	CAPITALE					G	.000	
06	PARTECIPAZIONE in GEIE					H	000	
07	REDDITI DIVERSI					L	000	
08	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 07)						000	
09	a) di cui	000	soggetto all'aliquota del	16,20	%			.000
10	b) di cui	000	soggetto all'aliquota del	,	%			000
11	ILOR DOVUTA *(somma dei righi 09 e 10)*							.000
12	ECCEDENZA DI IMPOSTE RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE							000
13	PRIMA RATA DI ACCONTO	Data versamento		Codice concessione				.000
14	SECONDA RATA DI ACCONTO	Data versamento		Codice concessione				000
15	IMPOSTA DOVUTA							.000
	ovvero							
16	IMPOSTA A CREDITO							.000

N ord	SEZIONE 2 - IRPEG					Dal Mod	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
17	IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA					A	.000	
18	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA					C	.000	
19	IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA					D	.000	
20	ALLEVAMENTO					E1	000	
21	TERRENI					E	.000	
22	FABBRICATI					F	.000	
23	CAPITALE					G	.000	
24	PARTECIPAZIONE					H	.000	
25	ARTI E PROFESSIONI					I	000	
26	REDDITI DIVERSI					L	.000	
27	RIMBORSO DI ONERI DEDOTTI IN PRECEDENTI ESERCIZI (Articoli 110, 113 e 114)						.000	
28	REDDITO COMPLESSIVO (somma algebrica dei righi da 17 a 27)						.000	
29	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI						.000	
30	ECCEDENZA DI PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA DEI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI						.000	
31	ONERI DEDUCIBILI						.000	
32	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG						000	
33	a) di cui	.000	soggetto all'aliquota del	36,00	%			.000
34	b) di cui	.000	soggetto all'aliquota del	,	%			.000
35	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 33 e 34)							.000
36	27% DEGLI ONERI RIMBORSATI PER I QUALI SI È FRUITO DI DETRAZIONI DI IMPOSTA							.000
37	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi 35 e 36)							000
38	DETRAZIONE DI IMPOSTA (fino a concorrenza del rigo 37)							000
39	CREDITI E RITENUTE	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI di cui	.000	riferibile agli utili ex art. 96-bis				000
40		CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO						000
41		ALTRI CREDITI DI IMPOSTA						000
42		RITENUTE D'ACCONTO						.000
43		*TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 39 a 42)*						000
44	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 43 dalla differenza fra rigo 37 e rigo 38)							000
45	ECCEDENZA DI IMPOSTE RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE							.000
46	PRIMA RATA DI ACCONTO	Data versamento		Codice concessione				.000
47	SECONDA RATA DI ACCONTO	Data versamento		Codice concessione				.000
48	IMPOSTA DOVUTA							.000
	ovvero							
49	IMPOSTA A CREDITO							000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

		1 periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	2 1° periodo di imposta precedente	3 2° periodo di imposta precedente	4 3° periodo di imposta precedente	5 4° periodo di imposta precedente	6 5° periodo di imposta precedente
01	Eccedenza delle perdite di impresa in contabilità ordinaria	.000	.000	000	.000	000	.000

Mod. 760/M SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N ord.	SEZIONE 1 — ILOR	1 REDDITO	2 IMPOSTA
01	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR	000	
02	a) di cui ... 000 soggetto all'aliquota del 1 6 , 2 0 %		000
03	b) di cui ... 000 soggetto all'aliquota del . %		000
04	ILOR DOVUTA (somma dei righi 02 e 03)		000
05	CREDITI DI IMPOSTA		000
06	ECCEDENZA DI IMPOSTE RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		000
07	PRIMA RATA DI ACCONTO Data versamento ... Codice concessione ...		000
08	SECONDA RATA DI ACCONTO Data versamento ... Codice concessione ...		000
09	IMPOSTA DOVUTA		000
	ovvero		
10	IMPOSTA A CREDITO		000

N ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
11	REDDITO	000	
12	PERDITA	000	
13	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	000	
14	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	000	
15	PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI	000	
16	REDDITO IMPONIBILE (o PERDITA al netto di ... 000 per proventi esenti)	000	
17	a) di cui ... 000 soggetto all'aliquota del 3 6 , 0 0 %		000
18	b) di cui ... 000 soggetto all'aliquota del . %		000
19	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 17 e 18)		000
20	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI di cui ... 000 riferibile agli utili ex art 96-bis		000
21	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 14)		000
22	CREDITI E RITENUTE — CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		000
23	CREDITI E RITENUTE — ALTRI CREDITI DI IMPOSTA		000
24	CREDITI E RITENUTE — RITENUTE D'ACCONTO		000
25	CREDITI E RITENUTE — TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 20 a 24)		000
26	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 25 dal rigo 19)		000
27	MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (indicare il TOTALE della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)		000
28	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO		000
29	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 28 dalla somma algebrica dei righi 26 e 27)		000
30	CREDITI DI IMPOSTA		000
31	ECCEDENZA DI IMPOSTE RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		000
32	PRIMA RATA DI ACCONTO Data versamento ... Codice concessione ...		000
33	SECONDA RATA DI ACCONTO Data versamento ... Codice concessione ...		000
34	IMPOSTA DOVUTA		000
	ovvero		
35	IMPOSTA A CREDITO		000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DEL PERIODO DI IMPOSTA

		1 1° periodo di imposta precedente	2 2° periodo di imposta precedente	3 3° periodo di imposta precedente	4 4° periodo di imposta precedente	5 5° periodo di imposta precedente
01	RELATIVE AI CINQUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER PERIODO DI IMPOSTA DI FORMAZIONE	000	000	000	000	000

Mod. 760/M-B CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO O DOVUTE A SALDO ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

01		COMPENSAZIONE ILOR-IRPEG	000
02	ILOR	IMPOSTA VERSATA A SALDO Data versamento ... Codice concessione ...	000
03	ILOR	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELLE IMPOSTE RELATIVE AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	000
04	ILOR	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	000
05	IRPEG	IMPOSTA VERSATA A SALDO Data versamento ... Codice concessione ...	000
06	IRPEG	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELLE IMPOSTE RELATIVE AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	000
07	IRPEG	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	000

TRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ (art. 11 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691)

01	IMPORTO VERSATO	Data versamento ... Codice concessione ...	000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

01	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE

02	VALORE FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	1 000	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTO IN BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	2 000	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE NELL ESERCIZIO	3 000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

		1 Tipo	2 Stato	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO AGEVOLATO		7 Tipo	8 Stato	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO AGEVOLATO
01	ILOR			19	19		000	IRPEG			19	19		000
02				19	19		000				19	19		000
03				19	19		000				19	19		000
04				19	19		000				19	19		000
05				19	19		000				19	19		000

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357)

01	Investimenti effettuati nel periodo di imposta (al netto di L . 000 per cessioni di beni strumentali)	000
02	Investimenti effettuati nel 1° periodo di imposta (al netto di L . . 000 per cessioni di beni strumentali)	000
03	Investimenti effettuati nel 2° periodo di imposta (al netto di L 000 per cessioni di beni strumentali)	000
04	Investimenti effettuati nel 3° periodo di imposta (al netto di L . . 000 per cessioni di beni strumentali)	000
05	Investimenti effettuati nel 4° periodo di imposta (al netto di L 000 per cessioni di beni strumentali)	000
06	Investimenti effettuati nel 5° periodo di imposta (al netto di L 000 per cessioni di beni strumentali)	000
07	REDDITO REINVESTITO (numero periodi di imposta preso a base per il calcolo del reddito reinvestito [ ])	000

Il sottoscritto — Cognome (per le donne quello da nubile) — Nome

Codice Fiscale (1) — nato in (1) Comune (o Stato estero) — Prov — il (1) Data di nascita 1

domiciliato in (1) Comune — Prov — Frazione, via e numero civico

dichiara, con questo atto, in qualità di ______, i redditi della suindicata società o del suindicato ente quali risultano dai modelli (2) [A] [B] [C] [D] [E] [E1] [F] [G] [H] [I] [L] [M] [P] e dai prospetti riepilogativi

Dichiara altresì di aver compilato i seguenti modelli (2) [O] [R] [S] [W], il prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione [ ], e di aver inserito il mod 760/K [ ]

Data ______

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo

Il dichiarante

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C A A F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

INTERESSA LE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI

C.A.A.F.	Codice fiscale	Denominazione			N iscrizione all albo	
	Domicilio fiscale	Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	CAP	
Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome (per le donne quello da nubile)		Nome		
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia	

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art 4, comma 7 del D M n 494 del 22 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C A A F O DEL PROFESSIONISTA

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C A A F O DEL PROFESSIONISTA

(1) Compilare se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE
(2) Barrare le caselle che interessano

Mod. 760/A/95

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

REDDITO DI IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA			1 Codice attività	2 Codice secondo la preesistente codifica 3	
A	1						
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	CAP 4	
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					

A	4	IMPRESE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLANO SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE SONO CONTROLLATE (vedere istruzioni)		[A] [B] [C]
A	5	NUMERO DEI DIPENDENTI	1	AMMONTARE DEI RICAVI E PROVENTI 2 .000

PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE	2 SALDO FINALE
A	6	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	.000	.000
A	7	Immobilizzazioni immateriali	.000	.000
A	8	Immobilizzazioni materiali	.000	.000
A	9	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie	.000	.000
A	10	Altre immobilizzazioni finanziarie	.000	000
A	11	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	.000
A	12	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione	.000	.000
A	13	Rimanenze di prodotti finiti e merci	.000	.000
A	14	Altre voci costituenti rimanenze	.000	.000
A	15	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante	.000	.000
A	16	Altri crediti compresi nell'attivo circolante	.000	.000
A	17	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	.000	.000
A	18	Disponibilità liquide	.000	.000
A	19	Ratei e risconti attivi	.000	.000
A	20	Capitale	.000	.000
A	21	Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci	.000	.000
A	22	Riserve di rivalutazione	.000	.000
A	23	Altre riserve del patrimonio netto	000	000
A	24	Utili (perdite) portati a nuovo	.000	.000
A	25	Fondi per rischi ed oneri	.000	000
A	26	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	000	.000
A	27	Debiti verso banche	.000	.000
A	28	Debiti verso fornitori	.000	.000
A	29	Altri debiti	.000	.000
A	30	Ratei e risconti passivi	.000	000

CONTO ECONOMICO

			1		2
A	31	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	.000	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	000
A	32	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	.000	Accantonamenti per rischi	000
A	33	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	.000	Altri accantonamenti	.000
A	34	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	Oneri diversi di gestione	.000
A	35	Altri ricavi e proventi della produzione	.000	Proventi finanziari	.000
A	36	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	Oneri finanziari	.000
A	37	Costi della produzione per merci	.000	Rettifiche di valore di attività finanziarie	.000
A	38	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	Proventi straordinari	.000
A	39	Variazioni delle rimanenze di merci	.000	Oneri straordinari	.000
A	40	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi	.000	Imposte sul reddito dell'esercizio	.000
A	41	Costi della produzione per il personale	.000	Utile dell'esercizio	.000
A	42	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali	.000	Perdita dell'esercizio	.000

ALTRI DATI

			1		2
A	43	Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio	.000	Utili in natura deliberati nell'esercizio	.000
A	44	Ammortamenti anticipati	.000	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE			
A	45	A) Utile risultante dal conto economico	.000
A	46	B) Perdita risultante dal conto economico	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	47	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art 54, comma 4 e art 55, comma 2)	.000
A	48	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art 55, comma 3 lettera *b*))	.000
A	49	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all art 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	50	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
A	51	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A50	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del TUIR	
A	52	*a)* relative a merci, prodotti finiti, materie prime, sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (art 59)	.000
A	53	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art 60)	.000
A	54	*c)* relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere *a), b)* e *d)* del comma 1 dell'art 87, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art 61)	.000
A	55	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	56	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 63	.000
A	57	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	58	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art 64, comma 2)	.000
A	59	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art 65, comma 1	.000
A	60	Erogazioni liberali	.000
A	61	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	62	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt 67 e 68)	000
A	63	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art 69)	.000
A	64	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art 74)	.000
A	65	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art 67, comma 7	.000
		Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	66	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c), d)* ed *f)* del comma 1 dell'art 16 (art 70)	000
A	67	*b)* per rischi su crediti (art 71)	000
A	68	*c)* per rischi di cambio (art 72)	000
A	69	*d)* per altre finalità (art 73)	.000
A	70	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art 75, comma 4)	.000
A	71	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 75, commi 5 e 5-*bis*	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	72		000
A	73		.000
A	74	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	75	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate o conseguite e nei successivi (art 54, comma 4 e art 55, comma 2)	000
A	76	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art 55, comma 3, lettera *b)*)	.000
A	77	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A49, se imputati al conto economico	.000
A	78	Proventi degli immobili di cui al rigo A50	.000
A	79	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art 62, comma 3)	.000
A	80	Quota dell'INVIM decennale (art 64, comma 2)	.000
A	81	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art 75, comma 4)	.000

A	82	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art 58)	.000
A	83	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art 96)	.000
A	84	95% degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi della UE, di cui all'art 96-bis	.000
A	85	Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico	.000
A	86	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
A	87	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art 3 del D L 10 giugno 1994 n 357	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	88		.000
A	89		.000
A	90	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A	91	**E)** Reddito al lordo delle erogazioni liberali (o perdita) [somma algebrica tra A o B e (C - D)]	.000
A	92	*a dedurre* Erogazioni liberali	.000
A	93	**REDDITO**	.000
A	94	**REDDITO** al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel rigo 11 del Mod 760/M ovvero, per gli enti non commerciali, nel rigo 17 del Mod 760/B)	.000
A	95	**PERDITA** (da riportare nel rigo 12 del Mod 760/M ovvero, per gli enti non commerciali, al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt 63 e 75, commi 5 e 5-bis, nel rigo 17 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

A	96	Reddito (o perdita) di cui al rigo A 91	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO DELL'IMPORTO DI RIGO A 96	
A	97	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art 117, comma 2)	.000
A	98	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A86)	.000
A	99	Altre variazioni in aumento, ivi comprese perdite non deducibili	.000
A	100	**F) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELL'IMPORTO DI RIGO A 96	
A	101	Redditi dei terreni e dei fabbricati	.000
A	102	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art 117, comma 2)	.000
A	103	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicato al rigo A49 (art 115, comma 2, lettera *b)*)	.000
A	104	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art 115, comma 2, lettera *a)*)	.000
A	105	Utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto nel rigo A83) e utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi della UE (residuo 5% non dedotto nel rigo A84)	.000
A	106	Reddito esente ai fini ILOR	.000
A	107	Altre variazioni in diminuzione	.000
A	108	**G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A	109	Reddito al lordo delle erogazioni liberali (somma algebrica tra l'importo di rigo A96 e (F - G)) (indicare zero se l'importo è negativo)	.000
A	110	*a dedurre* Erogazioni liberali	.000
A	111	**REDDITO**	.000
A	112	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art 12 del D L 11 luglio 1992, n 333 (da riportare nel rigo 01 del Mod 760/M ovvero, per gli enti non commerciali, nel rigo 01 del Mod 760/B)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

A	113	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt 54, comma 4 e 55, comma 2	.000
A	114	Quota costante dell'importo di rigo A113	.000
A	115	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art 55, comma 3, lettera *b)*	.000
A	116	Quota costante dell'importo di rigo A115	.000

A	117	**Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art 4, comma 1, lettera *d)*, L n 413 del 1991)	Data versamento		Codice concessione		.000

PROSPETTO DEI CREDITI

N ord		CREDITI – VALORE DI BILANCIO 1	CREDITI – VALORE FISCALE 2	CREDITI PER INTERESSI DI MORA – VALORE DI BILANCIO 3	CREDITI PER INTERESSI DI MORA – VALORE FISCALE 4
01	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	.000	.000	.000
02	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
03	Differenza	000	000	.000	.000
04	Svalutazioni dirette e accantonamenti ai fondi dell'esercizio	000	.000	000	.000
05	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
06	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

N. ord.	SEZIONE 1 — Calcolo della maggiorazione di conguaglio			SOMME DISTRIBUITE 1	CONGUAGLIO DOVUTO 2
01	Somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	di cui non soggette a maggiorazione	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato		.000	
		b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata		.000	
		c) fino a concorrenza degli utili ex legge n 64 del 1986 e ex art 96-bis		.000	
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
04	Riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio, al netto di L	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione			.000	
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare nel rigo 27 del mod. 760/M)				.000

SEZIONE 2 — Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione

N. ord.		Saldo iniziale 1	Incrementi deliberati 2	Altri incrementi 3	Decrementi per distrib 4	Altri decrementi 5	Saldo finale 6
07	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *b)*), assoggettati ad Irpeg ad aliquota ordinaria	.000	.000	.000	.000	000	000
07 bis	Riserve o altri fondi formati direttamente o indirettamente con i dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 1992, da società "figlie" residenti in Paesi della CEE di cui all'art. 96-bis	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *b)*) non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
09	Riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *b)*), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Franchigia non utilizzata nell esercizio	.000		.000		.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DELLE SOCIETA NON OPERATIVE

N. ord.		
01	Patrimonio	.000
02	Finanziamenti	.000
03	Reddito imponibile minimo	.000

RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, N. 394, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N 461

– si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella) ☐

ANNOTAZIONI: ____________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/C/95

IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N ord						
C	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2	Codice secondo la preesistente codifica 3		
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione via numero civico scala e interno 3	CAP 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTÀBILI				

C	4	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale	000
C	5	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all esercizio di attività commerciali e di altre attività	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C	6	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	7	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	000
C	8	Spese e altri componenti negativi deducibili nella misura proporzionale stabilita dall'art. 109, comma 2	.000
C	9	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D L 10 giugno 1994, n 357	.000
C	10	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
C	11	**REDDITO (O PERDITA) AI FINI IRPEG** (differenza tra rigo C 6 e rigo C 10) (da riportare nel rigo 18 del Mod 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

C	12	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	13	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	000
C	14	Spese e altri componenti negativi deducibili nella misura proporzionale stabilita dall'art 109, comma 2	.000
C	15	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D L 10 giugno 1994, n 357	.000
C	16	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
C	17	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (differenza tra rigo C 12 e rigo C 16) (indicare zero se negativo) (da riportare nel rigo 02 del Mod 760/B)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

C	18	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2	.000
C	19	Quota costante dell'importo di rigo C 18	.000
C	20	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell art 55, comma 3, lettera *b)*	.000
C	21	Quota costante dell'importo di rigo C 20	000

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/D/95

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N	ord				
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1		Codice attività 2	Codice secondo la preesistente codifica 3
D	1				
D	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ	Comune 1 / Prov 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P 4
D	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI			

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

COMPONENTI POSITIVI

D	4	Ricavi derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi e altri proventi considerati ricavi (di cui per attività di agriturismo L. [000])	.000
D	5	Utile netto derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti e altri titoli	.000
D	6	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili	.000
D	7	Plusvalenze patrimoniali	000
D	8	Sopravvenienze attive	.000
D	9	Dividendi ed interessi attivi	000
D	10	Rimanenze finali	000
D	11	Altri componenti positivi	.000
D	12	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000

COMPONENTI NEGATIVI

D	13	Esistenze iniziali	.000
D	14	Costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	000
D	15	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
D	16	Spese per prestazioni di lavoro	.000
D	17	Utili spettanti agli associati in partecipazione	.000
D	18	Perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti e altri titoli	.000
D	19	Interessi passivi	.000
D	20	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite	000
D	21	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1 000 000 (di cui per ammortamento anticipato L [.000]) (di cui per ammortamento del valore di avviamento L. [.000])	.000
D	22	Canoni di locazione, anche finanziaria e/o di noleggio	.000
D	23	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D L 10 giugno 1994, n 357	.000
D	24	Altri componenti negativi [di cui per attività di agriturismo (75% dei relativi ricavi L [.000])]	000
D	25	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	000
D	26	REDDITO al lordo delle erogazioni liberali (o perdita) (differenza tra rigo D12 e rigo D25)	.000
D	27	*a dedurre* Erogazioni liberali	.000
D	28	**REDDITO** (da riportare nel rigo 19 del Mod 760/B)	000
D	29	**PERDITA** al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis (da riportare nel rigo 19 del Mod 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI			
D	30	REDDITO (O PERDITA) di cui al rigo D26	.000
D	31	Variazioni in aumento dell'importo di rigo D30	.000
D	32	Variazioni in diminuzione dell'importo di rigo D30	.000
D	33	*a dedurre* Reddito esente ai fini ILOR	.000
D	34	REDDITO al lordo delle erogazioni liberali (indicare zero se l'importo è negativo)	.000
D	35	*a dedurre.* Erogazioni liberali	.000
D	36	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare nel rigo 03 del Mod 760/B)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
D	37	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt 54, comma 4 e 55, comma 2	.000
D	38	Quota costante dell'importo di rigo D37	.000
D	39	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art 55, comma 3, lettera *b)*	.000
D	40	Quota costante dell'importo di rigo D39	.000

D	41	**Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art 4, comma 1, lettera *d)*, L n 413 del 1991)	Data versamento		Codice concessione		.000

ANNOTAZIONI.

Data

IL DICHIARANTE

Mod. 760/E/95

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

REDDITI DEI TERRENI

QUADRO N. ☐

Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli relativi alla dichiarazione del precedente periodo d'imposta e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare direttamente nelle rispettive colonne del rigo E44 gli importi del reddito dominicale e agrario indicati nella dichiarazione suddetta, maggiorati rispettivamente del 37% e del 32%. In caso di variazioni vedere le istruzioni.

N ord		REDDITO DOMINICALE		REDDITO AGRARIO		5
		1 TOTALE	2 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEG	3 TOTALE	4 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEG	CASI PARTIC
E	1	.000	.000	.000	.000	
E	2	.000	.000	.000	.000	
E	3	.000	.000	.000	.000	
E	4	.000	.000	.000	.000	
E	5	.000	.000	.000	.000	
E	6	.000	.000	.000	.000	
E	7	.000	.000	.000	.000	
E	8	.000	.000	.000	.000	
E	9	.000	.000	.000	.000	
E	10	.000	.000	.000	.000	
E	11	.000	.000	.000	.000	
E	12	.000	.000	.000	.000	
E	13	.000	.000	.000	.000	
E	14	.000	.000	.000	.000	
E	15	.000	.000	.000	.000	
E	16	.000	.000	.000	.000	
E	17	.000	.000	.000	.000	
E	18	.000	.000	.000	.000	
E	19	.000	.000	.000	.000	
E	20	.000	.000	.000	.000	
E	21	.000	.000	.000	.000	
E	22	.000	.000	.000	.000	
E	23	.000	.000	.000	.000	
E	24	.000	.000	.000	.000	
E	25	.000	.000	.000	.000	
E	26	.000	.000	.000	.000	
E	27	.000	.000	.000	.000	
E	28	.000	.000	.000	.000	
E	29	.000	.000	.000	.000	
E	30	.000	.000	.000	.000	
E	31	.000	.000	.000	.000	
E	32	.000	.000	.000	.000	
E	33	.000	.000	.000	.000	
E	34	.000	.000	.000	.000	
E	35	.000	.000	.000	.000	
E	36	.000	.000	.000	.000	
E	37	.000	.000	.000	.000	
E	38	.000	.000	.000	.000	
E	39	.000	.000	.000	.000	
E	40	.000	.000	.000	.000	
E	41	.000	.000	.000	.000	
E	42	.000	.000	.000	.000	
E	43	.000	.000	.000	.000	
E	44	TOTALE	.000	TOTALE	.000	

Data IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/E1/95

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N ord		Fasce qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3	N ord		Fasce qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
E1	1	I		56,389		E1	4	IV		13,426	
E1	2	II		32,222		E1	5	V		11,934	
E1	3	III		37,593		E1	6	VI		1,000	
										TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo E1 1 a rigo E1 6)	

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N Ord		SPECIE ANIMALE	NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3
E1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1 750,000	
E1	8	Vitelloni		1 050,000	
E1	9	Manze		600,000	
E1	10	Vitelli		250,000	
E1	11	Suini da riproduzione		700,000	
E1	12	Suinetti		20,000	
E1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
E1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
E1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
E1	16	Galline ovaiole		18,500	
E1	17	Polli da allevamento e fagiani		3,500	
E1	18	Polli da carne		2,375	
E1	19	Galletto		1,000	
E1	20	Tacchini da riproduzione		48,000	
E1	21	Tacchini da carne leggeri		8,500	
E1	22	Tacchini da carne pesanti		15,000	
E1	23	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
E1	24	Anatre, oche, capponi		10,000	
E1	25	Faraone da riproduzione		14,500	
E1	26	Faraone		3,000	
E1	27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione		9,500	
E1	28	Starne, pernici e coturnici		3,000	
E1	29	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
E1	30	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
E1	31	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
E1	32	Conigli e porcellini d'India		3,375	
E1	33	Lepri, visoni, cincillà e nutrie		25,000	
E1	34	Volpi		115,000	
E1	35	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
E1	36	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
E1	37	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione (quintali)		320,000	
E1	38	Pesci, crostacei e molluschi da consumo (quintali)		200,000	
E1	39	Cinghiali e cervi		250,000	
E1	40	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
E1	41	Equini da riproduzione		1.300,000	
E1	42	Puledri		500,000	
E1	43	Alveari (famiglie)		200,000	
E1	44	Lumache consum (quintali)		200,000	
				TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo E1 45, col 1)	

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART. 78 DEL TUIR

N ord		TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL ART 29 TOTALE A × 327,2 / 100 000 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col 2 — col 1) 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (33,33 × 2) × 1 32 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5	AGEVOLAZIONE PER REDDITO REINVESTITO ai sensi dell art. 3 del D L 10 giugno 1994 n 357 6	REDDITO DELL IMPRESA DI ALLEVAMENTO (col 5 — col 6) 7
E1	45				87,99	.000	.000	000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

E1	46	Reddito di allevamento (riportare l'importo di rigo E1 45, col 7)	.000
E1	47	Redditi esenti ai fini ILOR	000
E1	48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo E1 47 da quello di rigo E1 46) (da riportare nel rigo 04 del Mod 760/B)	.000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati
(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento posseduti o condotti in affitto

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/F/95

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

REDDITI DEI FABBRICATI

QUADRO N ☐

Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli relativi alla dichiarazione del precedente periodo d'imposta, riportare direttamente nel rigo F44 l'importo del reddito dei fabbricati indicato nella dichiarazione suddetta. In caso di variazioni vedere le istruzioni.

N ord		RENDITA 1	PERIODO DI POSSESSO (GIORNI) 2	QUOTA DI POSSESSO % 3	REDDITO EFFETTIVO 4	UTILIZZO 5	CASI PARTIC 6	IMPONIBILE 7
F	1	.000			.000			.000
F	2	.000			.000			.000
F	3	.000			.000			.000
F	4	.000			.000			.000
F	5	.000			.000			.000
F	6	.000			.000			.000
F	7	.000			.000			.000
F	8	.000			.000			.000
F	9	.000			.000			.000
F	10	.000			.000			.000
F	11	.000			.000			.000
F	12	.000			.000			.000
F	13	.000			.000			.000
F	14	.000			.000			.000
F	15	.000			.000			.000
F	16	.000			.000			.000
F	17	.000			.000			.000
F	18	.000			.000			.000
F	19	.000			.000			.000
F	20	.000			.000			.000
F	21	.000			.000			.000
F	22	.000			.000			.000
F	23	.000			.000			.000
F	24	.000			.000			.000
F	25	.000			.000			.000
F	26	.000			.000			.000
F	27	.000			.000			.000
F	28	.000			.000			.000
F	29	.000			.000			.000
F	30	.000			.000			.000
F	31	.000			.000			.000
F	32	.000			.000			.000
F	33	.000			.000			.000
F	34	.000			.000			.000
F	35	.000			.000			.000
F	36	.000			.000			.000
F	37	.000			.000			.000
F	38	.000			.000			.000
F	39	.000			.000			.000
F	40	.000			.000			.000
F	41	.000			.000			.000
F	42	.000			.000			.000
F	43	.000			.000			.000
F	44					TOTALE		.000

Data

IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/G/95
REDDITI DI CAPITALE

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N ord			1 Redditi	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
G	1	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 9/16	000	.000	.000
G	2	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 1/3	.000	.000	.000
G	3	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 25%	.000	.000	000
G	4	Utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta	000		.000
G	5	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società ed enti	.000		.000
G	6	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	.000		.000
G	7	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione	.000		.000
G	8	Proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	.000		
G	9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
G	10	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	.000		.000
G	11	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art 2554 del codice civile, se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
G	12	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
G	13	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	.000		.000
G	14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
G	15	Redditi di capitale di fonte estera assoggettabili a tassazione separata	000		
G	16	**TOTALI** (sommare gli importi da rigo G 1 a rigo G 15)	000	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
G	17	Redditi percepiti di cui al rigo G 16, col 1	.000
G	18	Utili di cui ai righi da G 1 a G 4	.000
G	19	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
G	20	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo G 17 gli importi dei righi G 18 e G 19) (da riportare nel rigo 05 del Mod 760/B)	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 760/H/95

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

N ord					
H	1	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 contabilità ordinaria ☐	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 C.A.P.
H	2	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 contabilità ordinaria ☐	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 C.A.P.
H	3	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 contabilità ordinaria ☐	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 C.A.P.
H	4	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 contabilità ordinaria ☐	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 C.A.P.
H	5	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 contabilità ordinaria ☐	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 C.A.P.
H	6	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 contabilità ordinaria ☐	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 C.A.P.
H	7	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 contabilità ordinaria ☐	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 C.A.P.
H	8	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 contabilità ordinaria ☐	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 C.A.P.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (indicare i dati richiesti rispettando lo stesso numero d'ordine dei riquadri precedenti)

N ord		9 REDDITO (o perdita) DELLA SOCIETÀ	IRPEG			ILOR (soltanto per i soggetti partecipanti a GEIE)
			Quote imputabili al socio dichiarante			
			10 del reddito (o perdita)	11 del credito d'imposta sui dividendi	12 delle ritenute d'acconto	13 Quote di reddito
H	1	.000	.000	.000	.000	.000
H	2	000	000	000	.000	.000
H	3	.000	000	.000	.000	.000
H	4	.000	.000	.000	.000	.000
H	5	.000	.000	.000	.000	.000
H	6	.000	.000	.000	.000	.000
H	7	.000	.000	.000	.000	.000
H	8	.000	.000	.000	.000	.000
H	9	TOTALI (sommare gli importi da rigo H 1 a rigo H 8)	.000	.000	.000	.000
H	10	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000			

Data

IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/I/95

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ (indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione)

N ord						
I	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Codice attività 2
I	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	CAP 4
I	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				

I	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno	.000
I	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 42 del Mod 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I	6	Compensi lordi, in denaro e in natura, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lettera a) ed altri proventi	.000
I	7	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I	8	A) **TOTALE COMPENSI**	.000
I	9	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L 1 000 000	.000
I	10	Spese per prestazioni di lavoro	.000
I	11	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
I	12	Interessi passivi	.000
I	13	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo 18)	.000
I	14	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo 18)	.000
I	15	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000
I	16	Altre spese documentate	.000
I	17	B) **TOTALE SPESE** (sommare gli importi da rigo I 9 a rigo I 16)	.000
I	18	**REDDITO NETTO (O PERDITA)** (totale A - totale B) (da riportare al rigo 25 del Mod 760/B)	.000

I	19	**Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art. 4, comma 1, lettera d), L n 413 del 1991)	Data versamento		Codice concessione		.000

(1) Vedere istruzioni relative al rigo D 6

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 760/L/95

REDDITI DIVERSI

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N ord		PROVENTI	
L	1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
L	2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio e cessioni di terreni edificabili)	.000
L	3	Indennità di esproprio e altre somme ex art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991	.000
L	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L	6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore	000
L	7	Proventi di cui all'art. 81, lettera h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	000
L	8	Proventi di cui all'art. 81, lettera h), derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	.000
L	9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
L	10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	000
L	11	Compensi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
L	12	A) TOTALE PROVENTI	000
		COSTI E ONERI	
L	13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 1	.000
L	14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 2	.000
L	15	Prezzo di acquisto dei terreni di cui al rigo L 3	.000
L	16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 7	.000
L	17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 8	000
L	18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L 9	.000
L	19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L 10	000
L	20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L 11	.000
L	21	B) TOTALE COSTI E ONERI	000
L	22	C) REDDITO NETTO (totale A - totale B) (da riportare nel rigo 26 del Mod. 760/B)	.000
L	23	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel rigo 42 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

L	24	Reddito di cui alla lettera C)	.000
L	25	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sottrarre l'importo di rigo L 20 da quello di rigo L 11)	000
L	26	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	000
L	27	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo L 24 gli importi dei righi L 25 e L 26) (da riportare nel rigo 07 del Mod. 760/B)	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/O/95

ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA				
N ord			1 IMPORTO	2 IMPOSTA SOSTITUTIVA
O	1	Totale dei corrispettivi delle operazioni	.000	
O	2	Totale dei prezzi o dei valori di acquisto	.000	
O	3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo O1 e O2, indicando zero se negativo)	.000	
O	4	Eccedenza di minusvalenze relative agli anni precedenti	.000	
O	5	Differenza tra rigo O3 e rigo O4	.000	
O	6	Imposta relativa alle plusvalenze di cui al rigo O5		.000
O	7	Credito di imposta sulle plusvalenze		.000
O	8	Imposta versata — Data versamento — Codice concessione		.000
O	9	Imposta a rimborso		.000
MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO				
O	10	Eccedenza relativa all'anno 1991		.000
O	11	Eccedenza relativa all'anno 1992		.000
O	12	Eccedenza relativa all'anno 1993		.000
O	13	Eccedenza relativa all'anno 1994		.000

Mod. 760/P/95

REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO							
N ord		1 TIPO REDDITO	2 STATO ESTERO	3 SOGGETTO EROGANTE	4 REDDITO	5 ALIQUOTA	6 OPZIONE
P	1				.000	%	☐
P	2				.000	%	☐

Annotazioni ____________________

____

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/R/95

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE PROSPETTO N

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1994)

		1 Targa	2 Massa complessiva (1)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (2)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993	6 Credito spettante
R	1					.000	000
R	2					000	.000
R	3					000	000
R	4					.000	000
R	5					000	.000
R	6					.000	000
R	7					000	000
R	8					.000	000
R	9					000	000
R	10					.000	000
R	11					000	000
R	12					000	.000
R	13					.000	000
R	14					.000	.000
R	15					.000	.000
R	16					000	000
R	17					000	000
R	18					.000	000
R	19					000	000
R	20					000	000
R	21					000	000
R	22					000	000
R	23					000	000
R	24					000	000
R	25				TOTALI	000	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO DI IMPOSTA (ANNO 1994)

R	26	Credito massimo spettante	000
R	27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993	.000
R	28	Abbattimento forfetario delle spese di rigo R27 relative a n [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3 500 Kg	.000
R	29	Spesa per consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993 al netto dell'abbattimento forfetario (rigo R27 meno rigo R28)	000
R	30	10,43% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1993 al netto dell'abbattimento forfetario	000
R	31	Credito di imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo R26 e di rigo R30)	000

SEZIONE III - UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

R	32	1994	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	000
R	33		Credito spettante per il 1994	000
R	34		Totale credito di imposta spettante	000
R	35		Credito utilizzato ai fini ILOR	000
R	36		Credito utilizzato ai fini IRPEG	000
R	37		Credito utilizzato ai fini IVA	000
R	38		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	000
R	39		Totale credito utilizzato	.000
R	40	1995	Credito di imposta residuo del 1994	.000
R	41		Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	42		Credito utilizzato ai fini IRPEG	000
R	43		Credito utilizzato ai fini IVA	000
R	44		Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	000
R	45		Totale credito utilizzato	000
R	46		Credito di imposta residuo	.000

(1) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare la massa rimorchiabile
(2) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore a dodici mesi

Data ____ IL DICHIARANTE ____

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA CONCESSO ai sensi della L. n. 317/1991

			Investimenti innovativi (artt 5 e 6)				Spese di ricerca (art 8)
R	47	Credito di imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione	[1] 000	[2] 000	[3] .000	[4]	[5]
R	48	Credito di imposta concesso nel periodo				.000	.000
R	49	Credito utilizzato ai fini ILOR	000	.000	000	000	.000
R	50	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000	.000	000	.000	.000
R	51	Credito utilizzato ai fini IVA	000	.000	.000		
R	52	Totale credito utilizzato	.000	.000	.000	.000	000
R	53	Credito di imposta residuo	.000	000	.000	.000	.000

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA CONCESSO ai sensi del D.L. n. 331/1993

			Esercizio di servizio di taxi (art 20)	Rivendita di prodotti audiovisivi e cinefotoottici (art 35)
R	54	Credito di imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione	[1]	[2] .000
R	55	Credito di imposta concesso nel periodo	000	
R	56	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	000
R	57	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000	000
R	58	Credito utilizzato ai fini IVA	.000	.000
R	59	Totale credito utilizzato	.000	000
R	60	Credito di imposta residuo	.000	.000

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA CONCESSO ai sensi del D.L. n. 16/1993

			Imprese distributrici di carburanti (art 8 commi 1, 2 e 3)	Imprese operanti nei bacini minerari (art. 8, comma 6-bis)
R	61	Credito di imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione	[1] .000	[2] .000
R	62	Credito di imposta concesso nel periodo		.000
R	63	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	.000
R	64	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000	.000
R	65	Credito utilizzato ai fini IVA	.000	
R	66	Totale credito utilizzato	000	000
R	67	Credito di imposta residuo	.000	.000

INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE ai sensi del D.L n. 357/1994

			Premio di assunzione (art 2)
R	68	Credito di imposta spettante per il periodo	.000
R	69	Credito utilizzato ai fini ILOR	000
R	70	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	71	Credito utilizzato ai fini IVA	.000
R	72	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
R	73	Totale credito utilizzato	000
R	74	Credito di imposta residuo	.000

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO EFIM

R	75	Credito vantato	.000
R	76	Credito rimborsato	.000
R	77	Sospensione ai fini dell'ILOR	.000
R	78	Sospensione ai fini dell'IRPEG	.000
R	79	Sospensione ai fini dell'IVA	.000
R	80	Sospensione per iscrizioni a ruolo	.000
R	81	Sospensione ai fini delle ritenute	.000
R	82	Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto	.000

PROSPETTO RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI E AGLI ENTI NON RESIDENTI

	SEZ. I - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO	
01	INVIM	.000
02	Altri oneri	.000
03	TOTALE ONERI DEDUCIBILI	.000
	SEZ. II - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 27%	
04	Interessi passivi per mutui ipotecari	.000
05	Interessi passivi per mutui agrari	.000
06	Altri oneri	.000
07	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/S/95

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI COMPRESE LE ACCETTAZIONI BANCARIE SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N ord		SOCIETÀ O ENTE EMITTENTE (denominazione e sede)	TITOLI		Redditi maturati (1)	Ritenute d acconto (2)
			Quantità	Valori		
S	1			000		
S	2			.000		
S	3			.000		
S	4			000		
S	5			.000		
S	6			.000		
S	7			.000		
S	8			.000		
S	9			.000		
S	10			000		
S	11			.000		
S	12			000		
S	13			.000		
S	14	TOTALI				

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N ord		CAUSALE	Redditi maturati (1)	Ritenute d acconto (2)
S	15	Depositi e conti correnti postali		
S	16	Depositi e conti correnti bancari		
S	17	TOTALI		

(1) Indicare in questa colonna l ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le obbligazioni e titoli similari, limitatamente al periodo di possesso dei titoli) In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all art 10 bis della tariffa All A annessa al D P R 26 ottobre 1972, n 462 (accettazioni bancarie), soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall art 1 terzo comma D L 2 ottobre 1981 n 546, convertito con modificazioni dalla L 1° dicembre 1981 n 692

(2) Indicare in questa colonna l ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente

Mod. 760/K/95

PATRIMONIO NETTO

SOCIETÀ O ENTE	
DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

SEZIONE I - SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

N ord			
K	1	Capitale sociale sottoscritto, ancorché non versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale	.000
K	2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	.000
K	3	Riserve da sovrapprezzo delle azioni e interessi di conguaglio	.000
K	4	Fondi di rivalutazione	.000
K	5	Riserva legale	000
K	6	Riserva statutaria	000
K	7	Altre riserve o fondi	.000
K	8	Avanzo di fusione	.000
K	9	Utili di precedenti esercizi riportati a nuovo	.000
K	10	Perdite di precedenti esercizi riportate a nuovo	.000
K	11	Perdita di esercizio	.000
K	12	TOTALE PATRIMONIO NETTO	000
K	13	*a dedurre* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	000
K	14	TOTALE IMPONIBILE	000
K	15	IMPOSTA DOVUTA	000

SEZIONE II - ENTI NON COMMERCIALI

K	16	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del TUIR	000
K	17	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
K	18	TOTALE IMPONIBILE	000
K	19	IMPOSTA DOVUTA	000

SEZIONE III - ESTREMI DEL VERSAMENTO

K	20	IMPORTO VERSATO	Data versamento		Codice concessione		000

IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656)

SEZIONE I - SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI

K	21	Riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992	.000
K	22	Ammontare medio delle riserve indivisibili di cui al rigo K21	000
K	23	IMPOSTA DOVUTA (1,15% dell'ammontare di cui al rigo K22)	000
K	24	*a dedurre* imposta patrimoniale già corrisposta sull'ammontare di cui al rigo K21	.000
K	25	IMPOSTA DA VERSARE	000

SEZIONE II - ESTREMI DEL VERSAMENTO

K	26	IMPORTO VERSATO	in unica soluzione ☐	rateale ☐	Data versamento		Codice concessione		000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Centro di Servizio di ______
oppure N
Ufficio delle imposte di ______

Presentata al Comune di ______
il ______ n ______

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
SEDE LEGALE		
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C A P
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		C.A P

Mod. 760/W/95

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari (1994)

(da allegare al Mod. 760 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N. ______

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N ord	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO: 1 cognome o denominazione	2 nome	3 Paese estero di residenza	4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO: 5 descrizione	6 codice	MEZZO DI PAGAMENTO: 7 descrizione	8 codice	9 CAUSALE (1)	10 DATA	11 IMPORTO
01											.000
02											.000
03											.000
04											.000
05											.000
06											.000
07											.000
08											.000
09											.000
10											.000
11											.000
12											.000
13											.000
14											.000
15											.000
16											.000
17											.000
18											.000
19											.000

SEZIONE II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1994

N ord	PAESE ESTERO DELL INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE (1)		5 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice	3 descrizione	4 codice	
20				☐	.000
21				☐	.000
22				☐	.000
23				☐	.000
24				☐	000
25				☐	000
26				☐	000
27				☐	.000
28				☐	.000
29				☐	.000

SEZIONE III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1994

N ord	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL ESTERO	4 CAUSALE (1)	5 DATA	6 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice				
30				☐		.000
31				☐		.000
32				☐		.000
33				☐		.000
34				☐		.000
35				☐		.000
36				☐		000
37				☐		.000
38				☐		.000
39				☐		.000

(1) Vedere istruzioni

Annotazioni ____________________

Il dichiarante attesta di aver allegato il presente modulo al mod. 760 ☐ ovvero di essere tenuto alla presentazione del solo mod 760/W ☐

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE

SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE

DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP

DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA [1]

CODICE ATTIVITÀ | [2] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL ULTIMO BIENNIO | [3] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ | [4] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA | [5] SUBCODICE [6]

DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI FUSIONE

TIPO OPERAZIONE	FUSIONE PROPRIA [1]	INCORPORAZIONE [2]	NUMERI SOGGETTI FUSI O INCORPORATI [3]	DATA ATTO DI FUSIONE giorno mese anno [4]

PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA DICHIARANTE

N. ord		[1] giorno mese anno	[2] giorno mese anno	[3] giorno mese anno
01				
02	Patrimonio netto	000	.000	.000

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO / DISAVANZO DA CONCAMBIO

N. ord	DISAVANZO DA ANNULLAMENTO					N. ord	DISAVANZO DA CONCAMBIO				
03	AMMONTARE		[1] .000			03	AMMONTARE		[5] .000		
04	IMPUTATO ALLE VOCI DELL ATTIVO		000	[2]	[3]	04	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO		.000	[6]	[7]
05			.000			05			.000		
06			.000			06			.000		
07			000			07			.000		
08			.000			08			000		
09			000			09			.000		
10			000			10			000		
11			.000			11			000		
12	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO		000 [4]			12	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO		.000 [8]		

RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N ord	TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE			N ord	ALTRI		
13	NON RICOSTITUITI		[1] 000	13	NON RICOSTITUITI		[2] 000
14	RICOSTITUITI NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE		000	14	RICOSTITUITI NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE		.000
15			000	15			.000
16			.000	16			.000
17			.000	17			.000
18			000	18			.000
19			.000	19			000
20			.000	20			.000

ALTRI DATI

N ord	Avanzo da annullamento	Avanzo da concambio	Aumento capitale per concambio	PARTECIPAZIONE AL NUOVO CAPITALE DELLA SOCIETÀ DICHIARANTE	Nuovo capitale sociale	Partecipazione dei soci della società dichiarante
21	[1] 000	[2] 000	[3] 000		[4] .000	[5] %

PERDITE FISCALI

N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
22	[1]	[2] 000	[3] 000	25	[1]	[2] .000	[3] .000
23		000	000	26		.000	000
24		000	000	27	TOTALE	.000	.000

SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP

DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA [1]

CODICE ATTIVITÀ | [2] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL ULTIMO BIENNIO | [3] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ | [4] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA | [5] SUBCODICE [6]

DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI giorno mese anno

POSTE DI PATRIMONIO NETTO

N o		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno
01			
02	Capitale sociale	000	000
03	Fondo sovrapprezzo	.000	.000
04	Riserve	000	000
05	Riserve (e fondi) in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione	000	000
06	Altre riserve (e fondi) in sospensione d imposta	000	000
07	Altre voci di patrimonio netto	000	000
08	Utile di esercizio	000	000
09	Utili di esercizi precedenti	000	000
10	Perdita di esercizio	000	000
11	Perdite di esercizi precedenti	000	000
12	Patrimonio netto	000	000
	RISERVE DI UTILI		
13	Riserve di utili distribuite nel corso dell esercizio in cui è avvenuta la fusione e in quello precedente		000

DISAVANZO / AVANZO

N ord	DISAVANZO		N ord	AVANZO	
14	DA ANNULLAMENTO	[1] 000	14	DA ANNULLAMENTO	[2] 000
15	DA CONCAMBIO	000	15	DA CONCAMBIO	000

RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N ord	TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE		ALTRI	
16	RICOSTITUITI	[1] 000	RICOSTITUITI	[2] 000
17	NON RICOSTITUITI	000	NON RICOSTITUITI	000

ALTRI DATI

N ord								
18	PARTECIPAZIONI ANNULLATE	POSSESSO INCORPORANTE	QUOTA	%	COSTO	[2] 000	MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE DEL DICHIARANTE SU ATTIVITÀ PROVENIENTI DALLA SOCIETÀ FUSA O INCORPORATA	
19		POSSESSO ALTRE		%		000		[3] 000

PERDITE FISCALI

N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
20	[1]	[2] 000	[3] 000	23	[1]	[2] 000	[3] 000
21		000	000	24		000	000
22		000	000	25	TOTALE	000	000

SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP

DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA [1]

CODICE ATTIVITÀ | [2] BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL ULTIMO BIENNIO | [3] ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ | [4] CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA | [5] SUBCODICE [6]

DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI giorno mese anno

POSTE DI PATRIMONIO NETTO

N ord		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno
01			
02	Capitale sociale	000	000
03	Fondo sovrapprezzo	.000	000
04	Riserve	.000	000
05	Riserve (e fondi) in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione	000	.000
06	Altre riserve (e fondi) in sospensione d'imposta	.000	000
07	Altre voci di patrimonio netto	000	000
08	Utile di esercizio	000	000
09	Utili di esercizi precedenti	.000	000
10	Perdita di esercizio	.000	000
11	Perdite di esercizi precedenti	.000	000
12	Patrimonio netto	000	000
	RISERVE DI UTILI		
13	Riserve di utili distribuite nel corso dell'esercizio in cui è avvenuta la fusione e in quello precedente		000

DISAVANZO / AVANZO

N ord	DISAVANZO	1	N ord	AVANZO	2
14	DA ANNULLAMENTO	.000	14	DA ANNULLAMENTO	000
15	DA CONCAMBIO	.000	15	DA CONCAMBIO	000

RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N ord	TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE	1	ALTRI	2
16	RICOSTITUITI	.000	RICOSTITUITI	000
17	NON RICOSTITUITI	.000	NON RICOSTITUITI	.000

ALTRI DATI

N ord				1		2		3
18	PARTECIPAZIONI ANNULLATE	POSSESSO INCORPORANTE	QUOTA	%	COSTO	.000	MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE DEL DICHIARANTE SU ATTIVITÀ PROVENIENTI DALLA SOCIETÀ FUSA O INCORPORATA	
19		POSSESSO ALTRE		%		.000		000

PERDITE FISCALI

N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
20	1	2 000	3 .000	23		2 000	3 000
21		.000	.000	24		000	000
22		.000	.000	25	TOTALE	000	000

Data ____________ Il dichiarante ____________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per ciascuna operazione il soggetto incorporante o risultante dalla fusione deve compilare il presente prospetto e presentarlo insieme alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui l'operazione è stata compiuta Se nello stesso periodo di imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri il prospetto relativo alla prima operazione va compilato e presentato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione

La prima pagina del prospetto è riservata ai dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione, le successive pagine ai dati relativi a ciascuna società incorporata o fusa (se le società fuse o incorporate sono più di due, occorre compilare un altro prospetto utilizzando solo le pagine successive alla prima)

1ª Pagina

Al **rigo 01, colonne 1, 2** e **3** vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante della fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta Al **rigo 02** vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili

Al rigo **03, colonne 1** e **5**, va indicato rispettivamente l'ammontare complessivo (relativo a tutte le società incorporate o fuse) del disavanzo da annullamento e di quello da concambio e nei **righi** da **04** a **11, colonne 1** e **5** la loro imputazione alle voci patrimoniali della società incorporante o risultante dalla fusione al **rigo 12, colonne 1** e **5** va indicata la parte di disavanzo da annullamento o da concambio che è stata imputata al conto economico

Nelle **colonne 2, 3, 4, 6, 7** e **8** va indicata nel seguente modo la rilevanza fiscale attribuita alle imputazioni suddette per gli importi dei righi da **04** a **11** considerati quali plusvalenze non imponibili sarà barrata la corrispondente casella di col 2 e/o 6, per quelli di tali importi che siano stati considerati ammortizzabili sarà barrata la corrispondente casella di col 3 e/o 7 nel caso in cui alla stessa voce, ad es "immobili", sia riferibile un importo per il quale si debbano barrare entrambe le caselle delle col 2 e 3 (e/o 6 e 7), le due rispettive parti saranno indicate su righi distinti, le caselle 4 e/o 8 del rigo 12 saranno barrate qualora il disavanzo abbia avuto rilevanza fiscale diretta

Al **rigo 13, colonne 1** e **2**, va indicato rispettivamente, l'ammontare complessivo (relativo a tutte le società incorporate o fuse) delle riserve o fondi in sospensione di imposta "tassabili solo in caso di distribuzione" e quello degli altri che non sono stati ricostituiti e ai righi da 14 a 20 le poste di patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione utilizzate per le riserve o fondi in sospensione di imposta che sono stati ricostituiti

Al **rigo 21, colonne 1** e **2** va indicato rispettivamente l'importo complessivo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio e a **colonna 3** va indicato l'importo relativo all aumento del capitale per il concambio, a **colonna 4** va indicato l importo del capitale sociale quale risulta dopo l aumento e a **colonna 5** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporante

Nei **righi** da **22** a **26, colonna 2** vanno indicate secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società incorporante e nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art 123, comma 5, del TUIR

2ª e 3ª pagina

Al **rigo 01, colonne 1** e **2**, vanno indicate rispettivamente la data di chiusura dell'esercizio precedente a quello della fusione e la data di unificazione dei conti patrimoniali Ai successivi **righi** da **02** a **11** vanno indicate le corrispondenti poste del patrimonio netto

Al **rigo 13** va indicato l'importo complessivo delle riserve di utili distribuite nell'esercizio della fusione e/o in quello precedente

Ai **righi 14** e **15, colonna 1**, vanno indicati rispettivamente l'importo del disavanzo da annullamento e di quello da concambio, e a **colonna 2**, rispettivamente l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio

Ai **righi 16** e **17, colonne 1** e **2**, vanno indicati i dati relativi ai fondi di sospensione di imposta della società incorporata o fusa come ivi specificato

Ai **righi 18** e **19** vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata annullate per effetto della fusione specificandone quota (**col. 1**) e costo (**col. 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (**rigo 18**) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (**rigo 19**) Alla **col. 3** del **rigo 19** sarà poi indicato l'importo complessivo di minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite fatte valere fiscalmente dal dichiarante, relative ad attività provenienti dalla società fusa o incorporata

Ai **righi** da **20** a **24, colonna 2** vanno indicate secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente le perdite fiscali e nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili

1

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE

SOCIETÀ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE

DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	1

CODICE ATTIVITÀ	2 BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO	3 ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ	4 CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA	5 SUBCODICE	6

DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI SCISSIONE

N. ord.		1	2	3	4 giorno mese anno
01	TIPO DI SCISSIONE	TOTALE	PARZIALE	NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	DATA ATTO DI SCISSIONE
02	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria				%
03	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa				%
04	BENI ACQUISITI (barrare le caselle)	Aziende o complessi aziendali			
05		Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali			
06		Altri beni			
07	SOCI CONCAMBIANTI	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione			SI / NO

PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ DICHIARANTE

N. ord.		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3 giorno mese anno
08				
09	Patrimonio netto	.000	.000	000

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO / DISAVANZO DA CONCAMBIO

N. ord.	DISAVANZO DA ANNULLAMENTO		1	2	3	N. ord.	DISAVANZO DA CONCAMBIO		5	6	7
10	AMMONTARE		000			10	AMMONTARE		.000		
11	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO		.000			11	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO		.000		
12			.000			12			.000		
13			000			13			000		
14			000			14			.000		
15			.000			15			.000		
16			.000			16			.000		
17			.000			17			.000		
18			.000			18			.000		
19	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO		.000	4		19	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO		.000	8	

RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N. ord.	TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE	1	N. ord.	ALTRI	2
20	DA RICOSTITUIRE	.000	20	DA RICOSTITUIRE	000
21	RICOSTITUITI PRO-QUOTA	000	21	RICOSTITUITI PRO-QUOTA	.000
22	RICOSTITUITI PER INTERO	000	22	RICOSTITUITI PER INTERO	000
23	NON RICOSTITUITI	000	23	NON RICOSTITUITI	000

ALTRI DATI

N. ord.	Avanzo da annullamento	Avanzo da concambio	Aumento capitale per concambio	Nuovo capitale sociale	Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su attività provenienti dalla società scissa
24	1 000	2 000	3 .000	4 .000	5 000

PERDITE FISCALI

N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
25	1	2 .000	3 .000	28	1	2 .000	3 .000
26		.000	.000	29		.000	.000
27		.000	000	30	TOTALE	.000	.000

SOCIETÀ SCISSA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP

DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA 1

CODICE ATTIVITÀ | 2 BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL ULTIMO BIENNIO | 3 ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ | 4 CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA | 5 SUBCODICE | 6

DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI giorno mese anno

N. ord							
01	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita						%
02	Riserve di utili distribuite nel corso dell esercizio in cui è avvenuta la scissione e in quello precedente						000
03	PERDITE FISCALI	1 .000	2 000	3 .000	4 000	5 000	

N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N ord	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
04	1	2 000	3 000	07	1	2 000	3 .000
05		000	000	08		000	000
06		000	000	09	TOTALE	.000	000

ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE

N. ord			
10	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	
11	DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
12		FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP
13	DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA		
14	CODICE ATTIVITÀ	1 BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL ULTIMO BIENNIO · 2 ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ · 3 CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA · 4 SUBCODICE · 5	
15	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa		%
16	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	
17	DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
18		FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP
19	DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA		
20	CODICE ATTIVITÀ	1 BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL ULTIMO BIENNIO · 2 ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ · 3 CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA · 4 SUBCODICE · 5	
21	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa		%
22	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	
23	DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
24		FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	CAP
25	DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA		
26	CODICE ATTIVITÀ	1 BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL ULTIMO BIENNIO · 2 ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ · 3 CODICE SECONDO LA PREESISTENTE CODIFICA · 4 SUBCODICE · 5	
27	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa		, %

Data ____________ Il dichiarante ____________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il prospetto deve essere compilato da ciascuna delle societa beneficiarie della scissione e va presentato insieme alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui l'operazione e stata compiuta Se nello stesso periodo la societa è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare e presentare più prospetti

La prima pagina del prospetto è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la seconda ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie Se queste ultime società sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su pagine aggiunte

1ª pagina

Nel **rigo 02** va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla dichiarante Nel **rigo 03** va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnata dalla societa dichiarante in concambio ai soci della società scissa

Nei **righi 04, 05** e **06** vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione Nel **rigo 07** va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società

Nel **rigo 08, colonne 1, 2** e **3** vanno indicate con riguardo alla societa dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta Nel **rigo 09** vanno indicati i corrispondenti importi dei patrimonio netto secondo le risultanze contabili

Nel **rigo 10, colonne 1** e **5**, vanno indicati rispettivamente gli importi del disavanzo da annullamento e di quello da concambio, nei **righi** da **11** a **18** la loro imputazione alle voci patrimoniali della società beneficiaria, nel **rigo 19, colonne 1** e **5**, la parte di disavanzo da annullamento o da concambio che è stata imputata al conto economico e non recuperata mediante variazione in aumento

Nelle **colonne 2, 3, 4, 6, 7** e **8** va indicata nel seguente modo la rilevanza fiscale attribuita alle imputazioni suddette per gli importi dei **righi** da **11** a **18**, considerati quali plusvalenze non imponibili, va barrata la corrispondente casella di **colonna 2** e/o **6**, per quelli di tali importi che siano stati considerati ammortizzabili va barrata la corrispondente casella di **col. 3** e/o **7**, nel caso in cui alla stessa voce, ad es "immobili", sia riferibile un importo per il quale si debbano barrare entrambe le caselle delle **colonne 2** e **3** (e/o **6** e **7**), le due rispettive parti saranno indicate su righi distinti, le **caselle 4** e/o **8** del **rigo 19** vanno barrate qualora il disavanzo abbia avuto rilevanza fiscale nel modo suddetto

Nel **rigo 20, colonne 1** e **2**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve o fondi in sospensione di imposta risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art 123 bis del TUIR) e distinguendo quelli "imponibili solo in caso di distribuzione" (col 1) dagli "altri" (**col. 2**) Nei **righi 21, 22** e **23** vanno indicate per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota, quelle ricostituite per intero e quelle non ricostituite Nel **rigo 24, colonne 1** e **2**, va indicato rispettivamente l'importo complessivo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio In **colonna 3** va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e in **colonna 4** il nuovo capitale sociale

Nel **rigo 25** vanno indicate le minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite della società beneficiaria su attività provenienti dalla società scissa Nei **righi** da **26** a **30, colonna 2**, vanno indicate secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società beneficiaria e nella **colonna 3** quelle riportabili

2ª pagina

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale (**rigo 01**), dell'importo complessivo delle riserve di utili distribuite nell'esercizio della scissione e in quello precedente (**rigo 02**), delle perdite fiscali (**rigo** da **04** a **08**, da compilare con criteri analoghi a quelli già detti per le perdite fiscali della beneficiaria)

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le altre società beneficiarie della scissione

RACCOMANDATA

DICHIARANTE ____________ CODICE FISCALE

____
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI MODELLI COMPILATI** ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ E1 ☐ F ☐ G

  ☐ H ☐ I ☐ K ☐ L ☐ M ☐ O ☐ P ☐ R ☐ S ☐ W   Prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione ☐

- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** ☐

- **IL DICHIARANTE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLA SOCIETA NON RESIDENTI O NE È CONTROLLATO, DEVE BARRARE LA CASELLA** ☐

760

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione delle Società ed Enti soggetti all'IRPEG

MODELLO 760

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

__________ C.A.P.   __________ CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un Comune della	C A P da indicare	Citta da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 15 febbraio 1995.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1995 da parte dei sostituti di imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visti gli articoli 5, 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i quali è stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo ed al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 78, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere presentata mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, modello aggiuntivo del quadro L e modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1995 da parte dei sostituti di imposta, e la busta da utilizzare per tale presentazione.

2. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770-*bis* concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi di capitale di cui al quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1995 quali sostituti d'imposta, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, nonché la busta da utilizzare per tale presentazione.

3. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770-*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1995, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti nell'anno 1994 e sulla differenza di valore al 31 dicembre 1994 dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonché la busta da utilizzare per tale presentazione.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore verde (pantone n. 347 U). I contenuti grafici delle buste per la presentazione delle predette dichiarazioni devono essere di colore verde (pantone n. 347 U).

Art. 3.

1. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Per i modelli 770/A, 770/B e 770/C meccanografici a striscia continua è autorizzata la stampa di speciali modelli costituiti da due facciate nelle quali devono risultare i dati e gli elementi della prima e della quarta facciata dei corrispondenti modelli redatti su quattro facciate. Detti modelli possono essere utilizzati anche in sequenza purché ciascun modello sia numerato progressivamente, completato in ogni sua parte e munito di firma del sostituto d'imposta.

3. I modelli di cui ai commi precedenti vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

4. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

5. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

7. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

8. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

9. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 3, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con stampanti laser su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 3;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante laser dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa della busta di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

2. La busta di cui al precedente comma deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2;

conformità di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

3. Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 30,2 - massima cm 32,5;

altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Art. 6.

1. I sostituti d'imposta i quali nell'anno 1994 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità devono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici e, altresì, su supporto cartaceo il modello base munito di sottoscrizione e dell'eventuale visto di conformità.

2. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

3. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A0883

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta — **modello 770** — si compone di un modello base e di modelli staccati contenenti i quadri relativi alle somme e ai valori corrisposti.

Il **modello base**, che in ogni caso deve essere presentato, è composto dalle seguenti facciate:

- prima facciata contenente i dati relativi al sostituto d'imposta;
- seconda facciata contenente il quadro I riguardante i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate, il prospetto dei dati relativi al conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro, nonché il prospetto riservato ai sostituti d'imposta che non sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi (es.: enti privati che non svolgono attività commerciale) che fruiscono del premio di assunzione;
- terza facciata contenente il quadro L relativo alle ritenute alla fonte operate e ai relativi versamenti;
- quarta facciata contenente i quadri N, P, Q relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1994 e i quadri R, S, T relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1995.

Nella stessa quarta facciata sotto lo spazio riservato alle sottoscrizioni è presente il riquadro per l'apposizione del visto di conformità. Il visto di conformità è apposto ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto - legge 27 dicembre 1994, n. 719 (vedi articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 719 del 1994).

Qualora i righi del quadro L e dei quadri relativi all'assistenza fiscale non siano sufficienti devono essere utilizzati i corrispondenti quadri aggiuntivi.

I **modelli staccati** contengono rispettivamente i seguenti quadri:

Mod. 770/A relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
Mod. 770/A-1 relativo ai conguagli operati da agosto a dicembre 1994 in conseguenza dell'assistenza fiscale prestata nel 1994;
Mod. 770/A-2 relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1994 da parte dei datori di lavoro che non hanno presentato la dichiarazione Mod. 770/94;
Mod. 770/A-3 relativo ai dati dei percipienti reddito di lavoro dipendente che hanno dato diritto al premio di assunzione;
Mod. 770/B relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
Mod. 770/B-1 relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente per i rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti;
Mod. 770/C relativo agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
Mod. 770/D relativo ai redditi di lavoro autonomo;
Mod. 770/D-1 relativo a provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
Mod. 770/E relativo a redditi di capitale corrisposti a residenti, a compensi per avviamento commerciale e a contributi degli enti pubblici;
Mod. 770/E-1 relativo a somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita e di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;
Mod. 770/E-2 relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta d'acconto;
Mod. 770/F relativo a interessi ed altri redditi di capitale, nonché a proventi delle accettazioni bancarie ed a proventi derivanti dalla cessione a termine di titoli obbligazionari da dichiarare senza elencazione nominativa dei percipienti;
Mod. 770/F-1 relativo alle plusvalenze di cui all'art. 81, lettere b) e c-ter), del T.u.i.r.;
Mod. 770/F-2 relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
Mod. 770/G relativo a utili distribuiti;
Mod. 770/G-1 relativo a utili dei titoli esteri;
Mod. 770/H relativo all'indicazione dei contributi obbligatori.

I sostituti devono compilare, oltre al modello base, i soli quadri relativi alle somme o valori corrisposti.

DICHIARAZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO

I sostituti che durante il periodo d'imposta hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità, debbono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base dei contenuti e delle caratteristiche tecniche che verranno stabiliti con apposito decreto; possono comunque inviarla su supporto magnetico anche i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti.

I sostituti che inviano i supporti magnetici devono comunque sempre presentare, in unico esemplare, il modello base (e gli eventuali quadri aggiuntivi) su supporto cartaceo, munito di sottoscrizione.

TRONCAMENTO

Tutti gli importi da indicare nel modello 770, compresi i totali indicati nei quadri del modello base, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155, 640, 700 e 2.497.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione, unica per tutti i percettori, deve essere presentata entro il prescritto termine all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette, ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della Regione	Centro di Servizio delle Imposte Dirette competente di:
Lazio	Roma
Lombardia: (solo Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Liguria	Genova
Emilia Romagna	Bologna
Sicilia	Palermo
Campania	Salerno
Calabria	Salerno
Piemonte	Torino
Valle d'Aosta	Torino
Trentino-Alto Adige	Trento

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione deve essere utilizzata l'apposita busta approvata unitamente alla dichiarazione. La busta va compilata in ogni sua parte.

I supporti magnetici devono essere consegnati secondo le modalità che saranno precisate nel decreto di approvazione delle specifiche tecniche dei supporti stessi.

FRONTESPIZIO

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante il frontespizio del modello di dichiarazione comprende, in alternativa, due riquadri, il primo destinato ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.). I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo ad ALTRI SOGGETTI facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro delle PERSONE FISICHE.

■ CODICE FISCALE

È utile ricordare che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette negli altri casi.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

ATTENZIONE

Nei quadri staccati e nei quadri aggiuntivi la compilazione della casella "Codice fiscale del soggetto dichiarante" posta immediatamente dopo il riquadro "Dati relativi al sostituito d'imposta" è riservata ai soggetti che si trovano nelle situazioni descritte nel paragrafo 12 delle presenti istruzioni.

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

SEDE LEGALE

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
La casella (☐) relativa alla «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non e stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

DOMICILIO FISCALE

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
La casella (☐) relativa al «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non e stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1994 o se in tale anno la dichiarazione non e stata presentata.
Il sostituto puo comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

ALTRE SEDI

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO

Deve sempre essere riportato il termine legale o statutario per tale approvazione. Per quanto riguarda la data di effettiva approvazione del bilancio o del rendiconto nessuna indicazione dovrà essere effettuata nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione in data anteriore a quella di approvazione del bilancio o rendiconto.

CODICI STATISTICI

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella F.

REGIONI A STATUTO SPECIALE (R.S.S.)

Il riquadro "Regioni a Statuto Speciale" deve essere compilato, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d'imposta interessati all'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d'Aosta, all'art. 1, lettera *d)* della legge 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna e all'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, riguardante le entrate della Regione Sicilia.

◆ Valle D'Aosta

La casella [VA] è riservata ai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella [VA] dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Il versamento di tali ritenute, effettuato separatamente, deve essere contraddistinto nel quadro L con la dicitura VA da apporre nella colonna R.S.S.. Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui al citato art. 6, e che pertanto devono barrare la casella [VA] riportata nel frontespizio, dovranno indicare nel quadro F - prospetto A - l'ammontare annuo degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel corso del periodo d'imposta, di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta, nonché la corrispondente ritenuta operata.
Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 19 rigo I4 e alla casella 7 rigo I21.

◆ Sardegna

La casella [SA] dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913).
La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 20 rigo I4 e alla casella 12 rigo I8.
I relativi versamenti devono essere contraddistinti nel quadro L indicando SA nella colonna R.S.S..

◆ Sicilia

La casella [SI] dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 21 rigo I4 e alla casella 13 rigo I9.
I versamenti relativi devono essere contraddistinti nel quadro L con la dicitura SI da apporre nella colonna R.S.S..

EVENTI ECCEZIONALI

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:
- i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

– le piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, nonché le associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati, che hanno fruito, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532 convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, entro i limiti ammessi.

- **OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI**

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie – quali ad esempio le fusioni, anche mediante incorporazione, e le scissioni totali – come pure nel caso di successione "mortis causa" dell'imprenditore individuale, si dovrà indicare nell'apposita casella il numero dei soggetti estinti relativamente ai quali vengono redatti distinti quadri del Mod. 770, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 12.

- **DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta una apposita casella: si dovrà indicare **1** se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, **2** se *curatore fallimentare*, **3** se *liquidatore*, **4** se si tratta di *rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero*, **5** se *erede*, **6** se si tratta di *curatore di eredità giacente*.
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, nei casi in cui siano diversi.
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1994, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

- **LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI**

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono; se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

- **DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI, AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO**

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro, che deve essere compilato integralmente.
Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

QUADRO I - DATI RIASSUNTIVI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Nel presente quadro vanno indicati i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate, riferiti ai diversi quadri staccati del modello di dichiarazione.
Di seguito vengono riportate le modalità di compilazione del presente quadro, tenendo presente che, in generale, gli importi vanno desunti dalla riga "Totali" dell'ultimo foglio dei singoli quadri.
Ricorrendo le ipotesi, previste nel paragrafo 12 delle presenti istruzioni, implicanti la redazione di distinti quadri staccati relativi sia al dichiarante che ai soggetti estinti, in questo quadro vanno indicati i dati desunti dalla riga "Totali" dell'ultimo foglio dei singoli quadri, ai quali va comunque data una numerazione progressiva unica per ciascuna tipologia di quadro.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro A (righe da I-1 a I-5):*

Nel punto 1 indicare il numero totale di fogli costituenti l'elenco generale dei percettori.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri A con esclusione degli eredi; conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte (come ad esempio dipendenti provenienti da altro datore di lavoro, rettifiche di conguaglio da assistenza fiscale).
Nel punto 3 riportare l'importo indicato al punto 21.
Nei punti 4 e 5 riportare rispettivamente gli importi relativi ai punti 22 e 23.
Nel punto 6 va indicato l'importo relativo al punto 26.
Nel punto 7 indicare la somma degli importi dei punti 27 e 28.
Nei punti 8, 9, 10, 11, 12 e 13 riportare rispettivamente gli importi dei punti 29, 30, 36, 37, 38 e 39.
Nei punti 14, 15, 16 e 17 riportare rispettivamente gli importi dei punti 44, 45, 46 e 47.
Nel punto 18 va indicata la parte dell'importo dei punti 19 e 20 del mod. 770/A, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.
Nel punto 19 vanno indicate le ritenute che ai sensi dell'art. 6 legge 26 novembre 1981, n. 690 hanno formato oggetto di separato versamento da parte dei sostituti di imposta che hanno barrato la casella [VA] del frontespizio.
Nel punto 20 vanno indicate le ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella [SA] del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Nel punto 21 vanno indicate le ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella [SI] del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. n. 1074 del 1965.
Nel punto 22 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68.
Nel punto 23 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.
Nel punto 24 deve essere indicato il numero dei lavoratori dipendenti ai quali è stata prestata completa assistenza fiscale dal datore di lavoro nell'anno 1995 (mod. 730/95).
Nel punto 25 deve essere indicato il numero dei lavoratori dipendenti che hanno avuto assistenza fiscale presso un C.A.A.F., nell'anno 1995 (mod. 730/95).

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro A-3* (riga I-6)

Nel punto 1 indicare il numero totale dei fogli contenenti l'elenco generale dei percettori.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri A-3 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).
Nel punto 3 riportare l'importo indicato al punto 10.
Nel punto 4 riportare l'importo indicato al punto 12.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro B (righe da I-7 a I-9).*

Nel punto 1 indicare il numero totale di fogli contenenti l'elenco generale dei percettori.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri B con esclusione degli eredi (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).
Nei punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riportare rispettivamente i totali dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 36, 37 e 43.
Nel punto 11 va indicata la parte dell'importo del precedente punto 4, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.
Nel punto 12 vanno indicate le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella [SI] frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Nel punto 13 vanno indicate le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella [SI] del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Nel punto 14 va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992 n. 68.
Nel punto 15 va indicato ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dai quadri B-1* (riga I-10).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri B-1.

Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 11, 12 e 18 del quadro o dei quadri B 1

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro C* (righe da I 11 a I 12)

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri C (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte)
Nei punti 3, 4 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 16
Nel punto 6 va indicato l'ammontare del credito d imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art 10 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n 68
Nel punto 7 va indicato i ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell art 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n 357

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro D* (righe da I 13 a I 14)

Nel punto 1 indicare l numero complessivo dei fogli compilati
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte)
Nei punti 3 4 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 17, 18, 21, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche
Nel punto 6 va indicato l ammontare del credito d imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art 10 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n 68
Nel punto 7 va indicato l ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell art 2 del decreto-legge 10 giugno 1994 n 357

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro D-1* (riga I 15)

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D-1 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte)
Nel punto 3 riportare i totali relativi al punto 12, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche
Nel punto 4 indicare il totale relativo alla somma degli importi dei punti 13 e 14, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche
Nel punto 5 riportare i totali relativi al punto 17, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche
Nel punto 6 va indicato l ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n 357

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro E* (riga I 16)

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte)
Nei punti 3, 4, 5, riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 14, 16, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche
Nel punto 6 va indicato l ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 10 giugno 1994 n 357

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-1* (righe da I-17 a I 18)

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E 1
Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12 13, 15
Nei punti 6 7 e 8 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 1, 2 e 3 del «Prospetto capitali corrisposti»
Nel punto 9 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n 357

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-2* (riga I 19)

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E 2
Nei punti 3 e 4 riportare rispettivamente i totali dei punti 13 e 14 comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dal le persone fisiche
Nel punto 5 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art 2 del decreto legge 10 giugno 1994 n 357

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro F* (righe da I 20 a I 21)

Nei punti 1, 2 e 3 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3, 4 e 5 del prospetto A
Nel punto 4 riportare l importo di riga A1 del prospetto A
Nel punto 5 riportare l'importo di riga A2 del prospetto A
Nel punto 6 riportare l'importo di rigo A3 del prospetto A
Nel punto 7 riportare l'importo di rigo A4 del prospetto A
Nel punto 8 riportare la somma dei totali del la colonna 3 dei prospetti B, C e D, dell importo di punto 2 del prospetto E e di punto 3 del prospetto F
Nel punto 9 riportare la somma dei totali del la colonna 4 dei prospetti B, C e D, dell'importo di punto 4 del prospetto E e di punto 4 del prospetto F
Nel punto 10 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art 2 del decreto legge 10 giugno 1994, n 357

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro F 1* (riga I-22)

Nel punto 1 riportare il totale relativo al punto 1 del prospetto A e il totale della colonna 3 del prospetto B
Nel punto 2 riportare il totale relativo al punto 2 del prospetto A e il totale della colonna 4 del prospetto B
Nel punto 3 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n 357.

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro F-2* (riga I 23)

Nei punti 1 e 2 riportare rispettivamente i totali delle colonne 3 e 4
Nel punto 3 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n 357

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro G* (righe da I 24 a I 26)

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati
Nel punto 2 riportare il totale del numero di azioni o quote relativo alla colonna 5 della sezione I del prospetto n 1
Nel punto 3 riportare il totale della colonna 6 della sezione I del prospetto n 1
Nel punto 4 riportare il totale della colonna 2 della sezione II del prospetto n 1
Nel punto 5 riportare il totale relativo alla colonna 2 del prospetto n 2
Nei punti 6, 7 8 e 9 riportare rispettivamente i totali delle colonne 3, 5, 6 e 7 del prospetto n 3
Nel punto 10 indicare il numero complessivo dei percipienti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche elencati nominativamente nella distinta degli utili spettanti ai soci nel quadro o nei quadri G
Nei punti 11 12 e 13 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12 13 e 14 della distinta degli utili spettanti ai soci comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche
Nel punto 14 va indicato l ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell art 2 del decreto legge 10 giugno 1994, n 357

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro G-1* (riga I-27)

Nei punti 1 2, 3 4 e 5 riportare rispettivamente i totali delle colonne 2 3, 5, 6 7, del 'Prospetto degli utili e delle ritenute operate'
Nel punto 6 va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n 357

◆ *Contenuto dei campi rilevati dal quadro H* (riga I 28)

Nel punto 1 riportare il totale relativo alla colonna 2
Nel punto 2 riportare il totale relativo alla colonna 3

DATI RELATIVI AL CONGUAGLIO DI FINE ANNO EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO E PROSPETTO RISERVATO AI SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE NON SONO TENUTI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per quanto concerne la compilazione del riquadro dei «Dati relativi al conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro» al rigo M1 deve essere indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1993, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1994 Tale importo

di rigo M1 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1994 non versate perchè utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti.
Parimenti nel rigo M2 deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1994 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1995.
Il Prospetto deve essere compilato solo dai sostituti d'imposta che fruiscono del premio d'assunzione e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (es. enti privati che non svolgono attività commerciali).
Nel rigo M3 va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per l'esercizio sociale in corso al 12 giugno 1994, nel rigo M4 va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo precedente, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta alle scadenze successive alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, nel rigo M5 va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo M3, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, nel rigo M6 va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo M3 e la somma degli importi di rigo M4 e rigo M5.

QUADRO L - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare nella colonna 1 è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, indicare l'ultimo mese del semestre, nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio. In caso di versamento al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento.
Nel presente quadro vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.
Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti, l'elencazione dei versamenti deve continuare nel **quadro L (aggiuntivo)** non indicando il totale L26. Nel caso di utilizzazione di più quadri aggiuntivi riportare il totale solo sull'ultimo dei fogli aggiuntivi.
Per i versamenti effettuati presso il concessionario della riscossione o con delega all'azienda di credito di versamento al concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale) deve essere indicato nella colonna 6 il codice tributo utilizzato.
Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato indicare nella stessa colonna 6 il capitolo e, distintamente, l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.
Nel caso di versamento tramite azienda di credito riportare nella colonna 8 il codice A B I e, distintamente, il codice C A B indicato nella attestazione rilasciata.
Il decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984 — di attuazione dell'articolo 1 del D L. 12 settembre 1983, n. 638 — ha previsto, con effetto dal 1° giugno 1985 e limitatamente ai versamenti afferenti i quadri A (escluso il codice 1010) e B, la unificazione entro il 20 di ogni mese dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro, fermo restando il termine del 15 di ogni mese per il versamento da parte dei datori di lavoro delle ritenute relative ai dipendenti i cui contributi obbligatori sono versati allo SCAU. Con l'entrata in vigore del conto fiscale tutti i datori di lavoro titolari del conto fiscale devono versare le ritenute ed i contributi previsti entro il 15 di ogni mese, i datori di lavoro non titolari di conto fiscale continuano a versare le ritenute ed i contributi previsti entro il 20 per i dipendenti non agricoli ed entro il 15 per i dipendenti agricoli i cui contributi obbligatori sono versati allo SCAU.
Per la compilazione della colonna 10 "Note" dovrà essere utilizzata la seguente codificazione:

- *A*, se il sostituto d'imposta non è titolare di conto fiscale ed il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli;
- *B*, se il sostituto d'imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all'assistenza fiscale, indicati nel quadro R del mod. 770/94 e nel quadro N della presente dichiarazione;
- *C*, se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68;
- *D*, se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 382 del 1993;
- *E*, se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357;
- *F*, se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio e ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111.

Se in una stessa riga si devono indicare più codici, elencarli in ordine alfabetico.
Si ritiene opportuno rammentare che i versamenti da indicare nel quadro L devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1994. Pertanto, in via generale, i primi importi da riportare nel presente quadro sono quelli relativi alle somme erogate nel mese di gennaio le cui ritenute sono state versate entro il 15 o 20 febbraio 1994.
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1994 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1995, nella colonna 2 andrà indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso (qualora il conguaglio abbia fatto emergere, anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d'imposta a credito dei dipendenti, tale differenza va riportata unicamente al rigo M2 del riquadro «Dati relativi al conguaglio effettuato dai datori di lavoro»); in tal caso va indicato il codice tributo 1013 (conguaglio di cui all'art. 23, 3° comma D.P.R. 600/73 effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo).

ASSISTENZA FISCALE - QUADRI N, P, Q, R, S e T

I quadri N, P e Q si riferiscono alle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1994 effettuate **dal mese di agosto a quello di dicembre** (e i relativi versamenti effettuati da settembre 1994 a gennaio 1995). Nei quadri R, S e T devono essere riportati i dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni mod. 730/95, indicando le operazioni effettuate **nei mesi di giugno e di luglio** (e i corrispondenti versamenti effettuati a luglio e ad agosto).
I criteri che devono essere seguiti per l'indicazione dei dati relativi ai versamenti richiesti nei quadri P e S sono gli stessi riportati nelle istruzioni del quadro L. Nella colonna 2 dei quadri Q e T va riportato l'effettivo importo del versamento come indicato nel modello DM 10/S. Se il totale del contributo da rimborsare è maggiore del totale del contributo da versare, la differenza va riportata nella colonna 3 dei quadri Q e T. Negli stessi quadri Q e T, per l'indicazione del codice della regione alla quale è affluito il contributo va utilizzata la tabella L.
Nella colonna 2 del quadro S va riportato il totale del punto 59 del mod. 770/A se trattasi di saldo Irpef o del successivo punto 61 se trattasi di prima rata di acconto 1995. Nella colonna 3 dello stesso quadro S va indicato l'importo degli eventuali interessi a carico del datore di lavoro in caso di tardivo versamento delle imposte (indicate nella colonna 1) trattenute dalle retribuzioni dei dipendenti.
Qualora i righi dei quadri N, P, Q, R, S e T non siano sufficienti, continuare nei rispettivi quadri aggiuntivi.
I datori di lavoro che non hanno presentato la dichiarazione mod. 770/94 e che hanno compilato il modello 770/A2 relativo alle operazioni di assistenza effettuate nei mesi di giugno e di luglio 1994 devono utilizzare i quadri N, P e Q anche per l'indicazione dei relativi rimborsi, compensi e versamenti.

QUADRI CONTENENTI ELENCHI NOMINATIVI DI PERCETTORI

Ciascun quadro contenente elenchi nominativi di percettori deve essere numerato. Se il quadro non è sufficiente a contenere i dati di tutti i percettori, l'elencazione deve essere continuata utilizzando altri fogli dello stesso quadro da numerare progressivamente, i totali degli importi relativi a tutti i percettori vanno indicati negli appositi campi dell'ultimo dei fogli utilizzati. Per quanto riguarda i totali del quadro A, nella relativa operazione di totalizzazione non si deve tenere conto:
1) dei dati indicati nel primo numero d'ordine, in caso di passaggio di dipendenti da altro datore di lavoro;

2) dei dati indicati nel secondo numero d'ordine nel caso di rettifica dei conguagli relativi all'assistenza fiscale,
3) dei dati riportati nei numeri d'ordine relativi ai rapporti di lavoro diversi dall ultimo, nei casi di più rapporti di lavoro intrattenuti con lo stesso datore di lavoro
I dati in corrispondenza di ciascun numero d'ordine devono essere riportati negli spazi preordinati secondo le diciture indicate nella testata del relativo quadro
L'elencazione dei percettori deve essere riportata in ordine alfabetico
I dati relativi al comune ed alla provincia di residenza, alla via ed al numero civico dei singoli percipienti vanno riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione modello 770/94 oppure se questo non è stata presentata
Il sostituto d'imposta può comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole
Ai fini dell'indicazione del codice fiscale dei percettori, a completamento di quanto chiarito nelle istruzioni relative al frontespizio del modello base, si riporta di seguito il testo del secondo comma dell'art 6 del D P R 29 settembre 1973, n 605 Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all art 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all art 4, con l'eccezione del domicilio fiscale in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'art 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria"

■ MOD. 770/A - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI E DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE

Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione di taluni punti del presente quadro
Nel punto 11 va indicato uno dei codici di cui alla tabella C Qualifica
Al punto 12 i sostituti d'imposta che si trovano compresi nelle categorie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n 357 convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489 (premio d'assunzione) devono indicare se il lavoratore era incluso nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, utilizzando il codice

A - per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato,
B per i lavoratori con contratto di apprendistato o formazione lavoro,
C per i lavoratori in cassa integrazione,
D - per i lavoratori collocati in mobilità

Nel punto 13 va indicato, se conosciuto, lo stato civile del lavoratore dipendente, ricavandolo dalla tabella E - Stato civile
Al punto 16 va indicato il numero di giorni presi a base per la determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente
I compensi lordi vanno indicati al netto degli importi degli assegni familiari non assoggettati a ritenuta ai sensi del D P R 30 giugno 1976, n 447, detti importi non vanno riportati al punto 48
Nel punto 20 vanno indicati i compensi corrisposti in natura, valutati al costo specifico
Nel punto 21 vanno indicati i contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente di cui all'art 48, lett a), del T u i r, ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati che vanno riportati nel successivo punto 44 e di quelli già considerati al punto 25, nello stesso punto 21 vanno ricomprese le eventuali quote di pensione riversate all' INPS
Al punto 23 vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati a ritenuta, il cui importo è stato considerato a richiesta del dipendente, dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno
Nei punti 24, 25 e 26 vanno indicate le indennità di trasferta, le indennità di navigazione e di volo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero con riferimento, rispettivamente, all'ammontare lordo corrisposto ai contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente e all'ammontare imponibile (eccedenza rispetto ai limiti giornalieri di L 60 000 e L 100 000 per le trasferte o relativi importi ridotti 40 per cento dell'importo percepito per le altre indennità)
Ai punti 27 e 28 vanno indicati le indennità ed i compensi di cui all'art 47, lettera b), del T u i r, rispettivamente, assoggettate e non assoggettate al contributo per il S S N
Al punto 35 va riportata la detrazione relativa agli importi indicati nei successivi punti 41, 42 e 43
Nell'ammontare delle ritenute di cui al punto 38 vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell'anno 1994 che sono state utilizzate per la restituzione delle differenze d'imposta rimaste a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1993
Nel punto 39 vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1994 che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1995 Nel punto 40 vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell'anno, indicate al punto 10 del Mod 101 e/o del Mod 201 del lavoratore dipendente o pensionato
Al punto 48 va riportata ogni somma o valore su cui, per qualsiasi motivo, non sia stata di fatto eseguita la ritenuta, compresi i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani nonché le erogazioni liberali di cui all art 48, lettera *f)*, del T u i r

Al punto 49 deve essere riportato l'ammontare imponibile al fine del contributo per il S S N indicato al punto 33 del modello 101, al netto dell'eventuale ammontare relativo alle indennità riportate nel mod 770/B
Nel caso di corresponsione ai sensi del comma 3 dell'art 7 del T u i r, di compensi agli eredi del dipendente deceduto, in corrispondenza del numero o dei numeri d'ordine successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto vanno riportati, per ogni erede o avente diritto, i dati anagrafici dell'erede stesso, il codice fiscale del dipendente deceduto (al punto 17) e i dati contabili relativi all'erede stesso

◆ Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

Nel caso in cui, nel corso di un medesimo periodo d'imposta, si verifichi un passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro *senza interruzione del rapporto di lavoro,* il nuovo datore di lavoro è tenuto a
a) effettuare le ritenute d'acconto tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro
b) effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno,
c) rilasciare la certificazione prevista dal l'art 7 *bis* del D P R n 600 del 1973
Relativamente all'obbligo di presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, qualora il cennato passaggio di dipendenti sia conseguente ad una operazione di fusione, il soggetto risultante dalla fusione deve indicare nel mod 770 tutti i dipendenti (compresi quelli già in forza presso le società estinte), con riguardo anche al periodo anteriore alla fusione, secondo le modalità più avanti illustrate
In tutti gli altri casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro *senza interruzione del rapporto di lavoro* (es cessione dell'azienda o del ramo d azienda, anche a seguito di conferimento o scissione societaria ecc), il nuovo datore di lavoro, oltre alle operazioni di conguaglio di fine anno ed al rilascio della cennata certificazione, in sede di redazione della dichiarazione di sostituto d'imposta deve procedere ad una distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso l'altro datore, utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del mod 770/A
Nel primo numero d'ordine devono essere indicati i dati riguardanti gli emolumenti corrisposti e le ritenute effettuate dal precedente datore di lavoro, compreso il codice fiscale di quest'ultimo (da indicare al punto 17) Nello stesso numero d'ordine, al punto 18 deve essere indicato il codice relativo alla causa che ha determinato il passaggio da un datore di lavoro all'altro, contenuto nella tabella M
Gli stessi dati, riguardanti l'intero periodo d'imposta (quindi comprensivi anche dei dati indicati nel numero d ordine precedente) devono essere riportati in corrispondenza del numero d'ordine immediatamente successivo
Naturalmente, il primo datore di lavoro deve indicare nel proprio mod 770 gli emolumenti da esso corrisposti e le ritenute operate con riferimento ai dipendenti passati in forza all'altro datore di lavoro
Procedimento analogo a quello sopra illustrato deve essere adottato dalla società risultante dalla fusione per quanto concerne la distin-

ta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso il precedente datore In questo caso, nel punto 17 del primo dei due numeri d'ordine interessati dovrà essere riportato il numero di codice fiscale d... o società estinta

Analoga esposizione dovrà essere effettuata nel caso di lavoratori dipendenti che nello stesso periodo d'imposta hanno intrattenuto un precedente rapporto di lavoro e si sono avvalsi della facoltà, prevista dal settimo comma dell'art 23 dei D P R n 600 del 1973, di chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare le ritenute tenendo conto delle analoghe operazioni effettuate nel precedente rapporto di lavoro

Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo indeterminato intrattenuti con lo stesso datore dovrà essere utilizzato un numero d'ordine per ciascun rapporto di lavoro, indicando per i rapporti successivi al primo, gli importi comprensivi anche dei dati indicati nel numero d'ordine precedente e riportando nel punto 17 dei singoli numeri d'ordine, escluso quello relativo all'ultimo rapporto di lavoro, il codice fiscale del datore di lavoro

◆ Assistenza fiscale

Se il lavoratore dipendente ha fruito dell'assistenza fiscale da parte del proprio datore di lavoro, quest'ultimo dovrà allegare alla presente dichiarazione copia della relativa dichiarazione modello 730 e del corrispondente prospetto di liquidazione, modello 730-3

Alla presente dichiarazione devono essere altresì allegate le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, mod 730-1

Se il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza invia la presente dichiarazione su supporto magnetico avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730 e 730-3 utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'allegato C al D M 29 ottobre 1994 di approvazione del mod 730, pubblicato nel Supplemento Ordinario n 140 alla *Gazzetta Ufficiale* n 255 del 31 ottobre 1994, Serie Generale Con apposito decreto ministeriale verranno stabilite le modalità per la consegna delle buste mod 730-1

Nel punto 50 in relazione alla seconda rata di acconto 1994, deve essere indicato il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato o è stato effettuato parzialmente, utilizzando i seguenti codici

A cessazione del rapporto di lavoro,
B decesso,
C richiesta di minore secondo acconto,
D retribuzione insufficiente,
E nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati più codici

I punti da 51 a 54 sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alla seconda rata di acconto 1994 sia per Irpef che per contributo S S N

I punti da 55 a 69 sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni mod 730/95, riportando le operazioni effettuate fino al mese di luglio, compresi quindi i corrispondenti versamenti effettuati ad agosto

Il punto 55 va compilato in relazione ai mancati o incompleti conguagli per saldo 1994 e prima rata di acconto 1995 utilizzando gli stessi codici previsti per il punto 50 con l'eventuale utilizzo dell'ulteriore codice F per rimborso non effettuato o rimborso effettuato parzialmente

Nei punti 59, 61, 65 e 67 vanno riportati gli interessi trattenuti sulle retribuzioni del dipendente e dovuti dallo stesso nei casi di pagamento dell'imposta e/o del contributo nel mese successivo a quello prescritto in quanto la retribuzione corrisposta nel mese di giugno è di importo inferiore alle somme da conguagliare per imposta e per contributo

Nei punti 62 e 68 vanno riportate le soprattasse dovute a seguito del conguaglio effettuato nel mese di luglio in rettifica di quello del mese precedente, conseguente ad un mod 730-3 o mod 730-4 errato

Nei casi di rettifica da parte dei sostituti d'imposta o da parte dei C A A F degli importi da conguagliare indicati nei modelli 730-3 e 730-4 già consegnati entro il 15 maggio, i dati relativi ai due conguagli vanno esposti utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del mod 770/A, osservando le seguenti indicazioni

1) nel primo numero d'ordine nei punti da 57 a 68 vanno riportati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo avvenute, rispettivamente, nei mesi di giugno e di luglio, nel punto 56 va indicato il codice A,

2) in corrispondenza del numero d'ordine immediatamente successivo vanno riportati esclusivamente i seguenti dati

a) nel punto 1 il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato,

b) nei punti da 60 a 67, i dati desunti dal modello 730-3 o 730-4 consegnato agli interessati entro il 15 maggio (ovvero dal mod 730-4 relativo ai pensionati, consegnato entro il 5 maggio), nel seguente ordine

- importo da versare / importo da trattenere IRPEF,
- importo da rimborsare IRPEF,
- 1ª rata di acconto IRPEF per il 1995,
- 2ª rata di acconto IRPEF per il 1995,
- importo da versare / importo da trattenere C S S N,
- importo da rimborsare C S S N,
- 1ª rata di acconto C S S N per il 1995,
- 2ª rata di acconto C S S N per il 1995,

c) nel punto 56 dello stesso numero d'ordine va indicato il codice B

Se il sostituto d'imposta ha effettuato tardivamente il conguaglio nel mese di luglio i relativi dati devono essere esposti utilizzando un unico numero d'ordine e indicando al punto 56 il codice C

Al punto 69 riportare il codice corrispondente alla causa di non liquidabilità del mod 730/95 riscontrata dal datore di lavoro, ricavandolo dalla tabella G

Se la dichiarazione modello 730/95 è stata presentata ad un C A A F, nei punti 70, 71 e 72 dovranno essere riportati i dati identificativi del C A A F stesso

■ MOD. 770/A-1- DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1994 IN CONSEGUENZA DELL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1994

Nel presente quadro vanno riportati i dati dei conguagli per saldo 1993 e prima rata di acconto 1994 operati dal sostituto d'imposta nei mesi da agosto a dicembre 1994 in relazione alle risultanze indicate nei modelli 730-3 e 730-4 relativi alla dichiarazione modello 730 presentata nel 1994.

Si tratta dei conguagli avvenuti nei predetti periodi di paga conseguenti a comunicazioni (anche rettificative) 730-4 giunte tardivamente, ovvero dei conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni 730-4 pervenute entro i termini, ovvero dei conguagli relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta i cui dati sono indicati nel modello 730-3 (anche rettificativo)

In questo quadro vanno indicati, inoltre, i conguagli, operati sempre tra agosto e dicembre, relativi ai soggetti per i quali non si è concluso o non è stato effettuato il conguaglio per insufficienza della retribuzione del lavoratore dipendente o pensionato nei mesi di giugno e di luglio

Per quanto concerne i conguagli relativi ai rimborsi d'imposta o di contributo S S N in questo quadro vanno inoltre indicati i rimborsi non effettuati, in tutto o in parte, per insufficienza del monte ritenute e/o contributi nei mesi di giugno e di luglio

L'indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese (da riportare nel punto 8) in cui sono avvenute le relative operazioni

Nei punti da 9 a 20 vanno indicati gli importi relativi al saldo 1993 e alla prima rata di acconto 1994

Per quanto riguarda la seconda rata di acconto 1994 i relativi dati vanno sempre indicati nel modello 770/A.

Per la compilazione del punto 21 utilizzare i codici previsti per la compilazione dei punti 50 e 55 del modello 770/A se l'operazione descritta nel numero d'ordine non esaurisce le operazioni di conguaglio Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o di decesso del dipendente assistito compilare per il soggetto interessato uno specifico numero d'ordine riportando nel punto 8 il periodo in cui si è verificato l'evento e nel punto 21, rispettivamente, il codice A o B

Se entro il mese di dicembre non è stato possibile per insufficienza della retribuzione o insufficienza del monte ritenute o contributi completare le operazioni di conguaglio, compilare per il soggetto interessato, in relazione a tale evento, uno specifico numero d'ordine indicando nel punto 8 il valore 12 e utilizzando per la compilazione del punto 21 la codificazione prevista per i punti 50 e 55 del mod 770/A.

Per la compilazione del punto 22 utilizzare i seguenti codici

R - conguaglio tardivo derivante da mod 730-3 rettificativo ovvero conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod 730-4 rettificativo,
T - conguaglio tardivo derivante da mod 730-3 ovvero conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod 730-4,
S - conguaglio tardivo derivante da comunicazione mod 730-4 pervenuta entro i termini,
U - conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga precedenti ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi

Nel punto 26 deve essere indicata la data di effettiva ricezione del modello 730/5, in cui sono riportati i dati del mod 730-4 relativi al soggetto interessato

■ MOD. 770/A-2 - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1994 DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE MOD. 770/94

In questo quadro vanno indicati i dati dei conguagli d'imposta e di contributo S.S.N. relativi ai lavoratori dipendenti che hanno ricevuto nell'anno 1994 assistenza fiscale da un sostituto d'imposta che, avendo assunto tale veste solo successivamente al 31 dicembre 1993, non ha avuto l'obbligo della presentazione della dichiarazione modello 770/94. I dati da riportare sono quelli relativi sia all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta sia ai conguagli effettuati a seguito della comunicazione mod. 730-4 fornita dal C.A.A.F. che ha prestato assistenza al lavoratore dipendente. Per la compilazione del presente quadro dovranno essere seguite le specifiche istruzioni relative al mod. 770/94 pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 28 della *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 37 del 15 febbraio 1994 tenendo presente che:

- nei casi di rettifica, per la cui indicazione deve essere riportato il codice B nel punto 20, i campi da utilizzare per l'esposizione dei dati sono quelli da 8 a 15;
- nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia effettuato tardivamente il conguaglio nel mese di luglio, i relativi dati vanno esposti utilizzando un unico numero d'ordine e indicando al punto 20 il codice C.

Gli importi da riportare nelle caselle da 8 a 17 sono quelli relativi ai conguagli effettuati nei mesi di giugno e luglio 1994.

Gli elementi relativi alle operazioni di conguaglio effettuate dopo tale data saranno invece riportati nel mod. 770/A-1.

Al presente modello dovrà essere allegata copia delle relative dichiarazioni mod. 730/94 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione mod. 730-3, nonché le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, mod. 730-1.

Se la presente dichiarazione mod. 770/95 viene presentata su supporto magnetico il sostituto d'imposta avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730/94 e 730-3, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'allegato B al D.M. 13 dicembre 1993 di approvazione del mod. 730 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993 - Serie Generale.

Con apposito decreto ministeriale verranno stabilite le modalità per la consegna delle buste mod. 730-1 relative alle dichiarazioni mod. 730/94 di cui trattasi.

■ MOD. 770/A-3 - DATI RELATIVI AI PERCIPIENTI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CHE HANNO DATO DIRITTO AL PREMIO DI ASSUNZIONE

Il presente modello deve essere compilato dai sostituti che fruiscono del credito d'imposta per il premio d'assunzione previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, per indicare i lavoratori dipendenti le cui retribuzioni nel corso dell'anno 1994 hanno generato credito d'imposta.

Nella casella "Consistenza base occupazionale al 12/06/94" deve essere indicato il numero di lavoratori costituenti la base occupazionale a tale data.

Nella successiva casella indicare il numero di lavoratori non elencati nel mod. 770/A, ma presenti nella predetta base occupazionale in quanto collocati in cassa integrazione o in mobilità. Con riferimento a questi ultimi lavoratori si fa presente che si deve tener conto dei soli dipendenti collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che alla data del 12 giugno 1994 risultavano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

Nella casella "Periodo d'imposta" i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare la data d'inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1994.

Nella casella 8 indicare la data d'inizio dei contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi ai neo-assunti che hanno generato premio di assunzione, anche nelle ipotesi di regolarizzazione senza soluzione di continuità dei contratti di apprendistato o di formazione-lavoro.

Nelle caselle 9 e 10 indicare i dati necessari per il controllo del credito d'imposta eventualmente maturato nel periodo tra il 12 giugno 1994 e la data di chiusura del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994.

Per i sostituti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare e termina successivamente al 31 dicembre 1994 indicare i dati fino al 31 dicembre 1994.

Nelle caselle 11 e 12 indicare i dati necessari per il controllo del credito d'imposta maturato nell'arco temporale compreso tra la data d'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 e la data del 31 dicembre 1994.

In particolare nelle caselle 9 e 11 va riportato il numero dei giorni compresi nei periodi di paga in cui il lavoratore ha dato origine al credito d'imposta.

Nelle caselle 10 e 12 va indicata la somma delle retribuzioni su cui è stato calcolato il premio d'assunzione.

◆ Operazioni societarie straordinarie che non determinano la nascita di un nuovo soggetto d'imposta

Nel caso di operazioni societarie straordinarie, che determinano la confluenza di uno o più soggetti in un soggetto d'imposta preesistente (come ad esempio nel caso di fusione per incorporazione), intervenute nel periodo 12 giugno-31 dicembre 1994, dovrà essere compilato un modello 770/A-3 per ciascun soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni ed un modello 770/A-3 per il soggetto in cui gli stessi sono confluiti.

Il modello intestato al soggetto estinto deve riportare nell'apposita casella riservata al dichiarante, il codice fiscale del soggetto nel quale l'estinto è confluito, nonché gli altri dati, tenendo presente che:

a) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data di inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta;
b) le caselle 9 e 10 vanno compilate con riferimento all'arco temporale che intercorre tra il 12 giugno e la data di chiusura del periodo d'imposta indicata alla lettera a);
c) le caselle 11 e 12 non devono essere compilate.

Il modello 770/A-3 intestato al contribuente nel quale sono confluiti i precedenti soggetti deve contenere l'indicazione dei dati riferiti a tale contribuente senza che gli stessi vengano cumulati con quelli relativi ai precedenti soggetti. Si deve pertanto far riferimento alle ordinarie modalità di compilazione del modello 770/A-3 precedentemente illustrate.

◆ Operazioni societarie straordinarie che originano un nuovo soggetto d'imposta

Nel caso di operazioni societarie straordinarie da cui origina un nuovo soggetto (fusione propria, successione d'azienda e simili), intervenute nel periodo 12 giugno-31 dicembre 1994, dovrà essere compilato un modello 770/A-3 per ciascun soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni ed un modello 770/A-3 per il soggetto risultante dall'operazione stessa.

Il modello intestato al soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni deve contenere l'indicazione del codice fiscale del nuovo soggetto (nell'apposita casella riservata al soggetto dichiarante) nonché gli altri dati richiesti tenendo presente che:

a) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data di inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta;
b) le caselle 9 e 10 vanno compilate con riferimento all'arco temporale che intercorre tra il 12 giugno e la data di chiusura del periodo d'imposta indicata alla lettera a);
c) le caselle 11 e 12 non devono essere compilate.

Il modello 770/A-3 intestato al soggetto risultante dall'operazione deve contenere l'indicazione dei dati riferiti a tale soggetto senza che gli stessi vengano cumulati con quelli relativi al contribuente esistente prima dell'operazione.

In particolare:

1) la consistenza della base occupazionale al 12 giugno 1994 sarà pari a 0;
2) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data d'inizio e fine del primo periodo d'imposta successivo all'operazione;
3) le caselle 9 e 10 non devono essere compilate;
4) le caselle 11 e 12 vanno compilate con riferimento all'arco temporale tra la data di inizio del periodo d'imposta indicata al numero 2) e quella del 31 dicembre 1994.

Analogamente dovrà procedersi nei casi di trasformazione (da società di capitali in società di persone e viceversa), nei quali si ha l'anticipata cessazione dell'originario periodo di imposta del soggetto preesistente alla trasformazione e l'inizio di un nuovo periodo di imposta per il soggetto risultante dalla trasformazione stessa. In tal caso si rende infatti necessaria una separata indicazione dei dati utili per la verifica del premio di assunzione attribuibile ai distinti soggetti tenuti alla presentazione di diversi modelli (750 o 760) di dichiarazione dei redditi.

■ MOD. 770/B - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:

— i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti 41, 42 e 43;

— per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza ai numeri d'ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti 41, 42 e 43.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai punti 18 e 22, indicare «A» se si tratta di anticipazione, «B» se si tratta di saldo, «C» se si tratta di acconto

Nel punto 19 va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR ai sensi dell'art 17, comma 1, del T u i r, come modificato con il D L n 70/1988 e relativa legge di conversione n 154/1988

Nel punto 23 va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art 17, comma 2, del T u i r, come modificato con il D L n 70/1988 e relativa legge di conversione n 154 del 1988, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito) (ved dichiarazione in calce al modello)

Il punto 36 va compilato solo se nel periodo 1988 1993 sono stati corrisposti per la prima volta un acconto o una anticipazione

Nel punto 44 indicare l'am[illegible] imponibile ai fini del contributo S S N

■ MOD. 770/C - REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel Mod 770/A, i sottoindicati redditi (ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente)

- i compensi corrisposti, entro i limiti dei salari correnti maggiorat del venti per cento, ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca,
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso

Nei casi di corresponsione dei compensi ed emolumenti di cui alla lettera b) dell'art 47 del T u i r che sono stati comunicati ai fini del conguaglio di fine anno al datore di lavoro del percettore del compenso stesso, deve essere barrata la casella [C] presente nel punto 12

Nel punto 14, per quanto riguarda le borse di studio, gli assegni, premi o sussidi di cui alla lettera c) dell'art 47 del T u i r va indicato l'importo non assoggettato a ritenuta

■ MOD. 770/D - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI

Per ciascun percipiente persona fisica ovvero società od associazione costituita fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione (queste ultime vanno indicate [illegible] quarta facciata del presente quadro) devono essere indicati globalmente i compensi assoggettati alla stessa aliquota di ritenuta e separatamente quelli assoggettati ad aliquota diversa

Indicare in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere c), d), e) ed f) art 16 del T u i r) Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett a) dell'art 49 del T u i r, le relative indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, in tal caso dovrà essere barrata la casella [C] presente nel punto 11 Quando non si verifica la p[illegible] condizione le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa

Nel presente quadro vanno inoltre indicati i redditi già di lavoro autonomo che, ai sensi dell'art 81 lettere g) ed m) del T u i r, sono ora classificati fra i redditi diversi.

Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti si precisa che in questo quadro vanno indicati sia le somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e sia quelle non assoggettate ad alcuna ritenuta, anche per effetto dell'applicazione di disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni

Per detti soggetti dopo aver barrato la casella del punto 12 (punto 6 per i percipienti diversi dalle persone fisiche) va indicato lo Stato estero di residenza riportando nel punto successivo anche il relativo codice ricavandolo dalla tabella H Per gli stessi soggetti va inoltre riportato il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza

Nel punto 18 vanno indicati anche i compensi d'importo inferiore a L 50 000, di cui al terzo comma dell'art 25 del D P R 29 settembre 1973, n 600

■ MOD. 770/D-1 - PROVVIGIONI

In questo quadro vanno indicate anche le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (sesto comma dell'articolo 25 bis del D P R n 600 del 1973)

Per i percettori di tali provvigioni va utilizzato un quadro Mod 770/D-1 distinto da quello ove vengono indicati i percettori delle provvigioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto, barrando sempre la relativa casella, a seconda che trattasi di provvigioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto o a titolo d'imposta In tali casi la numerazione di tutti i fogli utilizzati deve essere progressiva

Nel punto 13 vanno indicate le quote delle provvigioni non soggette a ritenuta (50% o 80%), nel punto 14 vanno indicate le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art 25 bis per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista

MOD. 770/H - CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE

Il presente quadro si riferisce all'ammontare complessivo dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti corrisposti ai prestatori di lavoro dipendente nell'anno 1994, indicati nei quadri A e B L'indicazione dei contributi deve essere riportata per ciascun ente percettore o regione alla quale affluisce il contributo S S N

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie — quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazioni, e le scissioni totali — come pure nel caso di successione "mortis causa" dell'imprenditore individuale, implicanti la scomparsa dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto, quest'ultimo è tenuto, in qualità di successore a titolo universale dei soggetti estinti, a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti di detti soggetti relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato e, quindi indipendentemente dalla eventuale diversa data alla quale sono stati fatti agire gli effetti giuridici dell'operazione, come prevedono gli articoli 123, comma 7, e 123-bis, comma 11, del T u i r

Ricorrendo queste ipotesi, il dichiarante dovrà procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri del mod 770 a seconda che in detti quadri vengano esposte situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti, relativamente a questi ultimi verranno indicati tutti gli elementi richiesti dall'art 7 del D P R 29 settembre 1973, n 600, riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 1994 e la data di cessazione dell'attività

Ai fini della redazione dei quadri concernenti i soggetti da ultimo citati, il dichiarante indicherà nel riquadro riguardante i *"Dati relativi al sostituto d'imposta"* esclusivamente quelli relativi ai soggetti estinti, avendo cura di indicare nell'apposita casella, posta immediatamente dopo detto riquadro, il proprio codice fiscale e di sottoscrivere ciascuno di detti quadri

Qualora per effetto degli eventi sopra indicati si sia verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, *senza interruzione del rapporto di lavoro*, in luogo della procedura sopra descritta il dichiarante dovrà seguire le indicazioni fornite nell'apposita rubrica del paragrafo 10 delle presenti istruzioni

Nell'ipotesi di operazioni societarie avvenute nell'anno di presentazione della dichiarazione mod 770/95, relativamente ai dipendenti della società estinta, dovranno essere compilati distinti quadri staccati intestati al soggetto estinto

Nei casi di operazioni societarie avvenute nel corso del 1994, dovranno parimenti essere compilati distinti quadri relativamente ai dipendenti della società estinta il cui rapporto di lavoro è cessato anteriormente all'operazione societaria

Ai fini della distinta evidenziazione dei versamenti delle ritenute, dovranno essere compilati distinti quadri aggiuntivi del quadro L, indicando nel riquadro "Dati relativi al sostituto d'imposta" i dati dei soggetti estinti e, nell'apposita casella immediatamente successiva al riquadro, il codice fiscale del soggetto dichiarante

In relazione all'assistenza fiscale prestata ai dipendenti dai soggetti estinti dovranno parimenti essere utilizzati distinti quadri aggiuntivi dei quadri N, P, Q, R, S, e T

Nessun mutamento di procedura è previsto per il caso di trasformazione, in quanto tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 770

TABELLA *A*): STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA *B*): NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA *C*): QUALIFICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Pensionati	08	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna
02	Operai e assimilati (1)	09	Graduati e truppa
03	Impiegati	10	Sottufficiali
04	Impiegati direttivi - Quadri	11	Ufficiali
05	Dirigenti	12	Magistrati
06	Insegnanti universitari (2)	13	Fred
07	Insegnanti e Presidi di scuola media	14	Ministri del culto

(1) Inclusi tutti i lavoratori salariati, compresi gli apprendisti
(2) Docenti, incaricati, ricercatori e assimilati

TABELLA *E*): STATO CIVILE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Celibe/Nubile	5	Divorziato/a
2	Coniugato/a	6	Deceduto/a
3	Vedovo/a	7	Tutelato/a
4	Separato/a legalmente	8	Figlio/a minore

TABELLA *F*): SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
5) Periodo normale d'imposta

TABELLA *G*): CAUSE DI NON LIQUIDABILITÀ DEL MOD. 730/95

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod 730/95 del coniuge
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod 730/95 del dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod 730/95 del dichiarante
04	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod 730/95 del dichiarante	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod 730/95 del dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod 730/95 del coniuge	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod 730/95 del coniuge
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod 730/95 del dichiarante	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod 730/95 del dichiarante
		13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod 730/95 del coniuge

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 770

TABELLA *H*): ELENCO DEI PAESI ESTERI

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice
ABU DHABI	238	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT LUCIA	199
AFGHANISTAN	002	DANIMARCA	021	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
AJMAN	239	DOMINICA.	192	LUSSEMBURGO	092	SALOMONE, ISOLE.	191
ALBANIA	087	DOMINICANA, REPUBBLICA	063	MACAO	059	SALVADOR	064
ALGERIA	003	DUBAI	240	MACEDONIA	278	SAMOA.	131
AMERICAN SAMOA	148	ECUADOR	024	MADAGASCAR	104	SAN MARINO	037
ANDORRA.	004	EGITTO	023	MADEIRA	235	SANT'ELENA	254
ANGOLA	133	ERITREA	277	MALAWI	056	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANGUILLA	209	ESTONIA	257	MALAYSIA.	106	SENEGAL.	152
ANTIGUA E BARBUDA	197	ETIOPIA	026	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ANTILLE OLANDESI	251	FALKLAND	190	MALI	149	SHARJAH	243
ARABIA SAUDITA	005	FAR OER, ISOLE	204	MALTA.	105	SIERRA LEONE	153
ARGENTINA.	006	FIJI, ISOLE	161	MAN, ISOLA	203	SINGAPORE	147
ARMENIA	266	FILIPPINE	027	MARIANNE-ISOLE, SETTENTRIONALI	219	SIRIA	065
ARUBA	212	FINLANDIA	028	MAROCCO	107	SLOVACCA, REPUBBLICA	276
ASCENSION	227	FRANCIA	029	MARSHALL, ISOLE.	217	SLOVENIA.	260
AUSTRALIA	007	FUJAYRAH	241	MARTINICA	213	SOMALIA.	066
AUSTRIA	008	GABON	157	MAURITANIA	141	SPAGNA.	067
AZERBAIGIAN	268	GAMBIA	164	MAURIZIO, ISOLA	128	SRI LANKA	085
AZZORRE, ISOLE	234	GEORGIA	267	MAYOTTE	226	ST KITTS E NEVIS	195
BAHAMA	160	GERMANIA	094	MELILLA	231	ST PIERRE E MIQUELON	248
BAHREIN	169	GHANA	112	MESSICO	046	ST VINCENT E GRENADINE	196
BANGLADESH	130	GIAMAICA	082	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	STATI UNITI D'AMERICA	069
BARBADOS	118	GIAPPONE	088	MIDWAY, ISLANDS	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BELGIO	009	GIBILTERRA	102	MOLDAVIA	265	SUDAN	070
BELIZE	198	GIBUTI	113	MONGOLIA	110	SURINAME.	124
BENIN	158	GIORDANIA	122	MONTSERRAT	208	SVEZIA	068
BERMUDA	207	GOUGH	228	MOZAMBICO	134	SVIZZERA	071
BHUTAN	097	GRECIA	032	MYANMAR	083	SWAZILAND	138
BIELORUSSIA	264	GRENADA	156	NAMIBIA	206	TAGIKISTAN	272
BOLIVIA	010	GROENLANDIA	200	NAURU	109	TAIWAN	022
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GUADALUPA	214	NEPAL	115	TANZANIA	057
BOTSWANA	098	GUAM	154	NICARAGUA	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BRASILE	011	GUATEMALA	033	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BRUNEI	125	GUAYANA FRANCESE	123	NIGERIA	117	TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
BULGARIA	012	GUERNSEY	201	NIUE	205	THAILANDIA	072
BURKINA FASO	142	GUINEA	137	NORVEGIA.	048	TOGO	155
BURUNDI	025	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CAMERUN	119	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAMPIONE D ITALIA	139	GUYANA	159	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CANADA	013	HAITI	034	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CANARIE, ISOLE	100	HONDURAS	035	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CAPO VERDE	188	HONG KONG	103	PALAU, REPUBBLICA	216	TURCHIA.	076
CAROLINE, ISOLE	256	INDIA	114	PANAMA	051	TURKMENISTAN	273
CAYMAN ISLANDS	211	INDONESIA	129	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TURKS E CAICOS	210
CECA, REPUBBLICA	275	IRAN	039	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TUVALU	193
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143	IRAQ	038	PARAGUAY	052	UCRAINA	263
CEUTA	246	IRLANDA	040	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA	132
CHAFARINAS	230	ISLANDA	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CHAGOS, ISOLE	255	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PERU	053	UNGHERIA.	077
CIAD	144	ISRAELE	182	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CILE	015	JERSEY	202	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN	271
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016	JUGOSLAVIA	043	POLONIA.	054	VANUATU	121
CIPRO	101	KAMPUCHEA	135	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
CITTA DEL VATICANO	093	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
CLIPPERTON	223	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	'91	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COLOMBIA.	017	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	68	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	KIRIBATI	194	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE, ISLAND	178
CONGO	145	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	WALLIS E FUTUNA	218
COOK, ISOLE	237	LAOS	136	REUNION	247	YEMEN	042
COREA DEL NORD	074	LESOTHO	089	ROMANIA	061	ZAIRE	018
COREA DEL SUD	084	LETTONIA	258	RUSSIA	262	ZAMBIA	058
COSTA D AVORIO	146	LIBANO	095	RWANDA.	151	ZIMBABWE	073
COSTARICA	019	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166		
CROAZIA.	261	LIBIA	045				

TABELLA *L*): ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Abruzzo	N	Molise
B	Basilicata	P	Piemonte
C	Bolzano	Q	Puglia
D	Calabria	R	Sardegna
E	Campania	S	Sicilia
F	Emilia Romagna	T	Toscana
G	Friuli Venezia Giulia	U	Trento
H	Lazio	V	Umbria
K	Liguria	W	Valle d'Aosta
L	Lombardia	Z	Veneto
M	Marche		

TABELLA *M*) PASSAGGIO DI DIPENDENTI DA UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Fusione (anche per incorporazione)
2	Scissione
3	Conferimento o cessione a titolo oneroso
4	Esercizio della facoltà prevista da art. 23, comma 7, D.P.R. 600/73
5	Altro

RISERVATO ALL UFFICIO

Ufficio delle imposte di ____________

oppure N. ....

Centro di Servizio di ____________

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n. ____________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/95

dichiarazione dei sostituti d'imposta

che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte nell'anno 1994

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI (numero soggetti diversi dal dichiarante)

PERSONE FISICHE imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

CODICE FISCALE		CODICE ATTIVITÀ
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		REGIONI A STATUTO SPECIALE: VA SA SI
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla) / EVENTI ECCEZIONALI
RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla) / C.A.P.
Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1994	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero)

ALTRI SOGGETTI artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

CODICE FISCALE	CODICE ATTIVITÀ	REGIONI A STATUTO SPECIALE: VA SA SI
DENOMINAZIONE		
SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	
STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	SITUAZIONE VEDERE TAB F / EVENTI ECCEZIONALI / TELEFONO (prefisso e numero)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME (senza abbreviazione)	
SESSO (M o F) / DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	CODICE CARICA
RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1994	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)
SCRITTURE CONTABILI PRESSO TERZI				

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	CODICE QUALIFICA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO I - DATI RIASSUNTIVI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Rigo	Sez.						
I_1	A	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM LAV DIPENDENTI	3 CONTR OBBLIGATORI	4 COMPENSI NETTI	5 ASSEGNI ENTI PREV	6 IND TRASF IMPON
I_2		7 COMPENSI DA TERZI	8 TOTALE IMPONIBILE	9 IMPOSTA LORDA	10 TOTALE DETRAZIONI	11 RITENUTE DA TERZI	12 RITEN DATORE LAVORO
I_3		13 ECCEDENZA RITENUTE	14 CONTRIBUTI ARRETRATI	15 AMMONTARE ARRETRATI	16 DETRAZIONI ARRETRATI	17 RITENUTE ARRETRATI	18 COMPENSI AI FINI CONTRIBUTIVI INPS
I_4		19 RITENUTE OPERATE "VA"	20 RITENUTE OPERATE "SA"	21 RITENUTE OPERATE "SI"	22 CREDITO D IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO	23 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE	24 NUM ASSISTITI DAL DATORE DI LAVORO
I_5		25 NUM ASSISTITI DAI C A A F					
I_6	A-3	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM PERCIPIENTI	3 REDDITO CORRISPOSTO (Punto 10)	4 REDDITO CORRISPOSTO (Punto 12)		
I_7	B	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM LAV DIPENDENTI	3 T F R. CORRISPOSTO NEL 1994	4 ALTRE INDENNITÀ NEL 1994	5 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL LAVORATORE	6 T F R. EROGATO DAL 1974 AL 1993
I_8		7 ALTRE INDENNITÀ EROGATE DAL 1974 AL 1993	8 IMPONIBILE DELL ANNO	9 TOTALE IMPONIBILE	10 RITENUTE OPERATE	11 ALTRE INDENNITÀ AI FINI CONTRIBUTIVI INPS	12 RITENUTE OPERATE «SA»
I_9		13 RITENUTE OPERATE «SI»	14 CREDITO D IMPOSTA, IMPRESE DI AUTOTRASPORTO	15 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE			
I_{10}	B-1	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM PERCIPIENTI	3 TOTALE INDENNITÀ	4 TOTALE IMP R M	5 TOTALE IMP COMPL	
I_{11}	C	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM LAV ASSIMILATI	3 AMM CORRISP TOTALE	4 SOMME NON SOGG RIT	5 RITENUTE OPERATE	6 CREDITO D IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
I_{12}		7 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE					
I_{13}	D	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM LAV AUTONOMI	3 AMM CORRISP TOTALE	4 SOMME NON SOGG RIT	5 RITENUTE OPERATE	6 CREDITO D IMPOSTA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
I_{14}		7 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE					
I_{15}	D-1	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM PERCIPIENTI	3 AMM CORRISP TOTALE	4 SOMME NON SOGG RIT	5 RITENUTE OPERATE	6 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE
I_{16}	E	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM PERCIPIENTI	3 AMMONTARE IMPONIBILE	4 RITENUTE OPERATE	5 SOMME NON SOGG RIT	6 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE
I_{17}	E-1	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM PERCIPIENTI	3 SOMME CORRISPOSTE	4 BASE DI COMMISURAZIONE	5 RITENUTE OPERATE	6 AMMONT COMPLESSIVO
I_{18}		7 BASE DI COMMISURAZIONE	8 RITENUTE OPERATE	9 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE			
I_{19}	E-2	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM PERCIPIENTI	3 SOMME SOGG RIT	4 RITENUTE OPERATE	5 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE	
I_{20}	F	1 SOMME SOGG RIT (Prosp A)	2 RITENUTE OPERATE (Prosp A)	3 TOTALE ACCONTI (Prosp A)	4 ECCEDENZA IN DIMINUZIONE DEGLI ACCONTI (Prosp A)	5 ECCEDENZA A RIMBORSO (Prosp A)	6 SOMME SOGG "VA" (Prosp A)
I_{21}		7 RITENUTE OPERATE "VA" (Prosp A)	8 SOMME SOGG RIT (Prosp B C D E, F)	9 RITENUTE OPERATE (Prosp B, C, D E, F)	10 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE		
I_{22}	F-1	1 SOMME SOGG RIT (Prosp A B)	2 RITENUTE OPERATE (Prosp A B)	3 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE			
I_{23}	F-2	1 SOMME SOGG RIT	2 RITENUTE OPERATE	3 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE			
I_{24}	G	1 NUM FOGLI COMPILATI	2 NUM AZIONI O QUOTE (Prosp 1)	3 UTILI IN DENARO (Prosp 1)	4 UTILI IN NATURA (Prosp 1)	5 IMPORTO UTILI (Prosp 2)	6 UTILI SOGG RIT (Prosp 3)
I_{25}		7 RITENUTA D ACCONTO (Prosp 3)	8 RITENUTA D IMPOSTA (Prosp 3)	9 UTILI NON SOGG RIT (Prosp 3)	10 NUM PERCIPIENTI	11 UTILI SPETTANTI	12 UTILI PAGATI
I_{26}		13 RITENUTE OPERATE	14 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE				
I_{27}	G-1	1 UTILI CORRISPOSTI	2 UTILI SOGG RIT	3 RITENUTA D ACCONTO	4 RITENUTA D IMPOSTA	5 UTILI NON SOGG RIT	6 CREDITO D IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE
I_{28}	H	1 CONTR OBBL. A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2 CONTR OBBL. A CARICO LAVORATORI DIPENDENTI				

DATI RELATIVI AL CONGUAGLIO DI FINE ANNO EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO

M1	Eccedenza di ritenute di fine anno 1993 compensata nel 1994		M2	Eccedenza di ritenute di fine anno 1994 da compensare nel 1995	

PROSPETTO RISERVATO AI SOSTITUTI D'IMPOSTA NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

M3	Credito di imposta ex D.L. 357/94 spettante		M5	Credito di imposta utilizzato per il versamento delle ritenute	
M4	Credito di imposta utilizzato ai fini IVA		M6	Credito di imposta residuo	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO L - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Codice concessione

Codice tesoreria

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 RITENUTE EFFETTUATE	3 IMPORTO VERSATO	MODALITÀ VERSAM. 4 (2)	5 (3)	ESTREMI DEI VERSAMENTI 6 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	7 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	8 SERIE - N° QUIETANZA O N° BOLLETTINO O ATTESTAZIONE	9 RSS	10 NOTE (1)
L1										
L2										
L3										
L4										
L5										
L6										
L7										
L8										
L9										
L10										
L11										
L12										
L13										
L14										
L15										
L16										
L17										
L18										
L19										
L20										
L21										
L22										
L23										
L24										
L25										
L26	TOTALI									

(1) Vedere istruzioni quadro L.
(2) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione, T se effettuato in Tesoreria.
(3) Indicare D per il versamento tramite distinta, C per il versamento in c/c postale, B per il versamento in banca

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1994

QUADRO N - PROSPETTO DEI RIMBORSI D'IMPOSTA E DEI COMPENSI

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L ASSISTENZA	N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L ASSISTENZA
N1				N4			
N2				N5			
N3				N6			

QUADRO P - PROSPETTO DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA

N ord.	1 IMPOSTA O SOPRATTASSA VERSATA	2 INTERESSI A CARICO DEL LAVORATORE DIPENDENTE	3 INTERESSI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	4 MODALITÀ VERS (2)	ESTREMI DEI VERSAMENTI 5 CODICE TRIBUTO	6 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	7 SERIE N° QUIETANZA O N° BOLLETTINO O ATTESTAZIONE
P1							
P2							
P3							
P4							

QUADRO Q - PROSPETTO RELATIVO AI CONTRIBUTI S.S.N. INDICATI NEL MODELLO DM 10/S

N ord.	1 PERIODO DI PAGA MESE | ANNO	2 IMPORTO VERSATO	3 IMPORTO RIMBORSATO	4 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	5 CODICE REGIONE	N. ord.	1 PERIODO DI PAGA MESE | ANNO	2 IMPORTO VERSATO	3 IMPORTO RIMBORSATO	4 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	5 CODICE REGIONE
Q1						Q3					
Q2						Q4					

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1995

QUADRO R - PROSPETTO DEI RIMBORSI D'IMPOSTA E DEI COMPENSI

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L ASSISTENZA	N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L ASSISTENZA
R1				R2			

QUADRO S - PROSPETTO DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA

N. ord.	1 IMPOSTA O SOPRATTASSA VERSATA	2 INTERESSI A CARICO DEL LAVORATORE DIPENDENTE	3 INTERESSI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	4 MODALITÀ VERS (2)	ESTREMI DEI VERSAMENTI 5 CODICE TRIBUTO	6 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	7 SERIE N° QUIETANZA O N° BOLLETTINO O ATTESTAZIONE
S1							
S2							
S3							
S4							

QUADRO T - PROSPETTO RELATIVO AI CONTRIBUTI S.S.N. INDICATI NEL MODELLO DM 10/S

N. ord.	1 PERIODO DI PAGA MESE | ANNO	2 IMPORTO VERSATO	3 IMPORTO RIMBORSATO	4 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	5 CODICE REGIONE	N. ord.	1 PERIODO DI PAGA MESE | ANNO	2 IMPORTO VERSATO	3 IMPORTO RIMBORSATO	4 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	5 CODICE REGIONE
T1						T3					
T2						T4					

(1) Vedere istruzioni del quadro L

(2) Indicare D per il versamento tramite distinta, C per il versamento in c/c postale, B per il versamento in banca

Il sottoscritto dichiara di aver corrisposto a dipendenti e terzi nell'anno 1994 le somme e i valori e di aver effettuato le relative ritenute indicati nei quadri [A] [A3] [B] [B1] [C] [D] [D1] [E] [E1] [E2] [F] [F1] [F2] [G] [G1] [H] [I] Inoltre dichiara di aver effettuato i conguagli conseguenti all'assistenza fiscale indicati nel quadro A e nei quadri [A1] [A2] [N] [P] [Q] [R] [S] [T] Dichiara altresì di aver eseguito i versamenti risultanti dai quadri L, P, Q, S, T e da n ______ quadri aggiuntivi

Il sottoscritto dichiara di aver presentato la dichiarazione mediante n ______ supporti magnetici

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

____

Data ______________________

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A A F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale al sostituto d'imposta)

C.A.A.F.	Codice fiscale	Denominazione del C A A F			N iscrizione all albo
	Domicilio fiscale	Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C A P
Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome (per le donne quello da nubile)		Nome	
	Data di nascita gg mm aa	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni antecedenti al decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D M n 494 del 22 ottobre 1992

Firma del direttore tecnico del C A A F o del professionista ______________________

Firma del direttore tecnico del C.A.A.F. o del professionista ______________________

Mod. 770/A

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1994 E DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1994 E NELL'ANNO 1995

(Art. 23 e art. 24, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; art. 78, comma 15 e 21, della legge 31 dicembre 1991, n. 413)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE | 2 COGNOME (per le donne quello da nubile) | 3 NOME | 4 DATA DI NASCITA G M A | 5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | 7 PROV. NASC. (sigla) | 8 COMUNE DI RESIDENZA | 9 PROV. RES. (sigla) | 10 VIA E NUMERO CIVICO

11 QUALIFICA | 12 BASE OCCUPAZIONALE | 13 STATO CIVILE | RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO: 14 Data inizio rapporto Giorno mese anno 1994 | 15 Data fine rapporto Giorno mese anno 1994 | 16 Numero giorni | 17 CODICE FISCALE PRECEDENTE DATORE DI LAVORO | 18 CAUSA

COMPENSI LORDI, STIPENDI, PENSIONI ECC.: 19 In denaro | 20 In natura | 21 Contributi obbligatori a carico del dipendente | 22 Compensi netti (19 + 20 – 21) | 23 Assegni e indennità erogati da enti previdenziali | INDENNITÀ E ASSEGNI EX ART. 48, c. 4 E 5, T.U.I.R.: 24 Ammontare lordo | 25 Contributi obbligatori a carico del dipendente | 26 Totale imponibile

COMPENSI CORRISPOSTI DA TERZI: 27 Ammontare assoggettato a contribuzione | 28 Ammontare non assoggettato a contribuzione | 29 Totale imponibile | 30 Imposta corrispondente al totale imponibile | 31 Detrazione per coniuge a carico | 32 Detrazione per figli a carico | 33 Detrazione per altri familiari a carico | 34 Detrazioni per lavoro dipendente

35 Detrazione per oneri | 36 Totale detrazioni | 37 Ammontare delle ritenute operate da terzi | 38 Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro | 39 Eccedenza delle ritenute da rimborsare | 40 Ammontare delle ritenute dovute | 41 Erogazioni per spese sanitarie, anche in forma assicurativa | 42 Premi di assicurazione vita e infortuni

43 Contributi per previdenza complementare | ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI: 44 Contributi obbligatori a carico del dipendente | 45 Ammontare imponibile | 46 Detrazioni d'imposta | 47 Ritenuta eseguita | 48 Somme e valori non assoggettati a ritenuta | 49 Ammontare imponibile ai fini del C.S.S.N.

VERSAMENTI E RIMBORSI CONSEGUENTI ALL'ASSISTENZA FISCALE

ASSISTENZA 1994: 50 Conguagli non effettuati | 51 Imposta versata | 52 Interessi e/o soprattasse

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF 1994 / SECONDA RATA ACCONTO C.S.S.N. 1994: 53 Contributo versato | 54 Interessi e/o soprattasse

ASSISTENZA 1995: 55 Conguagli non effettuati | 56 Rettifica conguaglio

SALDO IRPEF PER IL 1994: 57 Imposta rimborsata | 58 Imposta versata | 59 Interessi

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 1995: 60 Imposta versata | 61 Interessi | 62 Soprattasse su IRPEF saldo 1994 e prima rata acconto 1995

SALDO C.S.S.N. PER IL 1994: 63 Contributo a rimborso | 64 Contributo versato | 65 Interessi

PRIMA RATA DI ACCONTO C.S.S.N. PER IL 1995: 66 Contributo versato | 67 Interessi | 68 Soprattasse su C.S.S.N. saldo 1994 e prima rata acconto 1995 | 69 Mod. 730/95 non liquidabile

DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA

70 CODICE FISCALE | 71 DENOMINAZIONE | 72 N.ro d'iscrizione all'albo

1

1 | 2 | 3 | 4 | 5

6 | 7 | 8 | 9 | 10

11 | 12 | 13 | 14 1994 | 15 1994 | 16 | 17 | 18

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69

70 | 71 | 72

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

2

1994 1994

3

1994 1994

4

1994 1994

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1994, IN CONSEGUENZA DELL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1994

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A P

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI SOGGETTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine	Campi
	1 CODICE FISCALE · 2 COGNOME (per le donne quello da nubile) · 3 NOME · 4 DATA DI NASCITA G M A · 5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA · 7 PROV NASC. (sigla)
	8 PERIODO DI RIFERIMENTO mese 1994 · SALDO IRPEF PER IL 1993: 9 Imposta rimborsata · 10 Imposta versata · 11 Interessi · PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 1994: 12 Imposta versata · 13 Interessi · 14 SOPRATTASSA SU IRPEF SALDO 1993 E PRIMA RATA ACCONTO 1994
	SALDO C S.S.N. PER IL 1993: 15 Contributo a rimborso · 16 Contributo versato · 17 Interessi · PRIMA RATA ACCONTO C S.S N. PER IL 1994: 18 Contributo versato · 19 Interessi · 20 SOPRATTASSA SU C S S.N SALDO 1993 E PRIMA RATA ACCONTO 1994 · 21 Conguagli non effettuati · 22 Tipo conguaglio
	DATI RELATIVI AL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA
	23 CODICE FISCALE · 24 DENOMINAZIONE · 25 N ro d'iscrizione all'albo · 26 Data ricezione Mod 730-5 giorno mese 1994
1	1 · 2 · 3 · 4 · 5
	6 · 7
	8 1994 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
	15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22
	23 · 24 · 25 · 26 1994
2	1 · 2 · 3 · 4 · 5
	6 · 7
	8 1994 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
	15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22
	23 · 24 · 25 · 26 1994
3	1 · 2 · 3 · 4 · 5
	6 · 7
	8 1994 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
	15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22
	23 · 24 · 25 · 26 1994

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Mod. 770/A-2

DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1994 DA PARTE DI SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE MOD. 770/94

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI SOGGETTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine								
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)			
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)						
	8 Imposta IRPEF versata	9 Imposta IRPEF rimborsata	10 Prima rata di acconto IRPEF per il 1994 versata	11 Interessi IRPEF	12 Soprattasse IRPEF	13 Contributo S.S.N. versato	14 Contributo S.S.N. a rimborso	15 Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1994 versata
	16 Interessi C.S.S.N.	17 Soprattasse C.S.S.N.	18 Versamenti a cura contribuente	19 Dichiarazione non liquidabile	20 Rettifica conguaglio			
	DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA							
	21 CODICE FISCALE	22 DENOMINAZIONE	23 N.ro d'iscrizione all'albo					
1	1	2	3	4	5			
	6	7						
	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20			
	21	22	23					
2	1	2	3	4	5			
	6	7						
	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20			
	21	22	23					
3	1	2	3	4	5			
	6	7						
	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20			
	21	22	23					

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Mod. 770/A-3

DATI RELATIVI AI PERCIPIENTI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CHE HANNO DATO DIRITTO AL PREMIO DI ASSUNZIONE
(Art 2, D L. 10 giugno 1994, N 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, N 489)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE — NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE — COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP		

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

CONSISTENZA BASE OCCUPAZIONALE AL 12/06/94	
LAVORATORI DIPENDENTI IN MOBILITÀ O IN CASSA INTEGRAZIONE AL 12/06/94	

PERIODO DI IMPOSTA dal G M A al G M A

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV NASC. (sigla)			
	8 DATA INIZIO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO giorno mese anno	DATI DAL 12/06/94 A FINE PERIODO DI IMPOSTA: 9 Numero giorni in incremento	10 Reddito corrisposto	DATI DA INIZIO SUCCESSIVO PERIODO DI IMPOSTA FINO AL 31/12/94: 11 Numero giorni in incremento	12 Reddito corrisposto
1	1	2	3	4	5
	6	7			
	8 1994	9	10	11	12
2	1	2	3	4	5
	6	7			
	8 1994	9	10	11	12
3	1	2	3	4	5
	6	7			
	8 1994	9	10	11	12
4	1	2	3	4	5
	6	7			
	8 1994	9	10	11	12
5	1	2	3	4	5
	6	7			
	8 1994	9	10	11	12
6	1	2	3	4	5
	6	7			
	8 1994	9	10	11	12

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Mod. 770/B

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1994
(Art. 23 e art 24, 3° comma, del D P R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C A P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

11 DATA DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19	12 DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19	13 PERIODO DI COMMISURAZIONE anni mesi	14 PERIODO CONVENZIONALE anni mesi	15 TEMPO PARZIALE anni mesi %	16 Quota eccedente	T F R O IND EQUIPOLLENTI CORRISPOSTI NEL 1994: 17 Mese erogaz	18 Titolo erogaz	19 % abbattimento	20 Ammontare netto

ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 1994: 21 Mese erogaz	22 Titolo erogaz	23 Abbattimento	24 Ammontare netto	25 Contributi obbligatori a carico del lavoratore	ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 1993: 26 T F R o indennità equipollente	27 Altre indennità	28 Totale indennità (20 + 24 — 25 + 26 + 27)	29 Totale riduzioni

30 T F R o ind equipollente per reddito di riferimento	31 Aliquota	ART 4, 3° COMMA L 482/1985: 32 Retribuzione media biennio precedente	33 Aliquota	34 Imponibile T F R	35 Imponibile altre indennità	36 Imponibile dell anno	37 Totale reddito imponibile	38 Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1993

39 Imposta dovuta	40 Ritenute fiscali operate in eccedenza	ART 2122 COD CIV: 41 Quota spettante	42 Indennità spettante	43 Ritenute operate	44 Imponibile C S S N

1

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

11 19	12 19	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	
39	40	41	42	43	44				

2

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

11 19	12 19	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	
39	40	41	42	43	44				

3

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

11 19	12 19	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	
39	40	41	42	43	44				

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

14

15

16

TOTALI

Nel caso di corresponsione di altre indennità alla cui determinazione hanno concorso contributi a carico del lavoratore dipendente, il sottoscritto dichiara che nel punto 23 è indicato l'ammontare complessivo dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, dichiara inoltre che nello statuto del fondo o cassa di previdenza, tenuto alla prestazione, non sono previste clausole che, anche indirettamente, consentono l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.

Firma del dichiarante ____________________

INDENNITÀ RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI, CORRISPOSTE NELL'ANNO 1994

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C A P

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI **FOGLIO N.**

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Numero d'ordine	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV RES (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Numero d'ordine	11	IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE						IMPOSTA COMPLEMENTARE		
	Ammontare delle indennità di anzianità di previdenza di preavviso e delle altre indennità di fine rapporto	12 Ammontare imponibile (I)	13 Imponibile al 4%	14 Imponibile all 8% (II)	15 Imponibile al 10%	16 Imponibile al 12%	17 Imponibile al 15%	18 Ammontare imponibile (al netto anche delle ritenute di ricchezza mobile)	19 Imponibile all 1 5%	20 Imponibile al 4%
1										
2										
3										
4										
5										
6										

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE

La riscossione delle ritenute operate sulle somme imponibili dichiarate nel presente quadro sarà effettuata mediante l'emissione di appositi ruoli da parte del competente Ufficio delle Imposte, in base alla disciplina tributaria vigente fino al 31 dicembre 1973 Pertanto nessun versamento diretto in concessione di tali ritenute deve essere effettuato da parte del sostituto d'imposta

(I) Al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente e della detrazione di L 50 000 per ogni anno (o frazione di anno) di servizio

(II) Al fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria prevista dalla legge 28 ottobre 1970, n 801, scindere il totale imponibile all'8% in due parti e cioè nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 10% e nella quota sulla quale va applicata l addizionale nella misura del 15%

Mod. 770/C

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
CORRISPOSTI NELL'ANNO 1994
(Art 24, 1°, 2° e ultimo comma, del D P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		CAP

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV NASC (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO
	11 CAUSALE	12 CT	AMMONTARE CORRISPOSTO: 13 TOTALE / 14 Somme non soggette a ritenuta / 15 Imponibile (13 — 14)	16 Ritenute operate	17 Netto corrisposto (15 — 16)

Numero d'ordine	Campi						
1	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
2	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
3	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
4	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
5	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
6	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17
7	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐	13	14	15	16	17

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

28 29 30 31 32 33 34 35 36

Totali

Firma del dichiarante

Mod. 770/D

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI
CORRISPOSTI NELL'ANNO 1994
(Art 25 del D P R 29 settembre 1973, n 600, art 33, comma 4, del D P R 4 febbraio 1988, n 42)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C A P

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine								
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME		4 DATA DI NASCITA G M A		5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA		9 PROV RES (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		11 I.C.
	12 N.R.	13 STATO ESTERO DI RESIDENZA		14 CODICE STATO ESTERO	15 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO			
	16 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO 17 Totale	18 Somme non soggette a ritenuta	19 Imponibile (17 — 18)	RITENUTE OPERATE 20 Aliquota	21 Importo	22 Netto corrisposto (19 — 21)	
1	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10	11 ☐		
	12 ☐	13	14	15				
	16	17	18	19	20	21	22	
2	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10	11 ☐		
	12 ☐	13	14	15				
	16	17	18	19	20	21	22	
3	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10	11 ☐		
	12 ☐	13	14	15				
	16	17	18	19	20	21	22	
4	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10	11 ☐		
	12 ☐	13	14	15				
	16	17	18	19	20	21	22	
5	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10	11 ☐		
	12 ☐	13	14	15				
	16	17	18	19	20	21	22	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

13

14

15

16

17

18

Totali

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (associazioni residenti costituite per l'esercizio di arti e professioni; società non residenti di ogni tipo - Art. 5, lettera c) e art. 20, lett. d) del testo unico delle imposte sui redditi)

Numero d'ordine							
	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE					
	3 COMUNE	4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO				
	6 N.R.	7 STATO ESTERO DI RESIDENZA	8 CODICE STATO ESTERO	9 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO			
	16 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO: 17 Totale	18 Somme non soggette a ritenuta	19 Imponibile (17 — 18)	RITENUTE OPERATE: 20 Aliquota	21 Importo	22 Netto corrisposto (19 — 21)
1	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	16	17	18	19	20	21	22
2	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	16	17	18	19	20	21	22
3	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	16	17	18	19	20	21	22
4	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	16	17	18	19	20	21	22
5	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	16	17	18	19	20	21	22
6	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	16	17	18	19	20	21	22
Totali		17	18	19		21	22

Firma del dichiarante ____________________

PROVVIGIONI INERENTI A RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI CORRISPOSTE NELL'ANNO 1994
(Art. 25-bis del D P R. 29 settembre 1973, n 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C A P

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

— Somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ☐
— Somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ☐

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

Numero d'ordine	11 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO				RITENUTE OPERATE		18 Netto corrisposto (15 — 17)
		12 Totale	Somme non soggette a ritenuta		15 Imponibile [12 — (13 + 14)]	16 Aliquota	17 Importo	
			13 Quota provvigioni	14 Spese anticipate				

Numero d'ordine								
1	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	3	14	15	16	17	18
3	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
5	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
6	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mod. 770/E

REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI (*), COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1994 (Art. 26, ultimo comma, art. 28 del D P R 29 settembre 1973, n. 600; art. 33 del D P R. 4 febbraio 1988, n. 42, e D L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		CAP

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine							
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)		
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 Causale	12 Ammontare imponibile corrisposto	RITENUTE OPERATE 13 Aliquota	14 Importo	15 Netto corrisposto (12 — 14)	16 Somme pagate non soggette a ritenuta	
1	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
2	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
3	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
4	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
5	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
6	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(*) Compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito, art. 41, comma 1, lettera *a)* del T U I R

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.
ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mod. 770/E-1

SOMME SULLE QUALI È STATA COMMISURATA LA RITENUTA ALLA FONTE IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IL CUI IMPORTO È STATO PAGATO NELL'ANNO 1994 NONCHÉ CAPITALI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1994 IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

(Art. 13 bis, comma 1, lett. g) del testo unico delle imposte sui redditi e art. 6 della L. 26 sett. 1985, n. 482)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE			
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME RELATIVE AL RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA ASSOGGETTATE A RITENUTA DI ACCONTO

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)

Numero d'ordine	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

Numero d'ordine	11 Causale	12 Somme corrisposte (I)	13 Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate	RITENUTE OPERATE 14 Aliquota	RITENUTE OPERATE 15 Importo	16 Netto corrisposto (12 — 15)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZA

(I) Per le somme corrisposte, a titolo di capitale, eccedenti l'importo dei premi, va effettuata la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482/1985

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

CAUSALE	1 AMMONTARE COMPLESSIVO (1)	2 AMMONTARE DELLE SOMME SULLE QUALI LE RITENUTE SONO STATE COMMISURATE (2)	3 RITENUTA OPERATA
TOTALI			

Firma del dichiarante ____________________

AVVERTENZE

(1) L'importo da indicare è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato

(2) Va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi La riduzione del 2 per cento, prevista per ogni anno successivo al decimo, deve essere considerata nell'importo da indicare in questa colonna

PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO, COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, REALIZZATI NELL'ANNO 1994 DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL T.U.I R. NON ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI OVVERO DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE E COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO (articolo 10-ter, commi 1, 3 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C A P

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE — **FOGLIO N.**

Numero d'ordine				
	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE		
	3 COMUNE (domicilio fiscale)	4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO	
	11 DENOMINAZIONE DEL FONDO	12 Aliquota applicata	13 Somme soggette a ritenuta (1)	14 Ritenute operate
1	1	2		
	3	4	5	
	11	12	13	14
2	1	2		
	3	4	5	
	11	12	13	14
3	1	2		
	3	4	5	
	11	12	13	14
4	1	2		
	3	4	5	
	11	12	13	14
5	1	2		
	3	4	5	
	11	12	13	14
6	1	2		
	3	4	5	
	11	12	13	14
7	1	2		
	3	4	5	
	11	12	13	14
8	1	2		
	3	4	5	
	11	12	13	14
9	1	2		
	3	4	5	
	11	12	13	14
Totali			13	14

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli O I C V M nonché alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

Numero d'ordine						
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV NASC (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV RES (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	
	11 DENOMINAZIONE DEL FONDO	12 Aliquota applicata		13 Somme soggette a ritenuta (1)	14 Ritenute operate	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
Totali				13	14	

Firma del dichiarante ____________________

(1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli O I C V M nonché alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote

Mod. 770/F

INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE NONCHÉ PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, CORRISPOSTI NEL 1994 DA DICHIARARE SENZA ELENCAZIONE NOMINATIVA DEI PERCIPIENTI

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO A — **RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)**

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Al'quota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4) (1)
	TOTALI						

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

A1	Importo di col 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
A2	Importo di col 7 di cui si chiede il rimborso	

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare:

A3	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta	
A4	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

(*) Il prospetto deve essere compilato dalle sole aziende di credito individuali o costituite in forma di società di persone le quali debbono indicare gli interessi, premi ed altri frutti maturati nell'anno 1994 sui depositi e conti correnti. Nel quadro L dei versamenti del modello base dovrà essere indicato, in luogo del mese di pagamento, il mese di chiusura del periodo d'imposta (che coincide con l'anno solare)

(1) Ai sensi dell'art 5, comma 2 *bis* del D L 24 settembre 1987, n 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col 5 è superiore all'importo di col 4), da evidenziare in col 7, deve essere indicato nel rigo A1, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta, in tal caso, l'importo indicato nel rigo A1 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1995. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col 7, detto importo deve essere indicato nel rigo A2

AVVERTENZE

I prospetti A, B, C, D ed F non devono essere compilati dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI RELATIVI A TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI EMESSI DA NON RESIDENTI O DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI QUELLI CON REGIME FISCALE EQUIPARATO, EMESSI ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 10 SETTEMBRE 1992, O DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI (2) (art. 26, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni) (*)

N ord	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito (per l'ammontare maturato durante il periodo di possesso, in caso di ritenute operate a partire dal 29 dicembre 1994 ai sensi dell'art 8 del D L 27 dicembre 1994, n 719) - Art 41, comma 1, lettere a) e b) del T U I R

PROSPETTO C

ALTRI INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI
(art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (*)

N ord	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - Art. 41, comma 1, lett. a) del T U I R

PROSPETTO D

PREMI E VINCITE (3)
(art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

N ord	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

PROSPETTO E

PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI DI CUI ALL'ART. 10 BIS DELLA TARIFFA ALLEGATO A, ANNESSA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642
(art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692)

1 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE CAMBIALI	2 PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA	3 Aliquota	4 RITENUTA OPERATA

PROSPETTO F

PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (art. 2, comma 2, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e successive modificazioni)

1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette (*) a ritenuta	4 Ritenuta operata

(*) Ai fini della determinazione dei proventi imponibili a) nel corrispettivo globale della cessione devono essere inclusi gli interessi scaduti nel periodo di valenza del contratto, non assoggettati a ritenuta, b) dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi dell'art 26, primo comma, del D P R 29 settembre 1973, n 600, ivi inclusa, per le ritenute operate a partire dal 29 dicembre 1994, la quota della differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione (art 41, comma 1, lett. b-bis), del T U I R e art. 8 del D L. 27 dicembre 1994, n 719)

(2) La dichiarazione va presentata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D P R n 600 del 1973 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti nei confronti di soggetti residenti o che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nella cessione dei titoli indicati in rubrica

(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorchè non corrisposti

Firma del dichiarante______________________

Mod. 770/F-1

PLUSVALENZE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1994
(Art 81, lettere *b)* e *c-ter)*, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		CAP

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

PROSPETTO A

PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI A TERMINE DI VALUTE ESTERE OVVERO CONSEGUITE ATTRAVERSO CONTRATTI CHE ASSUMONO, ANCHE IN MODO IMPLICITO, VALORI A TERMINE DELLE VALUTE COME RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427)

1 AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE PLUSVALENZE IMPONIBILI	2 RITENUTA OPERATA

PROSPETTO B

PLUSVALENZE CONSEGUENTI ALLA PERCEZIONE DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O DI SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI CESSIONI VOLONTARIE NEL CORSO DI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, O PER EFFETTO DI ACQUISIZIONE COATTIVA CONSEGUENTE AD OCCUPAZIONI D'URGENZA, COMPRESE LE SOMME PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA, RISARCIMENTO DANNI, RIVALUTAZIONE ED INTERESSI (art. 11, comma 5, 6 e 7, legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni).

N ORD	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenute operate
		TOTALI		

Firma del dichiarante ____________________

PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO, CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE, COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, REALIZZATI NELL'ANNO 1994 DA PARTE DI PERSONE FISICHE, DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL T U.I.R. NON ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA E DI ENTI NON COMMERCIALI, DA DICHIARARE SENZA ELENCAZIONE NOMINATIVA DEI PARTECIPANTI (articolo 10-ter, commi 1, e 3, legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		CAP

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE

Numero d'ordine	1 Denominazione del fondo	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenute operate
	TOTALI			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ____________________

(1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli O I C V M nonché alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote

UTILI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1994

(art 27 del D P R 29 settembre 1973, n 600, D L 8 aprile 1974, n 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n 216, D L 10 ottobre 1976, n 694, convertito nella legge 6 dicembre 1976, n. 788, legge 16 dicembre 1977, n 904, art 44 testo unico delle imposte sui redditi, art 33, comma 6, D P R 4 febbraio 1988, n 42, art 29 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n 154)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE			
DOMICILIO FISCALE — COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

PROSPETTO N. 1 — **DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI UTILI DEI QUALI È STATA DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE NELL'ANNO 1994**

I — UTILI IN DENARO

1 Data della deliberazione	2 Titolo della distribuzione (1)	3 Data in cui gli utili sono stati messi in pagamento	4 Ammontare spettante a ciascuna azione o quota (2)	5 Numero azioni e quote	6 AMMONTARE COMPLESSIVO
			A) TOTALI		

II — UTILI IN NATURA

DELIBERA DEL ______ DATA DELLA DISTRIBUZIONE ______

1 DESCRIZIONE DEI BENI DISTRIBUITI	2 VALORE ULTIMO BILANCIO	
	DATA	
	DATA	
	DATA	
	B) TOTALE UTILI IN NATURA	
	IMPORTO IMPUTABILE A CIASCUNA AZIONE O QUOTA (2)	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO N. 2 — **PROSPETTO UTILI PAGATI**

DISTRIBUZIONE					
1 Delibera	2 Importo	3 Utili corrisposti fino al 31-12-1993	4 Utili da corrispondere al 31-12-1993	5 Utili corrisposti nel 1994	6 Utili da corrispondere al 31-12-1994
1-1-1976/31-12-1994					
9-4-1974/31-12-1975					
1-1-1974/8-4-1974					
24-2-1964/31-12-1973					
1-1-1963/23-2-1964					
TOTALI					

AVVERTENZE

Il presente quadro deve essere compilato dalle società per azioni e in accomandita per azioni dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata nei casi di opzione del regime della ritenuta d acconto manifestata ai sensi dell art. 29, comma 1 del D L 2 marzo 1989, n 69 convertito nella legge 27 aprile 1989 n 154 che nell'anno solare di riferimento hanno distribuito utili di qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione

Le società a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni devono allegare una distinta degli utili spettanti a ciascun socio, con la specificazione del cognome, nome ed indirizzo del socio del domicilio fiscale del codice fiscale, del numero delle quote e dell'ammontare degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d acconto A tal fine si dovrà utilizzare l apposita distinta predisposta nel presente quadro

(1) Dividendo, acconto dividendo saldo dividendo, riparto straordinario rimborso del capitale ai soci mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi non costituiti con sovrapprezzi di emissione con interessi di conguaglio, con versamenti a fondo perduto o in conto capitale oppure con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposte (art 44, comma 2, del T U I R)

(2) In deroga al criterio generale del troncamento l'importo riferibile a ciascuna azione o quota va espresso in lire

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO N. 3 — PROSPETTO DELLE RITENUTE

1 DELIBERA	2 Utili corrisposti nell anno 1994	UTILI ASSOGGETTATI A RITENUTA — 3 Importo	4 Aliq %	Ritenute — 5 Di acconto	Ritenute — 6 Di imposta	7 Utili non assoggettati a ritenuta (1)
1-1-1976/31-12-1994 (2) (4)			10			
			12,50			
			15			
			30			
			32,4			
			50			
9-4-1974/31 12 1975 (2)			10			
			15			
			30			
1-1-1974/8-4-1974			10			
			30			
24-2-1964/31 12-1973			5			
			30			
1-1-1963/23-2-1964 (3)			8			
			15			
TOTALI						

Se sulla base delle convenzioni internazionali gli utili sono stati pagati con aliquote diverse da quelle sopra indicate, il prospetto dovrà essere opportunamente adattato anche mediante aggiunta di allegati. In tal caso dovranno essere allegati i documenti giustificativi

(1) Allegare dettaglio esplicativo con l'indicazione dei soggetti esentati e dei titoli e documenti giustificativi delle esenzioni

(2) La ritenuta del 15% riguarda le azioni di risparmio e gli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative

(3) La ritenuta dell'8% riguarda le azioni al portatore

(4) La ritenuta del 12,50% riguarda la ritenuta opzionale d'imposta sui dividendi delle azioni quotate nei mercati regolamentati italiani

PROSPETTO N. 4 — PROSPETTO DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

1 CAUSALE DEI VERSAMENTI	2 IMPORTO VERSATO
1) Ritenute 10% sugli utili in denaro dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno 1994 (lett. A, prospetto n 1)	
2) Ritenute 10%, 12,50%, 15%, 30%, 32,4% o 50% su utili in denaro o in natura, su azioni di risparmio, sugli utili distribuiti da banche popolari cooperative e su distribuzione di azioni o quote gratuite o su aumento gratuito del valore nominale (1)	
a) effettuate nel primo semestre 1994	
b) effettuate nel secondo semestre 1994	
3) Versamento di conguaglio su utili in denaro (2)	
a) nel primo semestre 1994	
meno recuperi (3)	
b) nel secondo semestre 1994	
meno recuperi (3)	
4) Ritenuta 10% sugli utili corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche (4).	
a) effettuate nel primo semestre 1994	
b) effettuate nel secondo semestre 1994	
TOTALE	

(1) Le distribuzioni di azioni o quote gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o quote sono soltanto quelli deliberati anteriormente al 18 dicembre 1977

(2) Comprendere anche eventuali versamenti di conguaglio su utili in natura e su azioni o quote gratuite e su aumento del valore nominale delle azioni o quote, deliberate anteriormente al 1° gennaio 1974

(3) I recuperi sono ammessi nel caso di riscossione di utili in esenzione da ritenute da parte dei soggetti indicati nell'art 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n 1745 e successive modificazioni, nonché nel caso di riscossione di utili in esenzione da ritenuta in misura diversa da quella istituzionalmente prevista per effetto di norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni Le società che hanno proceduto ai recuperi devono allegare un dettaglio esplicativo comprendente *a)* le generalità dei soggetti che hanno riscosso gli utili in esenzione o con una minore ritenuta, *b)* la causale della esenzione o riduzione, *c)* gli ammontari degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione e delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione *d)* l ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell art. 8, n 5, del D P R 29 settembre 1973, n 602, alla data del 1° settembre dell anno del pagamento degli utili ed a quella del 1° marzo dell anno successivo, e l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza degli eseguiti recuperi

(4) Riguarda le società cooperative indicate nell'art. 14 del D P R 29 settembre 1973, n 601 e nell art. 20, comma 7 del D L 8 aprile 1974 n 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n 216, incluse le banche di credito cooperativo di cui all'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385.

DISTINTA DEGLI UTILI SPETTANTI A CIASCUN SOCIO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ LIMITATA E DELLE SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE LE CUI QUOTE NON SONO RAPPRESENTATE DA AZIONI

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

NUMERO D'ORDINE							
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME			
	4 DATA DI NASCITA	5 SESSO (M o F)	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROVINCIA DI NASCITA (sigla)			
	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV RES (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	11 NUMERO QUOTE			
	12 UTILI SPETTANTI (1)	13 UTILI PAGATI (2)	14 RITENUTE OPERATE (3)				
1	1	2	3				
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
	12	13	14				
2	1	2	3				
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
	12	13	14				
3	1	2	3				
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
	12	13	14				
4	1	2	3				
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
	12	13	14				
5	1	2	3				
	4	5	6	7			
	8	9	10	11			
	12	13	14				
TOTALI	12	13	14				

(1) Nella colonna 12 va indicato l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1994
(2) Nella colonna 13 va indicato l'ammontare degli utili riscossi da ciascun socio nello stesso anno
(3) Nella colonna 14 vanno indicate le ritenute operate sugli utili della colonna 13

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

NUMERO D'ORDINE				
	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE		
	3 COMUNE (domicilio fiscale)	4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO	6 NUMERO QUOTE
	12 UTILI SPETTANTI (1)	13 UTILI PAGATI (2)	14 RITENUTE OPERATE (3)	
1	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	
2	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	
3	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	
4	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	
5	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	
6	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	
TOTALI	12	13	14	

(1) Nella colonna 12 va indicato l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1994
(2) Nella colonna 13 va indicato l'ammontare degli utili riscossi da ciascun socio nello stesso anno
(3) Nella colonna 14 vanno indicate le ritenute operate sugli utili della colonna 13

Firma del dichiarante ______________________

Mod. 770/G-1

UTILI DEI TITOLI ESTERI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1994
(Art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e art. 27, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		CAP

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE RITENUTE OPERATE

1 ANNI (1)	2 Utili corrisposti nel 1994	UTILI ASSOGGETTATI A RITENUTA				7 Utili non assoggettati a ritenuta (2)
		3 Importo	4 Aliq %	Ritenute		
				5 di acconto	6 di imposta	
18-12-1977/31-12-1994 (3)			10			
			12,50			
			30			
11-10-1976/17-12-1977			10			
			30			
			50			
1-1-1974/10-10-1976			10			
			30			
24-2-1964/31-12-1973			5			
			30			
1-1-1963/23-2-1964			15			
TOTALI						

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ____________________

AVVERTENZE

Il presente quadro va compilato dal soggetto residente incaricato del pagamento

(1) Le varie date si riferiscono alle diverse epoche in cui sono riscossi i dividendi da parte dei soggetti incaricati dei pagamenti agli aventi diritto
(2) Allegare dettaglio esplicativo con l'indicazione dei soggetti esentati e dei titoli e documenti giustificativi delle esenzioni
(3) L'aliquota del 12 50 per cento riguarda la ritenuta d'imposta opzionale sui dividendi delle azioni estere quotate nei mercati regolamentati italiani

CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE NELL'ANNO 1994

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Numero d'ordine	1 ENTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE PERCETTORE O REGIONE ALLA QUALE AFFLUISCE IL CONTRIBUTO	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE
H1			
H2			
H3			
H4			
H5			
H6			
H7			
H8			
H9			
H10			
H11			
H12			
H13			
H14			
H15			
H16			
H17			
H18			
H19			
H20			
H21			

RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Numero d'ordine	1 ENTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE PERCETTORE O REGIONE ALLA QUALE AFFLUISCE IL CONTRIBUTO	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE
H22			
H23			
H24			
H25			
H26			
H27			
H28			
H29			
H30			
H31			
H32			
H33			
H34			
H35			
H36			
H37			
H38			
H39			
H40			
H41			
H42			
H43			
H44			
H45			
H46			
H47			
H48			
H49	TOTALI		

Firma del dichiarante ______________________

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

N ord	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 RITENUTE EFFETTUATE	3 IMPORTO VERSATO	MODALITÀ VERSAM 4 (2)	5 (3)	ESTREMI DEI VERSAMENTI 6 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	7 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	8 SERIE - N° QUIETANZA O N° BOLLETTINO O ATTESTAZIONE	9 R S S	10 NOTE (1)
L48										
L49										
L50										
L51										
L52										
L53										
L54										
L55										
L56										
L57										
L58										
L59										
L60										
L61										
L62										
L63										
L64										
L65										
L66										
L67										
L68										
L69										
L70										
L71										
L72	TOTALI									

(1) Vedere istruzioni quadro L.
(2) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione, T se effettuato in Tesoreria
(3) Indicare D per il versamento tramite distinta C per il versamento in c/c postale B per il versamento in banca

Data ____________________ Firma del dichiarante ______________________________

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRI N, P, Q, R, S, T (aggiuntivi)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA — **FOGLIO N.**

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1994

QUADRO N - PROSPETTO DEI RIMBORSI D'IMPOSTA E DEI COMPENSI

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA	N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA
N7				N11			
N8				N12			
N9				N13			
N10				N14			

QUADRO P - PROSPETTO DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA

N. ord.	1 IMPOSTA O SOPRATTASSA VERSATA	2 INTERESSI A CARICO DEL LAVORATORE DIPENDENTE	3 INTERESSI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	4 MODALITÀ VERS. (2)	ESTREMI DEI VERSAMENTI 5 CODICE TRIBUTO	6 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	7 SERIE N° QUIETANZA O N° BOLLETTINO O ATTESTAZIONE
P5							
P6							
P7							
P8							
P9							
P10							
P11							
P12							
P13							
P14							
P15							
P16							

QUADRO Q - PROSPETTO RELATIVO AI CONTRIBUTI S.S.N. INDICATI NEL MODELLO DM 10/S

N. ord.	1 PERIODO DI PAGA MESE | ANNO	2 IMPORTO VERSATO	3 IMPORTO RIMBORSATO	4 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	5 CODICE REGIONE	N. ord.	1 PERIODO DI PAGA MESE | ANNO	2 IMPORTO VERSATO	3 IMPORTO RIMBORSATO	4 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	5 CODICE REGIONE
Q5						Q9					
Q6						Q10					
Q7						Q11					
Q8						Q12					

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1995

QUADRO R - PROSPETTO DEI RIMBORSI D'IMPOSTA E DEI COMPENSI

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA	N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (1) MESE | ANNO	2 IMPOSTA RIMBORSATA	3 COMPENSI PER L'ASSISTENZA
R3				R5			
R4				R6			

QUADRO S - PROSPETTO DEI VERSAMENTI D'IMPOSTA

N. ord.	1 IMPOSTA O SOPRATTASSA VERSATA	2 INTERESSI A CARICO DEL LAVORATORE DIPENDENTE	3 INTERESSI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	4 MODALITÀ VERS. (2)	ESTREMI DEI VERSAMENTI 5 CODICE TRIBUTO	6 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	7 SERIE - N° QUIETANZA O N° BOLLETTINO O ATTESTAZIONE
S5							
S6							
S7							
S8							
S9							
S10							

QUADRO T - PROSPETTO RELATIVO AI CONTRIBUTI S.S.N. INDICATI NEL MODELLO DM 10/S

N. ord.	1 PERIODO DI PAGA MESE | ANNO	2 IMPORTO VERSATO	3 IMPORTO RIMBORSATO	4 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	5 CODICE REGIONE	N. ord.	1 PERIODO DI PAGA MESE | ANNO	2 IMPORTO VERSATO	3 IMPORTO RIMBORSATO	4 INTERESSI E/O SOPRATTASSE	5 CODICE REGIONE
T5						T7					
T6						T8					

(1) Vedere istruzioni del quadro L.
(2) Indicare D per il versamento tramite distinta, C per il versamento in c/c postale; B per il versamento in banca.

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________

Ufficio delle imposte di ____________

oppure N

Centro di Servizio di ____________

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n. ____________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/bis-95

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

REPUBBLICA ITALIANA

RELATIVA AGLI INTERESSI E AD ALTRI REDDITI DI CAPITALE (da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

CODICE FISCALE | CODICE ATTIVITÀ | REGIONE A STATUTO SPECIALE VA

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P

Data di approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

STATO VEDERE TAB A | NATURA GIURIDICA VEDERE TAB B | SITUAZIONE VEDERE TAB C | EVENTI ECCEZIONALI | TELEFONO (prefisso e numero)

ANNO 1994

OPPURE ESERCIZIO

dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE | COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) | CODICE CARICA

RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE

Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1994

COMUNE | PROVINCIA (sigla) | TELEFONO (prefisso e numero)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P | TELEFONO (prefisso e numero)

SCRITTURE CONTABILI PRESSO TERZI

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO A — INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI (art. 26, 1° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e art. 1 della legge 27 aprile 1989, n. 154; art. 2 del D.L. 21 giugno 1993, n. 198, convertito dalla legge 9 agosto 1993, n. 292) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
A1				
A2				
A3				
A4				
A5	TOTALI			

PROSPETTO C — INTERESSI CORRISPOSTI AI PROPRI SOCI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 20, 8° comma della legge 7 giugno 1974, n. 216)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
C1				
C2				
C3				
C4				
C5	TOTALI			

PROSPETTO D — INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI RELATIVI A TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI EMESSI DA NON RESIDENTI O DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI QUELLI CON REGIME FISCALE EQUIPARATO, EMESSI ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 10 SETTEMBRE 1992, O DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI (2) (art. 26, 3° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni) (**)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
D1				
D2				
D3				
D4				
D5	TOTALI			

PROSPETTO E — ALTRI INTERESSI O REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI (art. 26, ultimo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (***)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
E1				
E2				
E3				
E4				
E5	TOTALI			

PROSPETTO F — PREMI E VINCITE (3) (art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
F1				
F2				
F3				
F4				
F5	TOTALI			

PROSPETTO G — PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (art. 2, comma 2, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e successive modificazioni) (****)

1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi

(**) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito - art. 41, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi.

(***) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - art. 41, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi.

(****) Ai fini della determinazione dei proventi imponibili, nel corrispettivo globale della cessione devono essere inclusi gli interessi scaduti nel periodo di valenza del contratto, non assoggettati a ritenuta

(1) Indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei detti titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti

(2) La dichiarazione va presentata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D P R n. 600 del 1973 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti nei confronti dei soggetti residenti o che comunque intervengono anche in qualità di acquirenti, nella cessione dei titoli indicati in rubrica.

(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							
B6							
B7		TOTALI					

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n 477, indicare

B8	Importo di col 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
B9	Importo di col 7 di cui si chiede il rimborso	

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n 690 devono indicare·

B10	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	
B11	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis* del D L. 24 settembre 1987, n 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col 5 è superiore all'importo di col 4), da evidenziare in col 7, deve essere indicato nel rigo B8, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta, in tal caso, l'importo indicato nel rigo B8 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1995 Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col 7, detto importo deve essere indicato nel rigo B9

IMPORTO DEL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO EX ART. 2 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357	

PROSPETTO H

RIEPILOGO DELLE RITENUTE E RELATIVI VERSAMENTI (2)

Codice concessione ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ Codice tesoreria ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

N ord	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (3) MESE	ANNO	2 RITENUTE EFFETTUATE	3 IMPORTO VERSATO	MODALITÀ VERSAM. 4 (4)	5 (5)	6 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	7 DATA DI VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	8 SERIE - N° QUIETANZA O N° BOLLETTINO O ATTESTAZIONE	9 PROSPETTO (6)	10 NOTE (7)
H1													
H2													
H3													
H4													
H5													
H6													
H7													
H8													
H9													
H10													
H11													
H12													
H13													
H14													
H15													
H16													
H17													
H18	TOTALI												

(1) Indicare gli interessi, premi ed altri frutti addebitati al conto economico dell azienda o istituto di credito dichiarante, ancorché non corrisposti

(2) I dati richiesti sono da riportare in ordine cronologico di versamento In caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 6 il relativo codice tributo In caso di versamento effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e distintamente l'articolo di bilancio

(3) Per le somme di cui al prospetto B, per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dei periodi d'imposta (art 2 del D L. 30 dicembre 1981, n 792), in luogo del mese di pagamento indicare il mese di chiusura del periodo d'imposta, per il versamento delle ritenute previste dall'art 2, ultimo comma, della legge 4 novembre 1981, n 626, si deve parimenti indicare, in luogo del mese di pagamento, il mese di chiusura del periodo d'imposta.

(4) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione, T se effettuato in Tesoreria

(5) Indicare D per il versamento tramite distinta, C per il versamento in c/c postale, B per il versamento in banca

(6) Indicare il prospetto o i prospetti a cui si riferisce il versamento

(7) I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio indicheranno la lettera A se se hanno fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-*bis* del D L n 382 del 1993, *la lettera B se hanno fruito della sospensione dei termini relativi al versamenti della ritenuta alla fonte prevista dall'art 1 del D L* 23 dicembre 1993, n 532, *convertito dalla legge* 17 febbraio 1994, n 111 I sostituti d'imposta che hanno utilizzato, in luogo del versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art 2 del D L 10 giugno 1994, n 357, indicheranno la lettera C

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

____

Data ____________________

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d imposta — modello 770-bis — relativa all anno 1994 si deve tenere presente quanto segue

Tutti gli importi da indicare nel modello 770-bis compresi i totali vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento Siffatto troncamento riguarda tutti gli importi da indicare nel mod 770-bis relativamente ai vari prospetti in esso contenuti

FRONTESPIZIO

I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti

Codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA oppure agli uffici distrettuali delle imposte dirette, negli altri casi
La data di approvazione del bilancio o rendiconto ed il relativo termine legale o statutario per l approvazione devono essere indicati solo dai soggetti obbligati al bilancio o rendiconto

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall atto costitutivo o, in mancanza di quest ultimo, indicarla in maniera esatta e completa

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione) la provincia mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM) la via il numero civico il codice di avviamento postale ed il numero telefonico

La casella (☐) relativa alla «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d imposta precedente

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale

La casella (☐) relativa al «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione al periodo d imposta precedente

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale
La stabile organizzazione in Italia se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale

Regioni a statuto speciale

La casella interessa unicamente i sostituti d imposta tenuti alle distinte contabilizzazioni previste dall'art 6 della legge 26 novembre 1981, n 690, relativamente alle ritenute di cui al secondo comma dell art 26 del D P R 29 settembre 1973, n 600 spettanti alla Regione Valle d Aosta
Le aziende e gli istituti di credito destinatari della predetta normativa devono barrare la casella (VA) e compilare i righi B10 e B11 del prospetto B

Codici statistici

Stato il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A
Natura giuridica il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B
Attività il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui ai DD MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuto in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari Tale codice deve riferirsi all attività prevalente sotto il profilo del reddito
Situazione il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C

Eventi eccezionali

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali
– i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o comunque non avendovi aderito subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi anche al di fuori dell esistenza di un vincolo associativo per il perseguimento di un ingiusto profitto Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art 4-*bis* del decreto-legge 27 settembre 1993, n 382 convertito nella legge 18 novembre 1993, n 468 ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo,
– le piccole e medie imprese individuate al punto 2 2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02 adottata in data 20 maggio 1992 nonché le associazioni che svolgono attività commerciale creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate per le quali a norma dell articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992 n 487 convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n 33, opera a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati che hanno fruito per effetto dell articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993 n 532 convertito dalla legge 17 febbraio 1994 n 111 della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d imposta

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione
Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto
Al fini della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un apposita casella si dovrà indicare 1 se si tratta di ***rappresentante legale*** o ***di fatto,*** 2 se ***curatore fallimentare,*** 3 se ***liquidatore*** ed infine 4 se si tratta di ***rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero.***
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa in quei limitati casi in cui siano diversi
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1994, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata se ciò risulta più agevole

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia la via, il numero civico, il C A P ed il numero di telefono se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione

TABELLA **A)**: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA **B)**: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicurazioni
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA **C)**: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d imposta in cui si è verificata l estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d imposta
7) Periodo d imposta in cui si è verificata l estinzione del soggetto per scissione totale

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza fiscale)

Interessa le società cooperative e loro consorzi

C.A.A.F	Codice fiscale	Denominazione del C A A F		N iscrizione all albo
	Domicilio fiscale	Comune	Provincia	Frazione, via e numero civico	C A P

Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista	Codice fiscale	Cognome (per le donne quello da nubile)	Nome
	Data di nascita gg mm aa	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia

Si appone il visto ai sensi dell'art 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art 4, comma 7, del D M n 494 del 22 ottobre 1992

Firma del direttore tecnico
del C A A F o del professionista ____________

Firma del direttore tecnico
del C A.A.F. o del professionista ____________

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ____________
oppure N. ....
Centro di Servizio di ____________

Presentata al Comune di ____________
il ________ n. ____

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-95

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1994 E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL 31 DICEMBRE 1994 DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649, ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 APRILE 1989, N. 154.

PERSONA FISICA

CODICE FISCALE				CODICE ATTIVITÀ
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)				
NOME (senza abbreviazioni)		SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)	EVENTI ECCEZIONALI
RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)	C.A.P.
Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1994	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		TELEFONO (prefisso e numero)	

SOCIETÀ O ENTE

CODICE FISCALE				CODICE ATTIVITÀ
DENOMINAZIONE				
SEDE LEGALE				PROVINCIA (sigla)
				C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)				PROVINCIA (sigla)
				C.A.P.
STATO VEDERE TAB A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB B	SITUAZIONE VEDERE TAB C	EVENTI ECCEZIONALI	TELEFONO (prefisso e numero)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE				CODICE CARICA
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)				
NOME (senza abbreviazioni)		SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA				PROVINCIA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)	C.A.P.
Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1994	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		TELEFONO (prefisso e numero)	

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)
SCRITTURE CONTABILI PRESSO TERZI				

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente)

CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE		NOME	
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

PROSPETTO A — **PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI**

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Somme soggette a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenuta operata

PROSPETTO B — **DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI**

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione	3 Prezzo della precedente operazione	4 Differenza soggetta a ritenuta (col 2 — col 3)	5 Aliquota	6 Ritenuta operata

PROSPETTO C — **DIFFERENZA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE AL PRELIEVO D'ACCONTO DEL 10 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO**

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1994 . . . . ____

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1994 . . . . ____

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1994 (a—b) . . . . ____

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1993 . . . . ____

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1993 . . . . ____

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1994 . . . . ____

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) (d + e — f) . . . . ____

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno — se la differenza è negativa) . . . . ____

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1993 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1994 . . . . ____

l) Ammontare assoggettabile (h — i) al prelievo di acconto del 10% da versare entro il 31 marzo 1995 . . . . ____

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1995 (h + i ovvero i — h secondo che h sia negativo o positivo) . . . . ____

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512 (*)

— Società di revisione che ha redatto la relazione . . . .

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1993 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data . . . .

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1994 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data . . . .

— Si allegano n . . . . . . relazioni e n. . . . . . . copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) **AVVERTENZE:** Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art 9, III comma, del D L n 512)

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ______________ Codice tesoreria |_|_|_|

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
IMPORTO	MESE DI PAGAMENTO	ALLA TESORERIA		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA		RITENUTA VERSATA
		ATTESTAZIONE		BOLLETTINO		
		Data	Numero	Data	Numero	
	TOTALE				TOTALE	

IMPORTO DEL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO EX ART. 2 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*) (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N ord	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	CODICE QUALIFICA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti e dal riepilogo

Data ______________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

____

____

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione

ISTRUZIONI

1) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 ed alle anticipazioni di tali ritenute, di cui al successivo punto 4), da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti:

a) soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare;

b) soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

2) *Base di commisurazione della ritenuta alla fonte*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonchè le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

a) scadenza dei titoli o dei certificati;

b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori,

c) riacquisto dei titoli o certificati;

d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera *a)* - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta

Per le operazioni di cui alla lettera *b)* - negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera *c)* - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati

Per le operazioni di cui alla lettera *d)* - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella previsione di cui al successivo punto 4), per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data In tal caso, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati. Se la relazione di stima è stata presentata in allegato alla precedente dichiarazione dell'anno 1994, ne dovrà essere qui allegata copia fotostatica

3) *Ammontare e funzione della ritenuta alla fonte.*

Per il combinato disposto delle norme contenute nell'articolo 32, comma 1 e 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e nell'articolo 1, comma 2, della legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, a partire dal 1° gennaio 1989, si applica la seguente disciplina:

a) la ritenuta alla fonte di cui al comma 1 dell'art 5 del decreto legge n. 512 del 1983 sulle somme di cui al precedente punto 2) è elevata dal 18 per cento al 30 per cento;

b) la ritenuta di cui alla precedente lett. *a)* è applicata a titolo di acconto anche nei confronti delle società di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) nei confronti di percettori diversi dalle società di cui alla precedente lett. *b)* la ritenuta del 30 per cento è applicata a titolo di imposta.

4) *Base di commisurazione del prelievo d'acconto del 10 per cento*

Ai sensi del combinato disposto dell'art 6 del decreto-legge n. 512 del 1983, dell'art. 32 del decreto-legge n. 69 del 1989 e dell'art. 1 della legge di conversione n. 154 del 1989, i soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti — qualora i titoli o certificati di cui al precedente punto 2) sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata — ad operare un prelievo del 10 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1994, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1994, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1993 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1994

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1994, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1993, calcolato secondo i criteri sopra esposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione della eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 1995

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1995, i sostituti d'imposta dovranno tener conto della eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del decreto-legge n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1994 ed al 31 dicembre 1993. Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata in copia anche la relazione al 31 dicembre 1993 già allegata alla dichiarazione presentata nel 1994.

5) *Modalità di compilazione dei riquadri.*

Prospetto A

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es. Programma X-interessi). Nella colonna 3 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta Nelle colonne 4 e 5, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata

Prospetto B

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte. Nella colonna 3 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni. Nella colonna 4 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento. Alle colonne 5, 6 e 7 vanno indicati l'importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata.

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 3 e 4, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Prospetto C

Nei righi *b)* ed *e)* devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del punto 2). Nei righi *a)* ed *f)* devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del punto 2)

Relazioni di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1993 ed al 31 dicembre 1994 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della presente dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770-ter relativa all'anno 1994, si osservano le seguenti indicazioni:

1) dal 1° gennaio 1978 è stata generalizzata l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale; pertanto tale codice deve essere indicato negli appositi spazi predisposti per tutti i soggetti indicati nella dichiarazione;
2) tutti gli importi da indicare nel presente modello, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il prescritto termine - 31 marzo 1995 - all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante o spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) all'Ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente (di Milano per i comuni della relativa provincia, di Roma per i comuni della Regione Lazio, di Bari per i comuni delle Regioni Puglia e Basilicata, di Pescara per i comuni delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise, di Venezia per i comuni delle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia, di Genova per i comuni della Regione Liguria, di Bologna per i comuni della Regione Emilia-Romagna, di Palermo per i comuni della Regione Sicilia, di Salerno per i comuni delle Regioni Campania e Calabria, di Torino per i comuni delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e di Trento per i comuni della Regione Trentino-Alto Adige).

Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri: il primo è destinato ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi alle società ed enti che hanno emesso o che sono incaricati del pagamento dei proventi dei titoli e certificati. I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo a SOCIETÀ O ENTE facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro della PERSONA FISICA.

Codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, negli altri casi

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
La casella (☐) relativa alla «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
La casella (☐) relativa al «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1994 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale

Codici statistici

Stato. il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuto in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:
– i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-*bis* del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
– le piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonché le associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati, che hanno fruito, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta.

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un'apposita casella. si dovrà indicare 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3 se liquidatore, 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero, 5 se erede, 6 se si tratta di curatore di eredità giacente.
Inoltre, nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1994, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Per quanto riguarda il luogo di conservazione delle scritture contabili relative alle operazioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono. Se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi all'emittente dei titoli

Il riquadro va compilato dal sostituto d'imposta nel caso che lo stesso non sia l'emittente dei titoli o certificati ma agisca per conto dell'emittente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 5 a 9 del D.L. n. 512

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro situato nella terza pagina. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

TABELLA A): *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Azienda coniugale
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C). *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta
7) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

RACCOMANDATA

DICHIARANTE | | | | | | | | | | | | | | | | |

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI QUADRI COMPILATI** A A1 A2 A3 B B1

C D D1 E E1 E2 F F1 F2 G G1 H I L N P Q R S T

- **SE ALLA DICHIARAZIONE SONO ALLEGATI I MOD 730, MOD 730 3 E LE BUSTE MOD. 730-1, BARRARE LA CASELLA** ☐
- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** ☐

7

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione dei sostituti d'imposta MODELLO 770

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________
(indicare Centro di Servizio o Uffici distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. ________ CITTÀ ________

ATTENZIONE. VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	CAP da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

RACCOMANDATA

DICHIARANTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI PROSPETTI COMPILATI** [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]

7

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(relativa agli interessi ed altri redditi di capitale)

MODELLO 770 *bis*

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CAP ________ CITTÀ ________

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all **Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	CAP da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

RACCOMANDATA

DICHIARANTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
CODICE FISCALE

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI PROSPETTI COMPILATI** [A] [B] [C]

7

MINISTERO DELLE FINANZE
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(relativa ai proventi dei titoli atipici di cui al D.L. 30 settembre 1983, n. 512, legge 25 novembre 1983, n. 649)

MODELLO 770 *ter*

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

ATTENZIONE. VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta.
al **Centro di Servizio** competente secondo le indicazioni riportate nella tabella
ovvero
all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni per i quali non sono istituiti i Centri di Servizio

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	CAP da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	.SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 15 febbraio 1995.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1994 e delle relative istruzioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 1994 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 1994, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso che sotto quello della struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la cantemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'iposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1994 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1994, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Art. 2.

La dichiarazione per l'anno 1994 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Il modello è formato da unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata alla indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, eccezion fatta per la dicituta «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 1994» che è in colore rosso (Pantone RED 032 U). Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 4.

I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma 1 vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5; devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser.
2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea complilazione meccanografica del modello con stampanti laser su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante laser dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura «Dichiarazione ICI 1994», a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del predetto Comune.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
La data di spedizione è considerata data di presentazione.

Art. 8.

Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, da parte del comune, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni.
Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A0884

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 1994

Istruzioni per la compilazione

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI** Modello ICI

I. ISTRUZIONI GENERALI

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione Ici deve essere presentata limitatamente agli immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 1994

In particolare vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel '94 si è verificata una delle seguenti circostanze·

- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari"),

- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici,

- gli immobili hanno cambiato caratteristiche es , terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa, area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile), fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali, appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso del '94); costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità

ATTENZIONE

La dichiarazione va fatta anche se le variazioni sopra elencate sono avvenute nel periodo dal 18 al 31 dicembre '94 (e quindi non si riflettono sull'ammontare dell'Ici dovuta per il '94, ma solo su quella dovuta per il '95)

NOTA

Oltre agli immobili per i quali nel corso del '94 non sono intervenute variazioni, non vanno dichiarati

- gli immobili comunque esenti c esclusi dall'Ici per l'intero anno 1994, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo-definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli - casi di esenzione", "Superficie - Trattamento fiscale") Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni", "Terreni agricoli - casi di esenzione",

- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale oppure dalla sua rettifica ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 e successive modificazioni e integrazioni;

- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 1994 è data dall'attribuzione della rendita oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, stante che tale rendita o costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 1995 (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso ai quali, nel corso dell'anno 1993, sia stata attribuita la rendita catastale o per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi)

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

- la modifica dell'aliquota ICI per l'anno 1994 rispetto a quella vigente per l'anno 1993,
- l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura annua superiore alle lire 180 000 (e fino a 300 000) a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale,
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v decreto Ministro finanze del 9 aprile 1994, su G U n 95 del 26 aprile 1994), dei predetti fabbricati interamente posseduti da imprese

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Quando sussiste l'obbligo, la dichiarazione deve essere presentata da chi è stato proprietario dell'immobile nel corso del '94 Se sull'immobile è stato costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, la dichiarazione deve essere presentata dal titolare di questo diritto

Per il trattamento ai fini dell'Ici dei casi di costituzione del diritto di superficie vedasi in Appendice la voce "Superficie (diritto di)",

Nota bene

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo alla dichiarazione Ici è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'Ici,

- Anche il «nudo proprietario» non ha alcun obbligo agli effetti dell'Ici, in quanto alla dichiarazione (e, naturalmente, al pagamento dell'imposta) deve provvedere chi esercita il diritto reale di usufrutto, uso o abitazione,

- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es più proprietari, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante Tuttavia e consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari (pertanto per l'Ici la dichiarazione congiunta non è, come per l'Irpef, quella fatta dai coniugi, ma quella dei contitolari Anche in caso di dichiarazione congiunta, peraltro, ciascuno dei contitolari sara tenuto ad effettuare un separato versamento),

- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi posseggono immobili in Italia

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nel n 2 dell'art 1117 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore

Le predette parti comuni sono i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, i locali per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Ici deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate più avanti, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata)

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI** Modello ICI

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'Ici viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce e, pertanto, nell'anno 1994 l'ICI relativa a tale anno

Per il pagamento della prima rata dell'Ici relativa al '95, che dovrà essere effettuato nel mese di giugno '95, saranno fornite apposite istruzioni

II. MODALITA' DI COMPILAZIONE

GENERALITA'

La prima delle due facciate del modello Ici è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale 'denunciante', qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè si ripete non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni nel corso del '94)

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica (i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate più avanti) e un terzo riservato al contribuente Si consiglia di cominciare da questo a compilare la dichiarazione in modo da correggere eventuali errori prima di passare alla compilazione degli altri due esemplari

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati, se viene utilizzata la carta carbone, deve essere assicurata la leggibilità nonché l'esatto allineamento dei dati alle singole voci

Si consiglia, inoltre di conservare la copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, come già detto, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati)

Nel quadro dedicato al "contribuente" (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto, a titolo di proprietà oppure di usufrutto, uso od abitazione, nel corso dell'anno 1994 gli immobili denunciati Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società gli enti pubblici o privati, le associazioni e fondazioni, i condomini, ecc

Le persone non residenti in Italia devono indicare nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso

Il quadro intestato al 'denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni in particolare il quadro va compilato dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno di essi), dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale, in particolare, va compilato dal rappresentante legale o negoziale, dal socio amministratore dal commissario giudiziale, dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria dall'amministratore del condominio La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo

Anche nell ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque sempre compilato il quadro intestato al 'contribuente"

Il quadro dei 'contitolari' deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta

La percentuale di possesso e l'importo della detrazione per abitazione principale vanno indicati nella misura spettante a ciascun contitolare Inoltre va specificato indicando [SI] o [NO] se la quota di titolarità è rimasta tale o non alla data del 31 dicembre 1994 e, sempre indicando [SI] o [NO] va precisato se alla predetta data al contitolare spetta o non la detrazione per abitazione principale

Per gli immobili per i quali un contitolare ha presentato dichiarazione congiunta non deve essere resa alcuna dichiarazione dagli altri contitolari, limitatamente, si intende, al periodo di possesso che è coperto dalla dichiarazione congiunta

COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di due settori Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 1994 il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 1994

La compilazione di questo secondo settore (in titolato "situazione al 31 dicembre 1994"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell imposta relativa all'anno 1994, è essenziale in quanto la sussistenza o non di variazioni nel corso dell'anno 1995, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 1996, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 1994

Si faccia, ad esempio, l ipotesi di un fabbricato venduto il 20 aprile 1994 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31/12/1994 evidenziando così di non avere l obbligo di dichiararlo nel 1996

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31/12/1994 evidenziando così (a meno che non intervengano variazioni nell'anno 1995) che non gli incombe l'obbligo di dichiararlo nel 1996

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)' sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione a questi settori

8.1 Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi

a) terreno agricolo al primo gennaio 1994 diventato area edificabile dal 20 settembre 1994

Il contribuente compilerà due quadri, nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi, nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi Il settore relativo al la situazione al 31 dicembre 1994" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato quindi in bianco il predetto settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo) Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio il primo

quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1, il secondo con il numero d'ordine 1/2),

b) area edificabile al primo gennaio 1994, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 1994

Il contribuente seguirà gli stessi criteri sovraenunciati, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi, nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 1994" solo corrispondentemente al terreno agricolo,

c) area edificabile al primo gennaio 1994, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 1994

Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri, nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso, negli altri descriverà i singoli fabbricati (per la nozione di fabbricato, vedere in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno") con un periodo di possesso di 2 mesi I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 1994" vanno compilati limitatamente ai fabbricati Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc) Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore,

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 1994

Saranno compilati due o più quadri, i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi, l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1994" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area,

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al primo gennaio 1994 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 1994

Il contribuente compilerà due quadri, nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso, nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1994" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità

8.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se il quadro si riferisce ad un terreno agricolo, va indicato 2, se il quadro si riferisce ad un'area fabbricabile; va indicato 3, se il quadro si riferisce ad un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio più avanti, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato, va indicato 4, se il quadro si riferisce ad un particolare tipo di fabbricato e, cioè, a quello interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1994

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero, se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 8 1)

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc) Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l'interno Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione

Nel **campo 3** deve essere indicata la partita catastale, limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili

Nei **campi da 4 a 7** vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno I predetti dati sono ricavabili dai certificati catastali

Nei **campi 8 e 9**, in mancanza degli estremi catastali, indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali nè del numero di protocollo della domanda di accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate

a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune,

b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata,

c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata,

d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella

I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita

Nei **campi 10 e 11** va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch'esse desumibili dai certificati catastali Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita originariamente attribuita non è più adeguata per effetto dei cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto

Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro tipologia Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie (si veda il quadro generale delle categorie dei fabbricati riportato in Appendice alla voce "Gruppi e categorie catastali")

Nota

I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1994

Nel **campo 12** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n 1089, e successive modificazioni

Nel **campo 13** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno E' sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno

Nel campo sono stati già stampati 3 zeri finali, per cui il contribuente dovrà esprimere il valore in migliaia di lire (ad esempio se il valore è di 250 milioni, scriverà 250 000)

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI"

Nel **campo 14** va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di rendita catastale o con rendita non più adeguata, il valore è stato determinato sulla base della rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti in catasto

Nel **campo 15** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il predetto quadro dei contitolari

Nel **campo 16** vanno indicati i mesi di possesso, nel corso dell'anno 1994, a titolo di proprietà oppure di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione Il mese nel quale la predetta titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0 Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal primo gennaio 1994 che sia stato venduto il 20 dicembre 1994 In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso

Nei **campi 17 e 18** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli" Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30/12/1992, n 504, e nel successivo articolo 9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità e l'assenza di utilizzo

Nel **campo 19** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile considerare il seguente esempio

- abitazione di proprietà, per l'intero anno 1994, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%, il fratello B, per il 30%, il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal primo gennaio 1994 fino al successivo 20 maggio

Il fratello A non dichiarerà l immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 1994 I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione, il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso 30% di quota di possesso e 37 500 lire di detrazione per abitazione principale (180 000 annue diviso 12 mesi = 15 000 lire al mese x 5 mesi = 75 000, 75 000 diviso 2 = 37 500), il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e 37 500 lire di detrazione per abitazione principale

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 37 500 lire di detrazione per abitazione principale Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi per la quota di quest'ultimo verificata alcuna variazione nell'anno 1994 Accanto al codice fiscale del fratello C dovrà essere indicata la quota di possesso del 20% e 37 500 lire di detrazione per abitazione principale,accanto al codice fiscale del fratello A dovrà essere indicata la quota di possesso del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione principale

ATTENZIONE

Per indicazioni più approfondite in merito alle detrazioni per l'abitazione principale e, particolarmente, per la maggiore detrazione fino a lire 300 000 annue, deliberabile dal Consiglio comunale, si veda in Appendice la voce "Abitazione principale (detrazioni)"

Settore della SITUAZIONE AL 31.12.1994 nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge

nel **campo 20** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non al la predetta data del 31 dicembre 1994 Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi Se è posseduto, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi Se non è escluso ne esente, va indicato, nel **campo 22**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti

Nel **campo 23**, infine, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale

8.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione e il codice fiscale del contribuente

8.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante) Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante

III. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MODALITA' E TERMINI)

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio (e cioè a quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati) il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta

La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del predetto Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 1994", in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione

Si raccomanda di presentare insieme, sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo dal primo maggio al 30 giugno 1995

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1994, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art 9 del D P R 29 settembre 1973, n 600 e succ mod

Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1994

Eventuali differimenti dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1994 si applicano anche agli effetti della presentazione della dichiarazione ICI In tal caso va indicata, nello spazio riservato alle "Annotazioni", la condizione che legittima l differimento

APPENDICE

Abitazione principale (detrazione)

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta La detrazione è pari a lire 180 000 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale

Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima, pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, nè per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare

La detrazione (oltre che rapportata al tempo di destinazione, computandosi come mese intero la frazione di mese eccedente i 14 giorni) deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilità di portare l'eventuale parte di detrazione eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anch'esso dimorante

La detrazione trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità

ATTENZIONE

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

NOTA

A decorrere dall'anno 1994 è stato attribuito al comune il potere di stabilire, con delibera adottata dal proprio Consiglio, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione La detrazione puo essere fissata dal comune fino ad un massimo di 300 000 lire annue, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale La maggiore detrazione deliberata dal comune soggiace alle stesse regole sovraenunciate previste per l'ordinaria detrazione di 180 000 lire Ovviamente, se il comune non ha adottato alcuna delibera in proposito nei prescritti termini, oppure per i casi in cui non sussistono le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 180 000 lire

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende

- per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali,
- per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione», la «cantina», il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale,
- per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli")

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su area «vergine» dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera, similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato

Assegnatari

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili diventa l'assegnatario Infatti il diritto dell'assegnatario, pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, puo essere assimilato al diritto reale di abitazione, pertanto, degradando il diritto del concedente a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato alla dichiarazione ed al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto

Diversa è l'ipotesi, naturalmente, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice; essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI

Soggetto passivo dell'Ici diventa l'assegnatario anche per quanto riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto

Esenzioni

Sono esenti dall'Ici, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali,

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (vedasi la voce Gruppi e categorie catastali dei fabbricati"),

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601, e successive modificazioni,

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze,

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n 810,

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia,

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette,

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n 984

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello ICI

Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, v la voce 'Terreni agricoli',

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche ricettive culturali ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16 lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n 222

Gruppi e Categorie catastali dei Fabbricati

Gruppo A

Categoria A/1 - Abitazioni di tipo signorile

» A/2 - Abitazioni di tipo civile

» A/3 Abitazioni di tipo economico

» A/4 Abitazioni di tipo popolare

» A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare

» A/6 - Abitazioni di tipo rurale

» A/7 Abitazioni in villini

» A/8 Abitazioni in ville

» A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

» A/10 Uffici e studi privati

» A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Gruppo B

Categoria B/1 - Collegi e convitti educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme

» B/2 Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro)

» B/3 - Prigioni e riformatori

» B/4 - Uffici pubblici

» B/5 - Scuole laboratori scientifici

» B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9

» B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti

» B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate

Gruppo C

Categoria C/1 Negozi e botteghe

» C/2 Magazzini e locali di deposito

» C/3 - Laboratori per arti e mestieri

» C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro)

» C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni se non hanno fine di lucro)

» C/6 - Stalle, scuderie, rimesse autorimesse

» C/7 Tettoie chiuse od aperte

Gruppo D

Categoria D/1 Opifici

» D/2 Alberghi e pensioni

» D/3 - Teatri cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili

» D/4 Case di cura ed ospedali

» D/5 Istituti di credito, cambio, ed assicurazione

» D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi

» D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

» D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

» D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo ponti privati soggetti a pedaggio

Gruppo E (Esenti da ICI)

Categoria E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri marittimi ed aerei

» E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio

» E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

» E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche

» E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze

» E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l orologio comunale

» E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti

» E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia

» E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

"Orticelli" e piccoli appezzamenti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici vedi voce "Terreni agricoli"

"Quadri descrittivi (compilazione)"

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 1994 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 1994, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore specificherà che l immobile, ancora in suo possesso al 31/12/1994 non è escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui in assenza di variazioni nel corso dell anno 1995, non sarà dichiarato nel 1996 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 10 marzo 1994

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire 30 000 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non e più abitazione principale al 31 12 94 per cui in assenza di successive variazioni nell'anno 1995 sarà versata l imposta senza detrazione e non verrà presentata per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 1996

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 1994

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31/12/1994, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 1995 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 1996

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 1995 Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 1994 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l immobile è escluso od esente al 31/12/1994, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 1995, non sarà presentata la dichiarazione nel 1996

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 1994 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31/12/1994, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 1995 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 1996

Superficie, diritto di - (trattamento fiscale)

Come è noto, per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile, obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta è, per detto periodo, il proprietario del suolo, il quale può rivalersi dell'imposta pagata sul soggetto cui è stato concesso il diritto di superficie

A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato, soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, diventa il proprietario del fabbricato A decorrere dalla data stessa il proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata non e piu soggetto passivo Ici per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno agricolo (e come tale, quindi, escluso dall'Ici)

Gli stessi criteri vanno seguiti nel caso in cui il Comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, in quanto nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha la durata di 60 oppure 99 anni

Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, che ne è proprietaria

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il Comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del Comune concedente, per cui non avendo il Comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art 4 del Decreto Legislativo n 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il Comune e proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio)

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n 9 del 14/6/93, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art 7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n 504

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale, all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati)

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile (v la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le predette condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile)

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'Ici

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici vedi voce "Terreni agricoli"

Valore degli immobili agli effetti dell'Ici

1 Fabbricati

Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e quindi anche, distintamente, l'abitazione, la cantina, il garage, cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc), con esclusione delle categorie A/10 e C/1,
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati),
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe)

Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari

Le rendite da assumere per l'anno 1994 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990

ATTENZIONE

In alcuni comuni (all'incirca 1 400) sono variate, generalmente in diminuzione, le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite Le variazioni possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi

Per i fabbricati che hanno avuto siffatta variazione di rendita, il valore deve essere determinato sulla base della rendita variata

I comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con la individuazione delle zone censuarie e delle categorie e classi interessate, nonché con la determinazione dei nuovi estimi, sono indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n 568 e successive modificazioni Per agevolare il contribuente il Ministero delle finanze ha pubblicato un "FAI DA TE" intitolato "Le variazioni delle tariffe d'estimo Guida al calcolo delle nuove rendite dei fabbricati" consultabile presso le sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate (ex intendenze di finanza), gli uffici tecnici erariali e gli uffici tributari dei comuni

Nota

Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, nè il reddito effettivo

Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione è di 2 000 000, il valore sara sempre di 200 000 000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unita immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno)

1 1 Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato

Tale rendita per poter quantificare il valore va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione

1 2 Fabbricati delle imprese

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1994 Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l applicazione di determinati coefficienti, (vedasi decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1994 su G U del 26 aprile 1994) Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell art 3 della legge 1° giugno 1939, n 1089, e succ modificazioni

2 Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore e costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

3 Terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75 Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1994 e quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con D M 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO
1994

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ______ TELEFONO PREFISSO ______ NUMERO ______

Cognome ______
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ______ DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO ______ SESSO M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ______ Prov. ______

Domicilio Fiscale (o Sede Legale)
FRAZIONE, VIA, PIAZZA, N CIVICO, SCALA, INT ______ CAP ______ COMUNE ______ PROV ______

DENUNCIANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ______ Natura della carica ______

Cognome e nome ______
(ovvero denominazione o ragione sociale)

Domicilio fiscale
FRAZIONE, VIA, PIAZZA, N CIVICO, SCALA, INT ______ CAP ______ COMUNE ______ PROV ______

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N d'ordine (1)	Codice fiscale	% possesso	importo detrazione abitaz princ	Situazione al 31-12-1994 % possesso	Situazione al 31-12-1994 Abitazione principale	FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

Annotazioni ______

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni.**

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	357.000
	- semestrale	L.	195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	65.500
	- semestrale	L.	46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	200.000
	- semestrale	L.	109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	65.000
	- semestrale	L.	45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	199.500
	- semestrale	L.	108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	687.000
	- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189